BREVE PRESTITO

Carattere

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Servizio Affari Generali e del Personale
Ufficio Affari Generali e Contratti

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
BIBLIOTECA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI

(AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 1959)

ROMOZIONE
UPPO
ORNO
TECA

№ 83

5 MAR 1960

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Servizio Affari Generali e del Personale

Ufficio Affari Generali e Contratti

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
BIBLIOTECA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI

(AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 1959)

BREVE PRESTITO

BIBLIOTECA
COLLOCAZIONE
Casse XL
Inv. N. 28498
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

TIPOGRAFIA MARCONI - ROMA - VIA S. MARIA ALLE FORNACI, 24 - 26 - TEL. 56.41 42

AVVERTENZA

Per renderne più agevole la consultazione, nel volume non sono pubblicate tutte le circolari emanate dalla « Cassa », ma soltanto quelle di interesse generale ed attuale.

Non figurano, quindi, nella raccolta le circolari contenenti disposizioni che siano state riprodotte in circolari successive, nè quelle riguardanti questioni di interesse troppo limitato, nè quelle concernenti i rapporti interni tra la « Cassa » e le Amministrazioni e gli Enti concessionari e affidatari.

Ove occorra, le circolari non pubblicate (gli estremi delle quali sono riportati nell'elenco a pag. 283) potranno essere consultate presso l'Ufficio Affari Generali e Contratti della « Cassa ».

A tale Ufficio, che curerà periodicamente l'aggiornamento della raccolta, si prega di voler cortesemente segnalare le eventuali omissioni o inesattezze che venissero riscontrate nella presente pubblicazione.

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA

Il campo di applicazione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e le agevolazioni tributarie ad essi connesse (§ 1-11) . . . pag. 1

PARTE SECONDA

L'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche

Sez. 1ª: Il disciplinare per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori da conferirsi ai liberi professionisti (§ 12-13) . . . » 39

Sez. 2ª: Il capitolato generale e i capitolati speciali d'appalto (§ 14-17). » 53

Sez. 3ª: La gara e il contratto d'appalto (§ 18-32) . . . . . » 73

Sez. 4ª: L'esecuzione del contratto d'appalto:

a) Occupazione temporanea ed espropriazione per la pubblica utilità (§ 33-39) . . . . . » 96

b) Cauzione provvisoria e definitiva (§ 40-45) . . . . . » 109

c) Tabelle indicative dei lavori (§ 46-53) . . . . . » 115

d) Modalità di esecuzione dei lavori (§ 54-64)) . . . . . » 121

e) I tempi di esecuzione dell'opera (Ritardo nell'inizio dei lavori - Sospensioni e proroghe - Penalità per ritardo nell'ultimazione) (§ 65-70) . . . . . » 133

f) Verbali di nuovi prezzi e perizie suppletive (§ 71-75) . . . » 138

g) Danni da forza maggiore (§ 76-77) . . . . . » 141

h) Revisione dei prezzi (§ 78-81) . . . . . » 142

i) Pagamento dei lavori (§ 82-86) . . . . . » 146

l) Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali, incluse quelle per la prevenzione degli infortuni (§ 87-100) . » 149

m) Collaudo dei lavori (§ 101-111) . . . . . » 165

Sez. 5ª: Argomenti vari di interesse generale (§112-117) . . . . » 180

PARTE TERZA

Gli altri interventi della « Cassa »

A) *nel settore dell'agricoltura*:

Sez. 1ª: Sussidi per opere di miglioramento fondiario ed interventi creditizi (§ 118-128) . . . . . pag. 189

Sez. 2ª: Mutui per il finanziamento della quota privata delle opere pubbliche di bonifica (§ 129) . . . . . » 215

Sez. 3ª: Finanziamenti per la costruzione di magazzini granari (§ 130) . . . . . » 216

B) *nel settore dell'industria, dell'artigianato e della pesca*:

Sez. 4ª: Contributi, a fondo perduto, per l'impianto di medie e piccole industrie (§ 131-132) . . . . . » 217

Sez. 5ª: Contributi, a fondo perduto, per l'artigianato (§ 133) . . » 226

Sez. 6ª Contributi, a fondo perduto, in favore della pesca (§ 134) » 231

Sez. 7ª: Finanziamenti industriali a medio termine (§ 135) . . . » 236

Sez. 8ª: Finanziamenti, su fondi BIRS, di progetti industriali manufattieri ed elettrici (§ 136) . . . . . » 238

Sez. 9ª: Finanziamenti per impianto di centrali del latte ed ortofrutticole, non a carattere agricolo (§ 137) . . . . . » 239

Sez. 10ª: Finanziamenti per la costruzione di alberghi (§ 138) . . » 241

C) *nel settore dell'edilizia scolastica e delle opere igieniche*:

Sez. 11ª: Contributi ed anticipazioni a favore dell'edilizia scolastica ed interventi speciali per la costruzione di asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro (§ 139-141) . . . . . » 242

Sez. 12ª: Contributi ed anticipazioni per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna di acquedotti e fognature (§ 142) . . . . . » 255

D) *nel settore dell'istruzione professionale*:

Sez. 13ª: Interventi per l'istruzione professionale agraria (§ 143-145) » 258

Sez. 14ª: Interventi per l'istruzione professionale industriale (§ 146) » 261

Indice Analitico . . . . . » 265

Indice Cronologico delle circolari pubblicate nel presente volume . . » 273

Indice Cronologico delle circolari non pubblicate, ma consultabili presso l'Ufficio Affari Generali e Contratti della « Cassa » . . . . » 283

PARTE PRIMA

CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA "CASSA„ ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE AD ESSI CONNESSE

§ 1 - Prot. n. 4741/UCC/AL

5 Febbraio 1952

Legge 22 dicembre 1951, N. 1575 - Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge 22 dicembre 1951, n. 1575 pubblicata dalla « Gazzetta Ufficiale » del 19 corr. n. 16, sono state emanate nuove disposizioni in merito al trattamento fiscale degli appalti di opere date in affidamento o in concessione dalla « Cassa » alle Amministrazioni e agli Enti indicati nell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Giova ricordare anzitutto che è stato necessario provocare l'emanazione di tale nuova legge in quanto insorsero incertezze se le agevolazioni previste nell'art. 26 della citata legge n. 646 si fossero potute applicare anche nel caso di lavori al cui appalto provvedono gli Enti affidatari o concessionari e non già la « Cassa » direttamente.

La nuova disposizione, peraltro, non contiene l'estensione automatica ed esplicita, agli appalti degli Enti predetti, delle agevolazioni del citato art. 26, ma si limita a stabilire che nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla « Cassa », giusta l'art. 26 della legge istitutiva, sono comprese le tasse e le imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dagli Enti affidatari e concessionari e che le agevolazioni per tali contratti spettano soltanto se nel loro contesto sia dichiarato esplicitamente che gli stessi sono stipulati « ai fini » della legge in oggetto, e agli stessi sia allegata copia dell'atto di affidamento o concessione, ovvero apposito certificato rilasciato da questa « Cassa ».

Da ciò consegue che un contratto, se non contiene la contestuale dichiarazione predetta, corroborata dalla prescritta documentazione, non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui trattasi e sconterà le ordinarie tasse ed imposte indirette.

La nuova legge prevede poi che le agevolazioni fiscali competono anche per gli atti conseguenziali ai contratti di appalto, posti in essere dagli Enti affidatari e concessionari, prescrivendo, però, che tali atti debbono contenere gli estremi di registrazione del contratto cui si riferiscono. Ed all'uopo si chiarisce che per atti conseguenziali debbono intendersi, oltre naturalmente i pagamenti, anche gli ordini di servizio, gli atti aggiuntivi o modificativi del contratto principale, le transazioni, le quietanze ed in genere ogni altro atto che abbia fondamento e presupponga il contratto predetto.

Ai fini dell'applicazione della legge in oggetto occorre distinguere, riferendosi alla data di entrata in vigore della legge:

a) lavori aggiudicati per i quali i contratti di appalto siano stati già stipulati;

b) lavori aggiudicati, per i quali però non siano stati ancora stipulati i contratti;

c) lavori per i quali sono in corso le gare;

d) lavori per i quali debbono essere ancora indette le gare.

Per i lavori aggiudicati ed appaltati (lett. a), la nuova legge opererà ovviamente soltanto per quanto riguarda l'esonero dalla imposta generale sull'entrata, per i pagamenti da effettuare.

Per tale ipotesi, occorre tener presente che, per legge, l'appaltatore è tenuto a corrispondere l'IGE, salvo il diritto alla rivalsa. Da ciò consegue che se, per norma di capitolato o di contratto, l'Impresa non ha diritto alla rivalsa, il beneficio della esenzione deve andare a favore dell'Amministrazione appaltante e quindi della « Cassa ». All'uopo dovrà essere stipulato apposito atto aggiuntivo col quale si stabilisca che i lavori oggetto dell'appalto fruiscono del trattamento fissato con la legge 22 dicembre 1951, e l'appaltatore, in corrispettivo, dovrà consentire, sui pagamenti ancora da effettuare, un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 3%, corrispondente all'aliquota dell'imposta generale sulla entrata, onere dal quale egli viene esonerato.

Qualora invece l'appaltatore abbia diritto alla rivalsa, nulla essendosi in contratto o in capitolato stabilito in deroga al criterio generale della legge sull'IGE, si dovrà ugualmente stipulare l'atto aggiuntivo, affinchè l'Amministrazione appaltante e, in definitiva, la « Cassa », siano esonerate dall'onere dell'IGE, ma nessun miglioramento dovrà essere richiesto allo appaltatore sul prezzo di aggiudicazione.

Per i lavori aggiudicati, per i quali però non è stato ancora stipulato il formale contratto d'appalto (lett. b), occorre distinguere, ai fini delle nuove agevolazioni, le tasse di bollo e di registro dall'imposta generale sull'entrata.

Per quanto riguarda le tasse di bollo e di registro va premesso che — salvo il caso di speciali disposizioni di capitolato o di leggi, quali ad es. quelle relative alle opere idrauliche e di sistemazione montana e quelle relative ai Consorzi di bonifica, nel primo decennio della loro costituzione — l'esenzione ora consentita non era prevedibile al momento della gara, sicchè l'aggiudicatario ha dovuto necessariamente, nel formulare la sua offerta, tener conto dell'onere relativo a suo carico. Perchè nel contratto da stipulare si possa inserire la clausola che dà diritto alla esenzione di cui beneficia l'aggiudicatario, questi dovrà impegnarsi a migliorare il prezzo di aggiudicazione nella misura del 2,20%, corrispondente in cifra tonda all'utile che gliene deriva in conseguenza della esenzione.

Circa l'IGE, vale quanto già detto per la prima ipotesi esaminata (lavori aggiudicati ed appaltati) di guisa che se l'imprenditore, per patto speciale, non abbia diritto alla rivalsa, il prezzo di aggiudicazione dovrà nel contratto essere ulteriormente migliorato nella misura del 3%.

Nel terzo caso (lett. c), di lavori per i quali sono in corso le gare, è necessario avvertire i concorrenti di tener conto, nel formulare le loro

offerte, delle agevolazioni derivanti dalla legge in oggetto, e nel contratto di appalto si inserirà la clausola prevista dalla legge.

Qualora però non siano state tempestivamente avvertite le imprese — le quali pertanto nelle loro offerte non avranno potuto tener conto delle nuove agevolazioni — si seguiranno i criteri esposti per il caso, di cui alla precedente lett. b), dei lavori aggiudicati e per i quali non sia stato ancora stipulato il contratto di appalto.

Per l'ultimo caso, infine, (lett. d), e cioè quando si debbano ancora indire le gare, gli Enti dovranno senz'altro avvertire negli inviti che spettano le nuove agevolazioni, affinchè i concorrenti ne tengano conto nel presentare le loro offerte. Conseguentemente, nei contratti sarà inserita la clausola prescritta.

A tal fine si dispone che sia adottata la seguente formula:

« Il presente contratto è stipulato ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e pertanto gode delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste ».

Nei capitolati speciali e nelle lettere di invito sarà adottata la seguente norma:

« Nella formulazione delle offerte le Imprese dovranno tener conto che i lavori oggetto del presente appalto godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1575 ».

Nel caso che qualche imprenditore si rifiuti di consentire il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, come risulta dai primi tre casi di cui sopra, si dovrà sospendere la stipulazione dell'atto aggiuntivo o del contratto e riferire a questa « Cassa » per le decisioni da adottare caso per caso.

Si confida peraltro nell'opera di collaborazione degli Enti per evitare che insorgano contestazioni e si raccomanda di dare immediata applicazione alla presente circolare e di inviare a suo tempo a questa « Cassa » le copie degli atti aggiuntivi e dei contratti, con gli estremi della registrazione fiscale.

§ 2 - Prot. N. 27907/UCC/AL

5 Giugno 1952

Legge 22 dicembre 1951, N. 1575 - Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Con circolare 5 febbraio 1952, n. 4741 (1), sono stati dati chiarimenti e disposizioni per l'applicazione della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 (pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952 ed entrata in vigore il giorno successivo) relativa al trattamento fiscale delle opere concesse da questa « Cassa ».

(1) Cfr. § precedente.

Come è noto, l'interpretazione data dalla « Cassa » alla citata legge è stata confermata sostanzialmente dal Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con la sua circolare N. 13 in data 20 febbraio 1952 Div. III-A-Prot. N. 160475 - diretta ai competenti Uffici finanziari e per conoscenza a questa « Cassa ».

L'interpretazione suddetta non è stata pacificamente accettata da talune imprese che hanno avuto in appalto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1951, opere finanziate dalla scrivente, date in affidamento o in concessione alle Amministrazioni e agli Enti indicati all'art. 8 della legge 10 Agosto 1950, n. 646. Tali imprese non hanno voluto aderire alla richiesta di accettare, mediante apposito atto aggiuntivo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 3%, pari all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dal quale onere sarebbero state corrispettivamente esonerate.

Tale atteggiamento delle imprese resistenti sarebbe stato determinato dalla erronea convinzione che la nuova disposizione legislativa costituisca una interpretazione autentica dell'art. 26 della legge 10 Agosto 1950 o che, comunque, si tratti di una facilitazione concessa a loro favore, come sarebbe a loro carico un eventuale inasprimento fiscale o l'imposizione di nuovi oneri.

Le eccezioni sollevate sono state da questa « Cassa » riesaminate attentamente e sottoposte all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato. E' risultato confermato che le disposizioni della legge 22 dicembre 1951 hanno indubbio valore novativo e non interpretativo, in quanto ampliano la sfera di applicazione dell'art. 26 della legge 10 Agosto 1950, comprendendovi operazioni, atti e contratti (quelli posti in essere dagli Enti concessionari ed affidatari) per i quali, fino all'entrata in vigore della nuova legge, si pagavano le imposte e tasse di legge senza che le imprese muovessero alcuna eccezione.

La legge 22 dicembre inoltre prevede che le nuove agevolazioni non si applichino automaticamente, ma che dipendano — e ciò costituisce « condizione legale » per l'applicazione del beneficio tributario — dalla inserzione nel contratto della dichiarazione che il medesimo è stipulato « ai fini della legge stessa ». E ciò per la considerazione, tenuta certamente presente dal Legislatore in sede di redazione della norma, che il beneficio o la agevolazione tributaria sono intesi a ridurre il costo complessivo delle opere nei riguardi della « Cassa » e non ad accrescere il profitto dell'imprenditore, e pertanto debbano dipendere nella loro concreta applicazione, dal preventivo accertamento che, attraverso la agevolazione, si raggiunga effettivamente, in ogni singolo e concreto rapporto contrattuale, il fine voluto dalla legge di una riduzione del costo complessivo dell'opera, corrispondente alla misura della agevolazione o esenzione tributaria. Quanto sopra vale anche per i casi in cui l'aggiudicazione, avvenuta prima del 20 gennaio 1952 — data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1951 — non era stata seguita, prima della stessa data, dalla stipulazione del formale contratto d'appalto, tenuto presente che il vincolo contrattuale, in tal caso, è sorto perfetto ed efficace nei confronti dell'aggiu-

dicatario, anche se non è ancora efficace nei confronti dell'Amministrazione fino all'approvazione del contratto, e che a gara celebrata e ad aggiudicazione avvenuta il prezzo fissato prima che la esenzione fosse legislativamente stabilita o contrattualmente promessa, deve ritenersi determinato dall'appaltatore avendo tenuto conto nella sua offerta di tutti gli oneri e le situazioni esistenti al momento dell'offerta stessa, calcolata con il margine del lecito guadagno, secondo la normale e giustificata condotta di ogni privato appaltatore. E nessun valore giuridico può darsi alla affermazione di qualche imprenditore di aver dedotto, dal prezzo offerto anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, l'equivalente dell'onere tributario, in previsione del sopravvenire della legge stessa, essendo egli a conoscenza della proposta di legge; e ciò in quanto non può essere dato valore giuridico alla presunzione di conoscenza di una norma non ancora entrata in vigore.

Ciò premesso, questa « Cassa » — specialmente per ragioni di equità — ritiene che si possa aderire alla richiesta di talune imprese che il miglioramento, corrispettivo dell'esonero dall'I.G.E., non sia precisato nella aliquota del 3%, attualmente in vigore, ma indicato con la formula « misura pari alla aliquota dell'I.G.E. vigente al momento di ogni singolo pagamento ». E ciò in previsione che l'aliquota attualmente vigente possa essere, con provvedimento legislativo di carattere generale e quindi applicabile a tutti i contribuenti, come sarebbe stato preannunziato, ridotta e comunque modificata. Resta inteso che qualora si verificasse tale ipotesi, le imprese che hanno già accettato gli atti aggiuntivi, con la indicazione del miglioramento pari al 3%, saranno, per equità, ammesse a fruire della eventuale agevolazione.

Le imprese che non hanno aderito alla stipulazione dell'atto aggiuntivo, previsto dalle citate circolari in data 5 febbraio 1952 di questa « Cassa » e 20 febbraio 1952 del Ministero delle Finanze, debbono essere avvertite, singolarmente e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che, ove esse non addivengano alla stipula dell'atto aggiuntivo, seguiteranno ad essere esposte, nei confronti della Finanza, per quanto attiene all'onere tributario gravante sul contratto di appalto e sugli atti conseguenziali, nella stessa misura e con le stesse modalità di prima della entrata in vigore della nuova legge 22 dicembre 1951 n. 1575. E, ad evitare che, in caso di mancato pagamento, l'Amministrazione Finanziaria possa rivolgersi all'Amministrazione appaltante — per il vincolo solidale cui sarebbe legata — ogni Ente dovrà accertarsi ogni volta che dispone un pagamento che l'impresa, a favore della quale il pagamento stesso è disposto, abbia corrisposto le tasse ed imposte (specialmente IGE) relative all'appalto.

Gli Enti interessati sono inoltre pregati di far conoscere per quali lavori non siasi potuto raggiungere un accordo con le imprese appaltatrici, indicando per ciascuno la spesa ancora non erogata.

Tali criteri dovranno essere applicati in *tutti i casi analoghi*, per evitare di dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento; e tuttavia, qualora vi sia, eccezionalmente, qualche caso che si presti ad una soluzione

di specie (ad es. per contraddittorietà di norme del capitolato e del contratto) gli Enti interessati sono pregati di segnalarlo, con il proprio parere, a questa « Cassa » che non mancherà di esaminarlo equamente.

§ 3 - Prot. N. 022899/UGC/FDB

26 Giugno 1953

Imposta di consumo.

Si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che il Ministero delle Finanze, a suo tempo interpellato in merito alla esenzione o meno dell'imposta di consumo dei materiali da costruzione impiegati in opere finanziate dalla « Cassa », ha fatto ora presente che per tali materiali non può riconoscersi il diritto all'esenzione, sotto il profilo dell'art. 29, n. 5, del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (modificato dall'art. 1, lettera a), del R.D.L. 25 febbraio 1939, n. 338) e dell'art. 39, primo comma, del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 (sostituito dall'art. 1 del R.D. 28 maggio 1942, n. 710), in quanto detti materiali non possono essere considerati come posti in opera a totale spesa dello Stato, dato che la « Cassa », pur ricevendo dallo Stato i fondi necessari per l'attuazione dei suoi fini, ha una propria personalità giuridica ed essa, agli effetti delle imposte comunali di consumo, non è stata equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Il citato Ministero ha precisato, peraltro, che l'esenzione dall'imposta in argomento può competere, sotto il profilo dell'art. 30, n. 6, del menzionato Testo Unico e dell'art. 42 del relativo Regolamento, limitatamente ai materiali da costruzione impiegati in opere di bonifica e di miglioramenti agrari di competenza della « Cassa », purchè nelle eseguite costruzioni si riscontrino i requisiti richiesti per l'inclusione di esse fra le opere anzidette.

In ogni caso e, quindi, anche quando trattisi di opere di bonifica o di miglioramenti agrari esenti, come sopra detto, dall'imposta in argomento, è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 44 del richiamato Regolamento, la denuncia preventiva dei lavori al competente Ufficio delle imposte di consumo.

§ 4 - Prot. N. 1/13 Ris - AGC/MS

20 Gennaio 1955

I.G.E. sugli onorari spettanti ai collaudatori di opere finanziate dalla « Cassa » - Esenzione.

In relazione a taluni quesiti rivolti dagli interessati, si precisa che sugli onorari e sui compensi spettanti ai collaudatori di opere appaltate direttamente o date in concessione o in affidamento dalla « Cassa » non deve essere corrisposta, da parte del collaudatore, l'imposta generale sull'entrata.

Gli emolumenti di cui trattasi beneficiano, infatti, nel caso di lavori appaltati direttamente dalla « Cassa », delle agevolazioni previste nello art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e, nel caso di opere date in concessione o in affidamento, di quelle previste nella legge 22 dicembre 1951, n. 1575, dato che il collaudo deve considerarsi un « atto conseguenziale » al contratto di appalto posto in essere tra la stazione appaltante e l'appaltatore e regolante i rapporti nascenti dal contratto medesimo.

Ad evitare, peraltro, possibili contestazioni, o il pericolo che il collaudatore, dopo aver erroneamente corrisposto l'I.G.E. sulle somme da lui riscosse, eserciti, a norma di legge, nei confronti della stazione appaltante, la sua azione di rivalsa, si è provveduto ad interessare i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste affinchè inseriscano sempre nelle lettere di conferimento dell'incarico di collaudo di opere finanziate dalla « Cassa » una clausola che faccia esplicito riferimento, a seconda dei casi, o all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o alla legge 22 dicembre 1951, n. 1575.

Analoga annotazione dovrà, inoltre, essere apposta sui relativi titoli di pagamento, a cura dell'Ufficio Contabilità Generale e Cassa della scrivente, nei casi in cui le spese di collaudo siano a carico della « Cassa », ovvero a cura degli Enti concessionari o affidatari nei casi in cui le spese stesse siano a carico di questi ultimi.

§ 5 - Prot. n. 1/10375 - AGC/NA

17 Maggio 1957

Denuncia dei lavori ai fini dell'imposta comunale di consumo sui materiali.

Si richiama l'attenzione dei Servizi e dei concessionari o affidatari sul disposto dell'art. 44, ultimo comma, del regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, concernente l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione. Ai sensi di questo articolo tutte le nuove costruzioni debbono essere denunciate agli uffici dell'imposta di consumo ancor quando ricorrano le condizioni per l'esenzione dell'obbligo del tributo, e questo all'evidente scopo di consentire l'accertamento dell'imposta dovuta ovvero la ricorrenza dell'esenzione.

Sebbene la persona tenuta a presentare la denuncia sia il proprietario e questi in molti casi non possa identificarsi nè con la Cassa nè col concessionario o affidatario dei lavori, tuttavia per evitare rilievi contravvenzionali per omessa denuncia è opportuno che la Cassa ovvero i concessionari o gli affidatari — la prima, per i lavori in esecuzione diretta e gli altri per quelli loro commessi — provvedano a denunciare l'inizio delle opere, facendo risultare che la denuncia viene presentata per conto del proprietario e senza pregiudizio per il beneficio dell'esenzione.

Tale opportunità sussiste anche per i lavori condotti col sistema dell'appalto. Infatti, la clausola normalmente inserita nei capitolati o nei contratti, secondo la quale gli appaltatori assumono il carico delle imposte, non è traslativa, nei confronti del fisco, nè dell'obbligo della denuncia nè di quello di sottostare all'imposta, incombenti sul proprietario.

§ 6 - Prot. n. 1/36001 - AGC/NA

24 Ottobre 1957

Art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Come è noto, l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con la legge 5 gennaio 1955, n. 13, indi, con l'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 105 e, infine, con la legge 18 luglio 1956, n. 760, include fra i territori di competenza della Cassa anche i comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del Tronto e i comuni della provincia di Roma ricadenti nel comprensorio di bonifica di Latina.

E' noto altresì che l'art. 8 della recente legge 29 luglio 1957, n. 634, ha aggiunto al citato articolo 3 il seguente comma: « Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

Per eliminare eventuali incertezze nell'interpretazione di questa disposizione, si precisa, dopo aver sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, che l'intenzione degli onorevoli parlamentari che hanno proposto tale disposizione è stata di sancire, in modo indubbio, che il riconoscimento di zona depressa, effettuato con l'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 per il territorio dei comuni ricadenti nei predetti comprensori, vale non soltanto per la parte situata entro i comprensori, ma per l'intera superficie, qualora la popolazione del comune non superi diecimila abitanti.

Questa intenzione si è tradotta in una norma che invece di fare riferimento ai comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, si riporta a quelli la cui popolazione sia maggiore; ma poichè prevede che questi siano ammessi ai benefici di legge per la sola superficie ricadente nei comprensori, se ne desume che gli altri ne fruiscono per l'intero territorio.

E' appena il caso di rilevare che l'inclusione dell'intero territorio non è che una condizione per l'applicabilità della legge sulla più vasta superficie. Per conseguenza, la concreta attribuzione dei benefici resta subordinata, come in ogni altra parte del territorio di competenza di questo Istituto, all'accertamento delle altre condizioni che si addicono alla natura e agli scopi delle varie provvidenze.

§ 7 - Prot. 1/40921 - AGC/NA

22 Novembre 1957

Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie.

La presente circolare ha lo scopo di dirimere in via generale alcuni dubbi insorti nell'interpretazione degli articoli 31 e 32 della legge 29 luglio 1957 n. 634, concernenti le agevolazioni tributarie per le operazioni, gli atti e i contratti relativi ai lavori finanziati da questo Istituto.

L'art. 31 ha integralmente sostituito l'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955 n. 1177, unificando i trattamenti già in vigore, nei quali si faceva distinzione fra le operazioni, gli atti e i contratti direttamente compiuti dalla Cassa e quelli posti in essere dai suoi concessionari o affidatari, tranne che in due casi, l'uno, relativo ai contratti di appalto e l'altro alle opere finanziate col fondo speciale per la Calabria. Inoltre, per queste opere il trattamento era unico, ma informato a criteri del tutto diversi da quelli adottati per la generalità dei lavori.

Data la difformità dei trattamenti preesistenti, il nuovo trattamento si traduce in innovazioni di diversa portata, secondo che quello anteriore fosse retto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1951 n. 1575, ovvero dall'art. 16 della legge 26 novembre 1955 n. 1177.

Rispetto all'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, la principale innovazione consiste nell'aver fatto rientrare nella quota di abbonamento della Cassa non soltanto i contratti di appalto e i corrispondenti atti conseguenziali che si compiano dai concessionari o dagli affidatari in attuazione dei provvedimenti di concessione o affidamento, ma tutte quante le operazioni, gli atti e i contratti occorrenti per tale attuazione, come se questi fossero direttamente compiuti dalla Cassa.

Tale innovazione ha particolare rilievo per i contratti di fornitura e gli atti di espropriazione o di acquisto dei beni necessari per l'esecuzione delle opere, i quali non sono soggetti ad altre tasse o imposte o contributi all'infuori dello speciale tributo dovuto da questo Istituto in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come era già previsto per i soli contratti di appalto. I concessionari e gli affidatari sono pertanto autorizzati a redigere i documenti in carta libera e a chiederne la registrazione, ove questa occorra, senza la corresponsione della relativa tassa. Lo stesso dicasi per gli atti conseguenziali. In quanto ai pagamenti, questi vanno effettuati senza applicare le marche dell'imposta generale sulla entrata, nè comunque provvedere al separato pagamento di tale tributo.

Con l'estensione del sistema dell'abbonamento a tutte le operazioni compiute dai concessionari o dagli affidatari, viene meno la necessità di riservare alla Cassa la stipulazione dei contratti di fornitura. Per conseguenza le disposizioni già emanate affinchè questi contratti fossero trasmessi alla Cassa per la stipulazione cessano di avere vigore. Alla stipulazione provvederanno d'ora in poi i concessionari o gli affidatari, come essi già fanno per i contratti di appalto.

Un'altra innovazione apportata dall'art. 31 all'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, riguarda la formalità e le volture catastali. In passato, se la formalità o la voltura era richiesta per un atto compiuto dal concessionario o affidatario, non spettava alcuna agevolazione. Ora, invece, le predette formalità e volture sono sempre esenti da ogni tributo. Inoltre, gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà.

Per fruire delle agevolazioni tributarie è necessario che negli atti e nei contratti venga inserita la dichiarazione che questi sono posti in essere dal concessionario o dall'affidatario nell'adempimento dei compiti demandatigli dalla Cassa. La legge prescrive altresì che l'atto o il contratto sia presentato ai competenti uffici insieme con la copia del provvedimento di concessione o di affidamento, ovvero con analoga certificazione rilasciata da questo Istituto. Per gli atti conseguenziali sarà però sufficiente che in questi si faccia riferimento all'atto o al contratto principale mediante la seguente formula: « Il presente atto è conseguenziale a quello in data ..... e fruisce pertanto delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

Rispetto all'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, le innovazioni di cui all'art. 31 della nuova legge si possono così riassumere:

L'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa è sostituita dal trattamento previsto nell'art. 26 dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, secondo il quale le predette tasse sono corrisposte da questa Cassa in abbonamento.

L'imposta fissa di registro resta assorbita da quella corrisposta dalla Cassa in abbonamento. Pertanto, i contratti e gli atti stipulati dalla Cassa o dai concessionari o affidatari per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi della legge speciale per la Calabria sono registrati senza tassa.

L'imposta generale sull'entrata, alla quale erano soggetti i pagamenti, resta anch'essa assorbita dalla quota di abbonamento a carico di questo Istituto. Pertanto, non deve più provvedersi alla separata corresponsione di tale imposta.

All'esenzione dai diritti catastali è stato aggiunto l'esonero dalle tasse ipotecarie. Inoltre gli emolumenti per i conservatori dei registri immobiliari sono stati ridotti a metà.

In definitiva, il trattamento tributario per le operazioni, gli atti e i contratti relativi alle opere finanziate con i fondi della legge speciale per la Calabria è lo stesso di quello dovuto per le operazioni richieste da ogni altra opera di competenza della Cassa e si concreta nel pagamento della sola quota dovuta dalla Cassa in abbonamento, ai sensi dell'art. 26 della sua legge istitutiva. Inoltre, le formalità ipotecarie e le volture catastali sono eseguite in esenzione da ogni tributo. Infine, gli emolumenti per i conservatori dei registri immobiliari sono ridotti a metà. Anche le modalità per conseguire le predette agevolazioni sono le stesse di quelle già indicate per tutte le altre opere finanziate da questo Istituto.

Sono ora necessari alcuni chiarimenti sugli appalti di opere e sui contratti di fornitura finanziati in base alla *legge speciale per la Calabria,* nei quali gli assuntori abbiano rinunciato al diritto di rivalsa dell'imposta generale sull'entrata. Come è noto, questo tributo è per legge a carico del percipiente, che però ha la facoltà di conseguirne il rimborso da parte del debitore. Poichè in base alle nuove norme l'assuntore, per le somme riscosse dalla data della loro entrata in vigore, non è più tenuto a pagare l'imposta, lo stesso assuntore, che abbia preventivamente rinunciato al

diritto di rivalsa, viene a realizzare un'economia della quale si deve curare la devoluzione alla Cassa. E questo perchè l'economia non è conseguenza di un fatto occasionale che rientri nell'alea contrattuale, ma di un beneficio concesso alla Cassa con apposita disposizione di legge.

Alla devoluzione si procede in questo modo. Se il pagamento doveva effettuarsi col sistema della ritenuta sulle somme spettanti all'assuntore per indi versare il suo importo nelle casse dello Stato in nome e per conto dello stesso assuntore, non altro occorre che operare la ritenuta e incamerarla. Se invece la ritenuta non era prevista, occorre avvertire l'assuntore che l'imposta sarà pagata da questo Istituto in abbonamento e che, per conseguenza, egli resta dispensato dal versamento diretto. Inoltre, nel liquidare le somme dovute all'assuntore si provvede a trattenere e incamerare quanto egli avrebbe dovuto corrispondere al fisco.

Nel rammentare che tutto questo riguarda esclusivamente gli appalti e le forniture finanziati con il fondo speciale per la Calabria, qualora l'assuntore, nell'accollarsi il lavoro o la fornitura, abbia rinunciato alla rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, è appena il caso di aggiungere che, per quanto riguarda invece gli appalti e le forniture finanziati in base alla stessa legge, ma con imposta a carico dell'amministrazione, il solo provvedimento da prendere, sempre che si tratti di pagamenti disposti con scadenza non anteriore all'entrata in vigore delle nuove norme, sta nell'abolire il separato versamento dell'imposta, lasciando a questa Cassa il compito di provvedervi in altra sede ai sensi dell'art. 26 della sua legge istitutiva.

Nel modo suesposto si procede anche alla devoluzione delle economie realizzate dagli assuntori nella registrazione dei contratti. Questo caso si verifica quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che l'aggiudicazione delle opere o delle forniture sia avvenuta in base ad atti nei quali non era prevista la registrazione in abbonamento; 2) che la tassa fissa di cui all'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 fosse a carico dell'assuntore; 3) che in sede di stipulazione del contratto questo sia stato munito della clausola per la registrazione in abbonamento. Ove tutto ciò si verifichi occorre procedere alla devoluzione dell'economia realizzata dall'assuntore e ciò si ottiene addebitandogli, in occasione del primo pagamento, una somma pari alla tassa fissa che egli avrebbe dovuto pagare e che invece non ha più corrisposta.

Se il contratto è stato registrato a tassa fissa, a termini del citato articolo 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, mentre i pagamenti, per l'epoca in cui avvengono, non sono soggetti alla separata corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, occorre che i concessionari e gli affidatari muniscano i mandati della seguente annotazione: « Il presente mandato viene emesso in adempimento dei compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno con provvedimento ..... A termini dell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, l'imposta generale sull'entrata è a carico della Cassa per il Mezzogiorno, che vi provvede con le agevolazioni di cui all'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ». Per i mandati emessi dalla

Cassa l'annotazione sarà invece la seguente: « L'imposta generale sulla entrata è corrisposta in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e dell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ». Se invece il contratto è stato registrato senza tassa a termini dell'art. 31 della nuova legge, anche i concessionari e gli affidatari faranno uso dell'annotazione testè indicata per i mandati emessi dalla Cassa.

Si raccomanda ai servizi, ai concessionari e agli affidatari di sottoporre ad accurata revisione gli schemi in uso dei capitolati speciali e dei contratti di appalto per aggiornare i richiami alle disposizioni di legge e particolarmente agli articoli 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, in luogo dei quali va ora citato l'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Inoltre, si prescrive che negli inviti alle gare sia sempre richiamata l'attenzione delle imprese sulle agevolazioni tributarie previste nel citato articolo 31, facendo esplicitamente risultare che le tasse di bollo e di registro e l'imposta generale sull'entrata sono a carico della Cassa.

In ordine all'art. 32 della nuova legge che ha esteso a tutte le opere pubbliche finanziate dalla Cassa il beneficio dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali — beneficio precedentemente applicabile nei soli casi di opere di bonifica e di impianti per acquedotti giusta gli articoli 40 e 42 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 — si dispone che anche questo beneficio sia sempre menzionato, oltre che nei capitolati speciali e nei contratti, anche nelle lettere di invito alle gare.

Questa Cassa si riserva di comunicare se l'esenzione valga anche per i lavori e le forniture già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Frattanto, dispone che per i lavori e le forniture aggiudicate in base ad atti nei quali l'esenzione non era considerata e ancor quando il loro inizio sia avvenuto prima di tale data, i relativi contratti vengano muniti, al momento della stipulazione, della seguente clausola: « Tenuto presente il disposto dell'art. 32 della legge 29 luglio 1957, n. 634, l'Amministrazione appaltante dichiara di procedere alla stipulazione del presente contratto facendo ampia riserva di accertare a suo tempo la somma che l'assuntore avrebbe dovuto erogare per il pagamento dell'imposta di consumo sui materiali secondo le disposizioni in vigore al momento dell'offerta e di scomputare tale somma dal prezzo, quale risulterà dalla liquidazione finale. in relazione al minore onere sostenuto dall'assuntore in dipendenza dell'esenzione di cui al citato articolo 32 ».

Le eventuali obiezioni degli assuntori in merito a tale clausola potranno formare oggetto di riserva, da inserire nello stesso contratto. Sarà comunque opportuno far presente agli assuntori che l'aggiunta della predetta clausola non interferisce con il principio della alea contrattuale, in quanto la sopravvenienza dell'esenzione non dipende da un fatto occasionale, ma da una disposizione di legge avente il preciso scopo di ridurre gli oneri della Cassa.

Qualora l'assuntore inserisca nel contratto le proprie riserve e il contratto, una volta stipulato, sia soggetto a un provvedimento formale di

approvazione, l'approvazione sarà data con la seguente formula: « Riservata ogni determinazione circa l'eccezione sollevata dall'impresa per quanto riguarda l'imposta di consumo sui materiali, è approvato il contratto ecc. ».

§ 8 - Prot. n. 1/24408 - SAGP/FDB

28 Aprile 1958

Legge 29 luglio 1957, n. 634 - Imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati in lavori finanziati dalla « Cassa ».

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 1/40921 in data 22 novembre 1957 (1), si rende noto che il Ministero delle Finanze, in accoglimento della tesi sostenuta da questo Istituto, ha comunicato che l'esenzione dall'imposta di consumo di cui all'art. 32 della legge 29 luglio 1957, n. 634, si applica anche ai lavori che erano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge, limitatamente però alla parte dei materiali posti in opera dopo tale data.

Lo stesso Ministero ha avvertito che, per fruire in questo caso dell'esenzione, è necessario che, a cura ed iniziativa della parte interessata, sia presentata al competente ufficio tributario la denuncia dello stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

In conclusione, il predetto Ministero ha precisato che l'esenzione di cui trattasi, indipendentemente dalla data del provvedimento di concessione dei lavori:

« *a*) non spetta affatto se la costruzione dell'opera era ultimata alla entrata in vigore della legge n. 634 (e ciò per essere stati tutti i materiali posti in opera ante beneficium);

b) spetta totalmente se la costruzione dell'opera è stata iniziata dopo l'entrata in vigore della legge n. 634;

c) spetta pei soli materiali posti in opera dopo l'entrata in vigore della legge n. 634 se la costruzione è stata iniziata ante ed ultimata post beneficium, fermo però restando, a carico della parte interessata, l'onere di provare, nei modi anzidetti, l'epoca della posa in opera dei materiali pei quali si chieda la esenzione ».

Con riserva di precisare i riflessi che la sopravvenienza dell'esenzione possa avere, nei rapporti fra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore, in ordine al prezzo dell'appalto, qualora l'appaltatore abbia assunto a suo carico l'onere dell'imposta di consumo sui materiali, si pregano i servizi, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di volere curare perchè — ove non sia stato già provveduto — si dia subito corso alla presentazione ai competenti uffici tributari della denuncia dello stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore della legge più volte citata, in modo che per i lavori eseguiti posteriormente si possa fruire dell'esenzione dall'imposta in argomento.

(1) Cfr. § precedente.

§ 9 - Prot. n. 1/44944/SAGP/FDB

5 Agosto 1958

Appalti con corrispettivo parzialmente a carico di enti e privati.

Con la circolare n. 18 in data 19 giugno 1958 (1), il Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — nel comunicare ai dipendenti uffici finanziari alcune precisazioni sull'applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno, ha chiarito che la quota fissa di abbonamento corrisposta da questo Istituto all'Erario ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo e ogni altra tassa, imposta o contributo non solo per i lavori a totale carico della « Cassa », ma anche per le opere pubbliche di bonifica la cui spesa sia da ricuperare in parte a carico dei proprietari, purchè la « Cassa », nel denunciare il corrispettivo degli appalti, vi comprenda anche la quota soggetta a ricupero.

Nel portare quanto sopra a conoscenza dei concessionari e affidatari, si rende noto che questo Istituto provvederà alle denunce nel senso suddetto.

Qualora sorgessero contestazioni, i concessionari e gli affidatari sono avvertiti che dovranno curarne la rimozione richiamandosi alla citata circolare del Ministero delle finanze e alla presente comunicazione.

Per il loro particolare interesse, si riportano, in appendice alla presente parte, le due circolari, in data 14 *e* 19 *giugno* 1958, *con le quali il Ministero delle Finanze ha impartito ai propri organi periferici istruzioni in merito alle agevolazioni tributarie di cui alla legge* 29 *luglio* 1957, *n.* 634.

§ 10 - Ministero delle Finanze.
Direzione Generale delle Imposte Dirette. Div. III-B
Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958.

Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

* * *

Con la legge 29 *luglio* 1957, *n.* 634, *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 193 *del* 3 *agosto* 1957, *ed entrata in vigore il* 18 *agosto* 1957, *è stata prorogata al* 30 *giugno* 1965 *la durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) per l'adempimento delle finalità previste dalla legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 646, *e successive integrazioni e modificazioni e delle finalità previste dalla stessa legge di proroga. Il provvedimento contiene importanti disposizioni di carattere agevolativo in materia di imposte dirette, sulle quali si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo,*

(1) Cfr. § 11.

L'art. 8 delimita il territorio entro il quale la Cassa per il Mezzogiorno può svolgere la propria attività ed entro il quale operano le agevolazioni nei casi previsti dalla legge. La norma, infatti, aggiunge all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 105, un altro comma, col quale si stabilisce che « qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, la applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

Nel caso, invece, di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti il cui territorio ricada, sia pure in parte, nella zona dei comprensori di bonifica del fiume Tronto e di Latina, le norme agevolative troveranno applicazione per l'intero territorio del Comune.

Trattandosi, in sostanza, di una norma a carattere interpretativo, si ritiene che essa possa trovare applicazione sin dalla entrata in vigore delle leggi 27 novembre 1951, n. 1611, e 19 marzo 1955, n. 105, con le quali le agevolazioni previste per la industrializzazione del Mezzogiorno vennero estese rispettivamente anche ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ed ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di Latina.

Pertanto, il beneficio dell'esenzione decennale potrà essere riconosciuto anche per gli impianti sorti, dopo l'entrata in vigore delle citate leggi, in tutto il territorio dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti compresi, anche in parte, nei comprensori anzidetti.

* * *

Per effetto dell'art. 29 della legge vengono prorogate al 30 giugno 1965 le disposizioni di favore portate dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni (art. 1 legge 27 novembre 1951, n. 1611, ed art. 2 legge 19 marzo 1955, n. 105) concernenti, tra l'altro, l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i nuovi stabilimenti industriali e per quelli già esistenti che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o trasferiti nel Mezzogiorno d'Italia.

Quantunque la legge, nel disporre la proroga, faccia menzione soltanto degli stabilimenti che siano impiantati, ampliati o rammodernati, non v'ha dubbio che la proroga riguardi anche le altre ipotesi contemplate nelle disposizioni del 1947 e del 1948 esplicitamente richiamate. Del pari non vi è dubbio che anche sotto il vigore della legge di proroga, il beneficio della esenzione spetti soltanto ai redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e non anche agli stabilimenti sprovvisti di questa ultima caratteristica fondamentale. Tale interpretazione è, peraltro, confortata dagli artt. 33 e 36 della legge dove la nozione di stabilimento industriale tecnicamente organizzato esplicitamente ricorre.

E', inoltre, da rilevare che, per effetto della legge 27 dicembre 1952, n. 2523, la quale estende a tutti i territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno, le disposizioni di cui all'art. 29 in esame trovano applicazione per i territori indicati dal menzionato art. 3 della legge n. 646 e successive modificazioni e aggiunte.

* * *

L'art. 31 — secondo comma — dichiara che la quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del 1° comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati « anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti ed uffici di cui all'art. 8 della legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 31 dichiara, altresì, che per conseguire il trattamento previsto, gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento dei compiti affidati alla Cassa e devono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero di analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Poichè l'art. 26 della richiamata legge n. 646 dichiara che la quota di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno sostituisce, tra l'altro, l'imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, ne deriva che, per effetto della estensione di cui al richiamato primo comma dell'art. 31, la quota di abbonamento corrisposta dalla Cassa sostituisce anche l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti ai soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 646, (quali ad. es. le Aziende Autonome Statali ecc.) dalla esecuzione di operazioni, atti e contratti posti in essere nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa, sempre che risultino osservate le prescrizioni di cui al citato ultimo comma dell'art. 31.

Gli Uffici, pertanto, in sede di eventuale tassazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 646, dovranno procedere alla eliminazione dei redditi e delle relative spese e passività soggetti all'anzidetto regime di abbonamento.

* * *

Gli artt. 34 e 35 della legge introducono il beneficio della parziale esenzione degli utili delle società ed enti tassabili in base al bilancio e dei contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle scritture contabili, direttamente impiegati nella esecuzione di

opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali nei territori in cui opera la Cassa del Mezzogiorno indicati all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il beneficio riconosciuto dalle norme in esame è soggetto ai limiti, condizioni, formalità e modalità qui di seguito illustrate.

Giova premettere che i soggetti destinatari della norma sono le società ed enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili.

Restano, pertanto, esclusi dal beneficio stesso i contribuenti che, non essendo, in via generale, tassabili in base a bilancio, non chiedono di essere tassati in base alle risultanze contabili. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice possono fruire del beneficio in esame sempre che chiedano la tassazione in base alle scritture contabili. Ciò in quanto il sistema di tassazione in base al bilancio od alle scritture contabili viene posto dalla legge fra le condizioni richieste per poter fruire del beneficio nel presupposto che soltanto in tali casi la disposizione può rendersi operante attraverso il valido controllo del costo delle opere, reso possibile dall'esistenza di una ordinata rilevazione contabile.

Per quanto concerne i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, ai fini della ammissione al beneficio è necessario che la richiesta di tassazione in base alle scritture sia avanzata, nei modi stabiliti dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, con la stessa dichiarazione con la quale si invoca il beneficio della parziale esenzione e che la richiesta venga rinnovata nelle dichiarazioni successive e fino a quella relativa all'esercizio nel corso del quale sono state ultimate le opere. Nel caso che la richiesta di tassazione in base alle scritture contabili non venga ripetuta in ciascuna delle dichiarazioni da produrre negli anni durante i quali si procede alla realizzazione delle opere, il contribuente decade dal diritto al beneficio dell'esenzione e pertanto l'Ufficio dovrà provvedere al recupero della imposta esonerata in via provvisoria.

Le stesse conseguenze si hanno nel caso che il contribuente, pur avendo regolarmente chiesto la tassazione in base alle scritture contabili non esibisca, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni. Infatti, sia nel caso di mancata richiesta di tassazione in base alle scritture contabili, sia nel caso di mancata esibizione delle scritture, vengono a riproporsi gli stessi motivi che hanno indotto, in sede legislativa, alla limitazione del beneficio ai soli contribuenti tassabili in base a bilancio od alle scritture contabili.

Per quanto concerne le società ed enti tassabili in base a bilancio non sorgono particolari problemi per la loro identificazione.

E' da chiarire che non ha alcuna influenza il luogo in cui le società ed i contribuenti hanno il loro domicilio fiscale e sono, quindi, di fatto tassati, unica condizione essendo che essi reinvestano gli utili nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli,

ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione, di impianti industriali nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed aggiunte.

Il reddito esente, in virtù dell'art. 34, dall'imposta di ricchezza mobile segue le sorti di tutti i redditi esenti dall'imposta stessa in virtù di leggi speciali e come tale, mentre è assoggettabile all'imposta comunale sulle industrie ai sensi del 3° comma dell'articolo 162 del T.U. Finanza Locale — a meno che le Amministrazioni comunali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 33 della legge in esame, non abbiano deliberato di concedere esenzioni parziali o totali dal tributo — non è assoggettabile alle addizionali provinciali, previste dal successivo art. 164, per effetto del terz'ultimo comma del citato art. 162 che stabilisce appunto che ai redditi esenti in virtù di leggi speciali dall'imposta di ricchezza mobile non possono essere applicate le addizionali provinciali.

Sul reddito esente è inoltre applicabile l'imposta Camerale a norma dell'art. 55 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011.

Per quanto concerne il periodo quinquennale di esenzione previsto dal citato art. 34, si rileva che l'esenzione stessa compete a partire dall'esercizio che ha inizio successivamente all'entrata in vigore della legge sugli utili prodotti in detto esercizio e nei quattro seguenti e non sugli utili prodotti in esercizi anteriori ed investiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa. E' da osservare, infatti, che, ove si esentassero gli utili prodotti in esercizi anteriori, anche se investiti in uno dei cinque esercizi considerati dalla legge, si verrebbe a riconoscere all'esenzione una decorrenza anteriore a quella espressamente fissata.

Ne consegue che per le società ed enti tassabili in base a bilancio la norma agevolativa ha effetto dal primo esercizio che ha inizio successivamente al 18 agosto 1957, data di entrata in vigore della legge, mentre per i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili la norma stessa ha effetto dall'esercizio con inizio 1° gennaio 1958.

Per quanto concerne i limiti entro cui deve essere contenuto il beneficio tributario, la legge dichiara che l'esenzione compete fino alla concorrenza del 50% del costo delle opere e degli impianti eseguiti. Tuttavia il reddito esente non può superare il 50% del reddito dichiarato.

Nel caso che il costo delle opere ecceda l'ammontare degli utili dell'esercizio reinvestiti, l'esenzione trova un ulteriore limite rappresentato dagli utili conseguiti nell'esercizio e reinvestiti. Tale ulteriore limite si desume e dalle finalità delle norme agevolative che sono preordinate a favorire il reinvestimento degli utili e dalla richiesta di indicare nella dichiarazione la parte di utili che si intende investire contenuta nel primo comma dell'art. 35.

Valgano i seguenti esempi a chiarire il concetto:

Supposto che una società abbia realizzato un utile di esercizio di L. 1.000.000 di cui L. 600.000 da distribuire agli azionisti e L. 400.000 da

investire in opere il cui costo complessivamente preventivato sia pari a L. 900.000; *che, inoltre, la stessa società abbia dichiarato un reddito di* L. 1.100.000. *In tal caso l'esenzione compete nei limiti di* L. 400.000, *corrispondenti agli utili dell'esercizio direttamente investiti, in quanto il reddito da mandare esente non può superare l'ammontare di questi utili.*

Nel caso, invece, che la società stessa non abbia distribuito utili agli azionisti e che, quindi, abbia destinato all'investimento utili per lire 900.000, *pari al costo totale delle opere, l'esenzione compete su lire* 450.000 *pari al* 50% *del costo delle opere, essendo tale somma inferiore sia al* 50% *del reddito dichiarato, sia all'ammontare degli utili dell'esercizio reinvestiti.*

Nel caso, infine, che la società abbia destinato l'intero utile dello esercizio, pari a L. 1.000.000, *alla esecuzione di opere il cui costo complessivo risulta pari a* L. 1.500.000, *fermo restando il reddito dichiarato di* L. 1.100.000, *l'esenzione compete per* 550.000 *corrispondenti al* 50% *del reddito dichiarato, in quanto sia gli utili che il* 50% *del costo delle spese superano tale limite.*

Giova precisare che i limiti suddetti vanno osservati anche in sede di esenzione provvisoria, assumendo quale costo delle opere quello risultante dal progetto di massima allegato alla dichiarazione.

Occorre altresì porre in rilievo che per il reddito dichiarato deve intendersi il reddito complessivo dichiarato, esclusi i redditi non tassabili di ricchezza mobile perchè esenti, ovvero perchè assoggettati ad altro tributo od imposta sostitutiva, ovvero ancora perchè già tassati alla fonte.

La legge pone le seguenti condizioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione:

1) *che trattisi di contribuenti tassabili in base a bilancio od in base alle scritture contabili nel senso innanzi chiarito;*

2) *che l'investimento sia realizzato nelle forme e nei territori indicati dall'art.* 34;

3) *che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale;*

4) *che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa;*

5) *che entro* 60 *giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato all'Ufficio il certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente territorialmente (rispetto alla località nella quale le opere sono state realizzate), attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse.*

Non verificandosi taluna di dette condizioni viene meno il diritto al beneficio della esenzione e, di conseguenza, se sia stata riconosciuta in via provvisoria la esenzione, gli Uffici provvederanno al recupero della

imposta e, se del caso, all'applicazione della sopratassa prevista dallo art. 35, previa notifica al contribuente dei motivi che hanno determinato la decadenza dal diritto.

Un particolare cenno meritano le condizioni di cui ai punti 3), 4) e 5).

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 3), e cioè che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo della economia meridionale, non può sfuggire l'importanza di tale condizione, ove si consideri che la legge si propone non tanto la creazione o la trasformazione di singole unità produttive, quanto di provocare, attraverso le concesse facilitazioni, un duraturo, stabile, efficiente assetto dell'economia del Meridione d'Italia. Ai fini dell'accertamento del requisito si rende necessario che, a cura del contribuente, siano poste in rilievo nel progetto di massima o in altro allegato le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa, possibilmente nel quadro della struttura economica del Meridione d'Italia. Gli Uffici, da parte loro, attenderanno all'accertamento di tale requisito sulla scorta degli elementi forniti dal contribuente e con l'intervento, se necessario, dell'Ufficio Tecnico Erariale.

In merito alla condizione di cui al punto 4), la quale prevede che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data della presentazione della dichiarazione stessa, occorre precisare che la osservanza di entrambi i termini è richiesta dalla legge allo scopo di evitare che sia procrastinata nel tempo la esecuzione delle opere per le quali il contribuente è stato ammesso a godere del beneficio della esenzione ed anche al fine di affrettare il processo di trasformazione economica del Mezzogiorno.

Discende da ciò che nel caso in cui le opere siano iniziate, nel corso dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione con cui viene richiesta la esenzione, non vi sono motivi per negare il beneficio sempre che risultino verificate tutte le altre condizioni e che altresì le opere non siano state iniziate in esercizio sociale che ha inizio prima dell'entrata in vigore della legge. Resta fermo anche in tal caso il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione previsto per la ultimazione delle opere.

Le date di inizio e di ultimazione delle opere dovranno risultare dal certificato rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale.

Nel caso che l'Ufficio distrettuale accerti che le opere non siano state iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione può senz'altro notificare la decadenza dal diritto al beneficio e procedere al recupero dell'imposta relativa al reddito indebitamente esonerato in via provvisoria ed alla applicazione della sopratassa pari al 50% della imposta stessa. Uguale provvedimento adotterà nel caso che, pur essendo le opere iniziate nel termine previsto, non siano state compiute entro un triennio dalla data di presentazione della dichiarazione.

Si richiama l'attenzione degli Uffici sul termine di due anni dalla scadenza del triennio fissato dalla legge per il recupero della imposta e l'applicazione della sopratassa.

Per quanto concerne, infine, la presentazione del certificato dell'Ufficio Tecnico Erariale, questo Ministero ritiene che il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione delle opere, previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, *abbia carattere perentorio e, pertanto, la mancata e tardiva presentazione del certificato comporta la decadenza dal diritto all'esenzione. Ne consegue che, trascorso il termine di* 60 *giorni dalla scadenza del triennio dalla presentazione della dichiarazione (limite massimo consentito per la ultimazione dei lavori) senza che sia stato prodotto il detto certificato, l'Ufficio può senz'altro procedere al recupero dell'imposta e, ove risulti che le opere non siano state iniziate o compiute nei termini, all'applicazione della sopratassa.*

Le formalità che il contribuente deve osservare per ottenere la esenzione, possono così riassumersi:

a) *presentazione della dichiarazione nel termine previsto dalle vigenti disposizioni, con allegato il progetto di massima degli investimenti, portante l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione delle opere nonchè del piano di finanziamento delle stesse. La esenzione deve essere espressamente chiesta nella dichiarazione con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. Dovranno. inoltre, essere poste in rilievo, nel progetto di massima o in altro allegato, le caratteristiche tecniche ed economiche della iniziativa onde stabilire se essa risponde allo sviluppo organico del meridione;*

b) *presentazione nel termine perentorio di* 60 *giorni dalla ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale;*

c) *esibizione, a richiesta dell'Ufficio, della documentazione delle opere poste in essere.*

Per gli Uffici delle imposte le formalità da eseguire sono:

a) *all'atto della presentazione della dichiarazione nella quale si faccia espressa richiesta della esenzione, gli Uffici dovranno procedere allo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della esenzione ed ove ricorrano tutte le condizioni provvederanno a calcolare la parte di reddito da mandare esente.*

Nel caso che i contribuenti, pur avendo chiesto la esenzione, non abbiano prodotto taluno dei documenti richiesti ovvero abbiano omesso qualche indicazione utile all'accertamento dei requisiti, gli Uffici provvederanno a farne richiesta, assegnando un termine.

Qualora, infine, sia stata effettuata, nel caso di società, una iscrizione provvisoria per un reddito superiore a quello iscrivibile al netto della quota esente, gli Uffici dovranno provvedere al rimborso della maggiore imposta;

b) *all'atto della esibizione, da parte del contribuente, del certificato rilasciato dall'U.T.E. comprovante l'esecuzione delle opere, gli Uffici dovranno procedere all'accertamento dei requisiti richiesti per la definitiva*

concessione dell'esenzione e quindi alla determinazione dell'effettivo costo delle opere sia sulla scorta della dichiarazione dell'U.T.E. sia in base alla documentazione da richiedersi al contribuente ed alle scritture contabili dello stesso.

L'esenzione definitiva va accordata nei limiti in precedenza indicati assumendo, per quanto riguarda il costo delle opere, quello risultante dall'esame della documentazione. Ove tale costo risulti superiore a quello preventivato e ciò comporti una maggiore esenzione rispetto a quella concessa in via provvisoria, si provvederà al rimborso dell'imposta indebitamente iscritta. Nel caso inverso, invece, si procederà al recupero della imposta.

Occorre precisare che la norma agevolativa innanzi esaminata trova applicazione anche nel caso di investimenti effettuati sotto forma di partecipazione in società di nuova costituzione ovvero di sottoscrizione di aumenti di capitale in società preesistenti.

Condizione essenziale per l'ammissione al beneficio della parziale esenzione nei confronti del soggetto che effettua tale forma di investimento è che la società di nuova costituzione, ovvero la società preesistente, destini l'intero ammontare del capitale sottoscritto con il reddito fruente della esezione alla realizzazione delle opere nei termini, con le modalità e nei territori avanti precisati.

Inoltre è necessario:

1) *che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale;*

2) *che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che chiede la esenzione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa;*

3) *che entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato, all'Ufficio distrettuale presso il quale è in tassazione il soggetto ammesso provvisoriamente a godere dell'esenzione, il certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente territorialmente (rispetto alla località nella quale le opere sono state realizzate), attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse.*

In ordine alle condizioni ora richiamate vale quanto già precisato in precedenza.

Giova avvertire che l'esenzione provvisoria eventualmente accordata sarà revocata se risulta che prima della ultimazione delle opere la partecipazione sia stata alienata.

Circa le formalità da osservare per essere ammessi al beneficio della esenzione esse possono così riassumersi:

a) *presentazione della dichiarazione con allegato il progetto di massima degli investimenti portante l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione delle opere. Nel progetto di massima od in altro allegato*

dovranno porsi in rilievo le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa al fine di poter stabilire se essa risponda allo sviluppo organico del meridione.

Nella dichiarazione dovrà farsi espressa richiesta dell'esenzione, indicando la parte di utili investiti nella partecipazione nonchè la denominazione della società che provvederà a realizzare le opere e l'ammontare del capitale sociale, nel caso di società di nuova costituzione, ovvero l'entità dell'aumento di capitale, nel caso di società preesistente.

b) *presentazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.*

Da parte degli Uffici delle imposte le formalità da osservare sono quelle già indicate in precedenza. Poichè però nel caso di investimenti realizzati sotto forma di partecipazione il soggetto che chiede la esenzione è diverso dal soggetto che dovrà realizzare le opere, è opportuno che gli Uffici provvedano, all'atto della presentazione della dichiarazione contenente la richiesta di esenzione, a chiedere all'Ufficio territorialmente competente alla tassazione del soggetto che realizza le opere, la conferma della esistenza dei requisiti per l'esenzione (entità della partecipazione, realizzazione delle opere, costo delle opere etc.).

Si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di accertare, all'atto del riconoscimento della definitiva esenzione, che la partecipazione non sia stata alienata, in quanto, come innanzi precisato, l'alienazione della partecipazione prima del compimento delle opere comporta la perdita del diritto all'esenzione.

Particolari precisazioni si rendono necessarie circa i soggetti ammessi a godere dell'esenzione ed i limiti della esenzione stessa.

Per quanto riguarda i soggetti si ritiene che, in conformità alle disposizioni dell'art. 34, *l'esenzione possa essere riconosciuta a favore delle società ed enti tassabili in base a bilancio ed ai contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, per le partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, di nuova costituzione o preesistenti. Nessuna agevolazione può essere invece riconosciuta per le partecipazioni in altri tipi di società, ed, ovviamente, in imprese individuali.*

Circa i limiti dell'esenzione si precisa che il beneficio compete non oltre la quota parte del 50% *del costo delle opere. Detta quota sarà ripartita nello stesso rapporto in cui la partecipazione assunta dai soggetti che chiedono l'esenzione sta al capitale della società di nuova costituzione ovvero all'aumento di capitale.*

Valgono a chiarire il concetto i seguenti esempi.

Si supponga che le società A, B e C abbiano partecipato alla costituzione della società E, rispettivamente nella misura del 40% - 30% *e* 30%. *Il capitale sociale della società E interamente versato, pari a L.* 10.000.000, *viene destinato alla realizzazione delle opere nella misura di L.* 8.000.000.

Per ciascuna delle tre società che hanno realizzato la partecipazione si ha:

	Società A	Società B	Società C
Utile di bilancio	6.000.000	3.000.000	2.400.000
Utile investito (e quindi non distribuito)	4.000.000	1.000.000	2.000.000
Reddito dichiarato	7.000.000	3.600.000	1.200.000
50% *della partecipazione*	2.000.000	1.500.000	1.500.000

Sulla base degli elementi che precedono la esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di cui appresso:

SOCIETÀ A

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata* (4.000.000) *ed il capitale della società* E (10.000.000) *ossia* 40% *di* 4.000.000 (*metà di* 8.000.000)	L.	1.600.000
50% *della partecipazione*	»	2.000.000
50% *del reddito dichiarato*	»	3.500.000
Utile dell'esercizio investito	»	4.000.000

Pertanto la esenzione può essere riconosciuta nei limiti di L. 1.600.000.

SOCIETÀ *B*

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata* (3.000.000) *ed il capitale della società* E (10.000.000) *ossia* 30% *di L.* 4.000.000 (*metà di* 8.000.000)	L.	1.200.000
50% *della partecipazione*	»	1.500.000
50% *del reddito dichiarato*	»	1.800.000
Utile dell'esercizio investito	»	1.000.000

Pertanto l'esenzione non può superare il limite di L. 1.000.000 *rappresentato dall'utile dell'esercizio investito.*

SOCIETÀ C

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata* (3.000.000) *ed il capitale della Società* E (10.000.000) *ossia* 30% *di L.* 4.000.000 (*metà di* 8.000.000)	L.	1.200.000
50% *della partecipazione*	»	1.500.000
50% *del reddito dichiarato*	»	600.000
Utile dell'esercizio investito	»	2.000.000

Pertanto l'esenzione non può superare L. 600.000 *pari al* 50% *del reddito dichiarato.*

Qualora, fermi restando gli altri dati, la società E *realizzi opere per L.* 16.000.000, *l'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di cui appresso:*

SOCIETÀ A

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione* (4.000.000) *ed il capitale della società* E (10.000.000) *ossia* 40% *di L.* 8.000.000 (*metà di L.* 16.000.000)	L.	3.200.000
50% *della partecipazione*	»	2.000.000
50% *del reddito dichiarato*	»	3.500.000
Utile dell'esercizio investito	»	4.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 2.000.000 *pari al* 50% *della partecipazione.*

SOCIETÀ B

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione* (3.000.000) *ed il capitale della società* E (10.000.000) *ossia* 30% *di L.* 8.000.000 (*metà di L.* 16.000.000)	L.	2.400.000
50% *della partecipazione*	»	1.500.000
50% *del reddito dichiarato*	»	1.800.000
Utile dell'esercizio investito	»	1.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 1.000.000 *ossia dell'utile dell'esercizio investito.*

SOCIETÀ C

Quota parte del 50% *del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione* (3.000.000) *ed il capitale della società* E (10.000.000) *ossia* 30% *di L.* 8.000.000 (*metà di L.* 16.000.000)	L.	2.400.000
50% *della partecipazione*	»	1.500.000
50% *del reddito dichiarato*	»	600.000
Utile dell'esercizio investito	»	2.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 600.000 *corrispondenti al* 50% *del reddito dichiarato.*

* * *

Giova porre l'accento sul fatto che la sopratassa pari al 50% *dell'imposta indebitamente esonerata è preordinata ad evitare che le norme agevolative possano ritardare l'acquisizione dei tributi da parte dello Stato e pertanto essa deve trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:*

1) *che le opere per effetto delle quali è stata invocata la esenzione non siano state iniziate alla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione;*

2) *che le opere stesse, pur essendo state iniziate tempestivamente, non siano state portate a termine alla scadenza del terzo anno dalla data di presentazione della dichiarazione.*

Non si farà luogo, invece, all'applicazione della sopratassa in tutti quei casi in cui, pur essendo state compiute le opere, il beneficio non venga accordato in via definitiva per mancato adempimento di taluna delle formalità, come nel caso di omessa o tardiva presentazione del certificato dell'U.T.E.

* * *

Si richiama, infine, l'attenzione degli Uffici sull'art. 37 *che estende il beneficio dell'esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile di cui all'art.* 3 *del D.L.* 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598, *ai redditi derivanti dalla totale utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni, funzionalmente destinati all'esercizio dello stabilimento industriale in cui si opera la trasformazione, acquistati in proprietà o presi in enfiteusi o in affitto ultraventennale ed assoggettati a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento.*

La norma è rivolta a favorire, attraverso le agevolazioni concesse in materia di tributi diretti ed indiretti, l'investimento di capitali nella trasformazione dei terreni e nel rimboschimento e, in pari tempo, lo sviluppo industriale del Mezzogiorno mediante la utilizzazione e la trasformazione dei maggiori prodotti ottenibili dalla radicale trasformazione dei terreni stessi.

Merita di essere sottolineato che trattasi di una nuova ipotesi di esenzione decennale poichè, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni sinora emanate a favore del Mezzogiorno, il beneficio dell'esenzione viene riconosciuto agli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, anche se non di nuova costruzione o non ampliati o trasformati, purchè sussistano le condizioni di cui si dirà in seguito e nei limiti che saranno precisati.

Inoltre la norma, appunto per il suo carattere particolare, introduce una innovazione circa la procedura da seguire per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione.

I soggetti destinatari della disposizione agevolativa in esame sono tutti i contribuenti, senza alcuna discriminazione in ordine alla procedura seguita per la tassazione od alla loro veste giuridica.

Le condizioni che devono essere osservate per avere titolo all'esenzione possono così riassumersi:

a) *acquisto in proprietà ovvero assunzione in enfiteusi o in affitto ultraventennale, con o senza ipoteca, di terreni posti nei territori nei quali sono operanti le norme a favore del Mezzogiorno;*

b) *destinazione dei terreni stessi, entro i termini che saranno fissati caso per caso, alla radicale trasformazione mediante investimento di rilevanti capitali od al rimboschimento.*

c) *intera utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni trasformati, quali materie prime dello stabilimento industriale tecnicamente organizzato cui i terreni sono funzionalmente destinati.*

È appena il caso di rilevare che ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esenzione decennale occorre che siano realizzate tutte le condizioni innanzi descritte, e che la esenzione è commisurata ai redditi derivanti dalla utilizzazione dei prodotti dei terreni nello stabilimento industriale.

A tale riguardo gli Uffici dovranno scorporare la quota di reddito industriale da mandare esente dagli altri redditi della stessa o di diversa natura che si producono nello stesso stabilimento industriale, utilizzando tutti gli elementi di valutazione a loro disposizione.

Si precisa, inoltre, che l'esenzione è riconosciuta per la durata di un decennio a decorrere dall'anno in cui ha inizio la utilizzazione dei prodotti ottenuti dalla radicale trasformazione dei terreni o dal rimboschimento.

Per quanto concerne la procedura per la concessione del beneficio l'art. 37 — ultimo comma — dichiara che l'esenzione decennale è accordata con lo stesso decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, con il quale vengono concesse le agevolazioni in materia di tassa di registro ed ipotecarie.

A tale riguardo occorre tener presente che a mente del successivo art. 39 della legge in esame gli interessati sono ammessi al beneficio in materia di tassa di registro, in via provvisoria, dietro esibizione di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione, debitamente documentata, ed in via definitiva, previa dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle condizioni nel termine appositamente fissato col decreto summenzionato, mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'Industria e Commercio, da esibirsi agli stessi Uffici finanziari entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal decreto per la esecuzione delle opere.

Ai fini del riconoscimento del beneficio in materia di imposte dirette è sufficiente che gli interessati ne facciano richiesta nella istanza da prodursi per il riconoscimento provvisorio in materia di tasse di registro. Tuttavia la esenzione sarà definitivamente accordata soltanto dietro esibizione agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro tre mesi dal termine fissato dal richiamato decreto, di una attestazione analoga a quella richiesta per la definitiva concessione del beneficio in materia di tasse, rilasciata dal Ministero dell'Industria e Commercio, da cui risulti l'avvenuto adempimento delle condizioni volute dall'art. 37.

Resta fermo quanto già innanzi precisato in ordine alla decorrenza ed ai limiti dell'esenzione stessa.

IL MINISTRO
ANDREOTTI

§ 11 - Ministero delle Finanze
Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - Div. V.
Circolare n. 113696 del 19 giugno 1958

Legge 29 luglio 1957, n. 634 - Provvedimenti per il Mezzogiorno.

Nella Gazzetta Ufficiale *n.* 193 *del* 3 *agosto* 1957 *è stata pubblicata la legge* 29 *luglio* 1957, *n.* 634, *recante provvedimenti per il Mezzogiorno.*

Nel riportare qui di seguito il provvedimento in parola si premettono alcuni chiarimenti al fine di agevolarne l'applicazione e conseguire la necessaria uniformità di indirizzo, avvertendo che la legge è entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (*art.* 10 *delle pre-leggi*) *e cioè il* 18-8-1957.

I.

AVVERTENZE GENERALI

Scopo del provvedimento è, come è noto, quello di facilitare, mediante la concessione di più ampie agevolazioni tributarie, la costruzione e l'ampliamento degli stabilimenti industriali dell'Italia Meridionale ed Insulare.

A tal fine la nuova legge, nel coordinare la precedente legislazione in materia, ha meglio disciplinato sia l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ampliandone il programma di finanziamenti e di esecuzione di opere relative al piano generale, sia la concessione dei benefici tributari.

II.

NUOVE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA «CASSA PER IL MEZZOGIORNO»

1. — DURATA ED ATTIVITÀ DELLA «CASSA PER IL MEZZOGIORNO»

Il titolo 1° *della nuova legge, dopo avere, con l'art.* 1, *prorogato al* 30 *giugno* 1965 *la durata dell'attività della Cassa per l'adempimento delle finalità previste dalla legge istitutiva* 10 *agosto* 1950, *n.* 646, *ha, con l'art.* 8, *aggiunto un apposito comma alll'art.* 3 *della citata legge n.* 646, *con il quale, nel delimitare i territori in cui la Cassa può svolgere la propria attività, si stabilisce che, qualora il territorio dei comprensori di bonifica comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai* 10.000 *abitanti, l'applicazione della legge stessa sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori.*

Il che sta a significare che per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 *abitanti, il cui territorio risulti anche per una parte ridotta compreso nella zona del comprensorio di bonifica, si devono ritenere applicabili, a modifica di quanto già disposto con la circolare n.* 34 *del* 12 *giugno* 1956, *n.* 141261 *di protocollo, i benefici fiscali, previsti dal D.L.* 14 *di-*

cembre 1947, *n.* 1598, *per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno d'Italia. Tale è il caso dei comprensori di bonifica del fiume Tronto e di Latina.*

Va, altresì, precisato che, come risulta anche dai lavori parlamentari, la suddetta norma dell'art. 8 *ha carattere interpretativo, e quindi efficacia retroattiva, nei confronti delle rispettive leggi* 27 *novembre* 1951, *n.* 1611 *e* 19 *marzo* 1955, *n.* 105 *che estesero le suddette agevolazioni tributarie per la industrializzazione del Mezzogiorno anche ai Comuni della provincia di Rieti facenti parte dell'ex circondario di Cittaducale ed ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina.*

2. — PROROGA DELLE PROVVIDENZE FISCALI DELLA CASSA E NUOVE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 646

Premesso che per effetto della proroga al 30 *giugno* 1965 *della durata dell'attività della Cassa viene ad essere implicitamente prorogata, alla stessa data del* 30 *giugno* 1965, *l'efficacia dell'art.* 26 *della legge istitutiva* 10 *agosto* 1950, *n.* 646, *il quale ha ammesso la Cassa a corrispondere all'Erario una quota fissa di abbonamento in luogo dei tributi altrimenti dovuti in misura ordinaria, si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici dipendenti sulla disposizione introdotta dall'art.* 31 *del nuovo provvedimento, che sostituisce, unificandoli, gli articoli* 1 *della legge* 22 *dicembre* 1951, *n.* 1575, *e* 16 *della legge* 26 *novembre* 1955, *n.* 1177.

Con tale norma si è infatti eliminato ogni dubbio esistente al riguardo, essendosi esplicitamente sancito che la quota di abbonamento dovuta dalla Cassa tiene luogo del normale trattamento tributario anche quando i contratti di appalto e gli atti conseguenziali sono posti in essere dagli Enti concessionari o affidatari della Cassa.

Poichè l'art. 31 *riguarda tutte indistintamente le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli enti concessionari per l'adempimento dei compiti loro affidati dalla Cassa, si precisa che nel regime dell'abbonamento rientrano non già i soli contratti di appalto, come già previsto nell'art.* 1 *della legge* 22 *dicembre* 1951, *n.* 1575, *ma anche quelli di fornitura quando i lavori risultino finanziati dalla Cassa.*

Si chiarisce, inoltre che nella quota fissa di abbonamento dovuta dalla Cassa rientrano anche le opere di bonifica la cui spesa importi un contributo a carico dei proprietari, purchè il corrispettivo dell'appalto ai fini del pagamento dei tributi sia calcolato e denunziato dalla Cassa al lordo delle eventuali somme da recuperare, le quali ultime dovranno, a loro volta, costituire base imponibile in caso di ulteriore erogazione per la determinazione delle successive quote d'imposta da riscuotere in abbonamento sugli atti in relazione ai quali l'erogazione avvenga.

Per conseguire il beneficio previsto dal citato art. 31, *il quale, come è noto, ha provveduto, fra l'altro, ad unificare il sistema di agevolazioni portato dall'art.* 16 *della suindicata legge* 26 *novembre* 1955, *n.* 1177 — *che prevedeva la registrazione con l'imposta fissa per gli atti e contratti rela-*

tivi alle opere straordinarie di pubblico interesse per la Calabria, la cui esecuzione è pure demandata alla Cassa del Mezzogiorno — con quello in vigore per la Cassa, ogni atto e contratto, come prescrive l'ultimo comma del citato art. 31, *dovrà contenere la contestuale dichiarazione che esso è stato stipulato nell'adempimento dei compiti affidati dalla Cassa e dovrà essere corredato dalla copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione della Cassa.*

III.
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

1. — Agevolazioni fiscali per gli atti di acquisto di aree da parte dei comuni e per gli atti di cessione a ditte industriali

L'art. 22, *allo scopo di incrementare sempre più l'industrializzazione dei territori meridionali, stabilisce, con una disposizione di carattere innovativo, che gli atti di acquisto di terreni stipulati dai Comuni, da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione operaia, e quelli con cui i Comuni cedono le aree acquistate a ditte industriali, sono registrati con la tassa fissa di L.* 400.

In tale locuzione si ritiene che debba essere compresa anche l'imposta di trascrizione ipotecaria. Tale interpretazione deriva da ragioni di coordinamento sistematico, in quanto, per gli atti di cui trattasi, i Comuni debbono ricevere un trattamento fiscale uguale a quello riservato ad altri soggetti (art. 5 *del D. L.* 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598).

2. — Agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno (d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598)

a) Proroga.

Le provvidenze dirette a favorire, mediante la concessione di agevolazioni fiscali, il primo impianto di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, l'ampliamento, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazone e la ricostruzione di quelli esistenti, nonchè il trasferimento di stabilimenti industriali nei territori agevolati sono contenute nel D.L.C.P.S. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598 *e nella legge* 29 *dicembre* 1948, *n.* 1482, *che ha modificato ed integrato le norme del decreto n.* 1598.

In virtù del combinato disposto dell'art. 1 *e dell'art.* 29 *del nuovo provvedimento, le disposizioni contenute negli artt.* 2, 3, 4 *e* 5 *del citato decreto* 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598, *quali risultano dalla legge di ratifica* 29 *dicembre* 1948, *n.* 1482 *sopra menzionata e successive modificazioni, la cui efficacia è venuta a cessare col* 27 *gennaio* 1958 *per effetto dell'art.* 2 *dello stesso decreto n.* 1598, *vengono ad essere prorogate fino al* 30 *giugno* 1965.

Con la legge 27 *dicembre* 1952. *n.* 2423 (*articolo unico*) *i benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che fanno esplicito riferimento ad una zona particolare, si intendono in*

ogni caso estesi ai territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Consegue che i limiti di tempo e di spazio per la concessione delle provvidenze a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno risultano così interamente unificati.

b) Estensione della sfera di applicazione delle norme agevolative.

Il menzionato decreto 14 dicembre 1947, n. 1598 dispone, all'art. 5, l'agevolazione dell'imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 200 per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste nel decreto medesimo.

Giova in proposito chiarire che con le disposizioni contenute nell'articolo 37, 1° comma, della nuova legge non solo viene confermato il beneficio previsto dal suddetto art. 5 per gli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per la attuazione delle iniziative industriali, ma esso viene anche esteso alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento; nel senso, cioè, che l'agevolazione compete anche agli atti con i quali l'acquirente del fondo si procura mediante mutuo i mezzi necessari per l'acquisto dell'immobile e consente ipoteca a garanzia del mutuo, nonchè alle clausole che regolano il pagamento del residuo prezzo e che disciplinano la rateazione e le relative iscrizioni ipotecarie.

Col 2° comma si dichiara che lo stesso beneficio può essere assentito, con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con quelli per l'Industria e Commercio e per l'Agricoltura e Foreste, per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Nel richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla circostanza che il nuovo provvedimento non ha inteso apportare alcuna innovazione alla procedura sinora seguita per la concessione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del beneficio tributario stabilito dall'art. 5 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598 per gli atti di primo trasferimento di terreni e di fabbricati, per cui restano ferme le istruzioni impartite con la circolare a stampa n. 122029 del 7 novembre 1951 emanata in occasione della pubblicazione del citato decreto n. 1598, si reputa opportuno rappresentare che, per la concessione del beneficio in parola agli atti espressamente indicati nel 2° comma del menzionato art. 37 della nuova legge e limitatamente ad essi (con esclusione, quindi, degli atti e negozi indicati nel successivo art. 38), viene, invece, introdotto, a' termini dell'art. 39, un nuovo sistema procedurale, il quale si concreta:

a) *nella concessione in via provvisoria del beneficio dietro esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante la avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata;*

b) *nella definitiva concessione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria nel caso che venga comprovato, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal decreto ministeriale di cui al 2° comma del suddetto art. 37, con attestazione del Ministero dell'Industria e Commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni stabilite dal decreto stesso;*

c) *nella revoca dell'agevolazione qualora non venga data tempestivamente la suddetta dimostrazione.*

E' appena il caso di far presente che, essendo il beneficio concesso al momento della registrazione in via provvisoria, gli Uffici dovranno attenersi, anche per la nuova procedura, alle istruzioni impartite con l'ultima parte della citata circolare n. 122029, sia per quanto riguarda il procedimento di valutazione, sia per quanto riflette la iscrizione a campione unico per l'eventualità che si rendano ripetibili le normali imposte qualora non risulti comprovato, nei modi prescritti, il conseguimento delle finalità industriali.

3. — Provvidenze fiscali a favore delle società

Gli artt. 36 e 38 della legge recano ampie agevolazioni tributarie per favorire la costituzione e il potenziamento delle società che svolgono la loro attività industriale nei territori del Mezzogiorno.

In virtù del citato art. 36 gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, purchè sussistano e siano osservate le seguenti condizioni:

a) *che le società si costituiscano entro un decennio dalla data di entrata in vigore della legge e, cioè, entro il 18 agosto 1967;*

b) *che le società abbiano la loro sede nei territori indicati all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;*

c) *che le società abbiano per oggetto l'esercizio di una attività industriale e che il relativo capitale sia destinato all'impianto, nei territori suddetti, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed al loro esercizio.*

Il suindicato beneficio fiscale viene concesso, a' termini del 2° comma dello stesso art. 36, anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare in qualsiasi modo stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli.

In proposito si reputa necessario precisare che le suindicate condizioni dovranno risultare dallo statuto.

Il successivo art. 38, il quale è diretto ad agevolare il potenziamento ed il riassetto delle società industriali in atto esistenti nel Mezzogiorno, dispone che il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie nella misura di L. 200 viene concesso anche ai seguenti atti:

a) *aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta si sia costituita prima dell'entrata in vigore della legge e cioè anteriormente al* 18 *agosto* 1957, *purchè al momento in cui viene deliberato l'aumento di capitale la società abbia sede ed operi nei territori indicati all'art.* 3 *della legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 646 *e successive modificazioni ed integrazioni; avvertendo che il riferimento all'art.* 18 *della legge in esame deve intendersi fatto unicamente per richiamare l'art.* 3 *della legge n.* 646 *in detto articolo citata, di guisa che, in definitiva, il beneficio deve essere applicato sol che la società abbia sede ed operi in territori di cui all'art.* 3 *della legge* 646.

Per quanto concerne la sede, è necessario che sia la sede legale della società a trovarsi nei territori indicati dall'art. 3 *della legge n.* 646.

In analogia a quanto innanzi detto si precisa che la prova della destinazione dell'aumento di capitale (art. 38, *lett.* A) *deve risultare da apposita delibera del Consiglio di amministrazione della società, ovvero, quando vi sia, da delibera assembleare;*

b) *l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lett.* a) *per gli aumenti di capitale e quindi emesse da società aventi sede legale ed operanti nei territori di cui sopra;*

c) *atti connessi con le obbligazioni suindicate e precisamente atti di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni ed atti di estinzione delle obbligazioni stesse;*

d) *atti di trasformazione, di fusione e di concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale e commerciale nei territori di cui alla precedente lett.* a).

Per le trasformazioni, fusioni o concentrazioni si ritiene che per fare applicazione dell'agevolazione delle imposte fisse di registro ed ipotecarie sia sufficiente che una sola delle società che partecipano all'operazione abbia sede legale nei territori stabiliti dal più volte ricordato art. 3 *della legge n.* 646 *ed ivi esplichi la propria attività.*

Il beneficio in parola è applicabile anche agli atti con i quali una ditta individuale si trasforma (« rectius »: si costituisce) in società di qualsiasi tipo o apporta a titolo di concentrazione tutto o parte delle proprie attività in una società preesistente o all'uopo costituita;

e) *atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:*

1) *che i relativi atti siano stipulati entro un anno dalla entrata in vigore della legge, e cioè entro il* 18 *agosto* 1958, *anche se le formalità prescritte dal Codice civile siano compiute dopo la scadenza del termine suddetto;*

2) *che l'esistenza della società non regolare o di fatto venga provata nei modi richiesti dall'art.* 42 *della legge* 11 *gennaio* 1951, *n.* 25 *sulla perequazione tributaria, e cioè mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di Commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.*

Attesa la lata formulazione della legge che è differente da quella 11 *gennaio* 1951, *n.* 25, *si deve ritenere che il beneficio competa a qualsiasi società irregolare indipendentemente dal motivo che ne ha determinato la irregolarità.*

IV.

PROVVIDENZE A FAVORE DEL CREDITO INDUSTRIALE

1. — Agevolazioni finanziarie

Con il D.L. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598 *e con la legge* 9 *maggio* 1950, *n.* 261 *venne, come è noto, autorizzata la concessione di speciali finanziamenti a medio e lungo termine a condizioni di favore ad imprese industriali aventi per scopo*:

a) *la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nel Mezzogiorno;*

b) *la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti;*

c) *il trasferimento di stabilimenti da altre provincie nei territori dell'Italia meridionale ed insulare.*

In relazione alle predette provvidenze finanziarie l'art. 25 *della legge in epigrafe stabilisce la destinazione che potrà essere data alle somme che affluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, disponendo che le somme in parola sono, fino al* 30 *giugno* 1965, *destinate, fra l'altro, a determinate operazioni creditizie espressamente indicate alle lettere* c), d) *ed* e) *dello stesso art.* 25 *e che si concretano rispettivamente*:

1) *nella concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;*

2) *nella concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a L.* 50 *milioni a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;*

3) *nella concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte*

di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

2. — AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In virtù della disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 26 del nuovo provvedimento, la quale, per effetto del richiamo all'articolo 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261, estende alle operazioni di credito menzionate alle citate lettere c), d) ed e) del precedente art. 25, le esenzioni e le agevolazioni previste per i finanziamenti a favore della industrializzazione del Mezzogiorno dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, le anzidette sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, anche per le operazioni in discorso, sono ammesse a fruire, per il rinvio all'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419 contenuto nell'art. 3 della menzionata legge n. 1482, del particolare trattamento tributario dell'abbonamento, del quale in atto le stesse sezioni beneficiano nel settore del credito alle medie e piccole imprese industriali ai sensi del citato art. 14 del decreto n. 1419.

IL MINISTRO
ANDREOTTI

PARTE SECONDA

L'APPALTO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Sez. 1ª — IL DISCIPLINARE PER GLI INCARICHI DA CONFERIRSI AI LIBERI PROFESSIONISTI

§ 12 - Prot. n. 1/4414 — AGC/MS

16 marzo 1955

Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione di opere finanziate dalla « Cassa ».

Allo scopo di rendere più chiare e di più agevole applicazione le norme relative al conferimento a liberi professionisti di incarichi per la progettazione e la direzione delle opere da essa finanziate, questa «Cassa» ha provveduto a rielaborare le disposizioni in precedenza impartite, raccogliendole, con i miglioramenti formali suggeriti dall'esperienza, nel Disciplinare che si acclude alla presente (1).

Il testo del nuovo Disciplinare è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della « Cassa » nella seduta del 18 gennaio 1955 e le norme in esso contenute si applicano per gli incarichi che *saranno* conferiti direttamente dalla scrivente a liberi professionisti, mentre potranno costituire un utile riferimento per quelli che saranno conferiti dalle Amministrazioni affidatarie o dagli Enti concessionari.

A tale proposito si stima opportuno segnalare alle Amministrazioni e agli Enti predetti la possibilità di adottare, per ogni singola convenzione, uno schema analogo a quello che si unisce alla presente, sostituendo, naturalmente, la denominazione « Cassa per il Mezzogiorno » con quella dell'Amministrazione o dell'Ente che affida l'incarico, provvedendo ad integrare, se e in quanto necessario, l'art. 4 con l'indicazione dei termini che si intendono stabilire rispettivamente ai sensi dell'art. 7 (primo comma) e dell'art. 8 (primo, secondo e quarto comma), nonchè con la indicazione della misura che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8, si intende fissare quale penale per il ritardo sulla presentazione del progetto esecutivo, e depennando, infine, l'art. 6 perchè le agevolazioni fiscali in esso richiamate non spettano agli Enti e alle Amministrazioni affidatarie o concessionarie della scrivente (a meno che le agevolazioni stesse non competano in base a speciali disposizioni legislative proprie dell'Ente o dell'Amministrazione che affida l'incarico).

In tal modo — con il semplice riferimento al Disciplinare della « Cassa » — il testo della convenzione potrebbe ridursi a cinque, brevi, articoli, conseguendosi, insieme al vantaggio di una maggiore semplicità, anche quello di una uniforme regolamentazione di tutti gli incarichi riferentisi ad opere finanziate dalla scrivente.

---

(1) Il testo del disciplinare non si riporta perchè interamente riprodotto in allegato alla successiva circolare del 20 gennaio 1959.

ALLEGATO:

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER INCARICHI DA CONFERIRSI AD INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI
DA PARTE DELLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO »

Art. 1

La « Cassa per il Mezzogiorno » (che in seguito sarà denominata « Cassa ») affida a ..... (che in seguito sar..... denominat..... professionist.....) iscrit..... all'Albo degli Ingegneri di ..... che accetta....., l'incarico della ..... dei lavori di .....

Art. 2

L'incarico di cui al precedente articolo sarà svolto sotto la direzione della « Cassa », che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire le opportune istruzioni a..... professionist....., secondo le norme e le modalità previste per l'incarico medesimo, nel Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione della « Cassa » nella seduta del 18 gennaio 1955, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3

I..... professionist..... dichiara..... di conoscere e di accettare detto Disciplinare in ogni sua parte e di obbligarsi, col presente atto, ad osservare rigorosamente le relative disposizioni.

Art. 4

I termini previsti nel citato Disciplinare vengono stabiliti come segue:

a) per la presentazione dello studio preliminare tecnico economico (art. 7, primo comma): giorni .....;

b) per la presentazione del progetto di massima (art. 7, primo comma): giorni .....;

c) per la presentazione della minuta del progetto esecutivo (art. 8, primo comma): giorni .....;

d) per la presentazione del progetto esecutivo (art. 8, secondo comma): giorni .....;

e) per la presentazione degli ultimi due esemplari del progetto esecutivo (art. 8, quarto comma): giorni .....

La miusra della penale per il ritardo nella presentazione del progetto esecutivo (art. 8, quinto comma) è fissata, per ogni settimana di ritardo, in L. .....

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel predetto Disciplinare, si fa riferimento, oltre che alle norme del Cod. Civ., al T.U. della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvato con la legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 6

Le tasse ed imposte di bollo e di registro relative alla presente convenzione, l'imposta generale sull'entrata sugli onorari e i rimborsi spese dovute a..... professionist..... sono a carico della « Cassa », che intende valersi delle agevolazioni previste dall'art. 26 della legge 10 Agosto 1950, n. 646.

Fatto, letto ed approvato in tre originali, in carta non bollata, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 646.

§ 13 - Prot. n. 1/3480 — SAGP/MS

20 gennaio 1959

Nuovo disciplinare relativo agli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione di opere finanziate dalla « Cassa ».

Il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, nella seduta 486ª del 28 ottobre s.a., ha approvato le nuove tabelle per gl'incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione di opere finanziate dalla Cassa e, con l'occasione, ha apportato alcune modifiche alle norme contenute nel precedente disciplinare, diramato con la circolare n. 1/4414 del 16 marzo 1955 (1).

Nel trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo completo del nuovo Disciplinare, si stima utile accennare alle modifiche apportate alle precedenti norme sulla materia.

1) Le percentuali indicate nella tabella « A » — relativa agli onorari dovuti al professionista che abbia ottenuto l'incarico completo — sono state determinate applicando alle tariffe nazionali maggiorate in dipendenza del Decreto interministeriale 21 agosto 1958, le sottoindicate riduzioni (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646):

a) per gl'importi di progetto fino a L. 200 milioni una riduzione fissa del 20%;

b) per gl'importi compresi fra L. 200 milioni e L. 500 milioni una riduzione progressivamente crescente dal 20 al 25%;

c) per gl'importi compresi fra L. 500 milioni e L. 5 miliardi una riduzione progressivamente crescente dal 25 al 33,33%.

2) Le percentuali indicate nella tabella « B » — relativa agli onorari spettanti al professionista che abbia ottenuto solo un incarico parziale — sono state determinate applicando le stesse riduzioni di cui al punto precedente alle nuove tariffe nazionali, maggiorate, però, del 25% (e cioè del compenso stabilito dalla legge per l'incarico parziale).

3) Per opere d'importo superiore a L. 5 miliardi (non previste dalla tariffa nazionale) si è stabilito, in conformità, al criterio sancito dal menzionato Decreto 21 agosto 1958, che si debbano applicare le ultime percentuali indicate nelle rispettive tabelle, e cioè quelle previste per progetti di L. 5 miliardi.

4) Dalla tabella « C » — che riproduce esattamente la tabella « B », allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143 — è stato eliminato il raggruppamento fisso delle aliquote riferentesi all'incarico di progettazione e quello delle aliquote per la direzione lavori, essendo opportuno che il raggruppa-

(1) Cfr. paragrafo precedente.

mento venga effettuato caso per caso, in base alle effettive prestazioni di ciascun professionista.

5) Circa il *rimborso delle spese* è stato abbandonato il precedente criterio di un compenso percentuale fisso, pari al 60% dell'onorario « Cassa », stabilendosi, invece, una percentuale decrescente col crescere degli importi dei progetti, nelle seguenti misure:

a) per importi fino a L. 200 milioni = 60%;

b) per importi compresi fra i 200 e i 500 milioni, percentuale decrescente dal 60% al 55%;

c) per gli importi compresi fra L. 500 milioni e i 5 miliardi, percentuale decrescente dal 55% al 30%.

6) Dato il nuovo sistema di rimborso forfettario della spesa, si è abrogato il disposto di cui al 2° comma dell'art. 24 del precedente Disciplinare, che limitava il rimborso spese spettante al direttore dei lavori per costruzioni di dighe, alla misura del 40% (anzichè del 60%) dell'onorario « Cassa ».

7) Resta confermato il criterio che le percentuali forfettarie per il rimborso spese debbono essere sempre (e cioè anche nel caso di incarichi parziali) applicati sugli onorari « Cassa », al netto della maggiorazione del 25% accordata dalla legge al professionista che non abbia ottenuto l'incarico completo.

8) Per la *ripartizione in lotti del progetto* (art. 17 del Disciplinare) anzichè una maggiorazione fissa del 15% degli onorari, si è previsto un compenso variabile, dal 9 al 18%, a seconda del numero dei lotti. Per determinare la misura di tale compenso dovrà adottarsi la formula:

Aumento percentuale $= 18 - \frac{18}{n}$, dove « n » sia il numero dei lotti.

9) Il nuovo Disciplinare deve considerarsi in vigore dal 17 settembre 1958 (quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 21 agosto 1958) e, al tempo stesso, operante anche per gli incarichi conferiti prima del 17 settembre 1958 *per la parte di prestazione non ancora effettuata a tale data.*

Come per il passato, il nuovo Disciplinare potrà costituire un utile riferimento per gl'incarichi professionali che saranno conferiti dagli Enti in indirizzo.

ALLEGATO:

PARTE PRIMA: Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Sorveglianza e direzione della « Cassa »

Tutti gli incarichi conferiti a liberi professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori finanziati dalla « Cassa per il Mezzogiorno » debbono essere svolti sotto la direzione del competente Servizio della « Cassa » medesima, che si riserva

di impartire al professionista o ai professionisti le opportune istruzioni, nonchè, ove occorra, di fornire analisi tipo, capitolati tipo, e disegni di manufatti tipo.

Art. 2

Liquidazione onorari, compensi e rimborso spese.

Gli onorari, i compensi e i rimborsi spese spettanti al professionista o ai professionisti per lo espletamento degli incarichi sono liquidati, con le modalità previste nel presente Disciplinare, secondo le tabelle allegate, che sono state compilate sulla base di quelle della tariffa nazionale, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, e modificata con il Decreto 21 agosto 1958, tenuto conto dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

a) *affidati a più professionisti non riuniti in Collegio.*

Per gli incarichi affidati a più professionisti l'onorario spettante in base alle norme del presente Disciplinare viene suddiviso, in parti uguali, fra i diversi professionisti che hanno collaborato all'espletamento dell'incarico, salvo diversa pattuizione intervenuta fra di loro.

b) *affidati a più professionisti riuniti in Collegio.*

Ove peraltro nella Convenzione intervenuta fra le parti all'atto del conferimento dell'incarico (e che in seguito sarà chiamata semplicemente Convenzione) sia esplicitamente prevista la costituzione in collegio, a ciascun professionista spetta l'intero compenso risultante dalla applicazione del presente Disciplinare.

Art. 3

Controversie per liquidazione onorari.

Qualunque controversia relativa alla liquidazione degli onorari, dei compensi e dei rimborsi spese sopra considerati, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, è deferita al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti e il terzo scelto d'accordo fra le parti medesime o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato, o i professionisti non sono sollevati, da alcuno degli obblighi previsti nel presente Disciplinare e nella Convenzione.

Art. 4

Rinvio per quanto non previsto nel Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e nella Convenzione, si fa riferimento, oltre che alle norme del Cod. Civ., alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con la citata legge n. 143 del 1949 e modificata con il Decreto 21 agosto 1958.

PARTE SECONDA: Norme per l'incarico della progettazione dei lavori

Art. 5

Norme da osservare per la progettazione.

Il progetto, sia di massima che definitivo, deve essere redatto con l'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti delle opere di Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (D. M. 29 maggio 1895) e secondo le disposizioni e gli indirizzi che sono all'uopo impartiti dal competente Servizio della « Cassa ».

Art. 6

Elementi descrittivi del progetto.

Oltre gli allegati prescritti dalle norme richiamate nel precedente art. 5, il progetto esecutivo deve pure comprendere: il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni e degli edifici di cui sia necessaria la espropriazione, con l'indicazione dei confini, della natura, della qualità dell'allibramento, del numero di mappa, del nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, nonchè tutti gli altri dati necessari per procedere alla compilazione dell'elenco di cui all'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e agli eventuali successivi frazionamenti catastali.

Art. 7

Studio preliminare tecnico-economico

Il progettista deve presentare, entro il termine fissato nella Convenzione, uno studio preliminare tecnico-economico, su cui il competente Servizio della « Cassa » concede il suo benestare, a seguito del quale il progettista passa alla redazione del progetto di massima, nelle forme e con gli allegati stabiliti dalle norme richiamate nel precedente articolo 5. Tale progetto di massima va presentato nel termine fissato nella Convenzione.

Indagini varie, con diritto a rimborso spese.

Occorrendo per la redazione del progetto di massima compiere indagini geologiche, idrogeologiche o di altro genere, il progettista redige apposito preventivo di spesa che deve essere approvato dalla « Cassa », la quale si riserva ampia facoltà di provvedere nel modo più opportuno. In ogni caso il progettista deve prestare l'opera di collaborazione necessaria ai fini dello studio del progetto affidatogli.

Compenso per progetto di massima approvato.

Qualora il progetto di massima venga approvato dagli organi competenti della « Cassa », al progettista spetta il compenso professionale previsto nel successivo articolo 10.

Mancato accoglimento del progetto di massima.

Qualora invece il progetto di massima non venga accolto per difetto di studio o per inattendibilità tecnica od economica, al progettista non spetta alcun compenso.

Revoca dell'incarico con diritto a compenso ridotto.

Qualora per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, la « Cassa » ritenga non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa può dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte del progettista.

In tal caso, e sempre che il progetto di massima sia stato giudicato dalla « Cassa » attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, compete al progettista soltanto un compenso ridotto, pari al 20% di quello stabilito nel successivo articolo 10, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa od onere accessorio sostenuto dal progettista in dipendenza della Convenzione.

Art. 8

Progetto esecutivo. Presentazione in minuta dei grafici e dei disegni.

Il progettista incaricato dello studio del progetto esecutivo deve presentare, in minuta, per l'approvazione, al competente Servizio della « Cassa », entro il termine fissato nella Convenzione, i grafici e i disegni del progetto esecutivo.

Termine per la presentazione del progetto esecutivo

Dalla data di tale approvazione decorre l'ulteriore termine, pure fissato nella Convenzione, per consegnare, completamente ultimato, il detto progetto esecutivo.

Modalità per la redazione del progetto esecutivo.

Il progetto stesso deve essere redatto in quattro esemplari non bollati. Due di tali esemplari, di cui uno con le tavole dei disegni in carta tinteggiata, debbono essere consegnati entro il termine di cui al precedente comma.

Gli altri due esemplari debbono essere presentati e consegnati dopo l'approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte dei competenti organi della «Cassa» entro il termine indicato nella Convenzione.

Ritardo nella presentazione del progetto esecutivo e relativa « penale ».

Qualora la presentazione del progetto esecutivo venga ritardata oltre il termine come sopra stabilito, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla « Cassa » per giustificati motivi, viene applicata, per ogni settimana di ritardo, nella misura fissata nella Convenzione, una penale, che è trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Scioglimento dell'impegno della « Cassa » per eccessivo ritardo del progettista.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 90 la « Cassa » ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

Art. 9

Introduzione di modifiche nel progetto.

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della « Cassa » fino al momento della definitiva approvazione del progetto da parte della « Cassa » stessa, secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, a meno che le modifiche non comportino un aumento dell'importo del progetto.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (ad es.: cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove e diverse esigenze ed autorizzati dalla « Cassa », al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui al successivo art. 13.

Varianti in corso d'opera.

Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, la « Cassa » ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che gli siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi che spettino a norma del presente Disciplinare.

Art. 10

Onorario spettante per la progettazione:

a) *al professionista cui la Cassa abbia affidato l'intero svolgimento dell'opera.*

L'onorario spettante, ai sensi dell'art. 2 del presente Disciplinare, per lo studio e la compilazione dei progetti, al professionista al quale la « Cassa » abbia affidato l'intero svolgimento dell'opera (dalla progettazione alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione) viene corrisposto, sulla base delle aliquote previste nella tabella B della tariffa nazionale, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143

(e trascritte, per comodità, nell'allegata tabella « C ») nella misura percentuale indicata nell'unita tabella « A ».

b) *al professionista cui la Cassa non abbia affidato l'intero svolgimento dell'opera.*

L'onorario spettante, per lo studio e la compilazione dei progetti, al professionista al quale sia stato originariamente affidato l'incarico della progettazione completa, ma non anche quello della direzione dei lavori, ovvero soltanto incarichi parziali di progettazione, viene corrisposto sulla base delle aliquote previste nella tabella B della tariffa nazionale, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 (e trascritte, per comodità, nell'allegata tabella « C ») nella misura percentuale indicata nell'unita tabella « B ».

Qualora non sia diversamente previsto nella Convenzione, la percentuale di cui ai comma precedenti si applica sull'importo lordo complessivo del progetto approvato, detratta la quota per spese generali ed imprevisti.

Art. 11

Compenso forfettario per le vacazioni fuori ufficio e il rimborso delle spese varie.

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio e per compenso del tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno dal progettista e dal personale di aiuto, nonchè per le altre spese di qualunque natura incontrate per la esecuzione dei rilievi topografici e la picchettazione dei tracciati e per quanto altro previsto negli articoli 4, 6 e 13 della tariffa nazionale, è corrisposto al progettista un compenso forfettario nella misura percentuale indicata nella rispettiva tabella.

Spese a completo carico del progettista.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto sono a completo carico del progettista, tranne soltanto le spese per i materiali e la mano d'opera necessari per la costruzione, se richiesta, dei picchetti e capisaldi murati, nei limiti delle somme preventivamente approvate.

Spese di cui compete il rimborso.

Sono altresì rimborsate al progettista le spese per l'acquisto, presso l'Ufficio catastale, dei fogli di mappa e delle copie di sommarioni in non più di due esemplari.

Le spese rimborsabili in occasione della liquidazione definitiva debbono essere giustificate con regolari fatture quietanzate.

Art. 12

Onorario per opere identiche, ripetute.

Per le opere identiche, complete ed importanti (1), ripetute, per le quali non sia stato fatto uno studio di adattamenti ai singoli impieghi, o che abbiano richiesta la progettazione o il calcolo una volta per tutte, l'importo da prendere a base per la liquidazione dell'onorario è computato detraendo dall'importo di progetto l'ammontare complessivo di stima di dette opere ed aggiungendo al risultato una somma eguale a $1 + \frac{n}{3}$ volte l'importo delle opere medesime.

Art. 13

Onorari per varianti in corso di opera.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive e a varianti in corso d'opera, che siano state disposte dalla « Cassa », viene corrisposto sull'importo di esse l'onorario nella misura della percentuale relativa, ridotta del 25%.

(1) Si precisa che per opere complete e importanti debbano intendersi, ad esempio, un ponte della luce superiore a 20 metri, o altra opera similare, se trattasi di strada; un serbatoio della capacità superiore a 500 mc., o altra opera similare, se trattasi di acquedotti.

Art. 14

Riduzione dell'onorario per elementi forniti al progettista dalla « Cassa ».

Qualora la « Cassa » avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 del presente Disciplinare, fornisca al progettista analisi-tipo, capitolati-tipo e disegni di manufatti tipo, o elaborati che facilitino il compito per la redazione del progetto, l'onorario di cui al precedente art. 10 viene ridotto, in misura variabile dal 5 al 10%, a seconda della importanza degli elementi forniti.

In caso di mancata accettazione della misura della riduzione decide il Presidente della « Cassa », sentito il parere del Presidente della delegazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 15

Compenso per la compilazione di progetti stralcio.

Per la compilazione dei progetti stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista, e che vengano richiesti dalla « Cassa », è corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva del progetto stralcio, applicata sull'importo dello stralcio stesso.

Nel caso previsto dal presente articolo non compete il compenso forfettario di cui al primo comma del precedente art. 11.

Art. 16

Onorario spettante per il solo progetto di massima.

L'onorario per lo studio e la compilazione del solo progetto di massima è quello risultante dalle tabelle allegate, senza le riduzioni di cui al precedente art. 13.

Art. 17

Compenso suppletivo per ripartizione opera progettata in più lotti.

Qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e di esecuzione) e la « Cassa » richieda che il progetto esecutivo, anzichè in unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta al progettista un compenso suppletivo, variante dal 9 al 18% dell'onorario stabilito a norma del precedente articolo 10, a seconda del numero dei lotti. Per la determinazione della misura di questo compenso si adotterà la seguente formula:

$$\text{Aumento percentuale} = 18 - \frac{18}{n}, \text{ dove « n » sia il numero dei lotti.}$$

Onorario spettante per progettazione limitata ad alcuni lotti.

Ove invece, non per fatto del progettista, la progettazione esecutiva non venga estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, al progettista compete l'onorario per il progetto di massima, nella misura di cui al precedente articolo 10, e l'onorario per la progettazione esecutiva, calcolato applicando la percentuale che risulta dalle tabelle allegate, in corrispondenza dell'importo complessivo dei progetti esecutivi redatti, con l'aumento di cui al precedente comma.

Il rimborso spese di cui al penultimo comma del precedente art. 11 viene in tale caso corrisposto limitatamente al materiale effettivamente occorso.

Art. 18

Incarico di compilazione di parti speciali del progetto esecutivo a un diverso professionista.

La « Cassa » potrà affidare lo studio e la compilazione di parti speciali del progetto esecutivo a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto. In tale caso, l'importo relativo a dette opere, studiate a parte, viene

dedotto dall'importo di progetto, ai fini del computo dell'onorario, per l'80%; rimanendo obbligato il professionista a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali.

Le aliquote da applicare per la determinazione degli onorari e dei compensi spettanti sia al progettista principale sia a quello incaricato dello studio e della compilazione di parti speciali sono quelle stesse che ai sensi dei precedenti articoli si applicherebbero nel caso di due distinte progettazioni. (L'aliquota da applicare per determinare l'onorario del progettista principale è pertanto quella corrispondente all'effettivo importo della progettazione ad esso affidata).

Art. 19

Tempi della liquidazione dei compensi e degli onorari.

Il compenso forfettario di cui al precedente articolo 11 viene liquidato, fino al 90% durante lo studio del progetto, e, per il saldo, dopo che il progetto sia stato ritenuto accettabile dal competente Servizio della « Cassa ».

Gli onorari di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono corrisposti — per il 10% dopo la compilazione del progetto di massima, se richiesti; — per il 50% dell'importo totale dopo che il progetto sia stato ritenuto accettabile dal competente Servizio della « Cassa », ai sensi del precedente art. 8, con facoltà, di concedere acconti durante la progettazione; per il 30% dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della « Cassa » e comunque non oltre 4 mesi dalla data della presentazione del progetto; e per il restante 10% dopo la consegna dei lavori, alla quale il progettista è tenuto a partecipare, senza diritto ad alcun maggior compenso.

Termine per la consegna dei lavori e per il pagamento del saldo.

La consegna dei lavori deve avvenire entro sei mesi dalla data della presentazione del progetto stesso, termine che deve intendersi come massimo per il pagamento del saldo.

Art. 20

Acquisizione della proprietà del progetto da parte della « Cassa ».

Il progetto per il quale siano state corrisposte le competenze resta di proprietà piena ed assoluta della « Cassa » la quale può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed introdurvi, nel modo e con i mezzi più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, siano riconosciute necessarie, senza che possano essere sollevate dal progettista eccezioni o pretese di sorta.

PARTE TERZA: Norme per l'incarico della direzione dei lavori

Art. 21

Norme per la direzione dei lavori.

La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, con le speciali responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti nel Regolamento medesimo nei riguardi del Direttore dei Lavori, e secondo le direttive della « Cassa », dalla quale il professionista riceve le opportune istruzioni.

Art. 22

Oneri del professionista.

Per effetto dell'incarico sul professionista ricadono tutti gli oneri afferenti alla funzione attribuitagli fino al collaudo definitivo dei lavori.

Sono esclusi da tali oneri quelli inerenti alla assistenza giornaliera dei lavori e alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le corrispondenti mansioni vengono assolte da personale a carico della « Cassa », ma di comune fiducia della « Cassa » e del Direttore dei lavori, e alla diretta dipendenza di questo.

Art. 23

Onorario spettante per la direzione dei lavori.

a) *al professionista cui la Cassa abbia affidato l'intero svolgimento dell'opera.*

Ai sensi dell'art. 2 del presente Disciplinare, l'onorario spettante, per la direzione dei lavori, al progettista al quale la « Cassa » abbia affidato anche la progettazione completa dei lavori, e cioè, l'intero svolgimento dell'opera, viene corrisposto, sulla base delle aliquote previste nella tabella « B » della tariffa nazionale, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 (e trascritte, per comodità nell'allegata tabella « C ») nella misura percentuale indicata nell'unita tabella « A ».

b) *al professionista cui la Cassa non abbia affidato l'intero svolgimento dell'opera.*

L'onorario spettante al professionista al quale siano stati originariamente affidati gli incarichi di cui alle lettere g) h) i) l) della tabella B della citata tariffa nazionale, ma non anche quelli di progettazione, ovvero soltanto taluni di essi, viene corrisposto, sulla base delle aliquote riportate nell'unita tabella « C », nella misura percentuale indicata nell'allegata tabella « B ».

Qualora non sia diversamente previsto nella Convenzione, la percentuale di cui ai comma precedenti si applica sull'importo complessivo lordo del corrispondente progetto approvato, per il tutto o per la parte alla quale si riferisce l'incarico di direzione dei lavori, detratte le sole quote per spese generali ed imprevisti.

Nell'onorario per la direzione dei lavori di cui al presente articolo deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Art. 24

Compenso forfettario per rimborso spese.

A rimborso di tutte le spese di cui agli articoli 4, 6 e 13 della tariffa nazionale degli ingegneri e architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, viene corrisposto al professionista un compenso forfettario nella misura percentuale indicata nella rispettiva tabella.

Art. 25

Onorario per perizie suppletive e di variante.

Qualora in corso d'opera la « Cassa » riconosca necessaria la compilazione di perizie suppletive e di variante e ne dia incarico al Direttore dei lavori, deve essere a questo corrisposto l'onorario stabilito dall'art. 13 del presente Disciplinare.

Art. 26

Onorari per direzione lavori di opere attuate in lotti per lavori in economia.

Nel caso in cui l'opera sia stata attuata in lotti, formanti oggetto di appalti separati e distinti, la percentuale della direzione dei lavori viene riferita all'importo di ciascun lotto.

I lavori in economia vengono considerati, agli effetti del presente articolo, appalto distinto e separato.

Art. 27

Modalità per la liquidazione delle competenze.

Le competenze per onorario e rimborso spese sono liquidate e corrisposte per i 9/10 in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e alle note per le forniture ed i lavori in amministrazione diretta. L'ultimo decimo viene corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

TABELLA « A »

ONORARIO SPETTANTE PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA, AL PROFESSIONISTA CHE ABBIA OTTENUTO L'INCARICO COMPLETO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Importo della opera in milioni di lire	Acquedotti e fognature VIII	BONIFICHE		VIABILITA'		DIGHE, PONTI, MANUFATTI ISOLATI, STRUTTURE SPECIALI			Percentuale sull'onorario previsto nella presente tabella per rimborso spese
		a deflusso naturale VII a	con sollevamento meccanico VII b	di pianura e collina VI a	di montagna VI b	Ponti, edifici idraulici IX a	Dighe, ponti in ferro IX b	Gallerie fondazioni speciali IX c	
5	5,544	4,032	4,928	3,752	5,264	4,480	6,940	8,290	60
10	4,816	3,360	3,808	3,360	4,872	3,752	6,270	7,392	60
15	4,592	3,192	3.528	3,192	4,648	3,528	5,710	7,056	60
20	4,368	3,080	3,360	3,080	4,480	3,360	5,600	6,832	60
30	3,976	2,800	3,136	2,800	4,256	3,136	5,380	6,384	60
40	3,640	2,520	2,912	2,520	4,032	2,912	5,150	5,992	60
50	3,360	2,240	2,688	2,240	3,808	2,688	4,930	5,600	60
100	2,800	1,680	1,960	1,680	3,080	2,128	3,810	4,480	60
200	2,240	1,512	1,822	1,512	2,688	1,792	3,020	3,528	60
300	1,974	1,371	1,645	1,371	2,413	1,535	2,631	3,124	58,33
400	1,825	1,288	1,583	1,288	2,254	1,401	2,479	2,964	56,67
500	1,660	1,207	1,522	1,207	2,100	1,260	2,310	2,782	55
600	1,651	1,173	1,497	1,190	2,037	1,223	2,189	2,702	53
700	1,591	1,159	1,473	1,181	1,994	1,180	2,111	2,569	51
800	1,542	1,105	1,449	1,170	1,954	1,138	2,037	2,482	49
900	1,499	1,090	1,424	1,158	1,910	1,088	1,951	2,392	47
1.000	1,477	1,079	1,414	1,150	1,852	1,070	1,914	2,286	45
1.500	1,346	1.013	1,350	1,078	1,605	0,927	1,659	2,107	43
2.000	1,263	0,950	1,294	1,027	1,466	0,832	1,487	1,928	41
3.000	1,143	0,877	1,202	0,990	1,398	0,774	1,385	1,706	37
4.000	1,051	0,825	1,112	0,934	1,343	0,745	1,343	1,584	33
5.000	0,981	0,766	1,027	0,897	1,290	0,722	1,292	1,465	30

N.B. Per importi intermedi, rispetto a quelli indicati nella presente tabella, la percentuale si ricava mediante interpolazione lineare. Per importi superiori si applica l'ultima percentuale della tabella.

TABELLA « B »

ONORARIO SPETTANTE PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA, AL PROFESSIONISTA CHE NON ABBIA OTTENUTO L'INCARICO COMPLETO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Importo della opera in milioni di lire	Acquedotti e fognature VIII	BONIFICHE		VIABILITA'		DIGHE, PONTI, MANUFATTI ISOLATI, STRUTTURE SPECIALI			Percentuale sull'onorario previsto nella presente tabella per rimborso spese (*)
		a deflusso naturale VII a	con sollevamento meccanico VII b	di pianura e collina VI a	di montagna VI b	Ponti, edifici idraulici IX a	Dighe, ponti in ferro IX b	Gallerie fondazioni speciali IX c	
5	6,930	5,040	6,160	4,690	6,580	5,600	8,675	10,362	48
10	6,020	4,200	4,760	4,200	6,090	4,690	7,837	9,240	48
15	5,740	3,990	4,410	3,990	5,810	4,410	7,137	8,820	48
20	5,460	3,850	4,200	3,850	5,600	4,200	7,000	8,540	48
30	4,970	3,500	3,920	3,500	5,320	3,920	6,725	7,980	48
40	4,550	3,150	3,640	3,150	5,040	3,640	6,437	7,490	48
50	4,200	2,800	3,360	2,800	4,760	3,360	6,162	7,000	48
100	3,500	2,100	2,450	2,100	3,850	2,660	4,762	5,600	48
200	2,800	1,890	2,277	1,890	3,360	2,240	3,775	4,410	48
300	2,467	1,714	2,056	1,714	3,016	1,919	3,289	3,905	46,66
400	2,281	1,610	1,979	1,610	2,817	1,751	3,099	3,705	45,34
500	2,075	1,509	1,902	1,509	2,625	1,575	2,887	3,477	44
600	2,064	1,466	1,871	1,487	2,546	1,529	2,736	3,377	42,40
700	1,989	1,449	1,841	1,476	2,492	1,475	2,639	3,211	40,80
800	1,927	1,381	1,811	1,462	2,442	1,422	2,546	3,102	39,20
900	1,874	1,362	1,780	1,447	2,387	1,360	2,439	2,990	37,60
1.000	1,846	1,345	1,767	1,437	2,315	1,337	2,392	2,857	36
1.500	1,682	1,266	1,687	1,347	2,006	1,159	2,074	2,634	34,40
2.000	1,579	1,187	1,617	1,284	1,832	1,039	1,859	2,410	32,80
3.000	1,429	1,096	1,502	1,237	1,747	0,967	1,731	2,132	29,60
4.000	1,314	1,031	1,390	1,167	1,679	0,931	1,679	1,980	26,40
5.000	1,226	0,957	1,284	1,121	1,612	0,902	1,615	1,831	24

(*) Le percentuali indicate in questa colonna risultano ridotte del 25% rispetto alle corrispondenti della Tabella « A », in quanto si applicano su percentuali di onorari maggiorate del 25% a titolo di compenso aggiuntivo per incarico parziale. La « Cassa » applica, infatti, la percentuale per il rimborso forfettario delle spese sull'onorario, al netto di tale compenso aggiuntivo.

NOTA - Per importi intermedi, rispetto a quelli indicati nella presente tabella, la percentuale si ricava mediante interpolazione lineare.
Per importi superiori si applica l'ultima percentuale della tabella.

TABELLA « C »

	Classi di lavoro secondo l'art. 14 della tariffa nazionale				
	Acquedotti e fognature (VIII)	BANIFICHE		VIABILITA' (VI a - VI b)	Dighe, ponti, manufatti isolati, strutture speciali (IXa - IXb - IXc)
		a deflusso naturale (VII-a)	a sollevamento meccanico (VII-b)		
a) prog. massima	0,10	0,04	0,07	0,07	0,07
b) prev.vo somm.	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
c) prog. esecutivo	0,15	0,15	0,12	0,15	0,20
d) prev. partic.to	0,05	0,05	0,04	0,12	0,05
e) partic. costruz. e decorr. . . .	0,12	0,15	0,15	0,10	0,20
f) cap. e contratti	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10
g) direz. lavori .	0,25	0,30	0,30	0,25	0,20
h) prove officina .	—	—	—	—	—
i) assist. collaudo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10
l) liquidazione .	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05

NOTA - Le aliquote della presente tabella sono quelle della Tabella « B », allegata alla tariffa nazionale degli ingegneri e architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143.

Per classi di lavoro non comprese nella presente tabella si fa, quindi, riferimento alle corrispondenti aliquote della Tabella « B » della predetta tariffa nazionale.

Sez. 2ª — IL CAPITOLATO GENERALE E I CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO

§ 14 - Prot. N. 034049/AGC/FDB

20 Settembre 1954

Capitolato generale d'appalto.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia del Capitolato generale d'appalto per le opere e le forniture di competenza della « Cassa », approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 226ª in data 6 luglio 1954 e depositato con verbale n. 275 di repertorio, ricevuto in forma pubblico-amministrativa dall'Ufficiale rogante della « Cassa », in data 7 settembre c.a., registrato a Roma, Iº Ufficio Atti Pubblici, al n. 1594, Vol. 42/5 il giorno 8 settembre 1954.

Tale Capitolato, pur mantenendo integre ed immutate le basi fondamentali di quello relativo all'appalto delle opere che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici — salvo qualche eccezione — contiene una aggiornata e specifica disciplina dei rapporti relativi all'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla « Cassa », sia perchè tiene conto delle disposizioni di legge e di regolamento intervenute successivamente, sia perchè precisa meglio la portata di taluni concetti in relazione al particolare sistema di esecuzione delle opere predette.

Le disposizioni contenute nel Capitolato in argomento dovranno, per l'avvenire, essere osservate nell'esecuzione delle opere che questa « Cassa » finanzia, per cui i Capitolati speciali ed i contratti di appalto dovranno contenere — per il futuro — l'esplicito riferimento a detto Capitolato, in luogo del richiamo a quello del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 28 maggio 1895.

ALLEGATO:

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LE OPERE E LE FORNITURE FINANZIATE DALLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE.

TITOLO I

APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 1

Modalità di appalto

Gli appalti delle opere e delle forniture finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono effettuati con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e secondo le norme del presente capitolato generale, dei capitolati speciali, degli avvisi d'asta e degli inviti alle licitazioni private ed agli appalti-concorso.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità alle gare di appalto

Possono essere ammessi od invitati alle gare indicate nel precedente art. 1 gli appaltatori che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano i requisiti per l'ammissione alle gare indette dall'Amministrazione dei lavori pubblici. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno a suo giudizio assolutamente discrezionale.

Per poter concorrere, gli appaltatori devono presentare, entro il termine perentorio fissato negli avvisi o negli inviti, oltre i documenti prescritti da leggi e regolamenti:

I - Se si tratti di imprese individuali:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità in data non anteriore di tre mesi a quella fissata per la gara;

b) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare e di possedere infine l'attrezzatura necessaria per la esecuzione dei lavori;

c) la quietanza comprovante il deposito, in numerario o in titoli di Stato, valutati al corso del cambio del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o un Istituto di credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale, della cauzione provvisoria normalmente del 3% e che comunque non potrà superare il 5% dell'importo del lavoro da appaltare.

In luogo della quietanza di deposito può essere presentato un assegno circolare intestato o girato all'Amministrazione appaltante.

La cauzione provvisoria può essere sostituita da una fidejussione prestata dagli Istituti e Banche predetti, ovvero da una polizza fidejussoria rilasciata da una società di assicurazione ammessa dal Ministero dell'industria e del commercio ad esercitare tale forma di garanzia.

II - Se si tratti di società commerciali, comunque costituite, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*):

d) un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella fissata per la gara, contenente, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la società. Tale certificato può essere sostituito da un estratto autentico notarile della deliberazione dei competenti organi amministrativi della società, dalla quale risulti il conferimento ad un suo rappresentante, che potrà essere anche il Direttore tecnico, di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara e adempire agli incombenti per l'aggiudicazione dell'appalto;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, come alla precedente lettera *a*), del rappresentante o dei rappresentanti di cui alla precedente lettera *d*).

Sono salve le disposizioni concernenti le cooperative ed i loro consorzi.

Possono inoltre essere richiesti quegli altri documenti ritenuti più adatti a comprovare l'idoneità dei concorrenti, anche in relazione alla particolare natura delle opere o delle forniture.

L'aggiudicatario, anche se impresa individuale, deve presentare, inoltre, prima della stipulazione del contratto o della eventuale consegna anticipata dei lavori, un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della aggiudicazione definitiva, dal quale risulti che esso non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

I documenti previsti dal presente articolo, rilasciati da autorità ed uffici aventi la loro sede fuori della provincia in cui è tenuta la gara, devono essere legalizzati a norma di legge.

Art. 3

Presentazioni dei documenti e delle offerte

Il termine per la presentazione dei documenti previsti dal precedente articolo 2 e delle offerte non può normalmente essere minore di 15 giorni dalla data degli avvisi e degli inviti. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, può essere fissato un termine più breve, ma comunque non minore di cinque giorni.

I documenti presentati dal concorrente riuscito aggiudicatario dell'appalto, devono essere allegati al verbale di gara e farne parte integrante.

Art. 4

Esclusione dalle aste

Sono escluse dalle aste le imprese che siano state escluse dal fare offerte per tutti i contratti delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nonostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente art. 2, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà discrezionale di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Art. 5

Modalità delle offerte

Nel caso di asta pubblica e di licitazione privata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, le offerte stesse debbono indicare un ribasso percentuale sul prezzo di appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura, a meno che gli avvisi o gli inviti non consentano anche offerte in aumento.

Sono nulle le offerte sottoposte a condizioni, quelle espresse in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa del ribasso e dell'aumento o del prezzo offerto, nonchè quelle in cui i prezzi non siano esposti in lettere.

Qualora uno stesso concorrente presenti più offerte, si considera come presentata soltanto quella che indichi un maggiore ribasso o un minore aumento.

Art. 6

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione diventa definitiva dopo l'approvazione della « Cassa ».

Qualora l'approvazione non sia data entro il termine di trenta giorni dalla gara, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno notificando apposita dichiarazione, che produrrà i suoi effetti se l'Amministrazione non approvi l'aggiudicazione entro venti giorni dalla notifica.

Fermo il disposto dell'art. 16, quarto comma, del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine fissato dall'Amministrazione, che non può essere superiore a due mesi dalla data dell'approvazione predetta.

L'aggiudicatario, qualora non adempia a tale obbligo, decade dall'aggiudicazione e l'Amministrazione, salvo il risarcimento dei maggiori danni, ha diritto di incamerare la cauzione provvisoria.

Nel caso che la cauzione provvisoria sia stata sostituita da fidejussione, il garante è tenuto al pagamento della somma promessa, senza obbligo di preventiva escussione dell'appaltatore, che resta peraltro solidalmente obbligato al pagamento medesimo.

Art. 7

Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, a meno che ne sia esonerato dall'Amministrazione, l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura stabilita nel capitolato speciale e che non può, comunque, essere inferiore al 5%, nè superiore al 10% dell'importo netto delle opere o forniture date in appalto.

La cauzione può essere prestata mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, una Banca di interesse nazionale o un Istituto di credito di diritto pubblico, in numerario o in titoli di Stato calcolati al corso del cambio del giorno del deposito. Essa può essere sostituita da una fidejussione di una delle Banche o degli Istituti predetti, ovvero di una Società di assicurazione ammessa dal Ministero dell'industria e del commercio ad esercitare tale forma di garanzia.

L'esonero della cauzione e l'accettazione della fidejussione sono subordinati al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per le società cooperative e loro consorzi si applicano le speciali disposizioni di legge vigenti, purchè i contratti non siano di importo superiore ai limiti fissati dalle leggi medesime.

Art. 8

Facoltà di disporre della cauzione

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè del rimborso delle spese dei lavori eseguiti d'ufficio e delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto, in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

In tali casi l'Amministrazione ha il diritto di disporre della cauzione. Se questa fu prestata con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà, senza alcuna formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. In caso di fidejussione, si applica la disposizione del quinto comma del precedente art. 6.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9

Supplente dell'appaltatore

Nel caso di morte, di assoluto impedimento o di fallimento dell'appaltatore, il contratto di appalto è risolto di diritto. L'Amministrazione può, peraltro, stabilire, nel capitolato speciale ovvero nell'avviso di gara, che l'aggiudicatario presenti all'atto della stipulazione del contratto un supplente che abbia i suoi medesimi requisiti di idoneità.

Il supplente deve intervenire alla stipulazione del contratto ed eleggere domicilio a norma del successivo art. 10. In caso di morte, di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore egli diventerà il principale obbligato, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto senza indennizzo.

La gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia receduto dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come continuazione di quella dell'appaltatore originario anche agli effetti della cauzione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle eventuali vertenze fra il supplente e l'appaltatore e tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in alcuna maniera venir sospesa o ritardata la prosecuzione dei lavori. Tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dell'appaltatore, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori.

Qualora il supplente manchi, nei casi di morte o di assoluto impedimento dell'appaltatore, è in facoltà dell'Amministrazione di continuare l'appalto con coloro che siano subentrati nella proprietà o nella gestione dell'impresa, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicatario. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 10

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo ove ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o una ditta iscritta alla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, possono essere date alla persona dell'appaltatore, od a quella che lo rappresenti nella condotta dei lavori, al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni da farsi su istanza dell'Amministrazione possono essere eseguite mediante consegna al Sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Art. 11

Documenti da allegare al contratto

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere che si devono eseguire. Il presente capitolato generale può non essere allegato al contratto, ma deve essere richiamato. In ogni caso esso è considerato parte integrante del contratto medesimo.

Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione ne consegna una copia autentica all'appaltatore, corredata dei documenti che ne formano parte integrante.

Art. 12

Spesa di gara e di contratto

Sono a carico dell'appaltatore le spese di gara e di contratto, nonchè quelle occorrenti durante la gestione dei lavori, dal giorno della consegna fino al collaudo, che siano poste a carico dell'appaltatore in base al capitolato speciale.

Titolo II

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13

Consegna dei lavori

L'Amministrazione deve procedere alla consegna dei lavori entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, può procedervi subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Nel giorno fissato e notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'Ingegnere incaricato di fare la consegna, il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo il piano, i profili e i disegni relativi, nonchè sostenere ogni spesa relativa alla consegna o per verificare e completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'amministrazione.

Effettuato il tracciamento, debbono essere collocati picchetti, capisaldi, sagome e termini ovunque siano ritenuti necessari.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve rimetterli qualora siano tolti.

Dell'atto di consegna deve essere redatto processo verbale nel modo indicato dall'art. 10 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora nella consegna si riscontrassero differenze, rispetto ai dati di progetto, si procederà secondo le norme del regolamento sopracitato. In tal caso l'appaltatore non ha diritto a pretendere indennità di sorta pei ritardi che, in attesa dei provvedimenti dell'autorità competente, possano verificarsi nel compimento della consegna.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli è assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione ha il diritto di rescindere il contratto o procedere all'esecuzione d'ufficio, prescindendo, in questo caso, da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Nel caso che l'Amministrazione deliberi di risolvere il contratto, l'appaltatore perde la cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione.

Se la consegna non avvenga nel termine stabilito, per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e ad un indennizzo pari al 2% dell'importo netto dell'appalto. In caso di mancato accoglimento e di conseguente tardiva consegna, l'appaltatore può formulare nei modi prescritti dal Regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350, richieste per eventuali maggiori oneri dipendenti dal ritardo, verificatisi successivamente all'istanza di recesso.

Art. 14

Rappresentante dell'appaltatore

All'appaltatore è consentito farsi rappresentare da persona che abbia i requisiti prescritti ed alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'escuzione dei lavori.

La rappresentanza deve essere conferita con procura speciale da depositarsi presso l'Amministrazione, la quale giudica insindacabilmente sulla idoneità del rappresentante.

L'Amministrazione ha diritto di esigere la sostituzione immediata del rappresentante dell'appaltatore, senza bisogno di addurre alcuno speciale motivo, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta a lui od all'appaltatore.

Art. 15

Disposizioni dell'Amministrazione

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per scritto dal Direttore dei lavori o dall'Ingegnere capo, salvo a fare le sue osservazioni nei modi prescritti dal Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

Le disposizioni che, in caso di urgenza, siano impartite verbalmente, devono essere confermate per iscritto entro il termine di 8 giorni.

Art. 16

Variazioni ai lavori

L'appaltatore deve eseguire, nei limiti del successivo art. 17, tutte le variazioni e addizioni che l'Amministrazione reputi necessarie per l'esecuzione del lavoro, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, senza che possa perciò pretendere alcun speciale compenso o indennità.

Nessuna variazione o addizione ai lavori può però essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'Ingegnere direttore, nel quale sia citata l'intervenuta superiore approvazione nel modo indicato dal Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Nei casi di urgenza si provvede secondo il Regolamento sovracitato.

Le variazioni od addizioni regolarmente autorizzate sono valutate ai prezzi del contratto, ovvero, nell'ipotesi prevista dall'art. 21 del Regolamento predetto, secondo i nuovi prezzi da stabilirsi a termine dello stesso art. 21 e del successivo art. 22.

Art. 17

Aumento e diminuzione dei lavori

L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori appaltati, ha la facoltà di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento od una diminuzione di opere fino alla concorrenza, complessivamente, di un quinto dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

Ai fini del precedente comma l'importo del contratto equivale alla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi, quando in essi non sia stato pattuito diversamente, nonchè dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale.

Nel caso di aumento o diminuzione, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Qualora si renda necessario, durante l'esecuzione dei lavori, un aumento di opere per una spesa che superi il quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore, che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo od opposizione formulati per iscritto, non potrà valersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e le maggiori opere si intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

Se l'appaltatore chiede la risoluzione del contratto, ai sensi del citato art. 344, non si portano in conto come opere nuove od aumento di opere, i maggiori lavori, nè quindi le maggiori spese necessarie:

a) per fondazioni, tanto ordinarie quanto a pozzi o ad aria compressa o con altri sistemi, per la successiva sostituzione di un sistema ad un altro, per cavamenti, demolizione, estirpamenti, casse ed altri sistemi, nonchè per cambiamento di dimensioni e qualità di materiale;

b) per riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero determinati da frane di qualunque natura o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Art. 18

Disciplina e buon ordine nei cantieri

L'appaltatore non può assumere, per suoi agenti e capi cantieri, se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori. Egli deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e a far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi ed i regolamenti in vigore.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento degli agenti, dei capi cantieri e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonchè dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 19

Oneri generali a carico dell'appaltatore

Salvo le eccezioni stabilite dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per formare, mantenere e, se necessario, illuminare i cantieri, ivi compresi gli eventuali ricoveri per gli operai;

b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;

c) gli attrezzi, ponti e quanto altro occorre per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, caposaldi e simili, che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo;

e) le spese per strade ordinarie e ferrovie di servizio;

f) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni relativi ad abbattimento di piante, a depositi ed estrazioni di materie;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo;

h) le spese per oneri tributari di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi di opera, tanto se esistano al momento della presentazione dell'offerta, quanto se siano stabiliti od aumentati posteriormente;

i) qualsiasi altra spesa relativa all'appalto.

L'appaltatore deve provvedere gli operai, i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere da eseguire in economia.

Coi prezzi contrattuali l'appaltatore deve, a richiesta del Direttore, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio, che occorrano per i lavori in economia.

L'Amministrazione si riserva il diritto di mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

Art. 20

Contratti collettivi di lavoro e pagamenti ai lavoratori

L'appaltatore è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

Dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore risponde anche nel caso di subappalto o di cottimo, ferme restando le disposizioni che regolano la materia.

In caso di violazione dell'obbligo suddetto e semprechè l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di operare un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida all'appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

In particolare, l'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente accertato, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore, ed, in difetto, l'Amministrazione può pagare d'ufficio i salari arretrati con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri, che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a norma dell'art. 351 e seguente della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nei casi di violazione dei contratti collettivi di lavoro indicati nel precedente terzo comma.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmati da due testimoni.

Art. 21

Danni ed infortuni

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni.

L'appaltatore è direttamente responsabile, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti che concernono la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori e deve fornire al Direttore dei lavori la prova di avere provveduto ai prescritti adempimenti.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo netto dei lavori una ritenuta dello 0,50%, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei propri operai a termini di legge, e dell'1% negli altri casi.

Se l'appaltatore trascura l'adempimento di tali obblighi, vi provvede la Direzione dei lavori con le somme accantonate mediante la predetta ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto.

Nel caso che la ritenuta dell'1% non sia sufficiente allo scopo, l'Amministrazione può disporre ulteriori trattenute fino a raggiungere l'importo delle somme necessarie.

L'importo delle trattenute non erogate è restituito all'appaltatore insieme alla rata di saldo.

Art. 22

Qualità ed impiego dei materiali

I materiali debbono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo essere stati accettati dal Direttore dei lavori e, in caso di controversia, dall'Ingegnere Capo.

L'accettazione dei materiali diviene definitiva solo dopo che i medesimi siano stati posti in opera. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che siano deperiti dopo la introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto, e l'appaltatore deve a sue spese rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri.

Qualora l'appaltatore non provveda alla rimozione, nel termine stabilito dall'Ingegnere Capo, può provvedervi l'Amministrazione a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che possa verificarsi per effetto della rimozione eseguita di ufficio.

Se i materiali accettati e già posti in opera risultino di cattiva qualità, si procede come è disposto dal seguente art. 25 nei casi di difetti di costruzione.

Le prescrizioni del presente articolo non possono in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nella collaudazione finale.

L'appaltatore che, senza opposizione dell'Amministrazione, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi. Il computo metrico viene eseguito come se i materiali o la lavorazione abbiano le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una minore lavorazione, i prezzi convenuti debbono essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e della diversa lavorazione.

Art. 23

Provvista dei materiali

L'impresa è libera di provvedere i materiali dove meglio creda, purchè essi presentino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il caso che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano essere prelevati.

Nel prezzo dei materiali si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per aperture di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni delle leggi vigenti sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 24

Provenienza dei materiali

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabilti nel capitolato speciale, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso dell'Amministrazione, di cui dovrà essere fatta espressa menzione nell'ordine scritto dall'Ingegnere Capo.

Nel caso che l'Amministrazione per qualsiasi ragione ritenga che i materiali stessi debbano essere estratti in altra località, l'appaltatore non può rifiutarsi a tale modifica se ciò gli sia ordinato per iscritto dall'Ingegnere Capo; se la modifica comporti una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale in questione, il nuovo prezzo è determinato con le norme stabilite dagli artt. 21 e 22 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895 n. 350.

Se nel capitolato speciale non sono indicati i luoghi di provenienza dei materiali, l'appaltatore tuttavia deve comunicare al Direttore dei lavori i luoghi dai quali preleverà tali materiali, prima dell'impiego di essi.

Art. 25

Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare, a suoi totali spesa e rischio, le opere che il Direttore dei lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

In caso di opposizione o protesta dell'appaltatore, decide l'Ingegnere Capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione o al rifacimento dei lavori sopradetti.

Allorchè il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'Ingegnere Capo, il quale può ordinare le necessarie verifiche.

Le spese relative sono a carico dell'appaltatore, se i vizi di costruzione siano accertati. Qualora invece non si riscontrino difetti di costruzione, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese effettive per le verifiche e per il rifacimento delle opere eventualmente demolite.

Art. 26

Danni dipendenti da forza maggiore

Ai sensi dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, è dovuto un compenso all'appaltatore per danni alle opere causati da forza maggiore.

Il compenso è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Tali danni devono essere denunziati immediatamente e, in ogni caso, sotto pena di decadenza, non oltre cinque giorni da quello in cui si sono verificati.

Frattanto l'impresa non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali debba lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento di fatti, a norma dell'art. 348 della citata legge sui lavori pubblici.

Nessun compenso però è dovuto per danni prodotti da forza maggiore, qualora siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali egli è tenuto a rispondere, che non abbiano osservate le regole dell'arte o le prescrizioni del Direttore dei lavori.

In nessun caso è dovuto un compenso per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale di quanto indicato nel precedente art. 19.

I danni causati da piene, anche straordinarie, ai lavori di difesa contro fiumi o torrenti sono a carico dell'appaltatore, se tali lavori non siano stati ancora misurati, nè regolarmente inscritti a libretto.

Le norme anzidette sono applicabili purchè nel capitolato speciale non sia disposto diversamente.

Art. 27

Misurazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni stabilite nel capitolato speciale.

Art. 28

Materiali di scavo e demolizione

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto diversamente.

L'appaltatore deve trasportarli e riporli ordinatamente nel luogo stabilito nel capitolato speciale o indicato dal Direttore dei lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Ove nel capitolato speciale sia stabilito che i detti materiali sono ceduti all'appaltatore, il prezzo ad esso attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

Art. 29

Documenti contabili

Il registro di contabilità e tutti gli altri documenti contabili devono essere rigorosamente tenuti secondo le disposizioni del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonchè sul certificato di collaudo, non possono essere prese in alcuna considerazione se non siano presentate o iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopracitato.

Art. 30

Anticipazioni dell'appaltatore

Se l'Amministrazione, nei casi previsti dal capitolato speciale, voglia far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiede all'appaltatore di anticipare le somme occorrenti, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, l'importo che il Direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'Amministrazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture specificative delle relative prestazioni.

Nell'ordine dato all'appaltatore deve sempre essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione concessa dall'Amministrazione.

Nei capitolati speciali deve essere fissato l'interesse spettante all'appaltatore sulle somme anticipate e che non può essere maggiore del 6% all'anno, da calcolarsi in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computando per un mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 10% dell'importo dei lavori, a meno che l'appaltatore non consenta che tale limite sia superato.

Art. 31

Termine per l'ultimazione

L'appaltatore deve ultimare completamente i lavori nel termine stabilito nel contratto; tale termine decorre dalla data del verbale di consegna, prescritto dall'art. 338 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e dall'art. 10 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

L'appaltatore che non compia i lavori nel termine stabilito è tenuto a rimborsare alla Amministrazione le maggiori spese di assistenza ed a corrispondere una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella misura determinata nel capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale avvengono mediante ritenute sul prezzo del lavoro.

La penale deve sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale, ma deve essere restituita in tutto o in parte qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

L'appaltatore deve denunciare per iscritto l'ultimazione del lavoro appena avvenuta, al Direttore dei lavori, che deve procedere subito alle necessarie constatazioni in contradittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

Art. 32

Sospensione

Se circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione può ordinare la sospensione, e disporre la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, l'Amministrazione può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista in contratto. Qualora la detta sospensione abbia durata più lunga, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità e, se l'Amministrazione non vi consenta, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre il limite di cui sopra, previa dimostrazione della loro effettiva sussistenza.

Per la sospensione disposta dall'Amministrazione nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima ipotesi prevista nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine stabilito nel contratto per la ultimazione dei lavori.

Art. 33

Proroghe

Qualora l'appaltatore per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, può domandare, prima della scadenza del termine contrattuale, proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dalla Amministrazione.

La richiesta e la concessione della proroga non pregiudicano i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.

Art. 34

Lavoro straordinario notturno e festivo

L'appaltatore che, entro i limiti fissati dalla legislazione sul lavoro, intenda procedere all'esecuzione delle opere anche di notte o in giorni festivi, deve preventivamente ottenere autorizzazione scritta dal Direttore dei lavori, salva una diversa regolamentazione stabilita nel capitolato speciale.

Il Direttore dei lavori può ordinare all'appaltatore di provvedere all'esecuzione di tutta o parte dell'opera appaltata senza interruzione e, ove ne ravvisi la necessità, può altresì ordinare all'appaltatore di procedere all'esecuzione di tutta o parte dell'opera con continuità anche con lavoro notturno o in giorni festivi salvo, per quest'ultimo caso, il rimborso all'appaltatore dei maggiori oneri sopportati.

TITOLO III

PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 35

Acconti e trattenute

Nel corso dell'esecuzione dei lavori vengono fatti all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, regolarmente tenuti a norma delle disposizioni vigenti, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori.

I pagamenti in acconto sono disposti in base a certificati dell'Ingegnere Capo, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti ed eventualmente quello dei materiali provvisti a piè d'opera nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del r. d. 8 febbraio 1923, n. 422.

I certificati di pagamento delle rate in acconto devono essere emessi entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato nel capitolato speciale o dalla data in cui risulti, dal registro di contabilità, raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata.

Sull'importo dei lavori eseguiti viene effettuata la ritenuta di un decimo sulle prime lire diciotto milioni di lavori e di un ventesimo sulle somme successive.

Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione un'ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo. Su tali somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.

Il Capitolato speciale disciplina le modalità di pagamento dell'eventuale compenso a corpo.

Art. 36

Ritardi

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, nè ad alcuna indennità, nel caso di ritardo nei pagamenti.

Tuttavia, se i ritardi nel pagamento delle rate di acconto eccedano 30 giorni dalla data dell'omissione del relativo certificato, a decorrere da tale termine, è corrisposto sulla somma dovuta e non pagata, l'interesse del 5% all'anno per tutta la durata del ritardo.

Parimenti, quando le opere siano state collaudate e l'impresa abbia accettato senza riserve il conto finale, l'Amministrazione è tenuta a pagare all'appaltatore l'interesse annuo del 5% sulla somma costituente la rata liquida del saldo, per tutto il tempo eccedente i due mesi dalla data del certificato di collaudo, fino al giorno dell'effettuato pagamento.

Art. 37

Pagamenti dipendenti da scioglimento di contratto

Nel caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, si seguono le norme di cui all'art. 35 del Regolamento approvato con r. d., 25 maggio 1895, n. 350.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi del suddetto art. 345, va calcolato sulla differenza tra l'ammontare dei quattro quinti del prezzo netto d'appalto, determinato secondo il precedente art. 17, secondo comma, e quello netto dei lavori eseguiti.

Titolo IV

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38

Procedimento amministrativo

Qualora sorgano contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli artt. 22, 23 e 109 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

Sono inammissibili le domande ed i reclami della impresa che non siano presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini perentori stabiliti dal regolamento sopracitato.

Art. 39

Clausola compromissoria

Salvo il disposto del successivo art. 43, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 38, sono deferite, giusta gli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 al giudizio di tre arbitri, nominati secondo il successivo art. 41.

Art. 40

Arbitrato

Il giudizio degli arbitri può essere proposto solo dopo l'approvazione del collaudo.

Esso tuttavia può essere promosso da una delle parti durante l'esecuzione dei lavori e prima della approvazione del collaudo:

a) se l'altra parte sia d'accordo a risolvere immediatamente la contraversia;

b) se la natura della controversia, ad avviso di una delle parti, non consenta che la risoluzione sia differita. In tal caso, spetta agli arbitri decidere preliminarmente se la controversia sia effettivamente tale da dover essere risolta immediatamente.

Art. 41

Nomina degli arbitri

I tre arbitri sono nominati:

uno dall'Amministrazione, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto l'Amministrazione ha la sede principale, fra i magistrati componenti la Corte stessa.

Il magistrato così nominato continua nella sua funzione anche se cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina o ne assuma uno diverso.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.

Art. 42

Modalità e termini

La domanda di arbitrato deve essere notificata all'altra parte e deve contenere:
a) la nomina del proprio arbitro;
b) la precisa formulazione dei quesiti sui quali si chiede il giudizio.

La domanda deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni da quello della notifica del provvedimento amministrativo adottato a norma dell'art. 109 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350.

Nei casi previsti dal secondo comma, lett. *a*) e *b*), del precedente art. 40, la domanda deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni da quello della notifica del provvedimento adottato a norma degli artt. 22 e 23 del Regolamento sopracitato.

La parte intimata, nel termine di 20 giorni dalla notifica della domanda, deve, a sua volta, notificare all'istante l'atto contenente la nomina del proprio arbitro nonchè le deduzioni e gli eventuali quesiti propri.

Art. 43

In deroga alle disposizioni dei precedenti artt. 39 e seguenti, la parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 20 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Il foro competente è quello in cui si trova la sede principale dell'Amministrazione appaltante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44

Organi dell'Amministrazione

Le attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni ed in particolare secondo il Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350, spettano al Ministero dei lavori pubblici, all'Ispettore Generale ed all'Ingegnere Capo del genio civile o al Direttore dei lavori, sono esercitate dall'Amministrazione appaltante a mezzo degli organi all'uopo istituiti nel proprio ordinamento.

Art. 45

Rinvio alle leggi sui lavori pubblici

Oltre alle disposizioni del presente capitolato e a quelle dei capitolati speciali, nei rapporti tra l'Amministrazione e l'appaltatore si osservano, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

§ 15 - Prot. N. 1/14407 - AGC/FDB

10 Giugno 1957

Provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Cassa.

Si pregano i Servizi, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di voler curare che nei Capitolati speciali d'appalto dei lavori di competenza della Cassa *sia sempre omessa* l'indicazione dei luoghi dai quali i materiali deb-

bano essere prelevati e siano, invece, precisati i requisiti, i coefficienti e quanto altro occorre per definire — in modo non equivocabile — la qualità dei materiali da impiegare.

§ 16 - Prot. 2/19639 - SBT/EN

22 Aprile 1958

Modifiche ed integrazioni da apportare ai Capitolati Speciali di Appalto.

Si è constatato che molti dei progetti che vengono inoltrati alla « Cassa » sono corredati di schemi di Capitolati Speciali di Appalto incompleti o male formulati nella parte amministrativa. Ciò porta alla necessità di dover prescrivere in modo ricorrente modifiche ed integrazioni ai suddetti Capitolati, determinando anche dannosi ritardi nella realizzazione delle opere.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi in particolare — nella redazione dei Capitolati Speciali di Appalto — alle clausole e alle dizioni di cui all'allegato.

ALLEGATO:

OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE
AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. ...

Ammontare dell'appalto

Adeguare (eventualmente) l'importo dei lavori da appaltare a quello approvato dalla « Cassa ».

Art. ...

Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria deve essere determinata nella misura pari ad 1/30 dell'importo dei lavori a base d'asta.

Essa può essere effettuata mediante:

a) versamento sia in contanti che in titoli di Stato o garantito dallo Stato, valutati al corso ufficiale di borsa presso la Tesoreria (centrale o provinciale) o in un Istituto di Credito di diritto pubblico o in una Banca di interesse nazionale o in una Azienda di credito ordinario avente un pratrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300 milioni o Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1ª categoria o Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100 milioni;

b) presentazione di un assegno circolare rilasciato da uno degli Istituti di credito autorizzati dal Ministero del Tesoro ad emettere i titoli del genere;

c) fidejussione prestata da uno degli Istituti o Banche predetti ovvero da una Società di assicurazione autorizzata a tale forma di garanzia dal Ministero dell'Industria e Commercio.

La cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione può essere costituita mediante versamento in contanti o in titoli come alla precedente lettera *a*) sostituendo peraltro alla Tesoreria la Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante fidejussione bancaria od assicurativa come alla precedente lettera *c*).

L'accettazione della costituzione della cauzione definitiva con fidejussione è subordinata ad un miglioramento del prezzo netto di aggiudicazione che l'Impresa si impegna a fare nella misura del 2% annuo dell'importo della cauzione per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma del Capitolato e cioè fino all'approvazione del collaudo. L'importo relativo a detto miglioramento deve essere trasformato in un'aliquota proporzionale di ribasso d'asta da calcolare in base al termine fissato in Capitolato per il collaudo.

Art. ...

Pagamenti in acconto

In corso d'opera saranno liquidati acconti ogni qualvolta l'importo dei lavori risultante dagli stati di avanzamento raggiunga la somma di L..... milioni al netto del ribasso d'asta e delle altre trattenute di garanzia.

Gli acconti saranno commisurati ai 9/10 degli importi degli stati di avanzamento per i primi 18 milioni ed ai 19/20 per le ulteriori somme.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque ne sia il suo ammontare.

Il pagamento degli acconti sarà effettuato entro due mesi dalla data degli stati di avanzamento. Il saldo sarà liquidato entro due mesi dalla data di approvazione degli atti di collaudo. Questo termine è elevato a quattro mesi per le somme contestate.

Nel caso di giudizio arbitrale i quattro mesi decorrono dalla data di notifica del lodo.

Art. ...

Conto finale

Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante verbale.

Art. ...

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuitive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

In caso di violazione dell'obbligo suddetto e semprechè l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà la facoltà di operare un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori senza che ciò possa dar luogo a risarcimento danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto, applicando le norme dell'art. 22 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 25 maggio 1895.

Art. ...

Le spese per la fornitura periodica, in media ogni 3-4 mesi ed all'ultimazione dei lavori, di fotografie formato 18 x 24 dalle quali risulti l'avanzamento delle opere.

Art. ...

Visita di collaudo

La visita di collaudo avrà luogo entro il terzo quadrimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori accertata mediante verbale.

Art. ...

Agevolazioni fiscali

Richiamare in detto articolo tutte le agevolazioni fiscali previste negli artt. 31 e 32 della legge 26 luglio 1957, n. 634.

Art. ...

In quegli articoli in cui è fatto richiamo al Capitolato del Ministero LL. PP. di cui al D.M. 25 maggio 1895, in luogo di tale richiamo sia fatto esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto per le opere e le forniture di competenza della « Cassa » approvato dal Consiglio di Amministrazione della « Cassa », stessa in data 6 luglio 1954 e registrato a Roma — 1° Ufficio Atti Pubblici al n. 1594 — Vol. 42/5 il giorno 8 settembre 1954.

Art. ...

Nell'applicazione delle citate disposizioni alla competenza degli organi centrali e periferici del Ministero dei LL. PP. si intende sostituita quella del Consorzio appaltante e dei suoi incaricati delle funzioni spettanti al Direttore dei lavori e all'Ingegnere Capo del Genio Civile.

Art. ...

Danni di forza maggiore

I danni derivanti da forza maggiore saranno regolati con la procedura stabilita dall'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto per le Opere finanziate dalla Cassa, salvo le eccezioni di cui appresso:

Gli interrimenti determinati da accertate cause di forza maggiore verranno rimossi a cura e spese dell'Impresa ogni qualvolta il loro volume (per ogni singola opera e per ogni evento di forza maggiore) rapportato alla superficie totale dei tratti delle opere che hanno subìto gli interrimenti (sviluppo medio trasversale dei cavi, moltiplicato per la lunghezza di ciascun tratto) dia uno spessore non superiore ai cm. 12.

Gli interrimenti di cui sopra il cui spessore medio, computato nel modo suindicato, superi tale limite, saranno, per la differenza, rimossi a cura dell'Impresa ed a spese dell'Amministrazione.

La riconfigurazione delle scarpate e la riprofilatura dei cigli, anche conseguenti a danni di forza maggiore, saranno sempre eseguite a totale cura e spese dell'Impresa.

Art. ...

L'Impresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e precisamente nelle località che saranno indicate dal Direttore dei lavori stessi n. ..... Tabelle del tipo prestabilito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le predette tabelle saranno commissionate, a cura della Direzione dei lavori, esclusivamente all'Istituto Arti e Mestieri per gli Orfani dei Lavoratori Italiani Caduti in Guerra « F.D. ROOSEVELT » Ufficio di Roma - Lungotevere a Ripa, 1, il quale provvederà entro cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta alla spedizione contro assegno, a mezzo collo ferroviario all'indirizzo dell'Impresa presso la Stazione ferroviaria più vicina alla sede dei lavori.

Il prezzo di ciascuna tabella è di L. 12.500 oltre I.G.E., e le spese del trasporto ferroviario.

Il prezzo sopraindicato è comprensivo dell'imposta di consumo sul materiale impiegato, delle spese di imballaggio, di resa allo scalo ferroviario e di ogni altro onere per diritti di spedizione, assistenza compilazione indirizzi, modelli lettere di vettura etc.

L'Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro e al pagamento delle anzidette tabelle (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) e alla loro installazione, nelle località indicate dal Direttore dei lavori, mediante appositi robusti

sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurarne la migliore visibilità.

L'Impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle predette ed all'uopo eseguirà tutte le riparazioni ed i ritocchi che si renderanno necessarii.

Art. ...

Revisione prezzi

La eventuale revisione dei prezzi sarà fatta a norma di legge. La determinazione dell'importo revisionale si effettua mediante le analisi tipo di cui alle disposizioni emanate dalla Cassa del Mezzogiorno.

Art. ...

Manutenzione

I prezzi unitarii di tariffa sono comprensivi di tutti gli oneri di cui all'art. ..... con speciale riguardo alla manutenzione gratuita delle opere fino al collaudo, comprese le pavimentazioni stradali anche se soggette a traffico con la condizione che, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa della detta manutenzione stradale nel periodo di 10 giorni dalla diffida della Direzione Lavori questa avrà la facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie a spese dell'Impresa.

All'atto del collaudo, oltre la buona conservazione di tutte le opere, la superficie stradale dovrà apparire in buone condizioni di manutenzione in tutte le sue parti, senza abrasioni nè segni di sgretolamento.

Art. ...

L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto delle opere e delle forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

Art. 13

Facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di procedere all'esecuzione di ufficio, prescindendo dalle formalità prescritte nel Regolamento della Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, nel caso in cui l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori;

Art.li 14 e 18

Facoltà dell'Amministrazione di esigere la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'appaltatore;

Art.li 20 e 21

Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell'amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'appaltatore in caso di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

Art. 26

Decadenza dell'appaltatore dal compenso per i danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro i cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ed esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche straordinarie, ad opere di difesa da fiumi e torrenti, non ancora misurate nè iscritte a libretto;

Art. 34

Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'appaltatore di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno o in giorni festivi;

Art.li 39 e 43

Deferimento delle controversie al giudizio di arbitri e relativa procedura.

Art. ...

L'impresa, ove faccia ricorso ad altre ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di ..... è tenuta a prescegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al presente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa è tenuta altresì a segnalare alla Direzione dei lavori i nominativi di tali ditte.

Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimo di manodopera.

§ 17 - Prot. N. 2/32530 - SBT/AF

2 luglio 1958

Modifiche ed integrazioni da apportare ai capitolati speciali di appalto.

Con circolare n. 2/19639 del 22 aprile c.a. (1) la scrivente, rilevato che molti dei progetti esecutivi inoltrati alla « Cassa » sono corredati di schemi di Capitolati Speciali di Appalto incompleti o male formulati nella parte amministrativa, ha rivolto invito a tutti gli Enti Concessionari ed Affidatari ad attenersi nella redazione dei capitolati alle clausole e dizioni specificate nell'allegato alla circolare stessa.

Al riguardo si precisa che le suddette disposizioni non si devono intendere riferite al *capitolato a stampa* redatto dalla « Cassa » per i lavori di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani.

Per questi ultimi. infatti, il capitolato a stampa già contiene le clausole amministrative riportate nel predetto allegato anche se, in qualche caso, la prescrizione è enunciata con una diversa dizione.

Al capitolato a stampa innanzi menzionato dovranno tuttavia, sia per aggiornare alcune norme a seguito dell'emanazione della legge 29-7-1957 n. 634, sia in dipendenza di provvedimenti di carattere generale, essere apportate le seguenti rettifiche:

Art. 65 - Pagamenti in acconto:

Inserire al 5° comma dopo la locuzione « con decorrenza dalla data » le parole « di approvazione ».

Art. 69 - Obblighi diversi:

Depennare la parte del n. 1) dopo le parole « diritti di segreteria ».

(1) Cfr. § precedente.

Art. 72 - Rescissione del contratto:

Depennare l'articolo.

Art. 74 - Agevolazioni fiscali:

Qualora si tratti di lavori che saranno assentiti in concessione a Consorzi ed Enti di bonifica o affidati al Corpo Forestale dello Stato — Ufficio Speciale Legge Calabria —, la dizione dell'articolo va sostituita con la seguente:

« A termini dell'art. 31 della legge 29-7-1957, n. 634, nessun onere farà carico all'Impresa per tasse di bollo e registro e per imposta generale sull'entrata, inerenti al contratto di appalto, nè per gli atti conseguenziali posti in essere fra l'Amministrazione e l'Impresa. »

« A termini dell'art. 32 della citata legge 29-7-1957 n. 634 nessun onere farà, altresì carico all'impresa per l'imposta comunale di consumo sui materiali. »

Nel caso, invece, di lavori appaltati direttamente dalla « Cassa », la cui gestione sarà affidata al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Dir. Gen. Econ. Mont. e For. —, all'Amministrazione Foreste e Rimboschimenti della Regione Siciliana ed all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sarda, sarà da modificare il primo comma dell'articolo, come innanzi rettificato, sostituendo la citazione dell'art. 31 della legge 29-7-1957, n. 634, con quella dell'art. 26 della legge 10-8-1950, n. 646.

Sez. 3ª — LA GARA E IL CONTRATTO D'APPALTO

(dalla scelta delle imprese da invitare alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori)

§ 18 - n. 80952/SBT/ALJ

6 Novembre 1952

(Diramata agli Uffici del Genio Civile compresi nel territorio di giurisdizione della « Cassa »)

Norme relative agli appalti e all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dati in gestione agli uffici del Genio Civile.

Per gli appalti e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dati in gestione agli Uffici del genio civile, si seguiranno le seguenti norme:

1) il Servizio bonifiche e t.f. della « Cassa » comunica all'Ufficio del genio civile la avvenuta approvazione del progetto, dandone notizia all'Ufficio contratti e concessioni.

L'Ufficio del genio civile trasmette alla « Cassa » il capitolato speciale di appalto, eventualmente modificato in base alle istruzioni date dalla

« Cassa » in sede di approvazione del progetto, nonchè l'elenco delle imprese che propone di invitare e lo schema di lettera di invito, atti che la « Cassa » esamina ed approva, con eventuali modifiche, ed invia nel contempo la delega presidenziale all'Ingegnere capo a presiedere la gara, dandone notizia all'Ufficio contratti e concessioni.

2) L'Ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, ricevuto il benestare della « Cassa » circa l'elenco delle imprese e lo schema di lettera di invito, provvede a diramare gli inviti a partecipare alla licitazione privata (in base alle norme impartite dalla « Cassa » almeno 15 giorni prima del giorno feriale fissato per la gara, a meno che la « Cassa » non abbia autorizzato l'abbreviazione dei termini (minimo di 5 giorni).

3) Nel giorno e nell'ora stabiliti dalla lettera di invito, l'Ingegnere capo del genio civile, assistito da un Notaio, procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte e delibera, sotto riserva di approvazione da parte della « Cassa », l'appalto dei lavori al migliore offerente.

Il Notaio che assiste alla gara è tenuto a redigere apposito verbale nel quale sono descritte tutte le operazioni fatte e indicate tutte le imprese invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

A tale verbale devono essere allegati:

a) copia della delega presidenziale all'Ingegnere capo a presiedere la gara;

b) copia della lettera d'invito;

c) copia di tutte le offerte ricevute dalle imprese concorrenti compresa quella della ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, l'onorario dovuto al Notaio (onorario fisso) è ridotto alla metà. Ferme restando le agevolazioni previste dall'art. 26 sopracitato, le spese della licitazione e del successivo contratto vanno a carico dell'Impresa appaltatrice.

4) Ultimate le operazioni di gara, l'Ingegnere capo provvede a:

a) dare comunicazione telegrafica alla « Cassa » dell'esito della gara;

b) restituire alle imprese non aggiudicatarie i documenti allegati alle offerte ed a svincolare immediatamente le loro cauzioni;

c) trasmettere, anche in pendenza della registrazione, una copia autentica del verbale di gara, per la prescritta approvazione e per l'eventuale autorizzazione alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, allegandovi in originale tutte le offerte ricevute, i documenti della Ditta alla quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori (compresa la cauzione provvisoria, che sarà svincolata dopo la costituzione di quella definitiva) nonchè 6 copie del capitolato speciale e dei disegni da allegare al contratto. Gli estremi della registrazione saranno comunicati successivamente.

5) Avvenuta l'approvazione da parte della « Cassa » della aggiudicazione dei lavori, a cura del Servizio bonifiche e t.f., che ne dà comunicazione anche all'Ufficio contratti e concessioni, questo provvede ad invitare l'Impresa aggiudicataria a:

a) designare il supplente nell'appalto;

b) costituire la cauzione definitiva;

c) versare i diritti di segreteria;

d) presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine stabilito.

6) Dopo la stipulazione, la registrazione e l'approvazione presidenziale, l'Ufficio contratti e concessioni provvede a:

a) inviare una copia del contratto, completa di tutti gli allegati, al Servizio bonifiche e t.f., due copie (di cui una per la Impresa) all'Ufficio del genio civile, ed una copia all'Ufficio contabilità generale e cassa;

b) comunicare all'Ufficio delle imposte dirette competente l'avvenuta stipulazione del contratto.

7) L'Ufficio del genio civile non appena in possesso delle copie del contratto ne consegna una all'Impresa appaltatrice e procede alla consegna dei lavori, o allo scioglimento delle riserve con le quali la consegna stessa fosse stata già effettuata, ed a comunicare agli Enti assicuratori ed assistenziali i dati relativi all'appalto, ai fini dei successivi controlli di competenza.

8) L'Ufficio del genio civile assume la direzione e la sorveglianza dei lavori, del cui andamento pertanto ha la piena responsabilità, ne tiene la contabilità e rimette alla « Cassa » gli stati di avanzamento debitamente vistati, per la liquidazione degli acconti nella misura, nei modi e termini previsti dal capitolato speciale di appalto; cura la redazione del verbale di ultimazione e del conto finale dei lavori, nonchè la richiesta di collaudo, al quale sarà provveduto a norma dell'art. 8 della Legge 10 agosto 1950, n. 646.

Nel corso dei lavori, se necessario, l'Ufficio del genio civile redige perizie suppletive, verbali di nuovi prezzi, perizie di variante e di utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti, inviandole alla « Cassa » per l'esame e l'approvazione; inoltra alla « Cassa », col proprio parere, eventuali richieste di proroghe e riserve da parte delle imprese, nonchè i verbali di sospensione e ripresa dei lavori; cura infine le pratiche per le occupazioni provvisorie e le espropriazioni definitive con la procedura prevista dalle Leggi 10 agosto 1950, n. 646 (art. 4) e 22 marzo 1952, n. 166 (art. 3).

I pagamenti alle Imprese, sia in acconto che a saldo, sono corrisposti direttamente dalla « Cassa », che si riserva le più ampie facoltà di controllo durante l'esecuzione e fino al collaudo.

§ 19 - Prot. n. 020615/UL/FDB 9 Giugno 1953

Osservanza da parte degli assuntori di lavori delle prescrizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la Cassa per il Mezzogiorno e le Amministrazioni e gli Enti affidatari o concessionari.

Risulta che le Amministrazioni e gli Enti affidatari o concessionari di lavori di competenza di questa « Cassa », nel mentre inseriscono nelle lettere di invito a gara, nei capitolati speciali e nei contratti una clausola per effetto della quale l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni tutte contenute nelle convenzioni stipulate con questa « Cassa », non porterebbero a conoscenza delle imprese interessate le prescrizioni stesse.

Poichè è ovvio ch le prescrizioni di cui trattasi non potranno essere osservate se esse non sono conosciute dalle imprese assuntrici di lavori, si dispone che, per l'avvenire, prima della firma dei contratti di appalto, la stazione appaltante dovrà dare effettiva visione all'impresa contraente della convenzione stipulata con la « Cassa » e di tale avvenuta visione dovrà darsi atto nel contratto di appalto.

§ 20 - Prot. n. 35978/IA/MP

22 Luglio 1953

Eventuali questioni con le imprese appaltatrici.

Come è noto, in dipendenza dei rapporti che col contratto di appalto si instaurano tra enti concessionari e affidatari da una parte e le imprese appaltatrici dall'altra, possono sorgere — come in effetti sorgono — questioni di vario genere e di differente natura attinenti tutte alla conduzione delle opere e all'espletamento degli obblighi di appalto.

Molte di tali questioni, di lieve entità, trovano soluzione in via amministrativa per chiarimenti diretti tra le parti senza l'adozione di speciali procedure o di formali atti ed esse possono ritenersi rientrare addirittura nella stessa normalità degli appalti.

Talora invece, per ragioni amministrative o tecniche o legali, possono sorgere questioni più complesse che trovano il loro sviluppo anche al di fuori della via amministrativa per ricadere nella trattazione di Collegi arbitrali od anche — il che non è da escludersi — in quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, e pur rimanendo fermo il principio di carattere generale secondo il quale rientra nella specifica competenza e quindi nella responsabilità degli Enti concessionari e affidatari il regolamento dei rapporti con le imprese appaltatrici anche nell'eventualità di questioni che, esulando dal campo amministrativo, possano rientrare in quello contenzioso, si dispone che gli enti stessi diano, in ogni caso, tempestiva notizia a questa Cassa sia dei termini delle controversie e sia, se del caso, degli atti giudiziali e stragiudiziali posti a riguardo in essere dalle parti.

Quanto precede non modifica ovviamente le disposizioni di legge vigenti in materia per alcuni enti concessionari (ad esempio: art. 63 del r. d. 13/2/33, n. 215 — Nuove norme per la bonifica integrale).

§ 21 - Prot. n. 1/20 — AGC/FDB

17 Gennaio 1955

Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla « Cassa ».

Allo scopo di rendere uniformi i procedimenti finora seguiti per l'appalto dei lavori finanziati dalla « Cassa », gli Enti in indirizzo sono pregati di attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

LICITAZIONI PRIVATE

Elenco Imprese di fiducia — Le ditte da invitare alle licitazioni private devono essere scelte fra quelle idonee per la natura e l'importo dei lavori da appaltare.

A tale fine, ogni Ente concessionario deve provvedere, al più presto possibile, ove ciò non sia stato già fatto, alla compilazione di un elenco delle imprese di propria fiducia, nel quale, oltre al nominativo ed indirizzo di ciascuna di esse, devono essere indicate le relative specializzazioni e l'importo di iscrizione. Le Imprese da iscrivere in tale elenco devono dimostrare, con idonei certificati, di avere già eseguito per conto dello Stato o di Amministrazioni pubbliche lavori analoghi a quelli per i quali chiedono l'iscrizione. Inoltre, la loro iscrizione è subordinata alla esibizione da parte delle Dtte interessate, di apposita documentazione o all'accertamento d'ufficio che le stesse siano iscritte in elenchi di fiducia dell'Amministrazione dei lavori pubblici (Ministero, Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ANAS), ovvero di altre Amministrazioni statali e che posseggano altresì adeguata attrezzatura.

L'elenco suddetto deve essere inviato, in doppia copia, da tutti gli Enti concessionari (anche da quelli che lo abbiano già inviato) a questa « Cassa » — Ufficio Affari Generali e Contratti — e deve contenere lo esatto nominativo dell'impresa, il suo indirizzo, l'importo, le specializzazioni e l'Amministrazione statale presso la quale sia iscritta. Le variazioni all'elenco dovranno essere, di volta in volta, comunicate alla « Cassa ».

Esperimento delle gare — Dopo l'approvazione del progetto, l'Ente concessionario deve trasmettere alla « Cassa » un esemplare della lettera di invito a gara (lettera che sarà conforme — con i dovuti aggiornamenti ed adattamenti, specie per quanto concerne il richiamo al Capitolato generale d'appalto e alle disposizioni di legge che conferiscono agevolazioni fiscali — al modello (All. A) che adotta la « Cassa » per le gare da essa indette), nonchè un elenco delle Imprese che l'Ente stesso propone di invitare. Tali imprese saranno scelte, di norma, tra quelle iscritte nell'elenco generale di cui sopra è cenno per specializzazione analoga e per importo pari a quello dell'appalto, con una tolleranza in più o in meno del 20% di detto importo. Tale criterio, fondato sull'art. 2, commi V e VII della legge 30 marzo 1942, n. 511, risponde ad esigenze morali ed economiche intese a consentire alle piccole e medie imprese locali la possibilità effettiva di partecipare alle gare per l'assunzione di lavori adeguati ai loro

mezzi ed evita il pericolo di ribassi eccessivi che le piccole imprese sono tentate ad offrire per vincere la concorrenza delle grandi.

Ad ogni gara, di regola, devono essere invitate per lo meno 25-30 ditte, fra esse compresa, possibilmente, qualche cooperativa o consorzio di cooperative di produzione e lavoro, preferibilmente locale. La « Cassa » si riserva la facoltà di disporre l'inclusione, nell'elenco delle imprese da invitare, di altre ditte idonee e l'esclusione di quelle non ritenute idonee.

Dopo il benestare della « Cassa » per l'esperimento della licitazione privata e l'approvazione dell'elenco delle imprese da invitare, l'Ente concessionario provvede alla verificazione del progetto prescritta dall'art. 5 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e, quindi, alla diramazione degli inviti, mediante raccomandata, tenendo presente che questi devono essere inviati non meno di 15 giorni prima di quello non festivo fissato per la gara; solo in casi eccezionali, previa esplicita e preventiva autorizzazione della « Cassa », tale termine potrà essere ridotto fino a 10 giorni. Una copia della lettera di invito contenente l'indicazione del giorno fissato per la gara e delle ditte invitate, sarà altresì trasmessa contemporaneamente alla « Cassa », anche ai fini della pubblicazione della notizia della gara stessa nel « Bollettino ».

Il nome ed il numero delle imprese invitate debbono essere tenuti assolutamente riservati e non resi noti prima dello svolgimento della gara.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'autorità che presiede la gara, assistita dal Segretario di gara (Ufficiale rogante - Segretario Generale - Notaio), ed in presenza di due testimoni idonei, procede all'apertura delle offerte ricevute e delibera l'aggiudicazione provvisoria del lavoro al migliore offerente, sotto riserva di aggiudicazione definitiva dopo l'approvazione dei risultati della gara da parte della « Cassa ».

Per l'esperimento delle gare si raccomanda di osservare le formalità previste da norme legislative, dai capitolati e dagli inviti alle gare per evitare giustificati ricorsi, tenendo, peraltro, presente che quando la gara si svolge — previa autorizzazione della « Cassa » — con il sistema del confronto delle offerte ricevute con i limiti massimo e minimo, indicati in una scheda segreta predisposta dalla « Cassa », tali limiti saranno palesati solo nel caso in cui la gara venga dichiarata deserta per mancanza di offerte contenute nei limiti stessi.

Qualora si segua per l'appalto un sistema di aggiudicazione diverso da quelli regolati dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, occorre che nell'invito alla gara sia indicato, sia pure succintamente, quale sia tale sistema.

Il Segretario di gara redige apposito verbale nel quale devono essere indicate nominativamente le imprese invitate, le offerte ricevute e descritte le operazioni fatte e le eventuali osservazioni; a detto verbale si allegano la copia della lettera d'invito e di tutte le offerte ricevute e ammesse.

Ultimate le operazioni di gara, l'Ente concessionario provvede a:

1) dare, nello stesso giorno, comunicazione telegrafica alla « Cassa » dell'esito della gara, indicando, in caso di aggiudicazione provvisoria, il nome della ditta aggiudicataria e la misura del ribasso offerto;

2) restituire alle imprese non aggiudicatarie i documenti allegati alle loro offerte e svincolare immediatamente le loro cauzioni;

3) trasmettere, entro il giorno successivo, anche in pendenza della registrazione, una copia autentica del verbale di gara per la prescritta approvazione e per l'eventuale autorizzazione alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge. Gli estremi della registrazione del verbale sono comunicati successivamente.

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

L'Ente concessionario, non appena in possesso dell'approvazione da parte della « Cassa » dei risultati della licitazione privata, provvede, senza indugio, ad invitare l'impresa aggiudicataria dei lavori a:

a) designare il supplente nell'appalto, del quale deve essere richiesto il certificato generale del Casellario giudiziale e, se non risulti iscritto nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Ente appaltante, un certificato di iscrizione in un elenco di imprese di fiducia dell'Amministrazione statale per importo non inferiore e per specializzazione analoga a quelli dell'appalto. La idoneità del supplente deve essere riconosciuta insindacabilmente dall'Amministrazione, la quale deve all'uopo tener presente che la presenza del supplente costituisce — in definitiva — una forma di garanzia, che deve essere, quindi, seria ed efficiente; pertanto non dovranno essere accettati, come supplenti, imprenditori che, per vincoli di parentela con l'aggiudicatario o per altre cause non diano certezza che, verificandosi le ipotesi previste dall'art. 9 del Capitolato generale d'appalto delle opere e delle forniture di competenza della « Cassa », siano effettivamente in grado di proseguire i lavori in luogo dell'obbligato principale;

b) costituire la cauzione definitiva mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla Cassa DD. PP., oppure mediante fidejussione prestata da uno degli Istituti di credito di diritto pubblico o da una Banca di interesse nazionale o da una Società di assicurazioni autorizzata a tale forma di garanzia dal Ministero dell'industria e commercio, purchè, in tale caso, la impresa assuntrice dei lavori si impegni di migliorare, in sede di contratto, il ribasso offerto in sede di aggiudicazione aumentandolo di un'aliquota calcolata in misura corrispondente al 2% annuo dell'importo della cauzione, per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma del Capitolato speciale.

Dato che la « Cassa » consente di costituire la cauzione anche con le fidejussioni assicurative (sistema comodo e poco oneroso per gli appaltatori), di norma è da escludere ogni richiesta di esonero dall'obbligo della costituzione della cauzione in una delle forme sopra indicate; solo in via eccezionale e sempre quando trattisi di imprese di notoria solidità e fiducia e che risultino creditrici della stazione appaltante, per altri lavori eseguiti o in corso di esecuzione, questa potrà chiedere alla « Cassa » il nulla osta a concedere, sotto la propria responsabilità, l'esonero di cui

trattasi, subordinatamente ad un corrispondente miglioramento del prezzo di aggiudicazione. da determinarsi in misura del 5% annuo dell'importo della cauzione per il tempo in cui la medesima, per norma di capitolato o di contratto, dovrebbe rimanere vincolata.

Per le Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi si seguono, per quanto riguarda la costituzione della cauzione, le vigenti disposizioni di favore (art. 7 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche e aggiornamenti — Vedasi da ultimo la legge 10 dicembre 1953, n. 936 —) che consentono agli Enti predetti — limitatamente ai lavori e alle forniture che non superino per le prime le L. 60.000.000 e per i secondi le L. 300.000.000 — di costituire la cauzione provvisoria in misura ridotta (1% sulle prime L. 6.000.000 e 0,50% sul residuo) e quella definitiva mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuna rata di acconto.

Per i lavori d'importo superiore a quelli predetti, gli Enti Cooperativi sono soggetti alle disposizioni comuni alle altre imprese commerciali;

c) presentarsi per la stipulazione del contratto, unitamente al supplente nell'appalto, nel termine stabilito, tenendo presente che in nessun caso tale termine può essere inferiore ad otto giorni, nè può eccedere i due mesi dalla data di approvazione dei risultati della licitazione privata, fermo restando quanto eventualmente dispone il capitolato speciale.

L'Impresa aggiudicataria deve essere avvertita che se non ottemperi, senza giustificati motivi, all'invito rivoltole entro il termine fissato, l'aggiudicazione si considera come non avvenuta e la cauzione provvisoria è incamerata a titolo di danni, spese ed interessi già liquidati e transatti.

Nel giorno stabilito si procede alla stipulazione del contratto. Tale contratto, redatto possibilmente in conformità al modello che adotta questa « Cassa » (All. B) per i lavori appaltati direttamente, con i dovuti aggiornamenti, aggiunte ed adattamenti che, caso per caso. si reputino necessari — specie per quanto concerne il richiamo al Capitolato generale d'appalto, alle disposizioni di legge che conferiscono agevolazioni fiscali e al provvedimento di concessione dei lavori — è ricevuto dal funzionario dell'Ente, autorizzato a stipulare atti in forma pubblico-amministrativa, ovvero da un Notaio, a meno che il contratto stesso non sia stipulato nella forma di scrittura privata. Nel contratto non deve essere introdotta alcuna norma che modifichi il capitolato generale o speciale, a meno che la deroga non sia preventivamente autorizzata dalla « Cassa ».

Subito dopo la stipulazione e la registrazione, l'Ente appaltante deve trasmettere alla « Cassa » una copia del contratto, completa di tutti gli allegati.

Infine l'Ente concessionario provvede a:

1) effettuare la consegna dei lavori o a sciogliere le riserve con le quali la consegna stessa fosse stata effettuata in base a precedente autorizzazione della « Cassa »;

2) inviare una copia autentica del contratto, completa di tutti gli allegati, all'Impresa contraente;

3) comunicare all'Ufficio delle imposte dirette gli estremi del contratto;

4) dare notizia dell'avvenuta stipulazione del contratto al Prefetto, al Circolo dell'Ispettorato del Lavoro, all'Ufficio provinciale del Lavoro, alla sede — competente per territorio — dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie e dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, indicando i nominativi ed il legale domicilio delle imprese alle quali sono stati appaltati i lavori, la natura, l'importo e la data di consegna dei lavori stessi, nonchè la località ove essi devono essere effettuati.

§ 22 - Prot. n. 1/197 — AGC/FDB

6 Aprile 1955

Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla « Cassa ».

Con la circolare in data 17 gennaio c.a., n. 1/20 (1), sono state diramate le norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla scrivente e sono stati trasmessi, nel contempo, i modelli della lettera di invito a gara e del contratto d'appalto adoperati da questa « Cassa » per le opere alla cui esecuzione essa provvede direttamente, non senza, peraltro, avvertire che i medesimi avrebbero dovuto essere presi a base per la redazione dei corrispondenti atti degli Enti concessionari, previa introduzione di opportuni aggiornamenti ed adattamenti, specie per quanto concerne il richiamo al Capitolato Generale d'appalto e alle disposizioni di legge che conferiscono agevolazioni fiscali.

Allo scopo di dirimere talune perplessità insorte nell'adattamento dei modelli anzidetti, questa « Cassa » ha ritenuto opportuno predisporne altri, nei quali sono state già introdotte le modifiche necessarie.

Gli Enti in indirizzo avranno cura di apportare allo schema di contratto quegli altri adattamenti che, caso per caso, si renderanno indispensabili in relazione, ad esempio, all'Autorità che riceverà l'atto (Ufficiale rogante o Notaio), alle persone che interverranno nella stipulazione del contrato (in proprio o nella qualità di procuratori, rappresentanti, ecc.), alla costituzione della cauzione definitiva, ecc.

Per quanto concerne la scelta degli imprenditori da invitare alle gare, nel ribadire che i criteri indicati nella circolare sopramenzionata sono di massima — sicchè può ad essi derogarsi in casi speciali — si conferma che gli imprenditori non possono essere invitati a gare d'importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di non più di un quinto, e si precisa che i medesimi non possono essere invitati a concorrere agli appalti di lavori d'importo inferiore al quinto di quello di iscrizione.

(1) Cfr. § precedente.

..... (1) .....

RACCOMANDATA

PROT N. .... li .....

ALLA IMPRESA .....

.....

.....

Licitazione privata per l'appalto dei lavori di .....

.....

.....

finanziati dalla « Cassa per il Mezzogiorno ».

Per il giorno ..... alle ore ..... è indetta, presso quest..... (1) ..... una licitazione privata col procedimento di cui all'art. 89 lett. *a*) del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità indicate nell'art. 75, comma 4°, del Regolamento stesso, modificato dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339, per l'appalto dei lavori di .....

.....

.....

.....

finanziati dalla « Cassa per il Mezzogiorno » e dati in concessione a quest ..... (1) .....

L'importo dell'appalto è previsto in Lire ..... (diconsi Lire .....) soggetto a ribasso.

I dettagli circa l'esecuzione delle opere, i prezzi, le condizioni contrattuali, ecc. sono visibili presso quest ..... (1) ..... dalle ore 11 alle ore 12.30 dei giorni feriali.

Codesta Impresa è invitata alla gara e per parteciparvi deve fare pervenire, esclusivamente per raccomandata postale, *in piego sigillato* a quest ..... (1) ..... non più tardi delle ore 19 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, i documenti sotto indicati:

1. - L'offerta — da redigersi su carta non bollata — di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere. La predetta offerta deve essere chiusa in apposita busta *sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,* nella quale, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri documenti;

2. - Una dichiarazione, su carta non bollata, con la quale codesta Impresa attesti: di essersi recata sul posto ove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori; di conoscere tutte le modalità che regolano i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno; di accettare tutti controlli che la Cassa stessa intendesse prescrivere e di rispettare tutte le disposizioni che dalla medesima venissero impartite in corso d'opera;

---

(1) Amministrazione o Ente appaltante.

3. - Il certificato generale del Casellario giudiziale, di data non anteriore a 4 mesi a quella fissata per la gara, rilasciato dalla competente autorità;

4. - La quietanza comprovante il versamento presso una Sezione di Tesoreria o una Banca di interesse nazionale o un Istituto di Credito di diritto pubblico della cauzione provvisoria di Lire ..... valore effettivo, a norma dell'art. 2 del Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere e delle forniture dipendenti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Tale versamento può essere sostituito da un assegno circolare, intestato o girato a quest..... (1) ..... ovvero da una fidejussione prestata da uno dei citati Istituti o Banche, nonchè da una Società di Assicurazione autorizzata a tale forma di garanzia dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Se codesta Impresa è società commerciale, comunque costituita, deve includere nel piego, oltre i documenti di cui ai precedenti n. 1, 2, e 4, anche:

5. - Il certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la Società stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato;

6. - Il certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, contenente, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, oppure un estratto autenticato da Notaio della deliberazione dei competenti Organi amministrativi della Società, dalla quale risulti il conferimento ad un suo rappresentante, che può anche essere il Direttore Tecnico, di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara ed adempiere agli incombenti per l'aggiudicazione dell'appalto.

Del rappresentante o dei rappresentanti in parola deve essere prodotto il certificato generale del Casellario giudiziale di cui al N. 3.

Le Cooperative di produzione e lavoro ed i loro Consorzi, per potere beneficiare delle disposizioni di favore vigenti nei loro confronti, devono produrre, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, regolare certificato di iscrizione nell'appalto registrato prefettizio.

Tutti i documenti rilasciati da autorità o autenticati da Notai che abbiano la loro sede fuori questa provincia, devono essere legalizzati.

Sul piego contenente i documenti sopra elencati e sulla busta contenente l'offerta deve chiaramente risultare, oltre l'indicazione dell'Impresa mittente, la seguente scritta:

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO .....
RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI .....
.....
.....
.....

Resta inteso che:

— il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

— trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

— non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante;

— non si fa luogo a gara di miglioria, nè è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Per i lavori di che trattasi si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

L'aggiudicazione è effetuata a favore del concorrente che abbia offerto il ribasso più elevato.

In caso di offerte uguali si procede a norma di legge.

Si fa riserva di aggiudicare anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

L'approvazione dell'aggiudicazione è subordinata all'insindacabile parere favorevole della « Cassa ».

Quest..... ..... (1) ..... dopo tale approvazione inviterà la Impresa a:

— costituire la cauzione definitiva in una delle forme indicate nel precedente n. 4, con l'avvertenza che l'accettazione della cauzione nella forma della fidejussione assicurativa o bancaria è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione di una aliquota del 2% annuo dell'importo della cauzione per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma di Capitolato;

— designare il supplente nell'appalto;

— depositare, a garanzia delle spese di licitazione e di quelle per la stipulazione del contratto, limitatamente, per queste ultime, al costo dei capitolati speciali d'appalto ed all'importo dei diritti di segreteria, un fondo spese di L. .....

Ove nel termine di giorni 15 dalla data indicata nel suddetto invito, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, quest..... ..... (1) ..... avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria a titolo di danni, spese ed interessi, già liquidati e transatti.

Le tasse di bollo, l'imposta di registro e l'I.G.E. sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno, a termini dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e saranno corrisposte in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il .....

..... (1) .....

Rep. N. ..... Racc. N. .....

CONTRATTO

Tra ..... (1) ..... e l'Impresa ..... con sede in ..... per l'appalto dei lavori .....
.....
finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquanta..... addì ..... del mese di ..... in ..... Via ..... n. .....

Avanti a me ..... (2) .....
.....
.....
.....
....., delegato a ricevere i contratti del .....
(1) ....., giusta disposizione del ..... (3) ..... stesso in data ..... senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

da una parte: 1) il ..... (4) ..... nato a ..... e domiciliato per la carica in ..... Via ..... N. .....

(1) Indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante.

(2) Generalità dell'Ufficiale rogante — ove l'atto sia ricevuto da Notaio, indicarne le generalità e depennare la frase « delegato a ricevere i contratti del . . . . . giusta disposizione del . . . . . stessa in data . . . . . ».

(3) Organo dell'Amministrazione o dell'Ente che ha proceduto alla nomina dell'Ufficiale rogante.

(4) Generalità del rappresentante dell'Amministrazione o dell'Ente che interviene nel contratto.

il quale interviene nel presente atto nella qualità di ..... (5) ..... del ..... (6) ..... giusta ..... (7) ..... che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera *A*);

e dall'altra: 2) il Sig. ..... (8) ..... di ..... nato a ..... e domiciliato in ..... Via ..... N. ..... imprenditore di opere pubbliche;

il Sig. ..... (9) ..... di ..... nato a ..... e domiciliato in ..... Via ..... n. ..... imprenditore di opere pubbliche; ..... (10) .....

Comparenti della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo

PREMESSO

che il ..... (11) ..... della Cassa per il Mezzogiorno, con delibera in data ..... n. ....., ha approvato il progetto esecutivo in data ..... redatto dal ..... relativo ai lavori .....

.....

in seguito meglio specificati, dell'importo a base d'asta di L. ..... (Lire .....);

che la Cassa per il Mezzogiorno ha dato in concessione l'esecuzione dei lavori in argomento al ..... (12) .....

che per l'appalto dei lavori predetti è stata tenuta una licitazione privata, nella quale, giusta verbale ricevuto dal ..... in data ..... Rep. N. ....., registrato a ..... è risultata aggiudicataria l'Impresa ....., con sede in ..... con il ribasso del ..... (lire .....) e, quindi, per il prezzo netto di L. ..... (lire .....);

che tale aggiudicazione è stata approvata dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno con ..... in data .....;

(13) che l'aggiudicataria ha chiesto di costituire la cauzione definitiva dell'appalto ammontante a L. ..... (lire .....), pari al 5% dell'importo netto dei lavori, con una fidejussione ..... (14) .....;

che l'..... (15) ..... ha aderito alla richiesta a condizione che l'aggiudicataria impresa si impegni, con il presente contratto, di migliorare il ribasso offerto in sede di gara, aumentandolo dell'aliquota dello .....% (..... per cento), corrispondente al 2% (due per cento) annuo dell'importo della cauzione per tutto il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma di Capitolato e cioè fino alla data di approvazione del collaudo.

Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

---

(5) Indicazione della qualità (Presidente, Commissario, Procuratore speciale, ecc.) della persona che interviene nell'atto.

(6) Amministrazione o Ente appaltante.

(7)Estremi dell'atto di rappresentanza o di delega. Tale atto deve essere allegato in originale o in copia autentica al contratto.

(8) Generalità dell'assuntore dei lavori.

(9) Generalità del supplente.

(10) Qualora i comparenti intervengano nell'atto non in nome proprio, ma in qualità di amministratori, rappresentanti, procuratori, ecc. è necessario indicare gli estremi dei relativi atti. Tali atti dovranno essere allegati in originale o in copia autentica al contratto, unitamente all'atto costitutivo dell'Impresa, ove questa sia una Società.

(11) Organo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo) della « Cassa » che ha approvato il progetto.

(12) Amministrazione o Ente concessionario.

(13) Comma da depennare nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(14) Assicurativa o bancaria.

(15) Amministrazione o Ente appaltante.

Art. 1

L'Impresa ..... aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse, col presente contratto legalmente e formalmente si obliga di eseguire i lavori .....

.....

.....

.....

in conformità dei disegni indicati nell'art. ..... del capitolato speciale dell'appalto che, in numero di ..... (.....) tavole, firmate dai contraenti e da me ..... (16) ..... si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere .....

.....

L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza del capitolato speciale di appalto ed annesso elenco dei prezzi unitari, redatto in data ..... che, firmato in segno di piena ed incondizionata accettazione dai contraenti e da me ..... (17) ....., è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, al quale si allega sotto la lettera ..... Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non vi sia materialmente allegato, *il capitolato generale* a stampa per gli appalti delle opere e le forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, depositato con verbale in data 17 settembre 1954, Rep. N. 275, registrato a Roma — 1° Ufficio Atti Pubblici — al n. 1594, Vol. 42/5 l'8 settembre 1954, purchè le norme in esso contenute non risultino derogate o codificate da quelle del capitolato speciale di appalto e dalle clausole del presente contratto. Ove non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale e nel presente contratto, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori in appalto, si seguiranno le norme del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 2

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di Lire ..... (Lire ..... al netto del ribasso del .....% (Lire ..... e centesimi ..... per cento), (18) di cui il .....% offerto in sede di gara e lo .....% quale corrispettivo della consentita costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione dei lavori saranno effettuati, nei modi e nei termini indicati nel capitolato speciale di appalto, a favore dell'Impresa .....

Art. 3

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in conformità a quanto stabilito nell'art. ..... del capitolato speciale di appalto, resta stabilito in ..... mesi naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 4

L'Impresa appaltatrice si dichiara a conoscenza di tutte le norme che regolano, in genere, i lavori di interesse della Cassa per il Mezzogiorno, e, in particolare, quelli ad essa aggiudicati, e conferma di avere preso visione dei disegni, del capitolato speciale di appalto e dell'elenco prezzi; di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonchè delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione

(16) Ufficiale rogante o Notaio.
(17) Ufficiale rogante o Notaio.
(18) Le parole che seguono — nel testo — vanno depennate nel caso in cui la cauzione definitiva sia costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Conferma, inoltre, di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese, alle competenti autorità i permessi necessari all'esecuzione stessa e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, inoltre, di avere preso visione delle prescrizioni contenute nell'atto con il quale la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso al ..... (19) ..... l'esecuzione dei lavori in argomento, nonchè di quelle previste negli articoli 20 e 21 del Capitolato generale d'appalto delle opere di competenza della « Cassa » predetta, relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi, per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori.

Art. 5

I prezzi unitari dell'elenco annesso al capitolato speciale di appalto, diminuiti del ribasso del ..... (.....) offerto dall'aggiudicataria, rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità, salvo la revisione di essi a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'aggiudicataria Impresa ..... ha costituito la cauzione definitiva mediante (20) fidejussione prestata dalla ..... (21) ..... fino alla concorrenza di Lire ..... (Lire .....) corrispondenti al .....% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione, giusta ..... (22) ..... in data ..... n. ..... della ..... (23) .....

La validità della fidejussione è prevista dal ..... al .....; ma essa si intende automaticamente prorogata fino alla data di approvazione del collaudo dei lavori.

A corrispettivo dell'agevolazione concessale, l'Impresa appaltatrice dei lavori aumenta dello .....% (centesimi ..... per cento) il ribasso offerto in sede di gara, per cui il ribasso complessivo ascende al .....% (lire ..... per cento), come indicato nel precedente art. 2.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto e per le opere e le forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, l'Impresa ..... designa quale supplente nell'appalto l'Impresa ..... con sede in .....

Questa si dichiara edotta degli obblighi che, con il presente contratto, viene ad assumere, impegnandosi a curarne l'esatta osservanza.

---

(19) Amministrazione o Ente Concessionario.

(20) Ove la cauzione sia costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la rimanente parte del testo dell'art. 6 va annullata e sostituita con le seguenti parole « deposito della somma di L. ..... (o di effetti pubblici del valore nominale complessivo di L. .....) presso ..... giusta ricevuta in deposito n. ..... in data ..... .

(21) Società di assicurazione o Banca.

(22) Polizza o atto commerciale a seconda che la fidejussione sia assicurativa o bancaria. Ove la fidejussione sia bancaria ed essa non sia prestata nella forma dell'atto commerciale, occorrerà l'intervento nel contratto dei legali rappresentanti della Banca. In tale caso, le parole « giusta ..... in data ..... n. ... del ..... vanno annullate e sostituite con le seguenti: « all'uopo la Banca ..... a mezzo dei costituiti Sigg. ..... dichiara di prestare e costituire la fidejussione medesima volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'aggiudicataria Impresa per la predetta somma di L. ..... (Lire .....) ».

(23) Agenzia, Sede, ecc.

Art. 8

L'Impresa appaltatrice ..... e l'Impresa supplente ..... dichiarano di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il loro domicilio speciale in ..... (24) presso l'Amministrazione comunale.

Art. 9

A seguito degli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice .....
.....
il ..... (25) ..... affida, in nome e per conto del .....
(26) ..... che rappresenta, alla predetta Impresa ..... l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, accetta quale supplente l'Impresa .....
e quale fidejussore ..... (27) .....
e si obbliga per ..... (26) ..... di far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale e nel presente contratto.

Art. 10

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa appaltatrice ..... e per l'Impresa supplente ..... lo sarà per l'..... (29) ..... solo dopo aver conseguita la prescritta approvazione del competente organo del ..... (29) .....

Art. 11

Il presente atto è stipulato ai fini della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e, quindi, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto e l'imposta generale sull'entrata sul corrispettivo dell'appalto sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno, che le corrisponde in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Restano a carico dell'Impresa appaltatrice ..... tutti gli altri dazi, tasse ed imposte di qualsiasi genere, non previsti nel presente articolo.

Richiesto, io Ufficiale rogante (30) ..... ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personamente dato lettura a chiara voce ai Signori contraenti e che i medesimi a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza. Dopo di che il contratto e gli allegati vengono firmati dai Signori contraenti e da me Ufficiale rogante (30).

Atto scritto da persona di mia fiducia in n. ..... fogli di carta non bollata, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, di cui si occupano pagine. .....

---

(24) Località ove ha sede la direzione dei lavori.
(25) Rappresentante dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante.
(26) Amministrazione o Ente appaltante.
(27) La frase predetta va depennata nel caso in cui la cauzione sia stata costituita mediante deposito.
(28) Questo Articolo sarà omesso nei casi in cui non sia previsto alcuno provvedimento di approvazione o di esecutorietà.
(29) Amministrazione o Ente appaltante.
(30) o Notaio.

§ 23 - Prot. n. 2/13052 — SBT/AF 3 Aprile 1956

Lavori di sistemazione idraulico-connessa di bacini montani finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(Diramata agli UFFICI DEL GENIO CIVILE compresi nel territorio di giurisdizione della « Cassa »)

Con rincrescimento si è dovuto rilevare che qualche Ufficio del Genio Civile affidatario di lavori di sistemazione idraulico-connessa di bacini montani, finanziati dalla « Cassa », non si attiene scrupolosamente alle norme procedurali contenute nel disciplinare diramato con la circolare n. 80952 del 6 novembre 1952 (1).

Con tale disciplinare, infatti, veniva stabilito, fra l'altro, che appena ultimate le operazioni di gara, l'Ingegnere Capo doveva provvedere a trasmettere, anche in pendenza della registrazione, una copia autentica del verbale di gara, per la prescritta approvazione e per l'eventuale autorizzazione alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, allegandovi in originale tutte le offerte ricevute, i documenti della Ditta alla quale venivano aggiudicati provvisoriamente i lavori (compresa la cauzione provvisoria, da svincolare dopo la costituzione di quella definitiva) *nonchè sei copie del capitolato speciale e dei disegni da allegare al contratto.*

La trasmissione di tali ultimi atti viene, invece, effettuata spesso con notevole ritardo, a volte a distanza di mesi dalla data di svolgimento della gara e soltanto dopo ripetute sollecitazioni.

Ciò comporta l'impossibilità per la « Cassa » di poter provvedere con la dovuta tempestività alla stipula dei contratti di appalto, dando luogo a proteste da parte delle imprese aggiudicatarie che hanno tutto l'interesse a che il contratto venga definito con ogni sollecitudine, sia per poter richiedere i finanziamenti bancari necessari ad assicurare un adeguato sviluppo dei lavori, sia per il fondato timore che tale remora possa essere causa di impedimento alla liquidazione ed al pagamento delle rate di acconto, per i lavori consegnati ed eseguiti sotto le riserve di legge.

Si deve, pertanto, richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulle responsabilità che gli Uffici vengono ad assumersi trascurando la trasmissione degli atti necessari per la stipula dei contratti e le conseguenze che ne potrebbero derivare se i ritardati adempimenti, determinando effettive difficoltà alle imprese, dovessero riflettersi sull'andamento dei lavori.

Anche per quanto riguarda i verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori, si deve rilevare che il loro invio alla « Cassa » avviene con ritardo.

Nel rammentare, a tale riguardo, che la circolare n. 64399 in data 10 dicembre 1952 (2) stabilisce in giorni cinque il termine entro il quale si deve provvedere alla trasmissione dei verbali di sospensione e di ripresa, si comunica che tale termine è, con la presente, esteso a quello per l'inoltro dei verbali di consegna e di ultimazione.

(1) Cfr. § 18.
(2) Cfr. § 67.

Si confida che tutti gli Uffici affidatari non mancheranno, in avvenire, di attenersi con maggiore scrupolosità alle disposizioni impartite e si resta in attesa di ricevere in merito un cortese cenno di assicurazione.

§ 24 - Prot. n. 1/19987 — AGC/FDB

25 Maggio 1956

Esperimento gare con il sistema del ribasso massimo e minimo.

Con la circolare 17 gennaio 1955, n. 1/20 (1), contenente le norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla « Cassa », è stato disposto, fra l'altro, che, allorquando per l'aggiudicazione dell'appalto si seguano procedure e modalità diverse da quelle dettate dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, occorre che nelle lettere di invito a partecipare alla gara siano indicate, in modo sia pure succinto, le relative procedure e modalità.

Mentre per le gare da esperire secondo i sistemi previsti dalla legge e dal regolamento anzidetti (gare ad offerta o ribasso libero, nelle quali l'aggiudicazione è deliberata in favore del migliore offerente — art. 89, lettera a) e b) del Regolamento citato — e gare ad offerte da confrontare col prezzo o col ribasso massimo o minimo indicato in una scheda segreta predisposta dall'Amministrazione, nelle quali l'aggiudicazione è deliberata in favore del migliore offerente che non abbia oltrepassato i limiti indicati nell'anzidetta scheda — artt. 73 lett. b) e 75 del Regolamento citato) è sufficiente che le lettere di invito contengano il semplice richiamo alle disposizioni che tali gare disciplinano, per le altre è necessario che le lettere di invito precisino le modalità sotto la cui osservanza la gara sarà svolta.

Allo scopo di adottare per l'aggiudicazione dei lavori finanziati dalla « Cassa » criteri uniformi, si dispone che, allorquando le gare — previa autorizzazione della scrivente — dovranno essere svolte non con il procedimento del ribasso libero (art. 89), nè con quello del confronto delle offerte ricevute con il limite massimo e minimo indicati nella scheda segreta dell'Amministrazione (artt. 73 lett. b) e 75), bensì con il particolare sistema, non disciplinato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, del confronto delle offerte ricevute con i limiti risultanti dall'applicazione del procedimento indicato nella scheda segreta predisposta dall'Amministrazione, le lettere di invito siano formulate in conformità allo schema trasmesso con la circolare 6 aprile 1955, n. 1/197 (2), previa annullamento del secondo comma della pagina 4 (l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia offerto il ribasso più elevato) e sostituzione del testo del primo comma della pagina 1 con il seguente:

« Per il giorno ..... alle ore ....., è indetta presso quest . (Amministrazione o Ente) una licitazione privata, che sarà esperita con il sistema del confronto delle offerte ricevute con i limiti di ribasso risultanti

(1) Cfr. § 21.
(2) Cfr. § 22.

dalla scheda segreta predisposta dall'Amministrazione. Saranno dichiarate inammissibili le offerte contenenti ribassi inferiori a quello minimo indicato nella scheda anzidetta; l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta di ribasso più elevato entro il limite massimo, determinato dalla media aritmetica dei ribassi risultanti dalle offerte ammesse in gara, (escluse quindi quelle contenenti ribassi inferiori a quello minimo ammissibile) corretta mediante l'applicazione di un coefficiente, indicato nella predetta scheda segreta predisposta dall'Amministrazione.

Il limite minimo di ribasso ammissibile ed il coefficiente segreto di correzione stabilito dall'Amministrazione saranno comunicati ai concorrenti solo nel caso in cui la gara si concluda senza l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ».

§ 25 - Prot. n. 1/685 — AGC/NA

5 Ottobre 1956

Domande delle Imprese per l'invito alle gare di appalto dei lavori.

E' noto che secondo le vigenti disposizioni le imprese che desiderano di essere invitate alle gare per l'appalto dei lavori ne fanno istanza agli enti concessionari ed affidatari, e ne dànno comunicazione alla « Cassa ».

I concessionari e affidatari, nell'inviare a questo Istituto l'elenco delle ditte da invitare, sono pregati di riferire sulle istanze loro pervenute, specificando, per quelle imprese che non ritengano di includere negli elenchi, le ragioni della non inclusione.

§ 26 - Prot. n. 1/4241 — AGC/FDB

5 Aprile 1957

Lettere di invito a partecipare alle gare per l'appalto di lavori di competenza della Cassa.

Questo Istituto ha avuto occasione di rilevare che talvolta le Amministrazioni e gli Enti concessionari o affidatari di lavori di competenza della Cassa inseriscono nelle lettere di invito a partecipare alle gare una clausola che fa obbligo alle imprese concorrenti di presentare, a corredo delle proprie offerte ed in aggiunta agli altri prescritti documenti, una dichiarazione di impegno a ricevere la consegna dei lavori entro un determinato termine, decorrente dalla data di autorizzazione della Cassa allo inizio dei lavori.

L'obbligo dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di prendere in consegna e di iniziare i lavori entro il termine stabilito dall'Amministrazione discende dalla norma di cui all'art. 9 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con il r. d. 25 maggio 1895, n. 350, nonchè dalla tassativa disposizione contenuta nell'articolo 13 del Capitolato generale d'appalto delle opere finanziate dalla Cassa, a termine della quale l'Amministrazione può procedere, in caso

di urgenza, alla consegna dei lavori subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

L'inosservanza dell'anzidetto obbligo conferisce all'Amministrazione — indipendentemente dall'esistenza o meno di dichiarazioni impegnative dell'impresa aggiudicataria dell'appalto — il diritto di rescindere il contratto, con il conseguente incameramento della cauzione prestata dall'impresa a garanzia della sua partecipazione alla gara, ovvero di procedere all'esecuzione dei lavori d'ufficio, prescindendo, in questo ultimo caso, da tutte le formalità relative a tale procedimento.

La prescrizione, quindi, di esibire la dichiarazione impegnativa di cui sopra è cenno è del tutto superflua e, poichè essa può dare adito a contestazioni sulla regolarità del procedimento di gara e della conseguente aggiudicazione dell'appalto, si pregano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di volersi astenere. per l'avvenire, dall'introdurre la relativa clausola nelle lettere di invito a partecipare alle gare per l'appalto di lavori di competenza della Cassa, essendo sufficiente, nei casi nei quali si preveda di dover procedere alla consegna dei lavori entro un determinato termine dall'aggiudicazione dell'appalto, che nei capitolati speciali o nelle lettere di invito a partecipare alla gara sia inserita una apposita avvertenza.

§ 27 - Prot. n. 15221 — AGC/NA

13 Giugno 1957

Licitazioni per l'appalto dei lavori finanziati dalla Cassa.

Negli inviti a concorrere per l'appalto dei lavori finanziati da questo Istituto, si prega di inserire le seguenti clausole:

« L'aggiudicazione è soggetta all'approvazione della Cassa ».

« Ove l'aggiudicazione venisse effettuata previa esclusione di una o più offerte per mancanza di un qualche requisito che non comporti la nullità del procedimento, la Cassa si riserva la potestà di esaminare se il requisito mancante fosse o no indispensabile per la validità della offerta. Ove ritenga che non lo fosse, può disporre, nell'interesse dell'Amministrazione, con provvedimento motivato, la riapertura della gara fra l'impresa aggiudicataria e quelle le cui offerte siano state escluse. Anche il provvedimento di conferma o di modifica dell'aggiudicazione è soggetto all'approvazione della Cassa ».

« Alla Cassa è altresì riservata la potestà di modificare l'aggiudicazione qualora l'atto contenente l'offerta dell'impresa aggiudicataria o la relativa documentazione presentino insufficienze, che, a giudizio della Cassa, avrebbero dovuto determinare l'esclusione dalla gara. Il provvedimento di modifica dell'aggiudicazione a favore dell'impresa che abbia fatto l'offerta più vantaggiosa fra quelle validamente ammesse è motivato ed è preso con riserva di aggiudicazione definitiva se vi sian state imprese pretermesse e ricorrano gli estremi per la riapertura della gara nei loro confronti ».

§ 28 - Prot. n. 1/25606 — AGC/NA 19 Agosto 1957

Elenchi delle Imprese da invitare alle gare di appalto.

Per meglio disciplinare la formazione degli elenchi delle Imprese da invitare alle gare di appalto e rendere più spedita la loro approvazione si dispone quanto segue:

1) Negli elenchi deve essere incluso il maggior numero possibile di imprese locali, considerando tali quelle che hanno la sede principale nella provincia in cui si eseguono i lavori o nelle provincie limitrofe.

Per i lavori di importo a base d'asta fino a 50 milioni il numero delle imprese non locali non deve oltrepassare la metà di quelle locali incluse nello stesso elenco.

Questa proporzione può essere superata qualora le imprese locali incluse nell'elenco siano in numero così limitato da rendere opportuno un maggior concorso delle altre.

L'inclusione di soprannumero delle imprese non locali è inoltre ammessa per quelle imprese che abbiano fatto domanda di partecipare alla gara.

2) Le imprese locali e non locali incluse negli elenchi debbono possedere potenzialità adeguata, oltre che alla specie dei lavori, anche al loro importo. L'adeguatezza si valuta in base ai dati risultanti dalle attestazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Genio Civile, della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, delle Ferrovie dello Stato e in generale delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonchè della diretta esperienza delle Amministrazioni appaltanti.

Di regola, alle imprese non si possono affidare lavori il cui importo sia inferiore al 10% di quello di iscrizione o maggiore dell'importo di iscrizione aumentato della metà.

3) Gli elenchi debbono contenere le indicazioni specificate nel modulo qui allegato.

4) Gli elenchi in duplice copia sono comunicati alla Cassa (Ufficio degli affari generali, dei contratti e della revisione dei prezzi) non appena trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuta approvazione del progetto nel Bollettino dei lavori e degli appalti. Per data di pubblicazione s'intende quella indicata in calce al bollettino con la dicitura « finito di stampare ».

Le trasmissioni per mezzo del servizio postale si effettuano in piego raccomandato.

Gli elenchi sono chiusi in busta sigillata e muniti all'esterno di lettera di accompagnamento. Sulla busta contenente l'elenco sono apposte le seguenti indicazioni: ente appaltante, opera, dichiarazione del contenuto.

5) L'Ufficio degli affari generali, dei contratti e della revisione dei prezzi, restituisce o trasmette ai Servizi gli elenchi pervenutigli, dopo aver provveduto con la massima sollecitudine agli adempimenti di sua competenza.

I Servizi formulano le proposte definitive e, dopo averle sottoposte alla prescritta approvazione, provvedono per l'ulteriore corso.

(Schema di elenco delle Imprese)

Ente appaltante .....

Opera e suo importo a base d'asta .....

I. Imprese che si propongono per l'invito

N.	Nome dell'Impresa	Sede principale	Specializzazioni	Importo di iscrizione	Se ha fatto domanda	Annotazioni
	(Imprese locali che hanno fatto domanda)					
	.....					
	(Imprese locali che non hanno fatto domanda)					
	.....					
	(Imprese non locali che hanno fatto domanda)					
	.....					
	(Imprese non locali che non hanno fatto domanda)					
	.....					

II. Imprese le cui domande non si ritengono suscettibili di accoglimento

	Disporre le imprese nel seguente ordine: locali; non locali; imprese sulle quali non si hanno sufficienti elementi di giudizio. Se l'impresa è ritenuta idonea, ma da non invitare, spiegarne la ragione (p. es. idonea, ma eccedente la prescritta proporzione).				Idoneità	

§ 29 - Prot. n. 1/25971 — AGC/FDB

21 Agosto 1957

Supplente nell'appalto dei lavori.

Allo scopo di dirimere talune perplessità manifestatesi in sede di applicazione delle « Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla Cassa » diramate con la circolare 17 gennaio 1955, n. 1/20 (1), si precisa che, a termine dell'art. 9 del Capitolato generale d'appalto delle opere e delle forniture finanziate da questo Istituto, l'aggiudicatario dei lavori ha l'obbligo di presentare, all'atto della stipulazione del contratto di appalto, un idoneo supplente, solamente quando ciò sia previsto nel Capitolato speciale o nell'avviso di gara.

L'obbligo di presentare il supplente — se previsto — riguarda anche le società commerciali — comunque costituite — e le cooperative di produzione e lavoro.

§ 30 - Prot. n. 2/43262 — SBT/EN

9 Dicembre 1957

Acceleramento gare di appalto.

Allo scopo di accelerare al massimo l'inizio dei lavori, approvati dal Consiglio della « Cassa », e per venire incontro alle necessità di occupazione di mano d'opera, particolarmente sentite in questa stagione, si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi a quanto segue, in deroga alla prassi finora seguita per questa materia e fino a nuova disposizione.

Gli elenchi delle ditte da invitare alla gara, ricavati da quelli delle Imprese di fiducia dei singoli Enti concessionari (che certamente comprendono in particolare tutte le Imprese locali), nonchè lo schema delle lettere di invito, saranno inoltrati, unitamente al capitolato di appalto, col progetto.

Per i progetti già inoltrati tali elementi potranno essere inviati senza attenderne l'approvazione.

Tutto ciò allo scopo di consentire di effettuare simultaneamente sia la istruttoria dell'elaborato, sia gli accertamenti necessari per autorizzare la gara.

La « Cassa » si riserva peraltro di mantenere l'attuale procedura, effettuando la gara dopo l'avvenuta pubblicazione dell'approvazione del progetto sul bollettino « Cassa », nei soli casi in cui la importanza dell'appalto consigli una più larga partecipazione di Imprese.

(1) Cfr. § 21.

§ 31 - Prot. n. 1/34792 — SAGP/FDB

18 Giugno 1958

(Diramata alle Amministrazioni e agli Enti Concessionari e Affidatari che operano in Sicilia)

Comunicazioni relative alla stipulazione dei contratti di appalto di lavori finanziati dalla Cassa.

Allo scopo di consentire all'Assessorato del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale della Regione Siciliana di svolgere le proprie attribuzioni in materia di collocamento della mano d'opera, si dispone che — per le opere da eseguire nell'ambito della regione predetta — le comunicazioni relative all'intervenuta stipulazione dei contratti di appalto dei lavori finanziati da questo Istituto, prescritte con la circolare in data 4 settembre 1952, n. 44785 (1), siano inviate al predetto Assessorato, oltre che agli Enti indicati nella circolare sopra citata.

§ 32 - Prot. n. 1/42248 — SAGP/FDB

23 Luglio 1958

Elenchi delle Imprese da invitare alle gare di appalto.

Allo scopo di accelerare maggiormente la procedura per l'appalto e l'inizio dei lavori finanziati da questo Istituto, si dispone che, analogamente a quanto prescritto con la circolare n. 2/43262 in data 9 dicembre 1957 (2) per il settore delle bonifiche, gli elenchi delle imprese da invitare alle singole gare d'appalto siano inviati, in duplice copia, a questo Istituto, unitamente al progetto e al Capitolato speciale di appalto.

Resta confermato che i predetti elenchi devono essere redatti in conformità alle prescrizioni contenute nella circolare 19-8-1957, n. 1/25606 (3).

Sez. 4ª — L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

a) OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ESPROPR. PER P.U.

§ 33 - Prot. N. 6042/UGC/AL

17 Febbraio 1951

Dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere. Interpretazione dell'art. 4 ultimo comma della legge 10 agosto 1950, n. 646.

1.

La legge 10 agosto 1950, n. 646 istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno stabilisce all'art. 8, che la esecuzione delle opere di competenza della « Cassa » ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 della stessa legge venga affidata normalmente ad Aziende autonome statali o data in concessione

(1) Crf. § 89.
(2) Cfr. § 30.
(3) Cfr. § 28.

ad Enti locali e loro consorzi a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria; od, infine, data in appalto a norma della vigente disposizione.

In virtù dell'art. 4 ultimo comma della stessa legge, le opere di competenza della « Cassa », allorchè siano state debitamente approvate ai sensi del quarto e quinto comma dello stesso articolo 4, sono « ope legis » « *considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art.* 71 *della legge* 25 *giugno* 1865, *n.* 2359 ».

Pertanto, la « Cassa » e gli altri soggetti menzionati nell'art. 8, allorquando dovranno provvedere alla esecuzione delle suddette opere, potranno avvalersi della dichiarazione legislativa di indifferibilità e di urgenza stabilita nell'articolo 4 ultimo comma, richiedendo al Prefetto la emissione del decreto di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

2.

L'istituto della *occupazione d'urgenza,* disciplinato in questo articolo della legge fondamentale sulle espropriazioni, modificato dalla successiva legge 18 dicembre 1879 n. 5188, nelle due diverse specie previste nella prima e nella seconda parte dello stesso primo comma, per quanto abbia come presupposto generico e fondamentale la pubblica utilità, ha la sua causa *autonoma e specifica* (ciò anche quando venga a costituire una fase preliminare della normale procedura di espropriazione) nella ragione della *assoluta necessità e dell'urgenza* che esiga la immediata disposizione dei beni privati.

Di conseguenza, in entrambe le specie di occupazione d'urgenza previste nel primo comma dell'art. 71 — occupazione di carattere provvisorio e *temporaneo* per far fronte a necessità di natura assolutamente straordinaria ed urgente del tipo di quelle ipotizzate nella stessa legge; occupazione di carattere *permanente* per la *esecuzione di opere* dichiarate urgenti ed indifferibili con speciale atto amministrativo o da una *espressa disposizione dello stesso Legislatore* — il decreto prefettizio può prescindere dalla *preventiva dichiarazione di pubblica utilità* prescritta, invece, nella ordinaria procedura di espropriazione (artt. 3, 4 e 5 della legge fondamentale) nonchè nella *occupazione temporanea* prevista dall'art. 64 della legge stessa (che costituisce un provvedimento *accessorio* rispetto ad una espropriazione già autorizzata). Invero, nella occupazione d'urgenza prevista nella prima parte del primo comma dell'art. 71, che configura il tipo originario di questo istituto, normalmente preordinato ad un'occupazione di carattere temporaneo non solo non è prescritta la preventiva dichiarazione di pubblica utilità, ma neanche i requisiti propri della occupazione d'urgenza — assoluta necessità ed assoluta urgenza — hanno bisogno di essere preventivamente dichiarati; essi vengono valutati ed accertati nello stesso provvedimento col quale il Prefetto autorizza la occupazione

ex art. 71, e questo provvedimento non è proceduto da altra formalità ad eccezione della *preventiva* compilazione dello stato di consistenza dell'immobile da occupare.

3.

Ciò vale naturalmente ed a maggior ragione anche per i casi di occupazione d'urgenza ipotizzati nella seconda parte del primo comma dell'articolo 71, cioè di occupazione di urgenza per la esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili con speciale atto della Pubblica Amministrazione (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Ministero dei LL.PP.) ai quali bisogna aggiungere quelli nei quali *la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità è fatta dallo stesso Legislatore con espressa disposizione*, come è nella specie. In questi casi la occupazione d'urgenza è, di regola, preordinata all'impossessamento non temporaneo ma definitivo del bene necessario per la costruzione dell'opera (cfr. V Sezione del Consiglio di Stato; Dec. n. 690 del 13-7-1949). Al Prefetto, allorchè venga chiesta l'autorizzazione ad un'occupazione di questa seconda specie, non compete più l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 71 (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. Decreto n. 244 del 16 luglio 1947 e V Sezione, Decreto n. 301 del 13 luglio 1947). Egli deve, invece:

a) accertare, in primo luogo, la sussistenza della dichiarazione legislativa di indifferibilità e di urgenza;

b) in secondo luogo, se il caso concreto al quale egli è chiamato a provvedere, possa, obbiettivamente, essere ricondotto nell'ambito di applicazione di quella norma;

c) in terzo luogo, se siano state osservate le condizioni richieste dalla legge speciale o dalla legge fondamentale sulle espropriazioni, affinchè la dichiarazione legislativa dell'indifferibilità e dell'urgenza diventi praticamente operativa (approvazione del progetto delle opere da parte dell'organo per legge competente, formazione ed approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, previa compilazione dello stato di consistenza);

d) infine, accertata la sussistenza delle suindicate condizioni, il Prefetto nella motivazione del provvedimento col quale dispone l'occupazione, deve chiaramente indicare a quale delle due ipotesi prevedute nell'articolo 71 il provvedimento si riferisce, nonchè di quale precisa norma di legge speciale contenente la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza egli ha inteso fare applicazione (*Consiglio di Stato*: V Sezione, decr. n. 198 del 3 aprile 1948 Capruzzi c. Prefetto di Bari; Decr. n. 554 del 18 giugno 1949, ripor. c. Provveditorato OO.PP. di Bari). Solo in questo senso e con i suindicati limiti la giurisprudenza del Consiglio di Stato attribuisce, in questi casi, al decreto prefettizio il carattere di un provvedimento di *esecuzione* della dichiarazione (legislativa o ministeriale) della indifferibilità ed urgenza dell'opera e dei lavori ad essa relativi.

Da notare, altresì, che la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che non sia ammissibile che una dichiarazione di indifferibilità e

di urgenza produca i suoi effetti anzichè *in relazione a terreni predeterminati*, a tutti i terreni che possono essere scelti dall'ente o persona incaricata dell'esecuzione dell'opera. Si richiede, quindi, affinchè la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza possa avere effetto in relazione alla occupazione di determinati terreni, che sia stato preventivamente formulato ed approvato un *piano particolareggiato di esecuzione*, descrittivo di ciascuno dei terreni di cui la espropriazione si ritiene necessaria (cfr.: V Sezione decr. n. 198 del 3 aprile 1948 Capruzzi c. Prefetto di Bari; Decr. n. 546 del 10 aprile 1948).

4.

Applicando questi princìpi alle opere di competenza della « Cassa », dichiarate « *urgenti ed indifferibili* » dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, si ha che l'applicazione di questa dichiarazione legislativa ai fini della emissione del decreto prefettizio di occupazione di urgenza ex art. 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 esige il rispetto delle seguenti condizioni:

1) Si deve trattare, anzitutto, di opere approvate dal Consiglio di Amministrazione della « Cassa », con o senza il parere della speciale delegazione del Consiglio Superiore dei LL.PP., secondo l'importo dei progetti, ai sensi dei commi 4° e 5° della legge istitutiva;

2) I progetti delle opere debbono contenere una sufficiente individuazione dei terreni di cui si stima necessaria la espropriazione;

3) Occorre che sia stato previamente proceduto alla *compilazione dello stato di consistenza* dell'immobile o degli immobili da occupare, adempimento che deve precedere e non seguire il provvedimento di occupazione costituendo un presupposto *necessario* per la legittimità di quest'ultimo sia nell'interesse della tutela dei privati proprietari sia nell'interesse della stessa Amministrazione ai fini dell'accertamento di tutti gli elementi da considerare nell'adottare il provvedimento di occupazione (cfr.: decr. n. 198 del 3 aprile 1948 della V Sezione; decr. n. 176 del 18 marzo 1949 della V Sezione; decr. n. 212 del 25 marzo 1950 della IV Sezione).

4) Dell'esistenza dei suindicati requisiti e dell'adempimento delle relative condizioni occorre che il decreto prefettizio contenga espressa e dettagliata menzione nella sua motivazione, la quale deve, altresì, chiaramente indicare la « CAUSA » del provvedimento, cioè che si tratta di *occupazione ordinata ai sensi della seconda parte dei primo comma dell'art.* 71 *in virtù ed in applicazione della dichiarazione di indifferibilità e di urgenza contenuta nell'ultimo comma dell'art.* 4 *della Legge* 10 *agosto* 1950 *n.* 646.

5) E', infine, da ricordare che le occupazioni temporanee disposte in applicazione dell'art. 4 ultimo comma della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno non possono protrarsi oltre il *biennio* stabilito dal-

l'art. 73 della legge 25 Giugno 1865 n. 2359, trascorso il quale senza che siasi proceduto alla espropriazione definitiva del bene, la occupazione stessa diviene illegittima. Per la espropriazione è applicabile a queste occupazioni il disposto dell'art. 73, 2° comma della stessa legge, secondo il quale la occupazione d'urgenza si può *convertire* nella espropriazione definitiva mediante l'applicazione delle norme ordinarie di procedura, *escluse quelle concernenti la preventiva dichiarazione di pubblica utilità.*

§ 34 - Prot. n. 67609/Gab/LO

23 Dicembre 1952

Applicazione della Legge 1-6-1931, n. 886 - « Regime giuridico delle proprietà in zone militari importanti » (G. U. 164 del 18-7-1931 e G. U. n. 225 del 27-9-1933).

Le Autorità Militari centrali hanno recentemente ribadito la necessità che le disposizioni di cui alla Legge in argomento trovino integrale applicazione anche per quanto riguarda i lavori finanziati da questa « Cassa ».

Perchè è previsto che all'ottemperanza di tutte le prescrizioni di legge provveda l'Ente concessionario, si pregano gli Enti in indirizzo di attenersi scrupolosamente alle norme della Legge citata, richiedendo, quando occorra, preventivamente e direttamente il prescritto nulla osta all'Autorità Militare competente.

§ 35 - Prot. n. 03575/UL/FDB

2 Febbraio 1953

Accesso nelle proprietà private, occupazione temporanea ed espropriazione di beni per l'esecuzione delle opere finanziate dalla « Cassa ».

Le opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sono, come è noto, dichiarate dalla legge indifferibili ed urgenti (legge 10 agosto 1950, n. 646 - art. 4) e di pubblica utilità (legge 22 marzo 1952, n. 166 - art. 3) con l'approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo della « Cassa ».

Da ciò consegue che per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione dei beni necessari per l'esecuzione delle predette opere, si prescinde dal richiedere alle competenti autorità la emissione della dichiarazione di indifferibilità, di urgenza e di pubblica utilità delle opere stesse, in quanto tale dichiarazione deriva direttamente dalla legge.

Ma, per poter compiere tali atti, la « Cassa », nel caso di esecuzione diretta, e le Amministrazioni statali e gli Enti indicati nell'art. 8 della legge istitutiva n. 646/1950, ai quali sia stata data in affidamento o in concessione l'esecuzione delle opere, devono osservare tutte le altre prescrizioni contenute nella legge generale 25 giugno 1865, n. 2359 (i cui articoli, nella presente circolare, sono citati senza altra indicazione), in quanto non derogate da leggi speciali successive in vigore.

ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Per potere accedere nelle proprietà private e procedere alle operazioni necessarie per la formazione del progetto di massima, le persone incaricate devono essere munite di apposito decreto del Prefetto, nella cui provincia debbano compiersi le operazioni ed i relativi proprietari devono essere stati avvertiti, a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, almeno tre giorni prima. I medesimi devono, inoltre, essere risarciti di qualunque danno fosse loro derivato in occasione delle suddette operazioni (art. 7).

Nel caso di opposizione al compimento delle operazioni debitamente autorizzate, le persone incaricate di eseguirle dovranno darne immediatamente comunicazione alla « Cassa » o all'Ente da cui ne ebbero l'incarico per l'eventuale denuncia alla competente autorità giudiziaria (art. 8).

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Come fu esaurientemente illustrato con la circolare 22 aprile 1951 n. 11.938, la « Cassa », le Amministrazioni statali affidatarie e gli Enti pubblici, concessionari dei lavori — avvalendosi della dichiarazione legislativa di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire — possono chiedere al Prefetto la emissione del decreto di occupazione temporanea di urgenza dei beni di altri soggetti, corredando tale richiesta dello stato di consistenza degli immobili da occupare.

L'indennità di occupazione è stabilita, in via provvisoria, dal Prefetto, e, se accettata dagli interessati, viene subito pagata. Se non viene accettata, essa dovrà essere depositata, dietro ordinanza del Prefetto, alla Cassa DD.PP. e l'occupante dovrà ottemperare alle formalità prescritte per la liquidazione dell'indennità per espropriazione, appresso indicata, perchè tale indennità possa essere determinata, in modo definitivo, dal competente Tribunale.

E' bene tener presente che l'occupazione temporanea non può protrarsi oltre il biennio (art. 73), trascorso il quale l'occupazione stessa diventa illegittima, per cui l'occupante, oltre all'indennità di occupazione stabilita dal Prefetto o dall'Autorità giudiziaria, è esposto a maggiori oneri in conseguenza di eventuali azioni per risarcimento di danni; è necessario, quindi, che il termine predetto sia rispettato.

Per l'occupazione temporanea, seguita da espropriazione, la relativa indennità viene determinata in ragione dell'interesse legale annuo sull'ammontare dell'indennizzo di espropriazione, decorrente dalla data dell'occupazione a quella del decreto di esproprio. Poichè, peraltro, tale principio — affermato dalla Corte di Cassazione — non sembra condiviso dalla dottrina e dalle Magistrature di merito, gli Enti interessati dovranno compiere, con la maggiore sollecitudine, le formalità relative all'espropriazione, al fine di limitare, nel caso sempre possibile di un cambiamento di giurisprudenza, il pagamento di più onerose indennità.

ESPROPRIAZIONE

Dichiarazione di pubblica utilità — Per l'espropriazione dei beni indispensabili all'esecuzione delle opere in argomento, non occorre che sia emessa la dichiarazione di p.u. dell'opera da eseguire, in quanto tale dichiarazione — come si è già detto — deriva direttamente dalla legge.

Beni espropriabili — Possono essere espropriati i beni immobili, i diritti ad essi relativi (art. 1), le pertinenze, quando non sia diversamente disposto (art. 818 c.c.), nonchè i materiali da costruzione nei casi preveduti (art. 64, ultimo comma).

Possono essere espropriati anche quei beni contigui che, pur non essendo indispensabili all'esecuzione dell'opera, integrino le finalità dell'opera stessa o siano in grado di soddisfare prevedibili esigenze future, dopo che la « Cassa » abbia valutata l'opportunità dell'espropriazione in rapporto alla finalità dell'opera (art. 22), eccetto solo il caso in cui il proprietario abbia compiuto, entro il termine stabilito dalla « Cassa », le opere necessarie alla richiesta destinazione (legge 17 agosto 1942, n. 1150 - art. 20).

Qualora per effetto dell'espropriazione di una parte soltanto di un immobile, le parti residue di esso restino inutilizzate o richiedano notevoli spese perchè se ne possa usare con profitto, l'espropriante, su richiesta del proprietario, ha l'obbligo di includerle nei beni da espropriare (art. 23).

I beni che fanno parte del Demanio pubblico dello Stato (art. 822 c.c.), delle Provincie e dei Comuni (art. 824 c.c.) o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non territoriali (art. 830 c.c.); gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati ed i beni degli enti ecclesiastici, per i quali le leggi speciali prescrivano una disciplina diversa da quella dettata dal vigente codice civile (articolo 831 c.c.) non possono essere espropriati, finchè non cessi, nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, la loro destinazione (art. 823 c.c.).

Procedura per l'espropriazione — Chi promuove l'espropriazione — anche nel caso in cui sia stata preventivamente disposta la occupazione d'urgenza dei beni da espropriare — deve formulare sulla base del progetto approvato dalla « Cassa », il piano particolareggiato di esecuzione, nel quale deve essere descritto l'immobile da espropriare — natura, quantità, confini, allibramento (art. 16) —, nonchè l'elenco dei relativi proprietari con l'indicazione del corrispondente prezzo per la espropriazione (articolo 24).

Nella determinazione del prezzo deve tenersi conto del valore che il bene avrebbe in regime privatistico di compra-vendita, per cui non possono influire su tale determinazione le risoluzioni anticipate dei contratti d'affitto, l'aumento di valore derivante dall'esecuzione dell'opera (art. 42), le opere di miglioramento fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità — tali si presumono quelle intraprese dopo l'avviso di deposito del piano di esecuzione e quelle nelle quali l'intendimento mali-

zioso del proprietario espropriando possa desumersi dal tempo in cui furono fatte e da altre circostanze — (art. 43).

Dopo approvati dalla « Cassa », i predetti atti (piano particolareggiato ed elenco dei proprietari) saranno trasmessi direttamente o per tramite degli enti interessati, nel caso in cui la relativa opera sia stata data in concessione o in affidamento, al Prefetto competente per territorio (articolo 17), perchè ne ordini il deposito e le pubblicazioni prescritte. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione e di inserzione nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia dell'avviso dell'eseguito deposito, gli interessati potranno promuovere le loro osservazioni (art. 18). Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato o il modo di esecuzione dell'opera e qualora il Prefetto — sentito il parere dell'Ingegnere Capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura — le ravvisi meritevoli di considerazione, ne rimetterà la valutazione alla « Cassa » per i provvedimenti di propria competenza (art. 19). Tali provvedimenti (quando le osservazioni degli interessati siano respinte, detti provvedimenti devono essere motivati, onde evitare eventuali ricorsi al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione) saranno trasmessi al Prefetto per la emissione del decreto di espropriazione, s'intende dopo espletate le altre formalità.

Liquidazione delle indennità — Ove l'espropriando abbia fatto dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta (art. 25) o siasi concluso positivamente il tentativo di accordo amichevole (art. 26), l'espropriante depositerà, dietro ordine del Prefetto, presso la Cassa DD.PP., l'ammontare delle indennità dovute. A tal fine si ritiene opportuno consigliare che in ogni caso venga chiesta dal Prefetto alla competente autorità giudiziaria la ordinanza di pagamento diretto, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686 e successive modificazioni.

Dopo la presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o il pagamento delle indennità, il Prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi (art. 30), a meno che la occupazione sia stata già disposta a sensi dell'art. 71 e seguenti.

Qualora, invece, l'espropriando, o taluni dei soggetti espropriandi, non abbiano accettato l'indennità offerta, si fa luogo alla determinazione dell'indennità attraverso la perizia giudiziale (art. 32).

A tal fine il Prefetto trasmetterà l'elenco dei proprietari che non abbiano accettato l'indennità, unitamente al piano particolareggiato di esecuzione e agli altri documenti, al Presidente del competente Tribunale (art. 31). Questi, entro tre giorni dal ricevimento degli atti, nomina uno o tre periti (art. 32), i quali provvederanno a far pubblicare in ciascun comune interessato un avviso con l'indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima dei beni (art. 36).

E' da tener presente che per le opere di viabilità ferroviaria la stima dei beni è affidata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 2 R.D. 24 settembre 1922, n. 2119); per opere di bonifica o di trasformazione fondiaria agli Uffici del Genio civile o al corpo forestale dello Stato, a

seconda della rispettiva competenza (art. 94 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215); per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque all'Ufficio del genio civile (art. 33 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775). Dopo determinato l'ammontare delle indennità, l'espropriante, per ordine del Prefetto, provvederà al deposito delle relative somme presso la Cassa DD.PP. o al pagamento immediato dell'indennità, qualora sia stato a ciò autorizzato dalla Autorità giudiziaria ed il Prefetto, in seguito alla prova dell'eseguito deposito o dell'avvenuto pagamento, pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione (art. 48).

Decreto di espropriazione — Il decreto di espropriazione emesso dal Prefetto deve essere notificato, a cura dell'ente espropriante, entro il termine di giorni 15 dalla data di esso, nella forma della citazione, ai proprietari espropriati e pubblicato, entro lo stesso termine, nel foglio degli annunci legali della provincia (art. 51).

Il decreto di esproprio, a simiglianza di tutti gli atti che trasferiscono diritti immobiliari, deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari. a cura dell'espropriante, a cui incombe anche l'obbligo di provvedere alla voltura catastale relativa (art. 53 e artt. 4 e 6 del T.U. 4 luglio 1897, n. 277).

Al riguardo è opportuno osservare che la giurisprudenza ha ritenuto imprescrittibile l'azione del proprietario espropriato diretta ad ottenere la voltura catastale dell'immobile e che tale azione può essere fatta valere anche nei confronti degli aventi causa dall'espropriante.

Qualora l'espropriante non abbia provveduto alla voltura catastale, è obbligato verso il proprietario al rimborso dell'imposta fondiaria e di qualunque altro onere fiscale, gravanti sui beni espropriati posteriormente alla data del decreto di esproprio.

Se dall'esecuzione dell'opera determinati fondi vengono gravati di una servitù o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto, i relativi proprietari devono essere indennizzati (art. 46).

ONERI A CARICO DELLA CASSA

Gli indennizzi per le servitù ed i danni derivanti dall'opera, le indennità per le occupazioni temporanee e le espropriazioni faranno carico alla « Cassa » in proporzione alla quota di spese sulla stessa gravante per l'esecuzione della intera opera e risultante dai relativi atti di affidamento o di concessione, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 646 del 1950, la « Cassa » sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato. Eppertanto, nel caso in cui il costo dell'opera per effetto della citata disposizione è a totale carico della « Cassa », anche le indennità di cui sopra sono a suo completo carico; se, invece, il costo dell'opera è ripartito tra la « Cassa » ed altri Enti, le indennità predette saranno proporzionalmente ripartite.

E' appena il caso di avvertire che fra gli indennizzi, di cui sopra è cenno, non rientrano quelle pretese di terzi per danni ad essi arrecati durante l'esecuzione dell'opera, pretese dalle quali — per effetto della clausola contenuta nei singoli atti di concessione o di affidamento dei lavori — la « Cassa » è tenuta indenne, in quanto tali pretese sono in relazione con la materiale esecuzione dell'opera e trovano, quindi, il loro fondamento sulla responsabilità civile ed obbiettiva del concessionario ed eventualmente dell'appaltatore.

§ 36 - Prot. n. 020613/UL/FDB

9 Giugno 1953

Occupazione terreni per esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei rimboschimenti litoranei finanziati dalla « Cassa ».

Con circolare n. 03575 in data 2 febbraio c.a. è stata richiamata l'attenzione dei Servizi e degli Enti in indirizzo sulla procedura da seguire per l'accesso nelle proprietà private, per la occupazione temporanea e per l'espropriazione dei beni necessari per l'esecuzione delle opere finanziate dalla « Cassa » e, in modo particolare, sulla norma di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, ai sensi della quale l'occupazione temporanea dei beni altrui per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, non può protrarsi oltre il biennio.

Poichè tra le opere finanziate dalla « Cassa » sono comprese anche quelle relative a sistemazioni idrauliche dei bacini montani ed a rimboschimenti dei terreni montani, è sorto il dubbio se la precitata norma debba rispettarsi anche per l'esecuzione di dette opere, il cui completamento richiede, in genere, un periodo di tempo di gran lunga superiore ai due anni.

E' noto che per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica forestale i terreni da sistemare possono essere sottoposti ad un particolare vincolo che si protrae fino alla totale riuscita dei lavori e al loro collaudo o, nel caso di terreni rimboschiti, fino a quando i boschi saranno ritenuti redditizi. La circostanza che le opere di cui trattasi siano finanziate dalla « Cassa » non cambia la natura e la specialità delle opere stesse, le quali continuano ad essere disciplinate dalla regolamentazione per esse appositamente dettata, compresa quella relativa all'eventuale limitazione della proprietà privata, subordinatamente all'osservanza delle prescritte formalità.

Da ciò consegue che dette opere, anche se finanziate dalla « Cassa », sono sottoposte alla disciplina stabilita dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal Regolamento approvato con il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, ed esse comportando, come sopra si è detto, una limitazione alla proprietà privata di durata superiore ai due anni, potranno essere eseguite previo vincolo dei terreni, secondo la procedura appositamente stabilita.

Ove, peraltro, si ravvisi l'opportunità di dare inizio ai lavori in questione prima ancora dell'espletamento della citata procedura, è necessario che l'Amministrazione o l'Ente interessato, avvalendosi delle dichiarazioni di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza conferite dalla legge alle opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i cui progetti esecutivi siano stati approvati dal competente organo della « Cassa », chieda al Prefetto competente per territorio la emissione del decreto di occupazione temporanea dei terreni necessari per l'esecuzione delle predette opere, tenendo, peraltro, presente che prima del decorso del biennio dalla data del decreto di occupazione temporanea dovrà essere esaurita la procedura per sottoporre a vincolo i terreni di cui trattasi.

§ 37 - Prot. n. 19575/SDG/AF

22 Giugno 1953

Esonero deposito cauzionale per attraversamento di linee ferroviarie.

Si porta a conoscenza di codesto Spett. Ente che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, su conforme richiesta di questa « Cassa », ha esonerato gli Enti concessionari della « Cassa » dalla prestazione del deposito cauzionale per la concessione di *attraversamento di linee ferroviarie.*

Il canone annuo determinato per le singole concessioni sarà maggiorato, a norma delle disposizioni vigenti in materia, dell'ammontare degli interessi nella misura del 5% sull'importo del deposito cauzionale non versato.

E' appena il caso di avvertire che l'agevolazione in parola si applica esclusivamente per i lavori finanziati da questa « Cassa ».

§ 38 - Prot. n. 1/1148 - AGC/FDB

13 Gennaio 1955

Occupazione temporanea ed espropriazione di beni occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dalla « Cassa ».

Ho avuto occasione di rilevare che le pratiche relative alla espropriazione di beni occorrenti per l'esecuzione di lavori di competenza della « Cassa » non sempre sono istruite in conformità alle tassative prescrizioni legislative ed in maniera tale da consentire l'emissione del relativo decreto di esproprio entro il biennio, stabilito nell'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, decorrente dalla data di occupazione temporanea dei beni stessi, disposta in applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il ritardo nell'espletamento della procedura espropriativa è causa di gravi inconvenienti in quanto l'occupazione di beni che si protragga oltre il biennio diventa illegittima, per cui l'occupante è esposto — come è noto — oltre che al pagamento delle relative indennità, anche a maggiori

oneri in conseguenza di eventuali azioni giudiziarie intentate dai relativi proprietari per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'abusiva occupazione dei loro beni. Nè a tale inconveniente può ovviarsi facendo subentrare alla già iniziata procedura espropriativa accordi per addivenire ad una normale compravendita dei beni occupati, in quanto è di tutta evidenza che, nella suddetta ipotesi, l'occupante non può non sottostare — per ovvii motivi — alle richieste dei proprietari dei beni, anche se queste si appalesino esose.

Ciò stante ritengo opportuno e doveroso richiamare ancora una volta le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo perchè curino, *nel loro stesso interesse*, che le operazioni relative all'espropriazione di immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori, avuti in affidamento o in concessione dalla « Cassa », siano espletate con la maggiore diligenza e sollecitudine e con il rispetto della procedura e delle formalità prescritte da norme legislative ed illustrate, sebbene in modo succinto, in varie circolari, fra cui quella numero 03575 in data 2 febbraio 1953, *tenendo ben presente che i maggiori oneri derivanti da eventuali ritardi nell'espletamento dell'anzidetta procedura espropriativa non potranno essere sostenuti dalla « Cassa », ma graveranno sull'Amministrazione o sull'Ente al quale i ritardi stessi sono imputabili.*

§ 39 - Prot. n. 2/22943 - SBT/EN

8 Maggio 1958

Espropriazioni.

(Diramata agli Enti Concessionari e Affidatari di opere pubbliche di Bonifica).

Si deve ancora una volta lamentare la scarsa attenzione che gli Enti concessionari dedicano alla liquidazione delle indennità di esproprio dei lavori finanziati da questa « Cassa ».

A distanza talvolta di anni dall'ultimazione delle opere parecchi Enti non hanno ancora dato inizio al pagamento delle cennate indennità con gravi conseguenze che si ripercuotono sulla gestione amministrativo-contabile delle opere stesse e con notevole intralcio al lavoro di questa « Cassa » che è costretta a tenere ancora aperte le concessioni che datano talvolta dal 1951 e non ancora definite a causa della mancata liquidazione degli espropri.

Non è raro inoltre il caso che, a collaudo eseguito, pervengono perizie di maggiore spesa per espropri, causate dal fatto che i costi unitari dei terreni previsti in progetto si appalesano inadeguati al prezzo corrente da prendere per base per i compensi che sono ancora da concordarsi con i proprietari espropriati.

Tale stato di cose è determinato anche dal fatto che alcuni piani parcellari e le conseguenti stime sono stati redatti troppo approssimativamente e senza accurate indagini in loco.

Allo scopo di eliminare i lamentati inconvenienti e di chiarire in proposito la ferma determinazione di questa « Cassa » di evitare i più volte deplorati ritardi, alla luce di ripetute indagini effettuate presso gli Uffici in indirizzo, si fa presente quanto segue:

1) I progetti di nuove opere dovranno essere corredati del piano parcellare e dell'elenco descrittivo dei terreni da espropriare a norma degli artt. 16 e 24 della legge 25-6-1865 n. 2539.

Negli elenchi dovranno essere chiaramente indicati, tra l'altro, i prezzi unitari dei terreni da espropriare, distinti per categorie.

Prima di effettuare le occupazioni occorre che gli Enti concessionari procedano ai convegni preliminari con i proprietari. Tali convegni sono necessari anche nei casi, peraltro non molto frequenti, di indeterminatezza della zona da occupare.

In tali casi si concorderà il costo unitario dei terreni salvo a stipulare i verbali definitivi a misure effettuabili e prendendo per basi i compensi già concordati.

2) Sempre prima dell'occupazione dovranno essere compilati gli stati di consistenza a norma dell'art. 71 della già citata legge n. 2539; ugualmente prima dell'occupazione dovranno essere liquidate e corrisposte le indennità per danneggiamento e per indennizzo di frutti pendenti.

Qualora i progetti contemplino espropriazioni di particolare importanza questa « Cassa » potrà segnalare se intenda riservarsi l'approvazione del verbale di concordamento per l'indennità unitaria di esproprio e di occupazione temporanea, nonchè di far presenziare un proprio Funzionario alla definizione dei verbali di bonario componimento.

3) Compilati i verbali di liquidazione definitiva e redatti i tipi di frazionamento, l'Ente concessionario dovrà procedere senza ulteriori indugio, alla richiesta tramite la Prefettura, dell'autorizzazione al pagamento diretto agli interessati e quindi esperire la procedura relativa davanti alla competente Autorità Giudiziaria. Ove ciò non sia possibile, per assenza dei proprietari, per contestazioni esistenti sul diritto di proprietà, per esistenza di minori, di Enti Morali ecc. o per altre cause imputabili ai beneficiari, si dovrà richiedere ed effettuare il versamento della somma alla Cassa DD.PP. (comunque non oltre l'ultimazione dei lavori). La prassi dei contratti notarili di compravendita, potrà essere seguita quando sia possibile pervenire ad una definizione bonaria delle espropriazioni e non vi siano inoltre le difficoltà di cui sopra.

Qualora sorgessero difficoltà o si verificassero ingiustificati ritardi nella procedura, gli Enti dovranno tempestivamente informarne questa « Cassa ».

Per le somme non accettate dai proprietari dovrà richiedersi la determinazione di stima agli Uffici del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 della legge 13-2-1933, n. 215 e quindi procedere al versamento alla Cassa DD.PP. od al pagamento diretto. Anche in tale caso, ove gli Uffici del Genio Civile prospettassero difficoltà, occorrerà informare sollecitamente la scrivente.

Qualora le procedure di cui sopra non vengano esperite con la dovuta tempestività la « Cassa » si riserva anche di sospendere la corresponsione delle spese generali sugli stati di avanzamento.

4) Effettuati i pagamenti ed i depositi, si dovrà richiedere al Prefetto l'emanazione del decreto di occupazione definitiva e procedere alla trascrizione degli atti ed alla volturazione catastale; *si precisa che le espropriazioni non si intenderanno definite se non sarà stato proceduto alla intestazione delle parcelle espropriate al Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche.*

5) Anche in sede di collaudo qualora non siano state definite tutte le espropriazioni, questa « Cassa » nella liquidazione del saldo potrà fare una congrua trattenuta sulle spese generali, salvo gli opportuni provvedimenti.

6) Si precisa infine che non saranno ammesse a discarico spese accessorie agli espropri che non siano state autorizzate in sede di approvazione di progetto o pagamento di interessi sulle somme pagate tardivamente e rimborsi di spese dipendenti da negligenza degli Enti concessionari. Le perizie di maggiore spesa per espropri potranno essere ammesse solo su valutazione degli Uffici competenti, o varianti autorizzate.

7) *Trascorso un anno dalla data dell'approvazione del collaudo* delle opere questa « Cassa » si riserva con termine perentorio di procedere alla chiusura della concessione ed al conseguente incameramento delle somme stanziate per gli espropri non definiti e che resteranno pertanto a totale carico dell'Ente Concessionario.

A conclusione di queste direttive per sanare una deficienza della quale molti Enti in indirizzo non hanno ancora compresa la gravità, la scrivente si augura che si addivenga al più presto alla normalizzazione anche in tale importante settore.

b) CAUZIONI

(provvisorie e definitive)

§ 40 - Prot. n. 37211/UGC/AL

20 Novembre 1951

Cauzioni provvisorie e definitive.

E' stato rilevato che, per quanto concerne la costituzione delle cauzioni provvisorie e definitive a garanzia delle gare e dei contratti di appalto di opere finanziate dalla Cassa, vengono seguiti criteri non uniformi e talvolta inammissibili.

Si ritiene pertanto opportuno precisare quali disposizioni di carattere generale debbono essere applicate sia per gli appalti disposti direttamente dalla Cassa, che per quelli indetti dagli Enti concessionari.

Si premette anzitutto che giusta l'art. 8 — ultimo comma della legge istitutiva 10-8-1950, n. 646, per tutte le opere che rientrano nella competenza della Cassa, si osservano, *in quanto applicabili,* le norme vigenti

per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP.

Tale disposizione si presta a due considerazioni: la prima che le norme relative ai lavori di competenza del detto Ministero non debbono essere eseguite pedissequamente dalla Cassa, la quale anzi, date le sue particolari natura ed organizzazione, ha una discrezionale facoltà di stabilire procedure più semplici, da cui devono conseguire benefici in corrispettivo delle agevolazioni concesse agli imprenditori, e l'altra che le disposizioni date dalla Cassa devono essere seguite da tutti gli Enti concessionari, anche in deroga ai loro Statuti e alle altre disposizioni che di norma sono tenuti ad applicare per la loro attività di istituto.

L'obbligo dei depositi cauzionali — provvisori e definitivi — discende, come è noto, dal capitolato generale di appalto del Ministero dei Lavori Pubblici 28 maggio 1895 (artt. 5 e 7), norme che debbono ritenersi vigenti, per effetto del combinato disposto degli artt. 54 e 60 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 8 — ultimo comma — della citata legge n. 646, del 1950.

Da ciò consegue che gli inviti alle gare ed i capitolati speciali debbono sempre prevedere l'obbligo della prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.

Peraltro, affermato il principio che le offerte debbano essere garantite da cauzione, le modalità di costituzione della medesima possono essere regolate consentendo agli imprenditori di prestare la garanzia in uno dei modi ritenuti ammissibili.

All'uopo si precisa che le cauzioni provvisorie possono essere costituite:

a) versamento sia in contanti che in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al costo ufficiale di borsa, presso la Tesoreria (Centrale o Provinciale) o un Istituto di credito diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale;

b) presentazione di un assegno circolare, rilasciato da uno degli Istituti o Banche predetti, intestato alla Amministrazione appaltante;

c) fidejussione prestata da uno degli Istituti o Banche predetti, ovvero da una società di assicurazioni, autorizzata a tale forma di garanzia dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Le cauzioni definitive invece possono essere costituite mediante versamento, in contanti o in titoli, come alla precedente lettera *a*) — sostituendo peraltro alla Tesoreria la Cassa Depositi e Prestiti —, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, come alla precedente lettera *c*).

La scelta della modalità di garanzia deve essere lasciata alla libera discrezionalità dei concorrenti: ma mentre per le cauzioni provvisorie l'accettazione della fidejussione non deve essere subordinata ad alcun miglioramento, per le cauzioni definitive, invece, la fidejussione può essere accettata purchè l'impresa si impegni di migliorare il prezzo netto di aggiudicazione. Tale miglioramento deve essere dato in contratto nella

misura del 2% annuo dell'importo della cauzione per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma di capitolato e cioè fino alla approvazione del collaudo. L'importo relativo a detto miglioramento può essere trasformato in una quota proporzionale di ribasso d'asta da calcolare in base al termine fissato in capitolato per il collaudo.

L'Amministrazione potrà, in casi speciali, e con molta cautela, e sempre che si tratti di imprenditori di assoluta fiducia e notorietà, concedere, in sede di stipulazione di contratto, l'esonero dall'obbligo della cauzione definitiva, subordinando peraltro tale agevolazione al miglioramento del prezzo netto di aggiudicazione nella misura del 5% annuo dell'importo della cauzione non versata, per il tempo in cui la medesima sarebbe dovuta rimanere come sopra vincolata.

E' salva anche in tale caso la facoltà di trasformare il miglioramento in una quota proporzionale di ribasso di asta.

L'importo della cauzione provvisoria deve essere fissato negli inviti alle gare in misura pari, al massimo, al 5% dell'importo dei lavori a base d'asta; quello della cauzione definitiva, stabilito nel capitolato speciale e richiamato negli inviti, in misura pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione.

Restano ferme le disposizioni di favore (art. 7 del R.D. 8-2-1923 n. 422) che consentono alle Cooperative di produzione e lavoro e ai loro Consorzi, (limitatamente ai lavori e alle forniture che non superino per le prime le L. 20.000.000 e per i secondi le L. 100.000.000) di costituire la cauzione provvisoria in misura ridotta (1% sulle prime lire 100 mila e 0,50% sul residuo) e quella definitiva mediante ritenuta del 5% dell'importo di ciascuna rata di acconto. Per i lavori di importo superiore a quelli predetti, gli Enti Cooperativi sono soggetti alle disposizioni comuni alle altre imprese commerciali.

Le disposizioni della presente circolare vanno applicate a tutti gli appalti, anche a quelli per i quali non sono stati ancora stipulati i relativi contratti. In particolare si richiama l'attenzione sulla obbligatorietà del miglioramento del prezzo nei casi di esonero e di fidejussione bancaria o assicurativa, dato che il miglioramento stesso costituisce una condizione posta dalla legge, e non dalla volontà delle parti, per l'accettazione delle fidejussioni e la concessione dell'esonero.

Sono revocate tutte le disposizioni emanate in precedenza sulla materia.

§ 41 - Prot. n. 64059/UL/FDB — 9 Dicembre 1952

Cauzioni provvisorie

Con circolare n. 37211 in data 20 novembre 1951 (1), questa « Cassa » dispose che le cauzioni provvisorie, a garanzia delle offerte per l'appalto delle opere di propria competenza, potessero essere costituite — fra gli altri modi — anche mediante presentazione di un assegno circolare, rilasciato da un Istituto di credito di diritto pubblico o da una Banca di interesse nazionale.

(1) Cfr. § precedente.

Poichè non tutte le Banche sono autorizzate ad emettere titoli del genere, ma solo quelle di una certa importanza e dopo un vaglio particolarmente severo fatto sotto tutti gli aspetti ed in ispecie sotto il profilo della potenzialità patrimoniale, e poichè, d'altra parte, gli assegni sono tutti ugualmente assistiti da identiche norme precauzionali, si consente, in deroga a quanto stabilito nella precitata circolare, che le cauzioni provvisorie a garanzia delle gare di appalto di lavori finanziati da questa « Cassa », possano essere costituite anche mediante la presentazione di un assegno circolare, intestato o girato alla Amministrazione appaltante e rilasciato da uno degli Istituti di credito autorizzati dal Ministero del Tesoro a emettere i titoli del genere.

Si prega di non introdurre nei capitoli speciali e negli inviti alle gare disposizioni che limitino l'accettazione degli assegni solo a quelli rilasciati da determinati Istituti di credito.

Si ritiene opportuno unire l'elenco delle aziende di credito autorizzate ad emettere assegni circolari.

ALLEGATO:

ISTITUTI DI CREDITO
AUTORIZZATI AD EMETTERE ASSEGNI CIRCOLARI

Banca Piccolo Credito Bergamasco — Bergamo
Banca Provinciale Lombarda — Bergamo
Credito Romagnolo — Bologna
Banca S. Paolo — Brescia
Credito Agrario Bresciano — Brescia
Banca Toscana — Firenze
Banca Popolare di Lecco — Lecco
Banca di Legnano — Legnano
Banca Agricola Milanese — Milano
Banca Belinzaghi — Milano
Banca Commerciale Italiana — Milano
Banca d'America e d'Italia — Milano
Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti — Milano
Banca Popolare di Milano — Milano
Banco Ambrosiano — Milano
Banco de Italia y Rio De La Plata — Milano
Credito Commerciale — Milano
Credito Italiano — Milano
Banco S. Geminiano e S. Prospero — Modena
Banca di Calabria — Napoli
Banca Popolare di Novara — Novara
Banca Cooperativa Antoniana — Padova
Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia — Reggio Emilia
Banca Nazionale dell'Agricoltura — Roma
Banca Nazionale del Lavoro — Roma
Banco di Roma — Roma
Banco di Santo Spirito — Roma

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane — Roma
Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane — Roma
Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni — Roma
Istituto di Credito Agrario per la Sardegna — Sassari
Monte dei Paschi di Siena — Siena
Istituto Bancario San Paolo di Torino — Torino
Banca di Trento e Bolzano — Trento
Cassa di Risparmio della Libia — Tripoli
Banca Sicula — Trapani
Banca del Friuli — Udine
Credito Varesino — Varese
Banca Cattolica del Veneto — Vicenza

§ 42 - Prot. n. 014591/AGC/MS

28 Aprile 1954

Svincolo delle cauzioni relative a lavori per i quali siano state ultimate le operazioni di collaudo.

Alcuni Enti concessionari hanno chiesto se, nelle more dell'approvazione degli atti di contabilità finale da parte della scrivente, possa essere autorizzato lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia di opere per le quali siano già state ultimate, con esito favorevole, le operazioni di collaudo.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 21 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, concernente l'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato e degli Enti locali, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà discrezionale di disporre, in favore della Impresa aggiudicataria dei lavori, la restituzione, totale o parziale, delle dette cauzioni, limitatamente però a quei casi, fra quelli sopra specificati, nei quali « non siano stati presentati reclami, in seguito agli avvisi pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, o, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti dell'impresa a saldo dell'appalto ».

In relazione a quanto sopra, nulla osta da parte di questa « Cassa » a che, con le dovute cautele, gli Enti interessati facciano uso della facoltà di cui sopra, tenendo però presente che lo svincolo della cauzione — o analogamente della fidejussione — non dovrà essere disposto qualora vi siano vertenze concernenti la buona esecuzione delle opere, sulle quali dovrà esprimere il suo giudizio il collaudatore.

§ 43 - n. 1/30156/AGC/FDB

4 Agosto 1956

Cauzioni provvisorie e definitive.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 10 luglio c.a.) ha sostituito il testo dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato — modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 — con altro a termine del quale sono ammessi a prestare fidejussioni, a garanzia delle obbliga-

zioni contratte verso lo Stato, non solamente gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale, ma anche le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a Lire 300.000.000, nonchè le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1ª categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

In conseguenza si consente che per la partecipazione alle gare e per l'assunzione in appalto di lavori e di forniture di competenza della « Cassa », la cauzione provvisoria e quella definitiva, siano costituite, oltre che nelle forme indicate rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto delle opere di competenza della scrivente, anche mediante deposito in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso le Aziende di credito, le Casse di risparmio, i Monti di credito e le Banche popolari indicate nel sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, ovvero anche da fidejussioni prestate dalle Aziende ora citate.

§ 44 - Prot. n. 1/43673/AGC/FDB

19 Novembre 1956

Cauzione definitiva a garanzia degli appalti dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

Con la circolare 20 novembre 1951, n. 37211 (1), nel disciplinare la materia relativa alla costituzione delle cauzioni provvisorie e definitive per la partecipazione alle gare e per l'assunzione in appalto di lavori finanziati dalla Cassa, è stato prescritto, fra l'altro, di limitare solo a casi eccezionali e sempre quando trattisi di imprese di assoluta fiducia e notorietà, la concessione dell'esonero dall'obbligo della costituzione della cauzione definitiva a garanzia dei contratti di appalto.

Con la successiva circolare 17 gennaio 1955, n. 1/20, (2) contenente le norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto, la scrivente, in considerazione della facoltà concessa agli appaltatori di costituire la cauzione con sistemi (fidejussione bancaria o assicurativa) comodi e non molto onerosi per gli imprenditori, ha ribadito il principio anzidetto, ed ha prescritto che le Amministrazioni e gli Enti appaltanti quando trattisi di imprese di notoria solidità e fiducia e che *risultino creditrici della stazione appaltante per altri lavori eseguiti o in corso di esecuzione*, possono chiedere alla Cassa il nulla osta a concedere, *sotto la propria responsabilità*, l'esonero di cui trattasi, subordinatamente ad un corrispondente miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Poichè in qualche caso il predetto esonero è stato concesso, senza il preventivo nulla osta della scrivente, ad imprese che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti, questa Cassa ritiene opportuno richiamare le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo ad una più scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra citate.

(1) Cfr. § 40.
(2) Cfr. § 21.

§ 45 - Prot. n. 1/66190 — SAGP/FDB

26 Novembre 1958

Fidejussioni assicurative.

Per opportuna conoscenza e norma, si indicano, qui di seguito, le Società di assicurazione che hanno comprovato a questo Istituto di essere autorizzate ad esercitare l'assicurazione nel ramo cauzioni:

1) COMPAGNIA MEDITERRANEA DI ASSICURAZIONI - Via Piemonte, 32 - ROMA
2) COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONE - Via Arcivescovado, 16 - TORINO
3) LA FONDIARIA INCENDIO - Piazza della Repubblica, 6 - FIRENZE
4) COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONE - Piazza S. Bernardo, 101 - ROMA
5) ASSICURAZIONI D'ITALIA - Via S. Basilio, 14 - ROMA
6) ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA
7) FIUMETER - Via Versilia, 2 - ROMA
8) SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - Via Corte d'Appello, 11 - TORINO
9) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' - Via Manzoni, 38 - MILANO
10) SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI - Via della Mercede, 12-a - ROMA
11) UNIVERSALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - Via Pier Luigi da Palestrina, 8 - ROMA

In conseguenza, le polizze fidejussorie rilasciate dalle predette Società a garanzia della partecipazione delle imprese alle gare e dell'assunzione in appalto di lavori finanziati dalla Cassa possono essere accettate in luogo delle cauzioni in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

c) TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI

§ 46 - Prot. n. 1/325 — AGC/FDB

1 Luglio 1955

Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

Questa « Cassa » ritiene opportuno che nelle località nelle quali vengono eseguiti i lavori di propria competenza siano esposte, come del resto già nel passato, apposite tabelle contenenti oltre alla descrizione sintetica delle opere, la indicazione di questa « Cassa », quale Ente finanziatore, dell'Amministrazione affidataria o concessionaria, nonchè della impresa appaltatrice.

Allo scopo di conseguire una conveniente uniformità di caratteristiche tecniche ed estetiche delle tabelle anzidette (cosa impossibile se gli im-

prenditori fossero lasciati liberi di acquistare o costruire direttamente, ciascuno per proprio conto le tabelle di cui innanzi) si ritiene altresì opportuno affidare l'incarico della fornitura e della spedizione delle tabelle — per tutti i lavori finanziati dalla scrivente — all'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori Italiani caduti in guerra « F.D. ROOSEVELT », con sede in Valdesi di Mondello (Palermo).

Il predetto Istituto, eretto in ente morale con decreto 22 febbraio 1948, n. 131 ed avente, quindi, finalità assistenziali e non di lucro, si è dichiarato disposto ad eseguire la fornitura di cui trattasi a condizioni di partcolare favore e la scrivente ha stipulato con il medesimo apposita convenzione al riguardo, nella quale sono state stabilite le modalità della fornitura delle tabelle in argomento le cui caratteristiche sono le seguenti:

a) misura regolamentare m. 3 x 1,95 — Tabella composta da due telai di m. 1,50 x 1,95, accoppiabili mediante quattro bulloni in ferro con dado e rondella, da fissarsi in buchi prestabiliti, in modo che i telai combacino perfettamente;

b) telai formati da listelli di abete, tutti della sezione minima di cm. 2,5 x 7, disposti a nido d'ape e formanti spazi di m. 0,50 x 0,50 circa;

c) nido d'ape costituito, in ognuno dei telai, da listelli congiunti, negli angoli, mediante incastro e protetti da angoliere di lamiera zincata;

d) piano di masonite fissata sul telaio, dello spessore minimo di mm. 3,5, suddiviso in quattro pezzi simmetricamente uguali, in modo che le giunte combacino perfettamente, poggiando su un listello del telaio, per offrire, in tale modo, la massima resistenza;

e) masonite ricoperta, nella parete frontale, di vernice lavabile (idrovernice) di colore bianco a tre mani e, nella parte opposta, della medesima vernice, a due mani;

f) scritte richieste con caratteri e colori analoghi a quelli adottati finora dalla « Cassa » e risultanti dal campione che trovasi depositato presso la « Cassa » stessa.

In conseguenza di quanto sopra si dispone che in tutti i Capitolati speciali d'appalto delle opere finanziate dalla scrivente, non ancora appaltate, sia inserita apposita clausola che obblighi l'impresa ad installare — a sua cura e spese — nella sede dei lavori, una o più tabelle indicative dei lavori medesimi da acquistare esclusivamente dall'Istituto sopra menzionato.

Il numero delle tabelle da installare nella sede dei singoli lavori è in relazione all'importanza ed alla materiale estensione dei lavori stessi ed esso sarà indicato nel relativo Capitolato speciale d'appalto.

Per uniformità di criteri si suggerisce di inserire nei Capitolati anzidetti — e ciò anche nel caso in cui i Capitolati di cui trattasi siano stati già approvati da questa « Cassa », semprechè però non sia stato ancora indetto l'esperimento della gara di appalto dei lavori — una clausola del seguente tenore:

« L'Impresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e precisamente nelle località che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, n. ..... tabelle del tipo prestabilito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le predette tabelle saranno commissionate, a cura della Direzione dei lavori, esclusivamente all'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F.D. ROOSEVELT » ufficio di Roma, Lungotevere Ripa, n. 1, il quale provvederà — entro cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta — alla spedizione contro assegno, a mezzo collo ferroviario, all'indirizzo dell'impresa presso la stazione ferroviaria più vicina alla sede dei lavori.

Il prezzo di ciascuna tabella è di L. 12.500 - oltre l'I.G.E. e le spese del trasporto ferroviario.

Il prezzo sopra indicato è comprensivo dell'imposta di consumo sul materiale impiegato, delle spese di imballaggio, di resa allo scalo ferroviario e di ogni altro onere per diritti di spedizione, assistenza, compilazione indirizzi, modelli, lettere di vettura, ecc.

L'impresa si impegna di provvedere subito al ritiro e al pagamento delle anzidette tabelle (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) e alla loro installazione, nelle località indicate dal Direttore dei Lavori, mediante appositi, robusti sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurarne la migliore visibilità.

L'impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle predette ed all'uopo eseguirà tutte le riparazioni ed i ritocchi che si renderanno necessari ».

Allo scopo di evitare eventuali inesattezze, si suggerisce di redigere le richieste delle tablle di cui trattasi su moduli conformi a quello che si acclude e di inoltrare le richieste medesime non appena in possesso del provvedimento di questa « Cassa », che approvi l'aggiudicazione dell'appalto, dandone comunicazione all'impresa interessata.

Si confida che gli adempimenti di cui sopra saranno effettuati con la massima diligenza e tempestività e, inoltre, che sarà costantemente vigilato perchè l'assuntore dei lavori curi, con particolare accortezza ed assiduità, la manutenzione delle tabelle in argomento.

ALLEGATO:

..... (1) .....

..... lì .....

Prot. N. .....

ALL'ISTITUTO DI ARTI E MESTIERI « F. D. ROOSEVELT »
Lungotevere Ripa, n. 1
ROMA

Oggetto: Richiesta tabella indicativa di lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Si prega codesto Istituto di volere spedire in assegno presso la stazione ferroviaria di ..... all'indirizzo dell'Impresa ..... con sede in ..... n. ..... tabelle indicative dei seguenti lavori ..... (2) ..... finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(1) Amministrazione o Ente concessionario.
(2) Indicazione esatta e sintetica dei lavori, da desumersi dall'atto di concessione o di affidamento.

L'esecuzione dei predetti lavori è stata data in ..... (1) ..... a quest ..... (2) ..... che ha provveduto all'appalto dell'Impresa sopra indicata.

Si prega di comunicare direttamente all'Impresa interessata e, per conoscenza, a quest ..... (2) ..... l'avvenuta spedizione delle tabelle richieste.

IL ..... (3) .....

§ 47 - Prot. n. 1/462 — AGC/MS

27 Ottobre 1955

Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

Si è avuto modo di rilevare che, in diverse località nelle quali vengono eseguite opere finanziate dalla scrivente, mancano o sono gravemente deteriorate le prescritte tabelle indicative dei lavori.

Ciò dimostra che non tutte le imprese appaltatrici vengono obbligate ad osservare, con la dovuta scrupolosità, l'apposita clausola, inserita nei Capitolati speciali d'appalto, che pone a loro cura e spese, non soltanto la installazione, nei luoghi indicati dal Direttore dei lavori, di una o più tabelle, ma anche la perfetta manutenzione delle tabelle medesime.

Con riferimento alle istruzioni già al riguardo diramate con la circolare n. 1/325 del 1° luglio c.a. (4), si invitano, pertanto, le Amministrazioni, gli Enti e gli Uffici in indirizzo ad effettuare un accurato controllo, presso i cantieri nei quali si svolgono lavori di propria competenza, circa l'osservanza, da parte delle singole imprese appaltatrici, del suddetto obbligo; ad impartire le opportune disposizioni nei confronti di quelle che risultassero inadempienti e ad intensificare la propria vigilanza affinchè, per l'avvenire, non abbiano più a ripetersi inconvenienti del genere.

Nelle consuete visite ai lavori e nelle ispezioni si dovrà sempre controllare l'osservanza delle disposizioni di cui sopra.

§ 48 - Prot. n. 1/6344 — AGC/FDB

18 Aprile 1957

Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

L'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F.D. Roosevelt », al quale questa Cassa ha affidato la fornitura delle tabelle indicative dei lavori di sua competenza, ha fatto presente che non sempre le imprese provvedono al sollecito ritiro e al pagamento delle tabelle commissionate dalle Direzioni dei lavori e che talvolta le ordinazioni contengono dati inesatti e la indicazione di stazioni ferroviarie non comode per le imprese che devono provvedere al ritiro.

Allo scopo di eliminare i lamentati inconvenienti, si pregano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di impartire opportune disposizioni perchè le lettere di ordinazione delle tabelle in argomento siano sempre predisposte, dopo la aggiudicazione dei lavori, d'intesa con le imprese inte-

(1) Concessione o in affidamento.
(2) Amministrazione od Ente.
(3) Capo dell'Amministrazione od Ente.
(4) Cfr. § precedente.

ressate e perchè le imprese medesime provvedano al ritiro e al pagamento delle tabelle, non appena pervenute alla stazione ferroviaria indicata, nonchè alla loro installazione nelle località precisate dalla Direzione dei lavori e alla loro manutenzione.

Qualora le imprese non effettuino il dovuto pagamento, a questo potranno provvedere direttamente le Amministrazioni e gli Enti appaltanti, che addebiteranno il relativo importo all'impresa, in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto, dandone tempestiva comunicazione a questa Cassa.

§ 49 - Prot. 1/ 16980 — AGC/FDB

25 Giugno 1957

Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

Con riferimento alle istruzioni diramate con la circolare 1° luglio 1955, n. 1/325 (1), si pregano i Servizi della Cassa, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di vigilare perchè le Imprese appaltatrici dei lavori finanziati da questo Istituto provvedano, con la dovuta tempestività, ad installare nella sede dei lavori le prescritte tabelle indicative ed a curarne, con particolare accortezza ed assiduità, la necessaria manutenzione.

I funzionari incaricati di effettuare visite ai lavori ed ispezioni dovranno sempre controllare l'osservanza delle predette disposizioni e comunicare a questo Istituto i nomi delle imprese che non abbiano ottemperato agli adempimenti suddetti.

§ 50 - Prot. n. 1/64986 — SAGP/NA

20 Novembre 1958

Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha deliberato l'apposizione di contrassegni permanenti alle opere pubbliche realizzate col suo finanziamento.

I contrassegni sono di due tipi: a lastra e a cippo, come risulta dai disegni allegati (2).

La loro apposizione, secondo il tipo e nel numero più appropriati ad ogni singola opera, è compito dei Servizi della Cassa per le opere in esecuzione diretta e dei Concessionari o Affidatari per quelle in concessione o affidamento.

Si interessano pertanto i Servizi, i Concessionari e gli Affidatari a inserire d'ora innanzi nei progetti le previsioni relative all'apposzione dei contrassegni, come lavori da eseguire in economia.

Per i progetti già approvati e per quelli già eseguiti si attende la presentazione di preventivi di dettaglio. Si raccomanda la massima sollecitudine, specie per quanto riguarda le opere già ultimate.

(1) Cfr. § 46.
(2) Si omette la riproduzione dei disegni.

§ 51 - Prot. n. 1/2115 — SAGP/NA

14 Gennaio 1959

Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa.

Prego di provvedere con ogni urgenza all'invio dei preventivi per l'apposizione dei contrassegni alle opere pubbliche finanziate da questo Istituto, giusta quanto richiesto con la circolare n. 1/64986 del 20 novembre 1958 (1).

Avverto che per evitare interferenze con l'inizio di altre attività, non si farà luogo a concessioni o ad autorizzazioni a intraprendere nuovi lavori prima che si sia provveduto al detto invio.

Confido nel massimo, fattivo interessamento affinchè i preventivi possano pervenire a questa Cassa entro il corrente mese.

§ 52 - Prot. n. 2/4303 — SBT/EN 26 Gennaio 1959

Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche di bonifica finanziate dalla « Cassa ».

Con riferimento a quanto disposto con la circolare di questa « Cassa » prot. n. 1/64986 Posiz. SAGP/NA del 20-11-1958 (2) e alle richieste di delucidazioni pervenute dagli Enti concessionari e affidatari per quanto riguarda in particolare le *opere di bonifica*, si precisa quanto di seguito.

L'apposizione dei contrassegni deve essere limitata alle opere principali e più rappresentative e preferibilmente nelle posizioni più in vista e più accessibili.

In particolare:

1) per le strade: i cippi verranno posti all'inizio e alla fine dell'opera e altri contrassegni saranno posti solo sulle opere di speciale importanza;

2) anche per le sistemazioni fluviali e per i complessi irrigui gli anzidetti contrassegni saranno collocati solamente in corrispondenza dei punti più accessibili, da cui si possa avere però una visione dell'opera complessiva;

3) per le opere forestali essi verranno posti al limite dei rimboschimenti, in corrispondenza delle strade, o in punti di dominio; ed inoltre sulle cantoniere, sulle briglie solo di eccezionale importanza e su eventuali altre opere speciali di molto rilievo.

4) Naturalmente i contrassegni andranno pure su tutti gli altri manufatti isolati, di particolare interesse tecnico, quali dighe, ponti, sifoni, ponti-canali, traverse di derivazione irrigua, ecc.

Il materiale da usare per i suddetti contrassegni dovrà essere il travertino, che peraltro potrà essere sostituito da altra pietra nel caso che anche questa risultasse idonea e di maggiore convenienza.

(1) Cfr. § precedente.
(2) Cfr. § 50.

§ 53 - Prot. n. 1/6810 — SAGP/NA

4 Febbraio 1959

Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa.

Si dispone che nei provvedimenti di concessione o di affidamento, venga, d'ora innanzi, inserita la seguente clausola:

« La presente concessione è subordinata (o il presente affidamento è subordinato) alla prova che il concessionario (o l'affidatario) abbia adempiuto all'apposizione dei contrassegni di cui alle circolare n. 1/64986 del 20 novembre 1958 (1), e n. 1/2115 del 14 gennaio 1959 (2) in rapporto a tutte le opere pubbliche in precedenza finanziate dalla Cassa.

In difetto di tale prova, la Cassa sospenderà il pagamento dei corrispettivi dovuti al concessionario per la presente concessione (o all'affidatario per il presente affidamento).

Per i lavori già collaudati alla data del presente provvedimento la prova sarà fornita prima che si dia inizio al pagamento degli acconti; per quelli non ancora collaudati alla stessa data, dovrà risultare invece dai certificati di collaudo ovvero da successive attestazioni da presentare entro tre mesi dalla data dei certificati ».

§ 53 bis - Prot. n. 1/15658 — SAGP/MS

13 Marzo 1959

Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa.

Con la circolare n. 1/64986 del 20 novembre 1958 (1), nel sancire l'obbligo di apporre a ciascuna delle opere pubbliche finanziate da questo Istituto un contrassegno permanente, in forma di lastra o cippo, si è prescritto, per ragioni di uniformità, l'uso del travertino.

A parziale modifica di quanto disposto, e in adesione a richieste pervenute, si autorizza l'impiego di materiale diverso dal travertino, purchè di produzione locale e tecnicamente idoneo.

d) MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

§ 54 - Prot. n. 10920 — SBT/CM

13 Aprile 1951

Disposizioni in merito ai lavori in concessione.

Per conoscenza e affinchè gli Enti concessionari vi si attengano, si comunicano le disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di questa Cassa in tema di direzione e vigilanza dei lavori, stati di avanzamento, nuovi prezzi, impiego delle somme a disposizione, varianti, contestazioni con le imprese e collaudazione delle opere.

(1) Cfr. § 50.
(2) Cfr. § 51.

1) *Direzione dei lavori.* — Il concessionario, all'atto della richiesta di approvazione dei risultati di gara o di autorizzazione all'inizio dei lavori, comunica alla Cassa quali suoi incaricati assumono le funzioni che ai sensi del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 spettano, rispettivamente, al direttore dei lavori e all'ing. Capo del Genio Civile.

2) *Vigilanza sui lavori.* — L'alta vigilanza sui lavori è esercitata dalla Cassa nei seguenti modi:

a) con sopraluoghi e accertamenti saltuari mediante personale proprio o per mezzo di funzionari degli uffici statali a ciò autorizzati dalle competenti Amministrazioni ai sensi di legge, che ne siano espressamente richiesti.

I lavori sono, in ogni caso, soggetti alle verifiche del collaudatore, ove questi venga nominato nel corso dell'opera.

b) attraverso il metodico esame degli stati di avanzamento.

Qualora il riscontro comporti l'esecuzione di verifiche allo stato dei lavori, la Cassa può anche richiedere la collaborazione del collaudatore — se alla sua nomina si addivenga in corso d'opera — ovvero quella dei funzionari degli uffici statali di cui alla lettera precedente.

Nei sopraluoghi, accertamenti e verifiche sono particolarmente riscontrate la regolarità delle consegne, la rispondenza generale dei lavori al progetto approvato e la loro regolarità tecnica, la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali alle norme tecniche, generali e speciali, dei capitolati di appalto.

Le irregolarità eventualmente riscontrate e, in generale, le osservazioni fatte sono comunicate alla Cassa.

3) *Stati di avanzamento.* — Gli stati di avanzamento sono firmati dall'incaricato della direzione dei lavori e vistati da chi eserciti le funzioni di ingegnere capo, nonchè dal rappresentante legale del concessionario.

Il Direttore dei lavori e l'Ingegnere Capo sono personalmente responsabili dell'esatta compilazione degli stati di avanzamento e delle indicazioni di quantità e prezzo in essi contenute, nonchè dell'esatta applicazione dei prezzi di capitolato.

Gli stati di avanzamento sono direttamente inviati dal concessionario alla Cassa per la liquidazione degli acconti previsti nei provvedimenti di concessione, previo accertamento della loro regolarità nei modi stabiliti dal paragrafo 2, lettera *b*).

4) *Verbali di nuovi prezzi.* — I verbali di nuovi prezzi, compilati secondo le norme del capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP., sono dal concessionario direttamente comunicati alla Cassa per la approvazione.

La Cassa, ove lo ritenga necessario, richiede il parere dei competenti uffici statali.

5) *Impiego delle somme a disposizione per imprevisti.* — Le proposte di impiego delle somme per imprevisti, eventualmente concesse, debbono fondarsi su regolari perizie e sono inviate direttamente alla Cassa, che procederà alla loro approvazione nelle debite forme.

6) *Varianti.* — Le proposte di varianti sostanziali e quelle che importino una maggiore spesa che non trovi capienza nelle somme concesse debbono essere giustificate con regolari perizie e sono soggette alla stessa procedura di approvazione seguita per il progetto principale e per la relativa concessione.

7) *Definizione delle contestazioni con le Imprese.* — In caso di contestazioni fra la direzione dei lavori e l'impresa, il concessionario, avuto riguardo al contenuto delle questioni insorte e prima di qualsiasi risoluzione in via amministrativa, provvede alla preventiva regolazione dei suoi rapporti con la Cassa richiedendo, secondo i casi, l'adozione nei propri confronti dei provvedimenti indicati nei paragrafi 4, 5 e 6.

8) *Collaudazione delle opere.* — La richiesta di nomina del collaudatore è rivolta dalla Cassa, secondo i casi, al Provveditorato alle OO.PP. o al Corpo Forestale dello Stato o agli altri competenti organi statali.

§ 55 - Prot. n. 47000 — SBT/NA

28 Dicembre 1951

Consegna dei lavori all'Impresa.

E' stato rilevato che assai spesso gli Enti concessionari, dopo la approvazione da parte di questa Cassa dei risultati della gara d'appalto, non provvedono con immediatezza alla consegna dei lavori alle imprese aggiudicatarie, il che si risolve nell'arbitrario prolungamento dei tempi tecnici d'esecuzione, prestabiliti all'atto dell'approvazione dei progetti e dei relativi capitolati.

Pertanto, a completamento delle disposizioni sull'esecuzione delle opere in concessione e in conformità anche di superiori direttive, si precisa che gli Enti concessionari debbono procedere alle consegne, non oltre il termine di dieci giorni dall'approvazione delle aggiudicazioni, facendo espressamente risultare dai verbali di consegna — come del resto è già prescritto — che dalla data della consegna decorre il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

A tal fine resta stabilito che gli Enti concessionari, in pendenza dello svolgimento delle gare, predisporranno tutto quanto occorre per le operazioni di consegna e che vi procederanno entro il predetto termine anche prima della stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Si rammenta che, giusta l'art. 4 — ultimo comma — della legge 10 agosto 1950, n. 646, tutte le opere disposte da questa Cassa sono considerate indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 71 della Legge 25 giugno 1865

n. 2359, per cui gli Enti concessionari, ricevute le comunicazioni di questa Cassa di avvenuta approvazione dei progetti, hanno modo mentre provvedono alle gare di munirsi delle autorizzazioni per la provvisoria occupazione dei suoli richiesti per l'esecuzione delle opere.

Le copie dei verbali di consegna saranno trasmesse a questa Cassa dagli Enti concessionari non più tardi del giorno successivo alla data della consegna.

§ 56 - Prot. n. 12021 — UGC/GC

17 Marzo 1952

Rilascio di certificati di consistenza dei lavori.

E' stato qui segnalato che da parte di taluni Enti concessionari di questa « Cassa » non verrebbe usata la necessaria sollecitudine nel rilasciare alle imprese che ne fanno richiesta, le dichiarazioni attestanti l'ammontare dei lavori appaltati ed eseguiti, necessarie al fine di ottenere anticipazioni bancarie.

Ad evitare che il ritardo lamentato possa determinare situazioni di disagio economico agli appaltatori, cosa che ovviamente si ripercuoterebbe sull'andamento dei lavori, si richiama l'attenzione degli Enti concessionari delle opere finanziate dalla « Cassa » sulla opportunità di agevolare nel miglior modo possibile le richieste delle imprese, sia per quanto riguarda il rilascio dei certificati in oggetto, che per ogni altra attività connessa alla esecuzione dei lavori.

§ 57 - Prot. n. 68642 — SBT/DC

19 Settembre 1952

Contabilità lavori in concessione. Contabilizzazione di quantità provvisorie di lavori.

Dall'esame degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di acconto che vengono trasmessi a questa « Cassa » per il pagamento dei ratei delle somme concesse, si è rilevato che assai spesso le Direzioni dei lavori seguono il sistema di contabilizzare ed accreditare quantità provvisorie di lavori a misura.

Fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori di impiantare subito, dall'inizio dei lavori, i documenti contabili e di tenere i libretti delle misure sempre al corrente col progresso dei lavori stessi, nonchè quanto stabilito nel Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, dall'art. 48 circa la misurazione provvisoria dei lavori e dall'art. 58, 2° capoverso, a riguardo dello stato di avanzamento redatto in base a misure e computi provvisori, si rammenta che solo in caso di circostanze speciali o di legittimi impedimenti che non consentano di prendere misure definitive di lavori o provviste, e quanto si abbiano nel contempo elementi sicuri per desumere l'entità dei lavori eseguiti, si potranno accreditare all'impresa partite di lavori in conto provvisorio. In tal caso, però, la Direzione lavori dovrà curare che:

a) queste notazioni provvisorie siano inferiori alle presunte quantità dei lavori effettivamente eseguite;

b) di norma, le quantità da contabilizzare in via provvisoria siano desunte sul libretto da notizie e disegni esplicativi, riportati sul libretto stesso, che servano a dare dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei criteri nonchè degli elementi in base ai quali si sono computate le quantità accreditate in conto provvisorio. Quando ad esempio si tratti di scavi, la cui contabilizzazione definitiva non sia possibile perchè ancora in corso di esecuzione, si dovranno riportare nella facciata « Figure ed annotazioni » del Libretto le sezioni di consegna, le quote di fondo e le livellette di progetto, nonchè le sezioni medie dello scavo eseguito in base alle quali si sono computate le quantità accreditate in conto provvisorio.

c) la circostanza che in contabilità sono state accreditate partite in conto provvisorio dovrà risultare chiaramente negli stati di avanzamento da una apposita annotazione in inchiostro rosso, in corrispondenza di ogni partita in conto provvisorio.

Il modo con cui sono tenuti i documenti contabili dei lavori è elemento principale di giudizio della diligenza dell'Ente concessionario nella gestione dei lavori stessi. Il rispetto delle norme regolamentari non richiede più tempo di quanto ne occorra, alla fine, per regolarizzare delle contabilità raffazzonate; non v'è quindi necessità a far quanto costituisce ingiustificata deviazione dalla regola.

Si invitano pertanto gli Enti concessionari a curare in modo particolare che il notamento e la contabilizzazione dei lavori vengano fatti secondo le norme prescritte dagli atti di concessione; dovrà essere provveduto, pertanto, a sistemare al più presto le contabilità per la parte dei lavori già eseguiti.

§ 58 - Prot. n. 55445 — DG/pl

28 Ottobre 1952

Contabilizzazione provvisoria dei lavori.

Con la circolare 19 settembre 1952 n. 68642 (1), questa « Cassa » nel richiamare l'attenzione degli Enti concessionari ed affidatari sulla necessità di tenere rigorosamente aggiornata la contabilità dei lavori, secondo le disposizioni del Capo III del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tuttavia non intendeva vietare tassativamente che, con le necessarie cautele, si potessero redigere gli stati di avanzamento in base a misure ed a computi provvisori, a norma dell'art. 58 del Regolamento precitato.

Risulta però a questa « Cassa » che taluni Enti abbiano interpretato la circolare di cui trattasi in senso assolutamente restrittivo ed, in conseguenza, non tengano alcun conto delle possibilità di procedere a misure e computi provvisori e di redigere in base ai medesimi gli stati di avanzamento, con pregiudizio della correntezza che la scrivente ritiene indispensabile per imprimere alla esecuzione dei lavori la necessaria rapidità.

(1) Riportata al § precedente.

Ciò premesso, mentre si conferma che la contabilità delle opere deve essere tenuta regolarmente, considerato tuttavia che la regolarizzazione completa della medesima può talvolta essere ritardata, fatto che, pur non essendo imputabile all'appaltatore, può determinare un rallentamento nei pagamenti e quindi anche nella condotta dei lavori, si chiarisce che, come sopra esposto, questa « Cassa » non ha inteso vietare tassativamente che gli stati di avanzamento possano essere redatti anche in base a partite e computi provvisori, con le cautele necessarie per la tutela degli interessi dell'Amministrazione e sotto la responsabilità del Direttore dei lavori.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della circolare 19 settembre 1952, n. 68642.

§ 59 - Prot. n. 012363 — UL/FDB

13 Aprile 1953

Comunicazione ai Prefetti dell'appalto dei lavori.

Allo scopo di consentire ai Signori Prefetti di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sulle ripercussioni economiche e sociali dei lavori finanziati dalla « Cassa » nelle varie Provincie e specialmente in riferimento all'occupazione della mano d'opera, si dispone che i Servizi della « Cassa » — per le opere appaltate direttamente — e le Amministrazioni e gli Enti concessionari o affidatari — per i lavori dati in concessione o in affidamento — non appena provveduto all'appalto dei lavori comunichino al Prefetto competente per territorio:

a) i nominativi ed il legale domicilio delle imprese alle quali sono stati appaltati i lavori;

b) la natura dei singoli lavori, la località ove questi debbono essere effettuati, l'importo e la data di consegna dei lavori stessi.

§ 60 - Prot. n. 021233 — DG/AL

14 Giugno 1954

Richiesta nominativi personale.

Per agevolare il controllo, da parte di questa « Cassa », sulla buona e regolare esecuzione delle opere da essa finanziate, si pregano gli Enti in indirizzo di voler comunicare, *per ogni lavoro,* oltre il nome dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei lavori, anche i nominativi del personale di assistenza e sorveglianza, con la indicazione dei compiti a ciascuno affidati.

Poichè per ogni lavoro in corso è previsto un programma di sviluppo, si prega di fornire tali notizie anche per quel personale che si prevede di dover aggiungere alle direzioni lavori fino alla ultimazione di ogni appalto.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare la necessità che per ogni lavoro vengano tenuti tutti i documenti amministrativi e contabili di cui all'art. 38 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e, in particolare, non si trascuri da parte degli assistenti la regolare redazione del giornale dei lavori, e i libretti di misura siano compilati bene, secondo la buona regola, oggi, spesso, trascurata.

§ 61 - Prot. n. 3/22619 — SAF/CM

26 Febbraio 1957

(Diramata agli Enti concessionari di lavori di costruzione di acquedotti)

Ordinamento del servizio di approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla « Cassa » — Norme per la richiesta dei materiali.

A datare dal 1° gennaio c.a. apposito ufficio della S.A.F. curerà l'approvvigionamento dei materiali occorrenti per la costruzione di acquedotti finanziati dalla « Cassa » eseguiti sia in concessione che in gestione diretta dalla « Cassa ».

Tale ufficio ha il compito di richiedere e valutare le offerte di ditte specializzate, di ordinare i materiali e provvedere alla loro collaudazione, di regolare i termini di consegna in base alle esigenze dei lavori oltre che a quelle di fabbricazione, di provvedere alla liquidazione delle fatture.

L'ufficio curerà inoltre di raccogliere dalle Direzioni Lavori e, occorrendo, direttamente, notizie e dati circa eventuali inconvenienti, proposte di modifiche, miglioramenti e varianti in genere che la pratica dei lavori dimostrerà o consiglierà per tutto quanto attiene all'impiego dei materiali in ogni fase della costruzione delle condotte, e promuoverà quegli studi ed esperienze che si ritenessero necessari.

Allo scopo di ordinare nel modo migliore possibile e più corrispondente alle esigenze del lavoro le varie operazioni dell'approvvigionamento dei materiali, si stabiliscono le seguenti norme con effetto immediato per tutti gli Enti in indirizzo.

I - *Approvvigionamento materiali tubolari*

a) *Tubazioni di acciaio*

Ciascuna direzione lavori di Ente concessionario o della «Cassa» dovrà entro il primo giorno di ogni trimestre solare (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), trasmettere alla « Cassa » una richiesta, concordata con l'Impresa appaltatrice, dei materiali (tubazioni e pezzi speciali) che potranno essere posti in opera nel trimestre successivo.

L'ufficio approvvigionamenti, sulla base delle richieste così pervenute, e tenendo conto del complesso delle forniture in corso e del grado di esigenza dei singoli lavori, formulerà un programma di consegne di detti materiali distintamente per ognuno dei tre mesi del citato trimestre successivo, e farà conoscere, quindi, alle Direzioni Lavori entro il giorno 30 del mese in cui è stata fatta la richiesta, se la richiesta stessa potrà essere soddisfatta per intero o in parte. Qualora qualche richiesta dovesse essere esclusa dal programma di consegna trimestrale, ne sarà data comunicazione alla Direzione Lavori interessata entro lo stesso giorno 30 e la Direzione stessa dovrà ripetere entro il giorno 1° del trimestre successivo la richiesta stessa con le eventuali intervenute variazioni.

Da quanto sopra risulta la possibilità, per le singole Direzioni Lavori di conoscere, con almeno 60 giorni di anticipo, il programma di consegna dei materiali in acciaio e, su tale base, predisporre il relativo programma di esecuzione dei lavori.

Allo scopo di snellire le ordinazioni e di accelerare le operazioni di fabbricazione e di consegna, e quindi di costruzione delle condotte, i pezzi speciali, salvo *eccezionalissimi* casi di comprovata necessità, che deve essere dimostrata, saranno ordinati tutti di serie come da listino Dalmine. Per quanto riguarda le curve resta stabilito che non sarà ammesso l'impiego di curve di 5° (1/64) se non per tubi a bicchiere cilindrico (diametro minore di 150 mm.) e che le curve debbono essere quelle normali del listino (11°15', 22°30', 30°, 45°, 60° e 90°). Non verrà ammessa la ordinazione di gruppi di prova. Per capitolato è a carico dell'Impresa tutto l'occorrente per eseguire le prove.

Ogni distinta dovrà specificare oltre alla lunghezza totale delle tubazioni di ciacun diametro, il tipo di bicchiere, la pressione base prova, la percentuale dei tubi corti che si desiderano, l'elenco completo dei pezzi speciali che si riferiscono alla tratta da costruire, il numero dei piatti per la chiusura di flange o di estremità lisce, il tipo di foratura per le flange. Per quanto riguarda i tipi di foratura resta stabilito che, salvo che si tratti di condotte facenti parte di acquedotti esistenti che già impiegano dime particolari, deve essere usata la foratura delle norme UNI.

Non saranno passate all'ordinazione distinte di tubazioni che non comprendano contemporaneamente gli elenchi dei relativi pezzi speciali, e non siano complete di tutti i dati di cui al precedente comma.

b) *Tubazioni di ghisa*

Per tali tubazioni occorre inviare alla « Cassa » la distinta dei materiali occorrenti segnalando l'epoca in cui si gradirebbe la consegna.

Le distinte per tubazioni di ghisa dovranno specificare, oltre lunghezza e diametro, la pressione base prova, la percentuale dei tubi di lunghezza 2 metri. I pezzi speciali dovranno, salvo casi eccezionali, essere di serie e riferiti al listino ILVA.

c) *Tubazioni in fibrocemento*

Per dette tubazioni occorre inviare alla « Cassa » la distinta delle tubazioni e dei pezzi speciali con le relative pressioni base prova segnalando l'epoca in cui si gradirebbe la consegna.

Per quanto riguarda i pezzi speciali la Direzione Lavori indicherà per le curve l'angolo relativo (1/32 ecc.) o per i rimanenti la esatta denominazione (pezzo a croce, a T, ecc.). Ovviamente bisognerà indicare per ciascun pezzo speciale la relativa pressione base prova. Resta stabilito che salvo casi eccezionali le curve con angolo inferiore ad 1/32 devono essere sostituite con spostamento angolare di giunti successivi.

II - *Collaudo delle tubazioni*

La « Cassa » si servirà di proprio apposito personale per il collaudo dei materiali tubolari ordinati direttamente.

L'assistenza da parte dell'Impresa al collaudo dei materiali tubolari in fibro cemento ed in ghisa sarà resa obbligatoria dalla norma — da inserire nei capitolati speciali dei futuri appalti — che i materiali verranno consegnati all'Impresa presso i relativi stabilimenti di fabbricazione a collaudazione effettuata.

Del pari la « Cassa » si riserva il diritto di collaudare con proprio personale, insieme all'Impresa interessata, i materiali tubolari che fossero ordinati direttamente dall'Impresa per clausola contrattuale.

III - *Apparecchi, macchinari ecc.*

L'acquisto di apparecchiature e di macchinari previsto con fondi a disposizione, sarà fatta fino a nuovo ordine direttamente dalla « Cassa ».

Quando si tratta di normali apparecchiature accessorie delle condotte (saracinesche, valvole, sfiati, apparecchi di misura ecc.) basterà che l'Ente o Direzione Lavori trasmetta all'ufficio approvvigionamenti del SAF la distinta delle apparecchiature occorrenti con la precisazione di tutte le caratteristiche relative e con la segnalazione dell'epoca in cui si gradirebbe la consegna.

Quando si tratti invece di apparecchiature più complesse facenti parte di impianti di particolare importanza o di macchine, gli stessi Enti o Direzione Lavori della « Cassa » richiederanno le offerte a più ditte specializzate (essendo di norma obbligatorio il raffronto tra più offerte). Tali richieste dovranno essere trasmesse in copia, per conoscenza, all'ufficio approvvigionamento del SAF; le offerte saranno intestate alla « Cassa per il Mezzogiorno » ma trasmesse all'Ente o Direzione Lavori richiedenti.

L'Ente o Direzione Lavori invierà quindi alla « Cassa » le offerte pervenute con una relazione illustrativa ed uno specchio di confronto delle caratteristiche, delle condizioni di fornitura e del prezzo delle apparecchiature o dei macchinari offerti dalle singole Ditte, facendo proposte motivate per l'aggiudicazione.

L'Ente o Direzione Lavori potrà derogare dalla suddetta procedura quando si tratti di forniture di scarsa importanza e limitato importo che potranno essere acquistate direttamente dall'Ente o Direzione Lavori e poi rendicontate a mezzo presentazione di fattura.

Il collaudo delle apparecchiature sarà affidato dalla « Cassa » a tecnici di sua fiducia. Quando la « Cassa » in qualche caso ritenesse opportuno che siano gli stessi tecnici dell'Ente concessionario o della Direzione Lavori ad effettuare il collaudo, darà apposita autorizzazione. Per il collaudo di macchine verranno presi accordi di volta in volta tra la « Cassa » e l'Ente o Direzione Lavori.

IV - *Difetti o inconvenienti riscontrati nelle forniture*

L'Ente o Direzione Lavori è tenuto ad informare l'ufficio materiali del SAF di ogni cosa di rilievo che, indipendentemente dal benestare dato a ricevimento della merce, avesse a manifestarsi nelle operazioni successive per l'impiego, a carico di materiali ricevuti e che sia attribuibile a difetti o manchevolezze non riscontrati all'atto della consegna.

La presente circolare annulla ogni altra disposizione precedentemente data agli Enti o Direzione Lavori in indirizzo sull'approvvigionamento dei materiali occorrenti per la costruzione di acquedotti finanziati dalla « Cassa ».

§ 62 - Prot. n. 3/4237 — SAF/CM

11 Maggio 1957

(Dramata agli Enti concessionari di lavori di costruzione di acquedotti)

Approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla « Cassa ».

Con circolare n. 3/22619 in data 26-2-1957 (1) inviata a mezzo raccomandata agli Enti e Uffici in indirizzo, questa « Cassa » aveva stabilito un nuovo ordinamento del servizio di approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei *materiali tubolari di acciaio,* detta circolare stabiliva che entro il primo giorno di ogni trimestre solare (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) ciascuna Direzione lavori degli Enti ed Ufficio in indirizzo dovesse trasmettere alla « Cassa » una richiesta, concordata con l'impresa appaltatrice, dei materiali tubolari da porre in opera nel trimestre successivo.

Al 1° aprile u.s. questa « Cassa » avrebbe dovuto avere a disposizione gli elenchi *completi* dei materiali tubolari di acciaio la cui consegna deve essere effettuata dalla Soc. Dalmine nei mesi di luglio, agosto e settembre corrente anno.

Si è verificato invece che non ostante la tempestiva trasmissione della Circolare e le sollecitazioni telefoniche e verbali dell'ufficio approvvigionamento del S.A.F., solo pochissimi Enti hanno fato pervenire la richiesta entro il 1° aprile, mentre la maggior parte ha trasmesso la richiesta con notevole ritardo. Si è constatato inoltre che alcuni Enti hanno trasmesso richieste incomplete tanto da dover inoltrare a distanza di pochi giorni richieste suppletive e di carattere urgente.

Da tale comportamento risulta che non tutti gli Enti hanno inteso l'importanza del nuovo ordinamento, studiato per avvantaggiare l'andamento dei lavori sia impegnando la Ditta fornitrice dei tubi al rispetto dei termini di consegna concordati in base alle effettive esigenze dei lavori, sia impegnando l'Impresa appaltatrice ad eseguire i lavori secondo un

(1) Riportata al § precedente.

preciso programma. E' pure chiaro che da un tale comportamento risultano frustrati gli sforzi della «Cassa» di disciplinare l'approvvigionamento dei tubi di acciaio, che ha dato finora tanti motivi di ritardo nell'esecuzione dei lavori e causato danni non indifferenti all'Amministrazione.

Si invitano perciò gli Enti e gli Uffici in indirizzo a voler porre nella maggiore evidenza la circolare citata presso le dipendenti Direzioni lavori, ed a voler ottemperare *rigidamente* a quanto in essa stabilito, non mancando, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali tubolari di acciaio, di inviare entro i termini prescritti richieste il più possibile esatte e complete dei materiali da porre in opera nei trimestri successivi.

A tale riguardo si chiarisce che la responsabilità di eventuali danni derivanti dalla non tempestiva formulazione di richieste dei materiali, resta completamente a carico dell'Ente o Ufficio inottemperante, e che la « Cassa » non autorizzerà la concessione di proroghe dipendenti dal ritardato arrivo di materiali ordinati fuori termini.

Ovviamente non si esclude che, ove si verifichino circostanze eccezionali e per quantità di scarsa entità, non si possano richiedere materiali di acciaio extra programmi trimestrali, la cui fornitura sarà in ogni caso subordinata a tutte quelle circostanze che potrebbero anche impedirne la consegna nei termini richiesti.

§ 63 - Prot. n. 4813 — SAF/CM

2 Aprile 1958

(Diramata agli Enti concessionari di lavori di costruzione di acquedotti)

Approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla « Cassa ».

A seguito di quanto contenuto nella circolare della « Cassa » n. 1/40921 del 22 Novembre 1957 (1), circa le forniture di materiali per acquedotti, si precisa quanto segue, ad integrazione e modifica delle norme della circolare citata:

Per l'approvvigionamento dei materiali tubolari per acquedotti — tubi e pezzi speciali — le modalità da seguire da parte dei concessionari continueranno ad essere quelle di cui alla circolare n. 3/22619 del 26-2-1957 (2).

Per l'acquisto di apparecchiature e di macchinari in genere, cui si provvede con i fondi a disposizione, rimane stabilito quanto appresso:

a) per la *fornitura di saracinesche, valvole, sfiati, apparecchi di misura ed altre apparecchiature*, l'Ente concessionario, insieme alla richiesta dei tubi e pezzi speciali, invierà per il benestare della « Cassa », la distinta delle apparecchiature occorrenti, nonchè l'elenco delle ditte da invitare alla gara per l'aggiudicazione delle forniture.

Ricevuto tale benestare, l'Amministrazione concessionaria procederà per proprio conto all'aggiudicazione ed alla ordinazione in base alle of-

(1) Cfr. § 7.
(2) Cfr. § 61.

ferte ricevute. Le fatture relative ai materiali così ordinati saranno intestate all'Amministrazione committente e da questa pagate previa richiesta alla « Cassa » di adeguata anticipazione.

b) per i *macchinari*, i concessionari dovranno inviare alla « Cassa » oltre all'elenco delle Ditte che si propongono di invitare, lo schema della richiesta di offerta completa della distinta dei materiali, e con la precisazione di tutte le caratteristiche relative. Dovrà essere inoltre inviato lo schema d'installazione previsto e il Capitolato d'oneri relativo.

Col benestare della « Cassa » l'Amministrazione concessionaria provvederà alla gara tra le Ditte ammesse. Il verbale di gara insieme alle offerte pervenute ed a motivata proposta di aggiudicazione, sarà trasmesso alla « Cassa » per l'approvazione.

L'Amministrazione concessionaria provvederà quindi all'ordinazione direttamente e pagherà le fatture con le stesse modalità precisate al precedente punto *a*).

L'accettazione delle forniture delle apparecchiature e dei macchinari di cui ai punti *a*) e *b*) sarà subordinata al favorevole risultato del collaudo, al quale il concessionario dovrà provvedere direttamente. La « Cassa » si riserva in ogni caso di far collaudare da propri incaricati i materiali ordinati dagli Enti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Pertanto nelle relative ordinazioni dovrà essere fatta espressa riserva di questa facoltà della « Cassa » in ordine alla quale i fornitori non dovranno poter sollevare eccezioni di sorta.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali relativi a lavori gestiti direttamente dalla « Cassa », gli Uffici in indirizzo dovranno continuare ad osservare tutte le norme contenute nella circolare n. 3/22619 del 26-2-1957 (1) sia per i materiali tubolari che per le apparecchiature ed i macchinari.

Si coglie l'occasione per invitare ancora una volta tutti gli Enti e gli Uffici in indirizzo a voler formulare tempestivamente ed in modo esatto e completo le richieste dei materiali, sia di quelli da ordinarsi direttamente dalla « Cassa » che di quelli da ordinarsi agli Enti stessi, allo scopo di evitare remore ai lavori ed i danni di vario genere collegati ai ritardi nella disponibilità dei materiali, macchine ed apparecchiature in genere.

§ 64 - Prot. 2/21553 — SBT/AP/LS

30 Aprile 1958

Manuale del direttore dei lavori e giornale dei lavori.

Dalle visite effettuate da tecnici di questa « Cassa » ai lavori in corso è risultato che non sempre il Direttore dei lavori e l'Assistente istituiscono rispettivamente e tengono aggiornati il manuale del direttore dei lavori (Mod. 1) ed il giornale dei lavori (Mod. 2), come tassativamente prevede l'art. 38, del Regolamento 25-5-1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

(1) Cfr. § 61.

Poichè la suddetta documentazione, per i motivi espressi nei successivi artt. 39 e 40 del richiamato Regolamento riveste carattere di notevole importanza si invitano gli Enti in indirizzo a richiamare le dipendenti direzioni dei lavori all'esatta osservanza delle prescrizioni regolamentari, informando che i documenti di che trattasi dovranno sempre essere esibiti agli Ispettori di questa « Cassa » in visita ai lavori.

e) I TEMPI DI ESECUZIONE DELL'OPERA

(Ritardo nell'inizio dei lavori - Sospensioni - Proroge all'ultimazione - Penali per ritardo)

§ 65 - Prot. n. 11784 — SBT/FC

14 Marzo 1952

Sospensioni e proroghe per la ultimazione delle opere.

Questa « Cassa » ha dovuto constatare come assai spesso da parte degli Enti in indirizzo si effettuino sospensioni dei lavori e richieste di proroghe per la ultimazione delle opere.

Si richiama all'uopo l'attenzione sulla necessità che la realizzazione delle opere concesse dalla « Cassa » agli Enti in indirizzo sia effettuata con il ritmo consono alla caratteristica di straordinarietà che la legge istitutiva assegna all'intervento della « Cassa » stessa. Lo sviluppo dei lavori deve pertanto essere tale da assicurare il loro compimento nel termine fissato.

Le sospensioni dei lavori devono avere carattere di eccezionalità, in relazione a circostanze speciali, non prevedibili, che impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori. In tal caso l'Amministrazione appaltante deve chiedere alla « Cassa » l'autorizzazione a sospenderli, salvo casi eccezionali per i quali basterà avvertire telegraficamente la « Cassa » stessa.

In merito alle proroghe, è evidente che se le Amministrazioni appaltanti seguono costantemente i lavori assicurandosi che fin dal primo momento le imprese mantengano il ritmo necessario per completare i lavori stessi nei termini stabiliti, le proroghe stesse diverranno in effetti assolutamente eccezionali. Si ricorda all'uopo che esse possono essere proposte alla « Cassa » solo nel caso che si siano riscontrate ed accertate cause non imputabili all'Impresa, come dispone l'art. 36 del Capitolato Generale: e ciò per evitare che questa « Cassa » debba respingere le richieste avanzate in contrasto con tali precise disposizioni.

§ 66 - Prot. n. 3879 — GAB/AL

26 Agosto 1952

Domande di proroga dei termini per la ultimazione dei lavori.

Ho avuto occasione di rilevare che le domande di proroga — da parte delle Imprese appaltatrici — del termine per la ultimazione delle opere che si eseguono per conto di questa Cassa vengono assai spesso avanzate nell'imminenza della scadenza del termine stesso ed inoltre che tali domande non sempre sono basate su ragioni seriamente attendibili.

Richiamo in proposito l'attenzione degli Enti concessionari tutti affinchè siano date alle rispettive Direzioni dei Lavori disposizioni tassative nel senso che le suddette domande di proroga siano tempestivamente avanzate ed immediatamente rimesse a questa Cassa con le relative proposte: e ciò per evitare che le proroghe siano concesse quando il termine di scadenza è ormai prossimo e persino dopo la sua scadenza; e per consentire — nel contempo — che gli organi competenti abbiano una piena facoltà di esame sull'opportunità o meno della concessione.

Va altresì richiamata l'attenzione degli Enti concessionari sulla severità da adottare nell'esame e nelle proposte di concessione delle proroghe, le quali non possono mai trovare giustificazione nelle particolari condizioni delle Imprese appaltatrici, e comunque in condizioni o circostanze di carattere subiettivo, ma possono trovare la loro base solo in circostanze di gravi e insuperabili impedimenti alla terminazione dei lavori nel termine contrattuale e, in genere, in casi di forza maggiore.

§ 67 - Prot. n. 64399 — UL/AL

10 Dicembre 1952

Sospensione dei lavori - Proroga del termine di ultimazione - Penali per ritardo.

Allo scopo di disciplinare in maniera uniforme la proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, la sospensione degli stessi e l'eventuale applicazione delle penali, sono state predisposte le norme di cui appresso, alle quali si prega di volersi attenere scrupolosamente.

Si richiama, con l'occasione, alla necessità di attendere con maggior cura alla vigilanza sull'andamento dei lavori per evitare che i termini fissati per l'ultimazione non siano rispettati ovvero che le sospensioni siano disposte e le proroghe siano concesse, artificiosamente, per sanare ritardi ingiustificati. E a tal fine restano confermate le disposizioni date con la circolare 26 agosto 1952, n. 3879/Gab. (1).

Le norme seguenti dovranno essere tenute presenti in sede di concessione e affidamento e, dagli Enti affidatari e concessionari, in sede di stipulazione dei contratti con gli appaltatori.

(1) Riportata al paragrafo precedente.

1) LAVORI IN APPALTO

a) *La sospensione dei lavori*, quando circostanze speciali impediscono che i lavori procedano a regola d'arte, è disposta dall'Amministrazione o dall'Ente concessionario che, entro cinque giorni dalla data della disposta sospensione, devono trasmettere alla « Cassa » copia del relativo verbale, nel quale dovranno essere indicate le ragioni che hanno indotto a disporre la sospensione stessa. Entro cinque giorni deve, a suo tempo, essere trasmesso alla « Cassa » copia del verbale di ripresa dei lavori.

b) *Le proroghe all'ultimazione dei lavori*, di durata inferiore ai trenta giorni, richieste dall'appaltatore per cause ad esso non imputabili, e purchè il termine per l'ultimazione dei lavori stessi non sia scaduto, possono essere concesse dall'Amministrazione o dall'Ente concessionario che, entro cinque giorni dalla data della avvenuta concessione, devono darne comunicazione alla « Cassa », con l'indicazione dei motivi che le hanno determinate.

Le proroghe di durata superiore ai trenta giorni, computando quelle precedentemente concesse, devono sempre essere autorizzate dalla «Cassa», dietro motivata richiesta dell'appaltatore, diretta all'Amministrazione o all'Ente concessionario che, nel trasmettere alla « Cassa » la richiesta stessa, devono esprimere il proprio parere al riguardo.

c) *Il pagamento di eventuali penali* dovute dall'appaltatore per il tempo impiegato nei lavori oltre il termine convenuto, deve avvenire mediante detrazione, da operarsi a cura dell'Amministrazione o dell'Ente concessionario, del relativo ammontare dagli stati di avanzamento e dal conto finale dei lavori, di guisa che l'ammontare delle penali — essendo la concessione a rendiconto — vada a beneficio della « Cassa » sulla quale, per converso, si riversa il danno del ritardo nella esecuzione dell'opera.

d) *Il rimborso delle spese di assistenza*, nel caso di lavori ultimati in ritardo, deve essere fatto mediante ritenuta sul conto finale dei lavori ed esso va a beneficio dell'Amministrazione o dell'Ente concessionario che sono stati esposti a maggiori oneri in conseguenza della ritardata esecuzione dei lavori.

2) LAVORI IN ECONOMIA

La sospensione dei lavori e la concessione di eventuali proroghe alla loro ultimazione sono sempre di competenza della « Cassa » alla quale l'Amministrazione o l'Ente concessionario devono inoltrare motivata domanda tempestivamente, prima cioè del termine di ultimazione contrattuale.

Nel caso in cui i lavori in economia siano ultimati oltre il termine appositamente convenuto, l'Amministrazione o l'Ente concessionario sono tenuti al pagamento di una penale da stabilirsi in relazione all'ammontare della spesa prevista per i lavori stessi.

§ 68 - Prot. n. 03903 — UL/FDB

4 Febbraio 1953

Pagamento penali per ritardo nell'esecuzione di lavori finanziati dalla « Cassa ».

Con la circolare n. 64399 in data 10 dicembre 1952 (1) è stato disposto, fra l'altro, che l'ammontare di eventuali penali, dovute dall'appaltatore per il tempo impiegato nei lavori oltre il termine convenuto, deve essere detratto dagli stati di avanzamento e dal conto finale dei lavori.

Con tale disposizione questa « Cassa » non ha inteso di modificare la prescrizione, di carattere generale, di cui all'art. 34 del capitolato generale per l'appalto delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, per cui, in via normale, la penale di cui trattasi deve essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale dei lavori.

Solo nel caso in cui i contratti o i capitolati speciali di appalto deroghino alla norma di carattere generale sopra richiamata, (come ad es. per lavori — rientranti nel complesso dell'opera appaltata, ma aventi una propria autonomia funzionale — per i quali siano previsti termini di ultimazione diversi da quelli fissati per l'intera opera) il pagamento della penale avverrà mediante detrazione da operarsi dai certificati di pagamento emessi successivamente alla determinazione dell'ammontare della penale dovuta, ferme restando le determinazioni definitive da adottarsi dopo il collaudo.

§ 69 - Prot. n. 022641 — AGC/FDB

25 Giugno 1954

Concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori e revisione prezzi.

Con la circolare n. 64399 in data 10 dicembre 1952 (2) sono state diramate le norme intese a disciplinare le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori finanziati dalla « Cassa », la sospensione degli stessi, nonchè l'applicazione di eventuali penalità per la ritardata esecuzione delle opere.

Poichè tanto le sospensioni che le proroghe comportano generalmente uno spostamento del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori, con riflessi non trascurabili per quanto concerne l'eventuale revisione dei prezzi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo sui criteri eseguiti, in matera di revisione di prezzi dipedenti da proroghe nell'ultimazione delle opere, dal Ministero dei lavori pubblici e indicati nella circolare n. 663 in data 28 febbraio 1948 (parte seconda, n. 3, lettera *b*), che qui di seguito si trascrive nella parte che interessa:

« Le proroghe non sono di per sè stesse in contrasto con la revisione in quanto siano concesse per circostanze obiettive verificate a termini dell'art. 36 del Capitolato generale di appalto.

(1) Riportata al § precedente.
(2) Cfr. § 67.

Non vi è tuttavia alcun dubbio che, ove l'Impresa abbia richiesta la proroga dichiarando esplicitamente di rinunziare ai maggiori compensi della revisione relativi agli ulteriori aumenti dei costi verificatisi nel periodo della proroga, non si farà luogo alla corresponsione di tali maggiori compensi, il che significa che la revisione dovrà comunque essere ammessa per tutto l'importo dell'opera ma in base alle sole variazioni dei costi verificatesi anteriormente al periodo di proroga.

In ogni altra circostanza, e sempre che siano state rispettate le disposizioni del Capitolato generale, le proroghe sono operative a tutti gli effetti della revisione ».

Poichè i predetti criteri valgono anche per le revisioni dei prezzi dei lavori finanziati dalla scrivente, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza delle Imprese interessate che le richieste di concessione di proroghe devono sempre contenere, oltre alle indicazioni dei motivi che le determinano, anche la esplicita rinuncia delle Imprese stesse « a qualsiasi eventuale indennità, compensi, ecc. dipendenti dalla maggiore durata dei lavori, compresi quelli connessi con la revisione dei prezzi per aumenti di costi verificatisi nel periodo di proroga, di guisa che la revisione stessa resti limitata alle sole, variazioni di costo intervenute anteriormente al periodo di proroga ». Tale formula dovrà essere ribadita esplicitamente dall'Amministrazione nel provvedimento di concessione della proroga.

§ 70 - Prot. n. 1/26861 — AGC/MS

12 Luglio 1956

Concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori.

Con la circolare n. 64399 del 10 dicembre 1952 (1), disciplinandosi la materia relativa alla proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, è stato, tra l'altro, disposto:

a) che le proroghe di durata inferiore ai trenta giorni, richieste dall'appaltatore prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, possono essere concesse dall'Ente concessionario, il quale, peraltro, è tenuto a darne notizia alla « Cassa » entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta concessione, specificando i motivi che le hanno determinate;

b) che le proroghe di durata superiore ai trenta giorni (computando in tale periodo anche quelle eventualmente concesse in precedenza) debbono essere sempre autorizzate dalla « Cassa », su motivata richiesta dell'appaltatore, indirizzata all'amministrazione appaltante e da quest'ultima trasmessa alla « Cassa » con il proprio parere.

Nel confermare tali norme, si sottolinea l'esigenza che la valutazione delle circostanze addotte a sostegno di ogni singola richiesta di proroga

(1) Cfr. § 67.

venga sempre effettuata con la massima ponderatezza, tenendo presente che le sole proroghe concedibili sono quelle in cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori non sia imputabile all'appaltatore e la domanda di proroga sia stata presentata prima della scadenza del termine stabilito per l'ultimazione.

In ogni altro caso le domande non possono essere accolte e i ritardi debbono dar luogo all'applicazione della penale.

f) VERBALI DI NUOVI PREZZI E PERIZIE SUPPLETIVE

§ 71 - Prot. n. 16552 — SBT/LM

5 Giugno 1951

Verbali nuovi prezzi.

Al fine di evitare perdite di tempo dannose al sollecito funzionamento di questi Uffici, si ritiene opportuno raccomandare a codesto Consorzio che, nell'eventualità di formazione di nuovi prezzi che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori finanziati da questa « Cassa », i relativi verbali, da sottoporre alla preventiva approvazione di questa Amministrazione, dovranno pervenire con la massima possibile tempestività e corredati di una dettagliata relazione illustrativa del direttore dei lavori, a giustificazione dell'adozione del nuovo prezzo di cui trattasi; di una particolareggiata analisi desunta da quella di progetto, ovvero, ove ciò non fosse possibile in tutto od in parte ragguagliate a quelle di lavori consimili contemplati in contratto o ai prezzi correnti di mercato ove trattasi di materiali di specie diversa da quella prevista; di un computo metrico estimativo e comparativo della maggiore o minore spesa nei confronti delle previsioni progettuali.

Si raccomanda l'esatta osservazione delle norme suesposte.

§ 72 - Prot. n. 46626 — SBT/FC

27 Dicembre 1951

Perizie suppletive

Durante l'esecuzione dei lavori concessi da questa Cassa, molti Enti apportano modifiche, sia pure motivate, ai progetti originari approvati dalla Cassa stessa.

Alcune di tali modifiche si riferiscono alle immancabili impreviste variazioni che si appalesano necessarie in sede esecutiva, ma molte altre sono in relazione alla incompletezza dei progetti esecutivi. Si richiama pertanto l'attenzione degli Enti in indirizzo sulla necessità che le progettazioni di che trattasi siano apprestate con la massima cura, al fine di ridurre le variazioni in sede esecutiva a quelle strettamente imprevedibili nella fase di progettazione.

Ciò dicasi particolarmente per quelle modifiche che determinano un aumento di spesa e non trovano compenso in economie effettuate in altre

categorie di lavori. In tal caso, è necessario che gli Enti in indirizzo, seguendo con la massima attenzione l'andamento economico dei lavori, presentino tempestivamente alla Cassa le perizie suppletive avanzando la richiesta, per la utilizzazione dei fondi eventualmente messi a disposizione per imprevisti, nei limiti della loro disponibilità o chiedendo i nuovi necessari stanziamenti.

Si confida nella piena osservanza delle prescrizioni innanzi riportate, onde evitare il grave inconveniente, già in qualche caso verificatosi, che prima ancora che tutte le opere previste nel progetto siano eseguite, si esauriscano le somme stanziate in concessione, mentre le Imprese appaltatrici, non avendo alcun ordine di sospendere i lavori, seguitano ad accumulare crediti cui gli Enti concessionari non sarebbero in grado di far fronte.

§ 73 - Prot. n. 1/47 — AGC/MS

27 Gennaio 1955

Perizie suppletive

Questa « Cassa » ha dovuto rilevare, in questi ultimi tempi, un aumento nelle richieste, da parte delle Amministrazioni appaltanti, di modifiche degli originari progetti approvati dalla scrivente e, conseguentemente, nella presentazione di perizie suppletive.

Ha potuto, altresì, accertare che tali richieste non si riferiscono soltanto a quelle variazioni, pressochè inevitabili, che sogliono rendersi necessarie nella fase esecutiva e che, per quanto riguarda l'onere, trovano una copertura nei fondi appositamente stanziati per « imprevisti », ma si riferiscono, assai di frequente, a vere e proprie addizioni all'opera prevista nel progetto esecutivo, che non sono compensate da economie realizzate in altre categorie di lavori e che quindi determinano un effettivo aumento della spesa approvata, con conseguenti gravi ripercussioni sull'equilibrio dei programmi finanziari della scrivente che, com'è noto, sono tali da non consentire aumenti negli stanziamenti fissati per la realizzazione delle singole opere.

Si richiama pertanto la particolare attenzione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo sulla assoluta necessità che i progetti esecutivi siano sempre redatti con la massima cura e completezza, allo scopo di ridurre l'esigenza di « variazioni » in sede esecutiva a quelle veramente imprevedibili in fase di progettazione, nonchè di vigilare, tramite la Direzione Lavori, sull'esecuzione dell'opera, al fine di evitare che siano eseguiti lavori non previsti in progetto o lavori che possano renderne successivamente necessari altri non previsti in progetto.

Si avverte che questa « Cassa » non approverà, d'ora innanzi, perizie suppletive che non siano rispondenti ad effettive ed inderogabili esigenze manifestatesi durante il corso dei lavori e tanto meno approverà, in sanatoria, maggiori spese non autorizzate preventivamente, delle quali perciò dovranno rispondere direttamente gli Enti e le Amministrazioni appaltanti.

§ 74 - Prot. n. 1/10669 — AGC/MS

15 Marzo 1956

Perizie suppletive

Con la circolare n, 1/47 del 27 gennaio 1955 (1), questa « Cassa » ebbe a segnalare la necessità che i progetti esecutivi siano sempre redatti con ogni cura e completezza, per ridurre, quanto più possibile, la esigenza di « variazioni » in sede esecutiva, nonchè a raccomandare la più attenta azione di vigilanza, tramite le Direzioni Lavori. sulla esecuzione dell'opera, allo scopo di evitare che siano eseguiti lavori non previsti in progetto o lavori che possano renderne successivamente necessari altri non previsti in progetto.

Nonostante ciò, continuano a pervenire, per l'approvazione ed il conseguente finanziamento, numerose perizie suppletive in corso di opera, alcune delle quali contemplano addirittura lavori già eseguiti in variante od a complemento delle previsioni di progetto.

Nel richiamare nuovamente le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo alla più rigorosa osservanza delle disposizioni già impartite, si stima utile ricordare:

1) che — salvi i casi di urgenza, indicati nell'art. 20 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 — nessuna variazione o addizione al progetto dovrà essere eseguita dall'appaltatore, nè ordinata dal Direttore dei lavori, prima che sia intervenuta l'approvazione, da parte della « Cassa », della relativa perizia suppletiva;

2) che la circostanza che i lavori non previsti in progetto risultino già eseguiti all'atto della presentazione della perizia suppletiva non potrà non influire negativamente sul giudizio di merito circa l'opportunità o meno di approvare la perizia stessa;

3) che la negata approvazione di perizie relative a lavori, arbitrariamente già eseguiti, esporrà direttamente i responsabili alle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne preventivamente ottenuta regolare autorizzazione.

Si avverte, in proposito, che è fermo intendimento di questa « Cassa » di avvalersi inflessibilmente delle norme all'uopo previste nel citato Regolamento 25 maggio 1895. n. 350, richiamato dal Capitolato Generale d'appalto per le opere da essa finanziate.

§ 75 - Prot. n. 1/25181 — AGC/NA

12 Agosto 1957

Presentazione dei progetti ed esecuzione delle opere

Con circolare 15 marzo 1956, n. 1/10669 (1) questa Cassa ha invitato le Amministrazioni, gli Enti, i Servizi e gli Uffici alla scrupolosa osservanza della disposizione secondo la quale, salvo i casi di urgenza di cui

(1) Riportata al paragrafo precedente.

all'art. 20 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, nessuna variazione o addizione ai progetti può essere eseguita dall'appaltatore, nè ordinata dalla Direzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione della Cassa.

Con la stessa circolare si è reso noto che l'esecuzione non autorizzata espone i responsabili alle conseguenze dell'aver ordinato o lasciato eseguire i lavori, qualora la relativa perizia non venga approvata.

Si è dato ora il caso, ben più grave, di tutta un'opera eseguita prima della presentazione e dell'approvazione del progetto.

Questa Cassa ravvisa pertanto la necessità di richiamare ancora una volta l'attenzione delle Amministrazioni, degli Enti, Servizi e Uffici sull'accennata disposizione, la cui validità riguarda non solo le variazioni e addizioni, ma a più forte ragione le proposte di nuove opere.

Mentre si esprime piena fiducia nella sua osservanza, si avverte che, per quanto riguarda le nuove opere, ove mai si procedesse all'esecuzione prima della prescritta autorizzazione, l'esecutore dovrebbe considerarsi dispensato dal presentare i progetti perchè questi non verrebbero presi in considerazione.

g) DANNI DA FORZA MAGGIORE

§ 76 - Prot. n. 1/183 — AGC/MS

29 Marzo 1955

Lavori in concessione - Accertamento dei danni dipendenti da forza maggiore - Convalida dell'Ufficio del Genio Civile.

Presi accordi con il Ministero dei Lavori Pubblici, si dispone che, ferma restando la competenza del Direttore dei lavori, stabilita dall'articolo 348 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e richiamata nell'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto delle opere finanziate dalla scrivente, d'ora innanzi l'accertamento dei danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori dati in concessione e che, secondo la denuncia dell'appaltatore, dipendano da cause di forza maggiore, debba essere sempre effettuato alla presenza di un funzionario del Genio Civile territorialmente competente, all'uopo delegato dall'Ingegnere Capo.

A tal fine, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo avranno cura di impartire le opportune istruzioni affinchè:

1) al giungere di una denuncia di danni del genere, sia immediatamente richiesto al competente Ingegnere Capo del Genio Civile, l'intervento del funzionario di cui sopra e, d'intesa con il designato, con il Direttore dei lavori e con l'appaltatore, siano fissati il giorno e l'ora del necessario sopraluogo;

2) ad accertamento effettuato, secondo le modalità previste nell'articolo 25 del Regolamento, approvato con il R. D. 25 maggio 1895, n. 350, il rappresentante del detto Ufficio apponga il proprio visto di convalida o le proprie osservazioni sul relativo verbale.

Al funzionario del Genio Civile che abbia eseguito il sopraluogo compete l'indennità di trasferta nonchè il rimborso delle spese di viaggio e delle altre eventualmente sostenute, in conformità alle disposizioni in vigore.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare n. 1550/61 del 23 marzo c. a., ha già impartito agli Uffici del Genio Civile e ai Provveditorati regionali alle OO.PP. le necessarie istruzioni.

§ 77 - Prot. n. 1/14094 — AGC/MS

26 Aprile 1955

Lavori in concessione - Accertamento dei danni dipendenti da forza maggiore.

A seguito della circolare n. 1/183, in data 29 marzo c.a. (1), con la quale sono state impartite istruzioni in merito all'accertamento dei danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori dati in concessione dalla scrivente, e che, secondo la denuncia dell'appaltatore, dipendano da cause di forza maggiore, si chiarisce, anzitutto, che le nuove direttive non fanno venir meno l'esigenza che gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, al giungere di una denuncia di danni del genere, ne diano immediatamente notizia, a mezzo telegrafo, a questa « Cassa ».

La scrivente valuterà, caso per caso, se sia, o no, opportuno inviare sul posto un proprio funzionario, facendo sempre conoscere le proprie decisioni, telegraficamente. Nell'ipotesi affermativa, gli Enti appaltanti non dovranno richiedere, per gli accertamenti di cui alla citata circolare del 29 marzo u. s., l'intervento del funzionario dell'Ufficio del Genio Civile.

h) REVISIONE DEI PREZZI

§ 78 - Prot. n. 35669/UGC/AL

7 Novembre 1951

Revisione dei prezzi contrattuali

Come è noto, la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonchè degli Enti locali e di quelli pubblici, è regolata attualmente dal D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con modifiche con la Legge 9 maggio 1950, n. 329, ed è ammessa, *salvo patti in contrario*, quando l'Amministrazione appaltante riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta.

E' stato recentemente segnalato a questa « Cassa » che qualche Ente concessionario dubita della ammissibilità della revisione qualora il Capitolato speciale d'appalto non preveda esplicitamente la facoltà relativa,

(1) Riportata al paragrafo precedente.

ed esista anzi la consueta clausola per la quale i prezzi di Capitolato si considerano fissi ed invariabili, interpretando tale clausola nel senso di « patto contrario » ai fini della rinuncia alla revisione a norma di legge.

Esaminata la questione, si ritiene opportuno far presente che la rinuncia alla revisione, come anche l'adozione di un criterio di determinazione del compenso revisionale diverso da quello regolato dalle citate disposizioni legislative, non può desumersi dalla esistenza nel Capitolato speciale di appalto della cosidetta clausola della invariabilità dei prezzi. Tale clausola, come fu riconosciuto dal Consiglio di Stato col parere N. 452 - Sez. II del 3 giugno 1947 dato al Ministero dei Lavori Pubblici, può coesistere nei capitolati con clausola revisionale, avendo la prima come ragione e scopo precipui di consacrare la norma che i prezzi debbono considerarsi comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione delle categorie di lavoro cui si riferiscono, e quindi non sono da questo punto di vista suscettibili di variazioni. Da ciò consegue che la rinuncia alla revisione dei prezzi o l'adozione di un criterio di determinazione del compenso revisionale diverso da quello della legge deve risultare da un esplicito patto contrattuale.

Ad evitare comunque dubbi, si suggerisce che per l'avvenire la clausola della invariabilità dei prezzi sia integrata dalla seguente aggiunta: « salva l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi d'appalto ». S'intende che nei casi in cui si voglia escludere o regolare diversamente la revisione dovrà essere inserita in Capitolato una apposita e chiara disposizione.

§ 79 - Prot. n. 1/357/NA

21 Luglio 1955

Disposizioni sulla revisione dei prezzi.

Si trasmette qui unito il testo delle disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto per disciplinare in modo uniforme, nell'ambito delle opere pubbliche finanziate dalla « Cassa », la revisione dei prezzi prevista nel decreto legislativo 6 dicembre 1947 n. 1501, ratificato con modifiche mediante la legge 9 maggio 1950, n. 329 (1).

Dati i sistemi con cui la « Cassa » procede all'esecuzione delle opere pubbliche, la revisione può essere di competenza della « Cassa » ovvero di competenza dei concessionari o affidatari. Il primo caso si verifica per i lavori da essa direttamente appaltati; l'altro si riscontra invece per quelli concessi o affidati col sistema del consuntivo e la « Cassa » vi è interessata in quanto le revisioni operate dai suoi concessionari o affidatari nei confronti delle imprese si riflettono sui consuntivi delle concessioni o degli affidamenti. La competenza della « Cassa » ad effettuare le revisioni sussisterebbe anche in eventuali concessioni o affidamenti a corpo o a misura. In questo caso, accanto alla competenza della « Cassa »

(1) Il testo delle disposizioni è consultabile presso l'Ufficio Affari Generali, Contratti e Revisioni Prezzi ed è in vendita presso l'Ufficio Cassa.

nei riguardi dei concessionari o affidatari, si avrebbe la competenza dei concessionari o affidatari nei riguardi dei rispettivi appaltatori.

E' in facoltà dei concessionari e degli affidatari di procedere direttamente alla redazione degli elaborati, ovvero di chiedere che vi provvedano le imprese assuntrici a giustificazione delle domande di revisione.

Il secondo sistema appare preferibile perchè infrena la presentazione di domande non abbastanza ponderate e riduce e agevola il lavoro degli uffici, in virtù anche della precisa conoscenza che essi acquistano dei punti di vista delle imprese richiedenti. Su domanda delle imprese, concessionari e affidatari forniscono loro le indicazioni e delucidazioni per la regolare compilazione degli elaborati. Nelle eventuali concessioni o affidamenti a corpo o a misura gli elaborati revisionali, agli effetti del regolamento dei rapporti con questo istituto, sono sempre redatti dai concessionari e affidatari.

I concessionari e gli affidatari a cui pervengono domande di revisione ne dànno immediata notizia a questo Istituto con lettere in duplice copia, una delle quali diretta al competente Servizio e l'altra all'Ufficio Revisione Prezzi, inserendovi ogni altra utile informazione specie sulla entità dei maggiori compensi richiesti.

A istruttoria ultimata, i concessionari e gli affidatari, ove riconoscano le istanze loro pervenute in tutto o in parte suscettibili di accoglimento, trasmettono gli atti a questo Istituto per sincerarsi preventivamente (e cioè prima di assumere concreti impegni con gli appaltatori) che nulla osti all'inclusione della maggiore spesa nei consuntivi delle concessioni o degli affidamenti.

Sulle domande di revisione già trasmesse alla « Cassa » saranno fatte successive comunicazioni.

Frattanto, i concessionari e gli affidatari sono pregati di fornire in duplice copia, l'una per il competente Servizio e l'altra per l'Ufficio Revisione Prezzi, un elenco completo delle domande loro pervenute, contenente i dati sui compensi richiesti e sullo stato delle istruttorie. I concessionari e gli affidatari, che non abbiano ricevuto domande di revisione, trasmetteranno una dichiarazione negativa.

Le disposizioni approvate stabiliscono fra l'altro che il ritmo lavorativo utile, ai fini delle revisioni in aumento, non può, di massima, essere inferiore a quello lineare. Ciò risponde al disposto del decreto n. 1501 (art. 1 cpv. III), secondo il quale nessun aumento si applica alle quantità di lavoro che, a giudizio dell'Amministrazione, l'assuntore avrebbe potuto eseguire in proporzione al tempo trascorso dalla consegna. Questa norma ha invero lo scopo di impedire che l'Amministrazione sopporti aggravi di spesa non solo per effetto di ritardi imputabili agli appaltatori, ma anche per ragioni di convenienza e in generale per valutazioni e determinazioni proprie delle imprese assuntrici. E' norma che il rischio insito nei liberi orientamenti sia a carico di chi li assume. Si raccomanda ai concessionari e affidatari il diligente uso di appropriati ordini di servizio intesi a richiamare sull'accennata disposizione l'attenzione delle imprese, ove il ritmo di

effettiva esecuzione, comparato con quello lineare, accenni a riflettersi in misura notevole.

§ 80 - Prot. 1/358/NA/av

21 Luglio 1955

Integrazione della clausola sulla revisione dei prezzi.

Le norme sulla revisione dei prezzi, approvate dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, si applicano a tutte le opere pubbliche finanziate dalla « Cassa » anche prima della loro approvazione.

Ma, l'unicità della disciplina posta a base di tali norme, quale che sia la data dell'appalto della concessione o dell'affidamento, è soggetta a una limitazione per quanto riguarda il metodo di determinazione dei prezzi unitari. Per questa parte e solo per essa il paragrafo 4° delle citate norme distingue infatti i lavori in due gruppi, secondo che al momento dell'appalto, della concessione o dell'affidamento sia stato o no previsto l'impiego delle analisi tipo e stabilisce che, ov'esso non sia stato previsto, si seguano le analisi di progetto.

Poichè è volere del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto che l'applicazione delle analisi tipo abbia la maggiore estensione possibile, è necessario apportare una modifica alle clausole revisionali in uso presso la « Cassa » e i suoi concessionari e affidatari.

Si dispone pertanto che d'ora innanzi le clausole revisionali vengano completate con la seguente aggiunta: « La determinazione dell'importo revisionale si effettua mediante le analisi tipo di cui alle disposizioni emanate dalla « Cassa per il Mezzogiorno ».

Tale aggiunta va inserita anche nei progetti già approvati dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto in data non anteriore al 14 giugno c.a. Ove la « Cassa » non vi abbia direttamente provveduto, la inserzione avverrà per cura dei concessionari e degli affidatari, prima che si indicano le gare o anche dopo, qualora ciò sia possibile senza intralcio per il normale espletamento di esse.

§ 81 - Prot. n. 1/413/NA

14 Settembre 1955

Documentazione degli elaborati revisionali.

Si avverte che gli elaborati revisionali debbono pervenire a questa « Cassa » corredati dalle tabelle dei prezzi correnti in uso presso gli Uffici del Genio Civile, applicate nella compilazione degli elaborati stessi.

Le tabelle debbono essere munite del visto di conformità dei predetti Uffici.

Per variazioni di prezzo eventualmente desunte da altre fonti, come mercuriali, listini dei prezzi delle ditte produttrici, deve essere prodotta analoga documentazione.

i) PAGAMENTO DEI LAVORI

§ 82 - Prot. n. 15051/SBT/C M

22 Maggio 1951

Pagamenti agli appaltatori.

Questa Cassa provvede al pagamento dei contributi spettanti agli Enti concessionari in base agli stati di avanzamento dei lavori con la maggiore sollecitudine.

Con altrettanta sollecitudine gli Enti concessionari debbono procedere al pagamento degli acconti agli appaltatori.

I termini contrattuali all'uopo previsti non debbono indurre gli Enti concessionari a differire i pagamenti fino a che il termine stia per scadere. Se ciò è possibile dal punto di vista giuridico, non è consigliabile dal punto di vista amministrativo per il buon andamento dei lavori.

Si raccomanda pertanto agli Enti concessionari di provvedere al pagamento degli acconti agli appaltatori non appena ricevano da questa Cassa i corrispondenti contributi.

§ 83 - Prot. n. 46628/SBT/NA

27 Dicembre 1951

Comunicazione alle imprese dell'avvenuta emissione dei mandati di pagamento.

La sollecitudine con cui questa Cassa provvede a liquidare agli Enti concessionari le somme loro dovute e a disporre i relativi pagamenti non ha avuto finora sensibili effetti in ciò che si attiene al risultato grandemente desiderato di evitare che le imprese esecutrici dei lavori, pur non avendo rapporti di appalto con questo Istituto, facciano pervenire richieste di notizie sullo stato di tali pratiche e raccomandazioni di rapida definizione.

Poichè questi contatti delle imprese con gli Uffici della Cassa assumono in gran parte la forma di continue richieste di colloqui le quali, nonchè essere inutili, si risolvono, data la crescente mole delle opere, in un intralcio per il normale svolgimento dell'attività degli Uffici, si è fatto divieto agli uffici stessi, di aderire a richieste del genere.

Nel segnalare quanto sopra agli Enti concessionari perchè vogliano rappresentare alle imprese l'opportunità di astenersi da queste richieste onde non costringere gli Uffici della Cassa a spiacevoli rifiuti nè distoglierli minimamente dalla loro opera, si rende noto che per un più efficace rimedio all'intenso afflusso di imprenditori desiderosi di sveltire le pratiche di liquidazione e per un'equa considerazione dell'interesse delle imprese ad avere notizia dei provvedimenti adottati, questa Cassa, non appena emessi i mandati di pagamento, ne informerà, oltre che gli Enti concessionari, anche le imprese, trasmettendo loro per conoscenza, copia delle relative comunicazioni.

§ 84 - Prot. n. 47010 — SBT/NA

28 Dicembre 1951

Liquidazione degli acconti agli appaltatori.

Continuano a pervenire a questa Cassa sollecitazioni da parte di imprese assuntrici di opere pubbliche di bonifica in concessione per la pronta liquidazione degli stati di avanzamento.

Queste sollecitazioni sono assolutamente fuor di luogo, non solo perchè non esiste alcun rapporto fra questa Cassa e le imprese assuntrici, non solo perchè questa Cassa provvede alle liquidazioni con la massima correntezza, ma perchè questa Cassa, effettuando l'anticipazione agli enti concessionari di una somma pari all'importo di uno stato di avanzamento, dà modo agli enti stessi di non dover attendere, per il pagamento degli acconti alle imprese, la preventiva approvazione degli stati di avanzamento.

Evidentemente gli enti concessionari non provvedono ad utilizzare le anticipazioni avute e in tal modo frustrano lo scopo per cui esse vengono effettuate.

Data l'assoluta necessità di permettere alle imprese la pronta realizzazione dei loro crediti, si richiama in proposito l'attenzione degli enti concessionari affinchè, una volta accertato l'importo dei lavori eseguiti, non vengano frapposti ingiustificati indugi al pagamento degli acconti il quale deve essere effettuato contemporaneamente all'inoltro alla Cassa dello stato d'avanzamento per l'approvazione.

Questa Cassa invita gli Enti concessionari a provvedere in tal senso, tenendo presente la possibilità di effettuare i pagamenti con riserva di conguaglio nel caso in cui gli stati di avanzamento venissero approvati con qualche riduzione.

§ 85 - Prot. n. 01405/AGC/FDB

15 Gennaio 1954

Pagamento lavori.

Pervengono continue richieste di notizie e sollecitazioni, da parte di imprese assuntrici di lavori finanziati dalla scrivente, relative alla approvazione degli stati di avanzamento di lavori, trasmessi dagli Enti concessionari, e all'emissione dei relativi certificati di pagamento.

Questa « Cassa » si è sempre preoccupata di raggiungere nel servizio dei pagamenti quella normalità e celerità che sono le condizioni indispensabili per consentire alle imprese la sollecita realizzazione dei loro crediti, onde metterle in grado di fare fronte ai propri impegni secondo i piani finanziari aziendali e non può non riconoscersi che i dipendenti Servizi provvedono all'esame delle pratiche e alla liquidazione dei pagamenti — quando la documentazione presentata è regolare — con diligente sollecitudine.

Tale sollecitudine rende inopportune e talvolta anche controproducenti le sollecitazioni degli appaltatori, per cui si pregano gli Enti in indirizzo di voler invitare gli appaltatori stessi ad astenersi dal rivolgere, direttamente o indirettamente, premure a questa « Cassa » per la rapida liquidazione dei certificati di pagamento, avvertendoli, nel contempo, che è stato fatto divieto agli uffici dipendenti di aderire alle richieste del genere e di ricevere i sollecitatori.

§ 86 - Prot. n. 1/37067/AGC/NA

31 Ottobre 1957

Misura degli acconti per i movimenti di terra.

Questa Cassa ravvisa la necessità di meglio disciplinare la liquidazione degli acconti per i lavori consistenti in movimenti di terra.

E' noto che attualmente la liquidazione si effettua, sia pure in partita provvisoria, in base al prezzo di capitolato, anche se questo sia rimunerativo oltre che del movimento di terra anche di lavori di rifinitura non ancora eseguiti.

Mentre si riconosce necessario che le imprese, una volta eseguito il movimento di terra, possano realizzare un congruo acconto anche prima di aver provveduto alle rifiniture che sono di carattere accessorio e di più lenta esecuzione, si rileva che però il liquidare gli acconti in base al prezzo previsto per l'intera prestazione, come se questa fosse stata già completamente attuata, rappresenta un eccesso ed espone l'Amministrazione a un rischio che questa non deve correre.

Pertanto, si prescrive che d'ora in poi nei capitolati speciali venga inserita una clausola per contenere la liquidazione degli acconti in più giusti limiti quando, beninteso, ricorra la circostanza di movimenti di terra il cui prezzo sia comprensivo dei lavori di rifinitura; circostanza che può anche non sussistere, come di solito si riscontra negli scavi per la posa degli acquedotti, per i quali non occorrono lavori di rifinitura e il cui prezzo è generalmente distinto da quello dei lavori di rinterro.

La clausola è la seguente:

« Agli effetti della liquidazione degli acconti i prezzi per i movimenti di terra si considerano riferiti per l'80% ai movimenti e per il 20% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei cigli, alla sistemazione delle terre portate a rifiuto e in generale a tutti i lavori per il perfezionamento degli scavi e dei rialzi e per la completa sistemazione delle terre collocate al di fuori della sede delle opere.

« Per conseguenza, gli acconti per i movimenti di terra, alla cui liquidazione si provveda prima ancora dei prescritti lavori di rifinitura, non potranno superare l'80% dell'acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito.

« Il residuo 20% sarà accreditato all'impresa nei successivi stati di avanzamento a mano a mano che questa avrà provveduto alla completa esecuzione del lavoro.

« Qualora l'impresa trascurasse l'esecuzione dei lavori di rifinitura incorrerà a titolo di penale nella perdita del predetto 20% senza pregiudizio del maggior risarcimento dovuto per il danno effettivamente cagionato ».

l) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE LEGGI SOCIALI

(incluse quelle per la prevenzione degli infortuni)

§ 87 - Prot. n. 35891/UGC/AL

8 Novembre 1951

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare in data 12 aprile 1951, ha suggerito a tutte le Amministrazioni dello Stato ed agli Enti pubblici di inserire nei capitolati speciali talune disposizioni atte a garantire da parte dei datori di lavoro ai loro dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono i lavori. E ciò anche nel caso che il datore di lavoro non faccia parte dell'associazione che ha stipulato i contratti medesimi.

In relazione a tale circolare si prega di voler inserire nei capitolati speciali d'appalto di lavori finanziati da questa « Cassa », che vengono eseguiti sia direttamente che tramite gli Enti affidatari e concessionari, la seguente norma:

« L'aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

« Dell'osservanza di tale obbligo l'aggiudicatario risponde anche nel caso di sub-appalto o di cottimo, ferme restando le disposizioni di legge e di capitolato che regolano la materia.

« In caso di violazione dell'obbligo suddetto e semprechè la infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare una adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

« L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto, applicando le norme dell'articolo 22 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. 28 maggio 1895 ».

I competenti Servizi di questa « Cassa » sono pregati di accertare l'osservanza della presente circolare e di far inserire la norma suggerita nei capitolati speciali allegati ai progetti in corso di esame e di approvazione.

§ 88 - Prot. n. 01019/UGC/FDB

12 Gennaio 1952

Prevenzione infortuni.

Occorre intensificare al massimo l'azione di vigilanza per assicurare il rispetto, sia da parte degli appaltatori che degli stessi operai, delle norme sulla prevenzione degli infortuni e nello stesso tempo occorre influire sul fattore umano allo scopo di raggiungere una buona istruzione professionale, selezionando i soggetti per mezzo di accurate visite mediche, di esami psicotecnici e di effettuare una buona propaganda educativa intesa a creare in tutti, imprenditori ed operai, una profonda coscienza antinfortunistica.

Allo scopo di mettere in grado l'Ente Nazionale per la prevenzione infortuni — al quale la legge 19 dicembre 1953, n. 2390, ha conferito il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro — di svolgere la propria azione di assistenza tecnica e di propaganda antinfortunistica, si dispone che i Servizi della Cassa — per le opere appaltate direttamente — e le Amministrazioni e gli Enti concessionari o affidatari — per i lavori dati in concessione o in affidamento — non appena provveduto all'appalto dei lavori comunichino al predetto Ente (Via Boncompagni, 101, Roma) i nominativi e il legale domicilio delle imprese alle quali i lavori sono stati appaltati, nonchè la natura dei singoli lavori e la località ove questi devono essere effettuati.

Si segnala altresì l'opportunità, nei casi in cui sia ritenuto necessario, di valersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'E.N.P.I. e dei suoi Uffici decentrati.

§ 89 - Prot. n. 44785/UGC/FDB

4 Settembre 1952

Obblighi assicurativi.

Come è noto le Imprese assuntrici di opere pubbliche sono tenute al versamento dei contributi sociali, assicurativi ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti.

Al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e per porre le Imprese nella condizione di soddisfare puntualmente, attraverso la tempestiva azione degli Enti interessati, i propri oneri assicurativi, in modo da evitare,

dopo una più o meno lunga serie di inadempienze, situazioni pregiudizievoli oltre che per le Imprese, anche per le dipendenti maestranze, si dispone quanto segue:

1) Non appena stipulato il contratto di appalto, la stazione appaltante dovrà darne notizia al Circolo dell'Ispettorato del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie e alla sede provinciale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

Tale comunicazione, per la quale converrà fare uso di un modulo a stampa, contenente i quattro indirizzi suddetti, dovrà portare le seguenti indicazioni: natura dei lavori, località in cui debbono effettuarsi, Impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, estremi del contratto di appalto, termine fissato per la ultimazione dei lavori (vedi mod. 1).

2) Dopo che sia avvenuta la chiusura della contabilità e prima che gli atti siano trasmessi al collaudatore, la stazione appaltante dovrà dare notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori ai quattro Enti suddetti, indicando l'importo complessivo dei lavori eseguiti (mod. 2).

3) Se entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori gli Enti sopra indicati non abbiano fatto pervenire le loro opposizioni, potrà provvedersi al pagamento delle rate di saldo, delle somme riconosciute a titolo di compenso per eventuali riserve e di quelle dovute per conguaglio a titolo di compenso revisionale.

ALLEGATO 1

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI
CONTRO LE MALATTIE
Sede di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO
Sede di

Comunicazione di stipulazione di contratto di appalto.

Ai fini della regolarizzazione delle assicurazioni di legge, si comunica che in data ..... è stato stipulato con l'Impresa ..... avente sede in ..... un contratto di appalto per i lavori e con le caratteristiche appresso indicate:

1) genere dei lavori

2) località in cui i lavori debbono effettuarsi (Comune di .....)

3) termine fissato per l'ultimazione dei lavori

4) importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta L. .....).

ALLEGATO 2

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE
Sede di
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di

Comunicazione relativa al conto finale di lavori.

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuato con nota n. ..... del ..... si informa che l'Impresa ..... ha ultimato i lavori di ..... in località ..... e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. .....

Si avverte, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve) la complessiva somma di L. .....

b) a titolo di compenso per la revisione dei prezzi la complessiva somma di L. .....

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. ..... salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli Uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

§ 90 - Prot. n. 65021/UL/FDB

13 Dicembre 1952

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Con circolare 8 novembre 1951, n. 35891 (1), questo Istituto ha disposto che nei Capitolati speciali d'appalto dei lavori finanziati dalla « Cassa », che vengono eseguiti direttamente o per tramite di Amministrazioni o di Enti affidatari o concessionari, sia inserita un'apposita clausola relativa all'obbligo da parte dell'aggiudicatario dei lavori di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

Al fine di mettere in grado gli organi competenti di svolgere la loro vigilanza in modo tempestivo e tale da evitare situazioni pregiudizievoli, ai lavoratori, all'Amministrazione e alle stesse imprese, si dispone che le comunicazioni relative alle intervenute stipulazioni dei contratti di appalto, di cui alla circolare di questa « Cassa » in data 4 settembre 1952, n. 44785,

(1) Cfr. § 87.

concernente l'osservanza degli obblighi assicurativi, siano indirizzate, oltre che agli Enti indicati nella circolare predetta anche ai competenti Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione.

§ 91 - Prot. n. 033201/UGC/FDB

22 Settembre 1953

Rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese assuntrici di opere finanziate dalla « Cassa ».

Con circolare n. 44785 in data 4 settembre 1952 (1), questa « Cassa » disponeva che tutte le stazioni appaltanti di lavori finanziati dalla scrivente provvedessero, non appena stipulato il relativo contratto di appalto, a darne comunicazione al Circolo dell'Ispettorato del Lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie e alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

Con successive circolari n. 65021 e n. 012363, rispettivamente in data 13 dicembre 1952 (2) e 13 aprile 1953 (3), veniva disposto che analoga comunicazione fosse fatta di volta in volta agli Uffici provinciali del Lavoro e della massima occupazione, nonchè al Prefetto competente per territorio.

Per poter mettere in grado gli organi interessati di intensificare la loro azione di vigilanza ai fini del rispetto da parte delle varie imprese dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previdenziali ed assistenziali, si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con le sopracitate circolari, con l'avvertenza che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra, la « Cassa » potrà revocare il provvedimento di concessione o di affidamento.

Gli Enti in indirizzo, inoltre, allorquando dispongano, ai sensi della apposita clausola contrattuale, la ritenuta del 20% delle somme dovute agli appaltatori o, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato generale d'appalto delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP., il pagamento diretto agli operai delle mercedi agli stessi spettanti, devono darne immediata comunicazione a questa « Cassa » per i successivi provvedimenti di esclusione delle Ditte inadempienti dalle future gare di appalto.

Intanto, in attesa dei risultati dei procedimenti per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui sopra è cenno, le ditte inadempienti saranno sospese, in via cautelativa, dalle nuove gare di appalto di lavori finanziati dalla « Cassa », salvo l'adozione di provvedimenti definitivi in relazione alla gravità delle infrazioni accertate.

(1) Cfr. § 89.
(2) Cfr. § 90.
(3) Cfr. § 59.

§ 92 - Nrot. n. 037707/UGC/FDB

26 Ottobre 1953

Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere finanziate dalla « Cassa ».

La « Cassa », dietro suggerimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la considerazione che i prezzi unitari dei vari progetti (e, quindi, i prezzi base degli appalti) vengono determinati tenendo conto delle tariffe sindacali vigenti nella zona dove devono eseguirsi i lavori, ha disposto — come è noto — fin dall'8 novembre 1951, con circolare n. 35891 (1), diretta ai propri Servizi e a tutti gli Enti concessionari, che nei Capitolati speciali d'appalto dei lavori di propria competenza, da eseguirsi direttamente o per tramite delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 8 della sua legge istitutiva, sia inserita apposita clausola ai sensi della quale l'aggiudicatario dei lavori si obbliga di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori stessi, con la sanzione, in caso di violazione del predetto obbligo, *accertata dalla stazione appaltante* o *denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro*, di una adeguata ritenuta (successivamente stabilita nella misura del 20%) sui certificati di pagamento e con la riserva di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto in base alla norma dell'art. 22 del Capitolato generale d'appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Successivamente, al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e anche allo scopo di porre le imprese nella condizione di soddisfare puntualmente — attraverso la tempestiva azione degli organi statali o degli Enti interessati — i propri obblighi, onde evitare situazioni pregiudizievoli, oltre che per le imprese, anche per le dipendenti maestranze, la « Cassa », con circolare n. 44785 in data 4 settembre 1952 (2), ha disposto che tutte le stazioni appaltanti provvedano, non appena stipulati i singoli contratti di appalto, a darne notizia al Circolo dell'Ispettorato del Lavoro, alla sede Provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, alla sede Provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie e alla sede Provinciale dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e, con successive circolari n. 65021 e n. 012363 rispettivamente in data 13 dicembre 1952 (3) e 13 aprile 1953 (4), ha disposto che analoga comunicazione sia fatta, di volta in volta, agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione e ai Prefetti competenti per territorio.

Inoltre, pur ritenendo che gli Ispettorati del Lavoro e gli altri competenti organi statali ed Enti interessati fossero già in grado di esplicare la loro azione di vigilanza in base alle notizie che agli stessi pervengono

(1) Cfr. § 87.
(2) Cfr. § 89.
(3) Cfr. § 90.
(4) Cfr. § 59.

direttamente dalle stazioni appaltanti e a quelle che essi possono assumere dai Prefetti, la « Cassa », nel timore che non tutti gli Enti concessionari effettuino le predette comunicazioni o, quanto meno, non forniscano tutte le notizie (natura dei lavori, località in cui questi debbono effettuarsi, impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, estremi del contratto di appalto, termine fissato per l'ultimazione dei lavori) prescritte con le sopra richiamate circolari, è venuta nella determinazione — ferme restando le disposizioni impartite — di dare comunicazione diretta alla Circoscrizione degli Ispettorati del Lavoro e all'Ufficio Provinciale o Regionale del Lavoro delle disposte concessioni, segnalando l'Ente concessionario o affidatario, nonchè l'esatta denominazione dell'opera data in concessione o in affidamento.

Infine, con comunicato stampa in data 23 settembre 1953, è stato reso noto che la « Cassa » ha richiamato i propri Uffici e gli Enti concessionari ed affidatari a vigilare rigorosamente sull'osservanza delle norme di tutela sociale e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, e resa di pubblica ragione la determinazione di procedere all'esclusione, dagli inviti alle gare, degli appaltatori che, con il loro deplorevole atteggiamento, abbiano dato luogo a fondate vertenze sindacali.

Dalle sopra richiamate disposizioni si rileva che le sanzioni a carico delle imprese che abbiano violato le norme emanate a tutela dei lavoratori sono le seguenti:

1) RITENUTA DEL 20% SUI MANDATI DI PAGAMENTO

L'applicazione di tale sanzione è di competenza della stazione che ha proceduto all'appalto dei lavori (Amministrazione o Ente concessionario o affidatario per i lavori dati in concessione o in affidamento e « Cassa » per i lavori in appalto diretto). Ma perchè a tale sanzione si possa, in pratica, addivenire è necessario che la violazione da parte delle imprese alle norme dei contratti collettivi *sia accertata direttamente da essa stazione appaltante* o *denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro* e che le imprese, debitamente diffidate, non abbiano provveduto, entro cinque giorni, al pagamento delle somme dovute agli operai e, comunque, non abbiano definito la vertenza con i lavoratori. La trattenuta in argomento non può, quindi, disporsi in base a semplice denuncia di uno o più operai o di associazioni sindacali di qualsiasi colore politico; tali denuncie, peraltro, devono costituire la base per gli accertamenti di competenza dell'Ispettorato del Lavoro e della stazione appaltante e solo quando detti accertamenti si risolvano in senso contrario alla impresa, la stazione che ha appaltato i lavori deve disporre la ritenuta di cui trattasi.

2) PAGAMENTO DIRETTO DELLE MERCEDI AGLI OPERAI

Il pagamento diretto delle mercedi agli operai deve essere disposto dalla stazione che ha proceduto all'appalto dei lavori (Amministrazione o Ente concessionario o affidatario per i lavori dati in concessione o in affidamento e « Cassa » per i lavori appaltati direttamente). Perchè si possa addivenire all'applicazione di tale sanzione è necessario il verificarsi del presupposto — previsto nell'art. 357 della legge sui lavori pubblici e nell'art. 22 del Capitolato generale d'appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici — della mancata corresponsione della mercede giornaliera, *rifiutata senza giusto motivo* o non corrisposta nel termine di 15 giorni e sempre che l'appaltatore non abbia provveduto al relativo pagamento entro le 24 ore dalla diffida della stazione appaltante.

L'apprezzamento del motivo addotto per rifiutare o ritardare i pagamenti agli operi è di competenza della stazione che ha appaltato i lavori, la quale peraltro, non può non agire, in tale maniera, con dovuta cautela per non incorrere in responsabilità per pagamenti illegittimamente disposti.

La sanzione, quindi, di cui all'art. 22 del sopra richiamato Capitolato generale d'appalto va applicata ogni qualvolta si verifichi, senza giustificato motivo, un mancato o ritardato pagamento agli operai delle mercedi loro spettanti e sempre quando tale situazione di fatto sia stata acclarata in via amministrativa o definita dalla competente autorità giudiziaria.

3) SOSPENSIONE DALLE FUTURE GARE D'APPALTO

Le imprese nei confronti delle quali siano in corso procedimenti per l'accertamento (da parte dei competenti organi statali o della stazione che ha appaltato i lavori) di infrazioni alle norme sulla tutela del lavoro saranno sospese in via cautelativa e provvisoria dalle future gare d'appalto, salvo l'adozione di provvedimenti definitivi in relazione alla gravità delle infrazioni accertate.

4) ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLE FUTURE GARE D'APPALTO

Le imprese che, con il loro deplorevole comportamento, abbiano determinato il pagamento diretto, da parte della stazione appaltante, dei salari agli operai e quindi che, senza un motivo debitamente giustificato, abbiano determinato la ritenuta del 20% sui mandati di pagamento non dovranno essere più invitate alle gare d'appalto di lavori finanziati dalla « Cassa ».

Nel richiamare gli Enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle sopra menzionate norme, si invitano gli stessi a segnalare, di volta in volta, a questa « Cassa » i nominativi delle imprese nei confronti delle quali siano adottati i provvedimenti relativi alla ritenuta del 20% sui certificati di pagamento o al pagamento diretto delle mercedi agli operai.

I Servizi dipendenti, oltre ad ottemperare scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra nei casi di lavori appaltati direttamente dalla « Cassa », dovranno:

1) segnalare agli Enti appaltanti, nonchè ai competenti Ispettorati e Uffici Provinciali del Lavoro, per gli accertamenti di propria competenza, le eventuali denuncie che pervenissero alla « Cassa » da parte di operai o di associazioni sindacali;

2) comunicare all'Ufficio Giuridico e dei Contratti i nominativi delle imprese che, in dipendenza delle loro infrazioni, dovranno essere sospese temporaneamente o escluse definitivamente dalle future gare d'appalto dei lavori finanziati dalla « Cassa ».

§ 93 - Prot. n. 045661/UGC/FDB

28 Dicembre 1953

Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere finanziate dalla « Cassa ».

Con la precedente circolare n. 037707 in data 26 ottobre c.a. (1), è stato precisato, fra l'altro, che la ritenuta del 20% sui mandati di pagamento deve essere disposta, ai sensi dell'apposita clausola inserita nei Capitolati speciali d'appalto, quando la violazione, da parte delle imprese, alle norme dei contratti collettivi di lavoro, sia stata accertata direttamente dalla stazione che ha provveduto all'appalto dei lavori o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro ed è stato, altresì disposto che le imprese, le quali, senza un motivo debitamente giustificato, abbiano determinato l'applicazione della suddetta sanzione, non dovranno essere invitate alle future gare d'appalto di lavori finanziati dalla scrivente.

Da segnalazioni recentemente pervenute a questa « Cassa », risulta che non sempre gli Enti concessionari provvedono ad adottare i provvedimenti di competenza a carico delle imprese segnalate dall'Ispettorato del Lavoro perchè inadempienti alla suddetta clausola di Capitolato che le obbliga al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona e nel tempo in cui i lavori si svolgono.

Risulta, inoltre, che talvolta la ritenuta debitamente disposta dietro segnalazione del competente Ispettorato del Lavoro viene rimborsata alla impresa interessata in base a dichiarazione di inesistenza di vertenze rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, o in base a dichiarazioni di regolarità rilasciate da alcune Organizzazioni sindacali o anche su erronee contestazioni dell'impresa interessata.

Si ritiene opportuno chiarire che le predette dichiarazioni e contestazioni non sono idonee ad attestare il rispetto, da parte delle imprese, dell'obbligo ad esse derivante dalla sopra citata clausola di Capitolato.

(1) Cfr. § precedente.

L'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, infatti, può dichiarare l'inesistenza di vertenze in corso o perchè quelle presentate sono state conciliate o per mancata instaurazione di vertenze. Ma la conciliazione e la mancata instaurazione di vertenze non costituiscono elementi atti a comprovare che le imprese abbiano corrisposto effettivamente le competenze previste nel vigente contratto collettivo di lavoro e ciò perchè nessuna norma obbliga gli operai ad instaurare vertenze nel caso di mancata corresponsione delle competenze stabilite e la conciliazione di quelle iniziate può essere stata raggiunta non in seguito all'avvenuto integrale pagamento del salario dovuto, bensì per transazione, alla quale spesse volte l'operaio addiviene per timore di eventuale, per quanto non giustificato, licenziamento.

Le Organizzazioni sindacali, inoltre, nell'attuale fase della legislazione, non hanno alcuna veste per rilasciare, nel nome e per conto delle maestranze, dichiarazioni di regolarità di pagamento da parte della ditta dalla quale le maestranze stesse dipendono, non rappresentando esse organizzazioni — nè singolarmente, nè congiuntamente — tutti indistintamente gli operai di una determinata categoria, ma solo quelli regolarmente iscritti.

Le contestazioni della ditta interessata, infine, anche se fondate nel merito, non possono far caducare un provvedimento adottato, in base ad una norma di Capitolato, su richiesta di un qualificato organo statale, senza il benestare del medesimo.

Ciò stante, e allo scopo di raggiungere quella collaborazione necessaria per la buona riuscita dell'azione intrapresa da questa « Cassa » intesa a normalizzare i pagamenti delle mercedi dovute agli operai, si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sull'opportunità di dare comunicazione anche all'Ispettorato del Lavoro dei provvedimenti adottati su segnalazione dell'Ispettorato medesimo, e di non addivenire alla revoca dei provvedimenti stessi se non su comunicazione di detto Ispettorato dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti agli operai.

Con l'occasione si ritiene opportuno chiarire che la sospensione, in via cautelativa e provvisoria, dalle future gare d'appalto di quelle imprese, nei confronti delle quali siano in corso procedimenti per l'accertamento delle infrazioni alle norme sulla tutela del lavoro (n. 3 della sopracitata circolare n. 037707 in data 26 ottobre 1953), può essere disposta solo quando trattisi di procedimenti penali o di procedimenti per la determinazione, da parte dell'Ispettorato del Lavoro o della stazione appaltante, della effettiva portata delle violazioni già accertate in via sommaria, ma non potute determinare per fatto imputabile all'impresa (per mancanza, ad esempio, nel cantiere dei prescritti documenti di lavoro).

§ 94 - Prot. n. 01019/UGC/FDB 12 Gennaio 1954

Prevenzione infortuni.

Recenti studi statistici hanno dimostrato un sensibile aumento nel numero assoluto e nella frequenza degli infortuni sul lavoro nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare. Sebbene tale aumento trovi la sua giu-

stificazione nell'aumentato periodo di esposizione al rischio in conseguenza della aumentata attività lavorativa dovuta agli interventi della « Cassa » nelle predette regioni, pur tuttavia il problema della sicurezza del lavoro, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non può non preoccupare questa « Cassa » che, oltre a conseguire finalità strettamente economiche, ha avuto ed ha sempre di mira finalità di carattere sociale.

Occorre, quindi, intensificare al massimo l'azione di vigilanza per assicurare il rispetto, sia da parte degli appaltatori che degli stessi operai, delle norme sulla prevenzione degli infortuni e nello stesso tempo occorre influire sul fattore umano allo scopo di raggiungere una buona istruzione professionale, selezionando i soggetti per mezzo di accurate visite mediche, di esami psicotecnici e di effettuare una buona propaganda educativa intesa a creare in tutti, imprenditori ed operai, una profonda coscienza antinfortunistica.

Allo scopo di mettere in grado l'Ente Nazionale per la prevenzione infortuni — al quale la legge 19 dicembre 1953, n. 2390, ha conferito il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro — di svolgere la propria azione di assistenza tecnica e di propaganda antinfortunistica, si dispone che i Servizi della « Cassa » — per le opere appaltate direttamente — e le Amministrazioni e gli Enti concessionari o affidatari — per i lavori dati in concessione o in affidamento — non appena provveduto all'appalto dei lavori comunichino al predetto Ente (Via Boncompagni, 101, Roma) i nominativi e il legale domicilio delle imprese alle quali i lavori sono stati appaltati, nonchè la natura dei singoli lavori e la località ove questi devono essere effettuati.

Si segnala altresì l'opportunità, nei casi in cui sia ritenuto necessario, di valersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'E.N.P.I. e dei suoi Uffici decentrati.

§ 95 - Prot. n. 043249/AGC/FDB

25 Novembre 1954

Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere di competenza della « Cassa ».

Continuano a pervenire numerose e frequenti segnalazioni relative a violazioni, da parte di imprese assuntrici di lavori finanziati da questa « Cassa », alle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi sociali.

Tali violazioni generano sempre inconvenienti considerevoli, di ordine sociale ed economico, che si riflettono sempre ed in modo dannoso sulla condotta dei lavori.

Allo scopo di fare cessare tale grave fenomeno si richiamano ancora una volta le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza oltre che delle disposizioni in precedenza emanate e ricapitolate

nella circolare in data 26 ottobre 1953, numero 037707 (1), anche delle prescrizioni contenute negli articoli 20 e 21 del Capitolato Generale d'appalto delle opere e delle forniture di competenza della « Cassa », le quali, indipendentemente dalla inserzione, nei contratti o nei relativi capitolati speciali di appalto, di apposita clausola impegnativa, impongono all'appaltatore l'obbligo:

1) di corrispondere i minimi salariali previsti nei contratti collettivi di lavoro;

2) di pagare gli operai almeno ogni quindici giorni;

3) di versare i prescritti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il rispetto delle sopraindicate prescrizioni deve essere assicurato mediante una continua e penetrante azione di vigilanza della Amministrazione o dell'Ente che ha proceduto all'appalto dei lavori, degli Ispettorati del Lavoro e degli organismi ai quali è demandata dalla legge la riscossione dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonchè dalla rigorosa applicazione, in caso di accertata violazione, delle sanzioni appositamente previste e che si concretano, rispettivamente:

a) in adeguate ritenute sui certificati di pagamento;

b) nella corresponsione d'ufficio delle mercedi dovute agli operai;

c) nel versamento diretto dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

E' ovvio che l'applicazione delle predette sanzioni deve essere disposta sempre quando le infrazioni commesse dalle imprese siano state accertate in via giudiziaria o amministrativa, non potendo esse essere irrogate indiscriminatamente, in base, ad esempio, a semplici denuncie di uno o più operai o di associazioni sindacali; dette denuncie, per altro, dovranno costituire la base per gli accertamenti di competenza della stazione appaltante o del competente Ispettorato del Lavoro.

Per rendere ancora più efficaci le disposizioni anzidette, questa « Cassa » ritiene opportuno ribadire le proprie determinazioni, a suo tempo portate a conoscenza delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo e rese di pubblica ragione attraverso comunicati stampa, di sospendere, in via cautelativa e provvisoria, dalle future gare d'appalto le imprese nei confronti delle quali siano in corso procedimenti per la determinazione della effettiva portata delle infrazioni commesse e di escludere definitivamente quelle che, con il loro deplorevole comportamento, abbiano determinato l'applicazione delle sopracennate sanzioni, con riserva di segnalare, nei casi di maggiore gravità, i nominativi delle imprese stesse alle Amministrazioni statali, per metterle in grado di esaminare l'opportunità di escludere le predette imprese anche dalle gare di appalto dei lavori di loro competenza.

(1) Cfr. § 92.

Allo scopo di conseguire la collaborazione necessaria per la buona riuscita dell'azione intrapresa ai fini della normalizzazione dei pagamenti dovuti agli operai e del rispetto delle leggi sociali e per consentire l'esplicazione della prescritta vigilanza, specie nei confronti delle imprese che hanno assunto lavori mediante offerta di elevati ribassi, si rende indispensabile che gli Enti in indirizzo ottemperino, nel modo più scrupoloso, alle disposizioni impartite da questa « Cassa » con le precedenti circolari, a termine delle quali essi sono obbligati a dare immediata notizia di ogni singolo appalto al Prefetto, al Circolo dell'Ispettorato del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali degli Istituti nazionali della Previdenza Sociale, di assicurazione contro le malattie, degli infortuni su lavoro e all'Ente Nazionale per la prevenzione degli infortuni.

§ 96 - Prot. n. 1/1149/AGC/FDB

13 Gennaio 1955

Prevenzione infortuni.

Con circolare n. 01019 in data 12 gennaio 1954 (1), questa « Cassa », allo scopo di mettere in grado l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni — al quale la legge 19 dicembre 1952, n. 2390 ha conferito il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro — di svolgere la propria azione di assistenza tecnica e di propaganda antinfortunistica, invitava i Servizi della « Cassa » — per i lavori appaltati direttamente — e le Amministrazioni e gli Enti concessionari ed affidatari — per le opere date in concessione o in affidamento — di comunicare al predetto Ente i nominativi e il legale domicilio delle imprese assuntrici di lavori di competenza di questa « Cassa », nonchè la natura dei singoli lavori e la località ove questi devono essere effettuati.

Per consentire ai tecnici del predetto Ente di visitare tempestivamente i cantieri di lavoro, al fine di dare i suggerimenti necessari per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni, si dispone che le comunicazioni di cui sopra è cenno siano indirizzate alle sedi periferiche del predetto Ente, in appresso indicate, le quali hanno giurisdizione sulle provincie a fianco di ciascuna indicate:

E.N.P.I. - BARI: Via Piccinini, 234 — Bari - Brindisi - Foggia - Taranto - Lecce - Potenza - Matera

E.N.P.I. - CAGLIARI: Via Tigellio, 21-A — Cagliari - Sassari - Nuoro

E.N.P.I. - CATANZARO: Piazza Nuova, 17 — Catanzaro - Cosenza - R. Calabria.

E.N.P.I. - NAPOLI: Rettifilo, 179 — Napoli - Caserta - Salerno - Avellino - Benevento

E.N.P.I. - PALERMO: Via Bari, 28 — Palermo - Messina - Catania - Enna - Siracusa - Ragusa - Caltanissetta - Agrigento - Trapani

E.N.P.I. - PESCARA: Corso G. Marconi, 52 — Pescara - Teramo - L'Aquila - Chieti - Campobasso

(1) Cfr. § 94.

§ 97 - Prot. n. 2/16311/SBT/AF

22 Aprile 1956

Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Si comunica che, a seguito di intese intercorse, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello dell'Agricoltura e delle Foreste, è stato stabilito che le norme emanate dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/18472 del 7-8-1954 per l'inquadramento, nel settore industriale, ai fini previdenziali ed assicurativi delle maestranze addette a lavori di natura agricola delle opere di sistemazione idraulico-forestale ed agraria dei bacini montani finanziati dalla « Cassa » ed eseguite mediante cottimi fiduciari, a cura del Corpo Forestale, dovranno avere piena ed integrale attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1956.

Tali norme con effetto dalla stessa data, dovranno essere applicate anche nei confronti delle maestranze che eseguono analoghi lavori alle dipendenze di ditte cottimiste per conto degli Enti ai quali la « Cassa » ha dato in concessione l'esecuzione di dette opere.

In dipendenza di quanto sopra gli Enti concessionari ed affidatari sono autorizzati, per i lavori in corso, già aggiudicati e da iniziare, a rimborsare alle ditte cottimiste che ne abbiano titolo in relazione alle singole condizioni contrattuali e che comprovino di aver provveduto ad inquadrare, ai fini previdenziali ed assicurativi, anche i dipendenti lavoratori agricoli nel settore dell'industria, la maggiore spesa costituita dalla differenza dei contributi del Settore industriale e di quello agricolo.

Ai suddetti pagamenti dovrà, peraltro, provvedersi soltanto dopo la approvazione delle perizie suppletive che necessariamente dovranno essere redatte per far fronte al maggiore onere finanziario e che dovranno essere inoltrate alla « Cassa » corredate dagli elaborati d'uso, nonchè dall'estratto o dalla situazione del registro di contabilità alla data del 31-12-1955, e da copia conforme degli articoli del capitolato d'oneri relativi agli obblighi previdenziali ed assicurativi assunti dal cottimista per effetto dell'aggiudicazione dei lavori.

Per i lavori ancora da appaltare gli Enti concessionari ed affidatari provvederanno, invece, prima di procedere alle gare di cottimo, a redigere, ed inoltrare per l'approvazione, apposite perizie di adeguamento prezzi ed avranno, poi, cura di esperire le gare stesse sulla base di capitolati nei quali con esplicita clausola sarà fatto obbligo al cottimista di inquadrare le maestranze, ai fini previdenziali ed assicurativi, nel settore dell'industria.

§ 98 - Prot. n. 2/21471 — SBT/AF

29 Maggio 1956

Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Alcuni Enti concessionari, riferendosi alle istruzioni impartite con la circolare n. 2/16311 del 22 aprile 1956 (1) in materia di inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, hanno chiesto se anche per le opere di natura estensiva, da eseguire in amministrazione diretta, dovranno essere redatte ed inoltrate alla scrivente, per l'approvazione, le relative perizie di variante.

Al riguardo questa « Cassa » deve fare rilevare che le disposizioni di cui alla predetta circolare, come è stato chiaramente specificato al II comma della circolare stessa, sono applicabili esclusivamente alle maestranze addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed agraria di bacini montani *alle dipendenze di ditte cottimiste.*

Da ciò consegue che per le opere da eseguire in amministrazione diretta, anche se di natura estensiva, gli Enti concessionari ed affidatari non devono provvedere a redigere alcuna perizia in quanto gli oneri assicurativi e previdenziali, già previsti nei progetti originari, non vengono a subire alcuna variazione, rimanendo immutato l'inquadramento nel Settore agricolo delle maestranze che saranno utilizzate per la loro esecuzione.

§ 99 - Prot. n. 1/40732 — AGC/MS

29 Ottobre 1956

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte delle ditte fornitrici di manufatti o di impianti alle Imprese appaltatrici di opere finanziate dalla « Cassa ».

Com'è noto, i prezzi di progetto delle opere di competenza di questa « Cassa » vengono stabiliti — anche per quanto riguarda le forniture e gli impianti, che possono essere affidati dalle imprese assuntrici dei lavori ad altre ditte — tenendo conto degli oneri di mano d'opera previsti nei contratti collettivi di lavoro.

Occorre quindi che l'obbligo di osservare i contratti collettivi venga posto, non solo per i lavori direttamente eseguiti dalle imprese appaltatrici, ma anche per quelli che le imprese stesse siano autorizzate ad eseguire per mezzo di altre ditte.

Si dispone, pertanto, che nei capitolati speciali di appalto venga, d'ora innanzi, aggiunta la seguente clausola:

« L'Impresa, ove faccia ricorso ad altre ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di ..... è tenuta a prescegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui

(1) Cfr. § precedente.

al presente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro. L'Impresa è tenuta altresì a segnalare alla Direzione dei lavori i nominativi di tali ditte.

Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimo di mano d'opera ».

In correlazione con tale clausola, si prescrive che le Direzioni dei Lavori, non appena in possesso del nominativo o dei nominativi delle ditte fornitrici o cottimiste, ne diano comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

§ 100 - Prot. n. 1/56245 — SAGP/FDB

9 Ottobre 1958

Vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro e sull'osservanza delle leggi sociali vigenti.

Debbo richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una più intensa e continua vigilanza sul comportamento delle imprese nei confronti degli operai dipendenti, al fine di eliminare o, per lo meno, infrenare le trasgressioni ai contratti collettivi di lavoro e alle norme di legge vigenti a tutela dei lavoratori.

Le frequenti inadempienze che, nonostante le tassative disposizioni emanate, continuano a verificarsi impongono un più attento controllo ed una più rigorosa applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste a carico delle imprese responsabili.

Nel rinnovare, pertanto, le raccomandazioni rivolte, in più occasioni, con le precedenti circolari riguardanti l'argomento, prego le SS.LL. di invigilare personalmente per la scrupolosa e rigorosa applicazione delle disposizioni impartite e in modo particolare per la tempestiva adozione dei provvedimenti intesi a salvaguardare gli interessi dei lavoratori (ritenute cautelative sui pagamenti dovuti agli appaltatori) e di quelli atti ad eliminare d'ufficio le trasgressioni accertate (pagamento diretto delle mercedi agli operai, versamento diretto dei contributi sociali).

Prego, inoltre, le SS.LL. di curare che i nomi delle imprese nei cui confronti siano state riscontrate, da parte dell'Ispettorato del lavoro o della Direzione dei lavori, infrazioni alla disciplina vigente in materia, siano comunicati, con la maggiore sollecitudine, alla Cassa per l'applicazione delle sanzioni di sua competenza (sospensione o, nei casi di maggiore gravità, esclusione permanente dalle gare).

Confido che la personale collaborazione delle SS.LL. varrà a conseguire l'auspicata normalizzazione del pagamento quindicinale delle mercedi agli operai e ad assicurare il rispetto, da parte degli appaltatori, delle leggi sociali vigenti.

m) IL COLLAUDO DEI LAVORI

§ 101 - Prot. n. 021657 — AGC/MS

18 Giugno 1954

Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Al fine di venire incontro ad una avvertita esigenza, questa « Cassa » ha riordinato, in forma organica e sistematica — nel testo che si acclude alla presente — le norme finora emanate, in materia di collaudo dei lavori, e di cui alle circolari n. 21282 del 9 aprile 1952, n. 35269 del 14 luglio 1952, n. 43487 del 28 agosto 1952, n. 20617 del 9 giugno 1953 e n. 22491 del 23 giugno 1953.

Nel nuovo testo, oltre a lievi modifiche formali, conseguenti al coordinamento, sono state inserite alcune disposizioni di carattere innovativo sulle quali si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione.

Con gli articoli 6 e 7 sono stati meglio regolati i rapporti tra il collaudatore e la « Cassa » e tra il collaudatore e gli Enti concessionari e affidatari nonchè quelli tra questi ultimi e la « Cassa ». Si precisa all'uopo che la relazione separata e segreta sui rapporti di concessione o affidamento (art. 6 - III comma) deve essere inviata in tutti i casi, e quindi anche se negativa. Circa l'approvazione dei risultati del collaudo e le determinazioni sulle eventuali riserve, questa « Cassa » rivolge viva preghiera agli Enti interessati, affinchè il termine di due mesi previsto dall'art. 7 sia effettivamente rispettato come termine massimo, per evitare ingiustificati ritardi e oneri alle Imprese.

All'art. 11 - I comma - lett. a), è stato precisato che ai collaudatori che siano funzionari a riposo (o che siano liberi professionisti) spetta l'onorario previsto nella tariffa nazionale *ridotto soltanto di 1/5* (in applicazione dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646) anzichè di 1/3, come stabilito per i collaudatori che siano funzionari in attività di servizio.

Il più favorevole trattamento previsto per i funzionari in pensione, nei confronti di quelli in attività di servizio, è giustificato dal fatto che i primi — tra l'altro — sono tassati per la R.M. con una aliquota maggiore di quanto non lo siano questi ultimi e sono altresì tenuti ad esporre le entrate dipendenti da collaudi, nella dichiarazione annuale dei redditi, come proventi di libera professione.

In base all'esposto criterio sono state determinate, al punto c) dello stesso articolo 11, le aliquote relative ai collaudi di lavori d'importo superiore a L. 500 milioni (fino a L. 2 miliardi) eseguiti da funzionari a riposo (o da liberi professionisti), mentre sono rimaste immutate quelle per i funzionari in servizio.

Nel quarto comma del medesimo articolo si è chiarito, seguendo il criterio fissato dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, che l'importo sul quale va commisurato l'onorario è quello « lordo » complessivo dei lavori e delle somministrazioni, risultante dallo stato finale di ogni singolo appalto o concessione.

Nel successivo quinto comma è stato stabilito che l'onorario del collaudatore nominato all'inizio o in corso d'opera, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, debba essere maggiorato del 30%.

Con il comma sesto dello stesso articolo è stato altresì disposto che « per gli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra la "Cassa" e l'Ente concessionario o affidatario » spetta al collaudatore un ulteriore compenso, pari al 20% dell'onorario determinato in applicazione del I comma - lett. a) dello stesso art. 11.

Nel successivo settimo comma sono state fissate le misure degli onorari spettanti nel caso di Commissioni collaudatrici — nominate ai sensi del penultimo comma del precedente art. 2 —. Pur mantenendo fermo l'attuale criterio di commisurazione sono state elevate le percentuali, accordando, in via normale (e quindi facendo salvo eventuale diverso trattamento da disporre all'atto dell'incarico) alla Commissione se composta di due membri una maggiorazione del 70% e se composta di tre o più membri una maggiorazione del 120%.

E' stato con l'occasione affidato al Presidente della Commissione collaudatrice il compito della ripartizione del compenso, complessivamente spettante, fra i singoli membri, ammettendosi così, implicitamente, la possibilità che il compenso medesimo venga suddiviso in parti non uguali fra i vari componenti, in relazione all'attività ed alla responsabilità di ciascun componente.

Per quanto riguarda il *rimborso delle spese varie* (escluse cioè quelle di viaggio che vengono liquidate a parte, integralmente) è stato confermato (art. 11 - lett. b) che esso viene corrisposto in misura pari al 30% e al 60% *dell'onorario previsto dalla tariffa nazionale*, a seconda che si tratti rispettivamente di collaudatori nominati dopo l'ultimazione dei lavori ovvero all'inizio ed in corso di opera, ma è stato, al tempo stesso, chiarito che, ai fini della determinazione delle predette percentuali, non si deve tener conto nè delle riduzioni nè delle maggiorazioni comunque previste nello stesso articolo. E' ovvio che, nei casi di Commissioni, il rimborso delle spese spetta a ciascun componente nella misura di cui innanzi, come se si trattasse di un collaudatore singolo.

Con gli articoli 12 e 13 è stata, infine, prevista la possibilità che la revisione tecnico-contabile venga effettuata, oltre che dallo stesso collaudatore, da altra persona idonea ed è stata migliorata — per ragioni di equità — la misura del compenso per la revisione medesima, aggiungendo un compenso corrispondente a L. 50 per ogni pagina del libretto delle misure.

Mentre cessano di aver rigore le circolari innanzi citate, restano ferme le istruzioni date, ai competenti Servizi della « Cassa », con i fogli n. 013930 del 18 marzo e n. 016184 del 1° aprile c.a., per l'esatta applicazione, su tutte le competenze dovute ai collaudatori, delle ritenute di carattere fiscale previste dalle vigenti disposizioni.

ALLEGATO:

NORME PER IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA « CASSA »

Art. 1.

Organi competenti all'esecuzione del collaudo.

Ai sensi dell'art. 8 — ultimo comma — della legge 10 agosto 1950, n. 646, il collaudo delle opere pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno deve essere eseguito dal Genio Civile, dal Corpo Forestale dello Stato o da altri competenti organi statali, con le norme del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 2

Nomina del collaudatore.

Ultimati i lavori, le Amministrazioni e gli Enti affidatari e concessionari, ovvero coloro che siano incaricati delle funzioni di ingegnere capo, nel caso di lavori eseguiti direttamente, approntano tempestivamente i documenti di cui all'art. 65 del citato Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, nonchè il conto delle spese occorse per i lavori eseguiti in economia, con i documenti di cui agli artt. 81 e 82 dello stesso Regolamento e trasmettono alla Cassa copia dello stato finale e della relazione del Direttore dei lavori.

Ricevuto il verbale di ultimazione dei lavori la Cassa richiede alle competenti Amministrazioni statali la nomina del collaudatore o — qualora necessario per la particolare complessità dell'opera — di una Commissione collaudatrice.

Qualora poi sia giustificato dalla natura o dalla importanza dell'opera, la Cassa promuove la nomina del collaudatore all'inizio o durante la esecuzione delle opere a termini della legge 15 aprile 1940, numero 462.

Art. 3

Adempimenti preliminari alla visita di collaudo.

La Cassa per i lavori eseguiti direttamente, o gli Enti concessionari od affidatari, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta nomina del collaudatore, mettono a disposizione del medesimo i documenti di cui al precedente art. 2. Il collaudatore fissa il giorno in cui intende procedere alla visita di collaudo e ne informa la Cassa e, nel caso di opere date in concessione o in affidamento, anche l'Amministrazione o l'Ente concessionario o affidatario.

La Cassa per i lavori appaltati direttamente, e l'Amministrazione o l'Ente competente per i lavori in concessione o in affidamento, non appena ricevuta comunicazione della data fissata per la visita di collaudo, ne danno avviso alle persone nelle forme indicate nell'art. 95 del citato Regolamento 25-5-1895, n. 350.

Art. 4

Verificazione dell'esecuzione dell'opera.

Nel giorno stabilito il collaudatore, uniformandosi alle disposizioni legislative concernenti il collaudo dei lavori che sono nell'attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quelle impartite dal Ministero medesimo (attualmente: circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Servizio Tecnico Generale — in data 18 ottobre 1950) effettua la verificazione dell'esecuzione dell'opera, tenendo presenti le norme indicate nel contratto di appalto e, qualora si tratti di opere date in concessione o in affidamento, anche quelle contenute nel relativo atto di concessione o di affidamento.

Art. 5

Estensione del collaudo.

Il collaudo eseguito in base alle presenti disposizioni ha effetto sia per la definizione dei rapporti fra la Cassa e le Amministrazioni ed Enti affidatari e concessionari, che di quelli fra gli Enti stessi e i loro appaltatori.

Il collaudatore effettua pertanto la verificazione dell'opera sia per quanto concerne la rispondenza di essa alle norme contrattuali che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento o di concessione.

Art. 6

Elaborati occorrenti.

Per i rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione o l'Ente concessionario, derivanti dal contrato di appalto, il collaudatore redige e trasmette direttamente all'Amministrazione o all'Ente interessato gli elaborati (verbali di visita, relazioni, certificato di collaudo) indicati nella sezione seconda del citato Regolamento n. 350.

Per quanto concerne invece i rapporti tra l'Amministrazione o l'Ente concessionario o affidatario e la Cassa derivanti dall'atto di concessione o di affidamento, il collaudatore trasmette direttamente alla Cassa un certificato, firmato anche dal concessionario — nel quale — richiamati ed allegati in copia gli elaboratori di cui sopra — sia attestato, mediante altro verbale di collaudo, l'esito della verificazione dell'opera.

A tale certificato deve essere inoltre allegata una relazione, separata e segreta, nella quale, riconosciutane la opportunià, il collaudatore esprimerà il proprio giudizio o richiamerà l'attenzione su tutti o su determinati rapporti, connessi con l'atto di concessione o di affidamento.

Per le opere appaltate direttamente dalla Cassa, il collaudatore si attiene alle disposizioni concernenti il collaudo dei lavori dello Stato.

Art. 7

Approvazione da parte dell'Amm.ne o dell'Ente, del collaudo ed esame delle riserve.

L'Amministrazione o l'Ente interessato, entro il termine di due mesi dalla data del certificato di collaudo, trasmette i documenti alla Cassa comunicando le determinazioni che intende adottare sia in merito all'approvazione del collaudo dei lavori dati in appalto, sia — sulla base delle relazioni riservate del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'Ingegnere capo — in merito alle eventuali riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore.

Art. 8

Approvazione da parte della Cassa del collaudo ed esame delle riserve.

L'Organo della Cassa competente ad approvare le operazioni di collaudo, esaminati gli atti di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 6, e sulla base delle proposte formulate dal Servizio competente su tutti i rapporti che hanno origine dall'ato di concessione o di affidamento e, quindi, anche su quelli connessi con il contratto di appalto, dà il proprio benestare circa l'approvazione del collaudo nei rapporti tra l'Ente concessionario o affidatario e l'impresa appaltatrice, e definisce i rapporti tra la Cassa e l'Ente interessato.

Nel caso in cui detto Organo della Cassa riconosca fondate eventuali riserve dell'appaltatore, per quanto attiene ai rapporti derivanti dal contratto di appalto, fissa i limiti entro i quali l'Ente interessato è facultato a trattare con l'appaltatore per la relativa liquidazione.

Art. 9

Eventuale transazione ed arbitrato.

L'Ente concessionario o affidatario, non appena in possesso delle determinazioni della Cassa, provvede a definire tutti i rapporti nascenti dal contratto di appalto e, nel caso di eventuali riserve, addiviene, nei limiti fissati dalla Cassa, alla transazione, stipulando il relativo atto, che deve essere subito trasmesso alla Cassa per l'accreditamento suppletivo dei fondi.

Sono a carico dell'Ente concessionario o affidatario le maggiori somme che in base alla transazione o all'eventuale giudizio arbitrale debbano essere corrisposte per cause dipendenti da fatti od omissioni dell'Ente predetto.

Art. 10

Collaudo all'inizio o in corso di opera.

Nel caso di collaudo all'inizio o in corso d'opera, se i lavori sono stati dati in concessione o in affidamento, il collaudatore dà comunicazione dei risultati delle verifiche all'Ente concessionario o affidatario, al quale è riservata ogni eventuale disposizione da dare alla Direzione dei lavori, e contemporaneamente ne informa la Cassa; se i lavori sono stati eseguiti direttamente dalla Cassa il collaudatore riferisce direttamente alla stessa.

Art. 11

Competenze spettanti al collaudatore.

Ai collaudatori spetta il seguente trattamento economico:

a) *Onorario* — secondo gli artt. 19 e seguenti e la tabella C della tariffa allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, con la riduzione di 1/3 (ai sensi dell'art. 62 del Regolamento approvato con R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537) se si tratti di funzionari dell'Amministrazione statale in attività di servizio, o con la riduzione di 1/5 (in applicazione dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950 n. 646) se si tratti di funzionari in quiescenza od, eventualmente, di liberi professionisti.

b) *Rimborso spese varie* (escluse quelle di viaggio — in misura forfettaria, pari rispettivamente al 30% e al 60% dell'onorario previsto nella tariffa nazionale (senza le riduzioni di cui al comma precedente o senza le maggiorazioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo) a seconda che si tratti di collaudatori nominati a lavori ultimati ovvero all'inizio ed in corso d'opera.

c) *Rimborso spese di viaggio*: in misura integrale.

Qualora l'importo dei lavori collaudati superi il limite massimo di L. 500 milioni previsto dalla tariffa allegata alla legge 2 marzo 1949 n. 143, l'onorario spettante al collaudatore sarà determinato in base alle seguenti percentuali:

	Coefficienti per i collaudatori che siano *funzionari*	
Importo base	*in attività di servizio*	*in pensione*
L.		(o prof.sti)
1.000.000.000	0,025	0,030
1.500.000.000	0,022	0,0265
2.000.000.000	0,020	0,024

Per gli importi intermedi si adottano coefficienti ricavati per interpolazione.

L'importo sul quale debbono essere commisurate le predette competenze è quello complessivo lordo dei lavori e delle somministrazioni (lavori e forniture in appalto ed in economia — sia in amministrazione diretta che per cottimi fiduciari) risultante dallo stato finale di ogni singolo appalto o concessione.

Nel caso in cui il collaudatore sia stato nominato, ai sensi del precedente articolo 2 fin dall'inizio dell'appalto o in corso d'opera, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale ad esso spettante in base al presente articolo va maggiorato del 30%.

Per gli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra la Cassa e l'Ente concessionario o affidatario è concesso al collaudatore un compenso pari al 20% dell'onorario spettante ai sensi del primo comma, lett. *a,* del presente articolo.

Nel caso in cui il collaudo sia stato eseguito da una Commissione, nominata ai sensi del penultimo comma del precedente art. 2, l'onorario spettante in base al presente articolo — ove non sia diversamente disposto all'atto dell'incarico — è aumentato del 70% se la Commissione è composta di due membri e del 120% se la Commissione è composta di tre membri. La ripartizione del compenso è effettuata dal Presidente della Commissione.

Al collaudatore che si avvalga dell'opera di altri funzionari o professionisti, per operazioni di riscontro o per altri compiti, non spetta alcuna maggiorazione sulle competenze di cui sopra.

Art. 12

Incarico per la revisione della contabilità.

La revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità, ove non sia affidata allo stesso collaudatore dell'opera, può essere affidata dalla Cassa, mediante incarico da conferirsi, di volta in volta, dal Direttore Generale della Cassa, su proposta del Capo del Servizio competente, a persona idonea.

In quest'ultimo caso la revisione contabile deve precedere il collaudo.

Art. 13

Compenso spettante per la revisione della contabilità.

Per la revisione tecnico-contabile di cui al precedente articolo 12, spetta un compenso determinato in ragione di L. 250 per ogni pagina del registro di contabilità e di L. 50 per ogni pagina del libretto delle misure.

Art. 14

Modalità dei pagamenti delle competenze.

Le spese per il collaudo e per l'eventuale revisione contabile sono a carico dell'Ente concessionario, nel caso di concessione, e della Cassa nel caso di affidamento o di esecuzione diretta, ferme restando le eventuali deroghe risultanti da atti contrattuali.

Il pagamento relativo viene eseguito in unica soluzione dopo la presentazione dei documenti prescritti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Tuttavia, ai collaudatori nominati all'inizio o in corso di opera possono essere concesse anticipazioni fino a raggiungere l'importo del 50% del compenso complessivo presunto.

§ 102 - Prot. n. 034791/AGC/AL

24 Settembre 1954

Pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

L'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 — All. F — dispone, com'è noto, che appena ordinato il collaudo delle opere l'Amministrazione debba darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore, per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, a presentare i titoli dei loro crediti, entro un termine prefisso.

Il successivo art. 361 dispone, a sua volta, che le domande e le opposizioni presentate siano comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il pagamento del prezzo di appalto (rata di saldo) e lo svincolo della cauzione (art. 21 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422) se non giustifichi prima di aver tacitato ogni domanda.

L'art. 93 del Regolamento 24 maggio 1895, n. 350, precisa la competenza e le modalità della cennata pubblicazione.

In conformità alla prassi instaurata da tempo presso l'Amministrazione Statale, molte Direzioni lavori — nei casi in cui non siansi verificate occupazioni permanenti e temporanee delle proprietà private nè siano stati prodotti danni alle medesime — sono solite di non far luogo alla pubblicazione degli « avvisi », allegando agli atti di contabilità finale apposita dichiarazione giustificativa.

Tale prassi, peraltro, non ha una base di legittimità; anzi, tenuto conto che le cennate disposizioni sono poste a garanzia di terzi e non già dell'Amministrazione, e che verso questa i danneggiati e gli espropriati non hanno modo di far valere i diritti che abbiano contro gli appaltatori, è necessario che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum venga sempre effettuata, allo scopo di non recare alcun pregiudizio, comunque, ai diritti dei terzi, e, conseguentemente, di non esporre l'Amministrazione ad eventuali azioni suppletive di responsabilità.

Si prega di attenersi a tale criterio.

§ 103 - Prot. n. 1/190/AGC/MS

4 Gennaio 1955

Nomina dei collaudatori ed espletamento delle operazioni di collaudo di opere finanziate dalla « Cassa ».

Si è già avuto occasione di sottolineare l'assoluta esigenza che, nell'interesse degli imprenditori e di questa « Cassa », le operazioni di collaudo si inizino e si concludano sempre entro i termini contrattualmente stabiliti.

Poichè tuttavia — nonostante la particolare cura posta dalla scrivente affinchè le pratiche necessarie vengano espletate con ogni possibile sollecitudine — continuano a verificarsi casi di ingiustificato ritardo, si richiamano nuovamente le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme.

1) Per le opere per le quali non sia stato già provveduto alla nomina del collaudatore all'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, ovvero coloro che siano incaricati delle funzioni di ingegnere capo, nel caso di lavori eseguiti direttamente, sono tenuti, ai sensi dell'art. 2 delle norme diramate con la circolare n. 021657 del 18 giugno 1954 (1), ad approntare, non appena ultimati i lavori, con la massima urgenza e in ogni caso prima della scadenza del termine eventualmente previsto nel Capitolato speciale d'appalto per l'inizio delle operazioni di collaudo, i documenti di cui all'art. 65 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, nonchè il conto delle spese occorse per i lavori eseguiti in economia, con i documenti indicati negli articoli 81 e 82 del citato Regolamento, ed a trasmettere a questa « Cassa » copia del verbale di ultimazione dei lavori e della relazione del Direttore dei lavori.

2) Avvenuta la nomina del collaudatore, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo dovranno inviare al medesimo, con la massima urgenza, gli atti contrattuali e di liquidazione, avendo cura che la documentazione stessa sia sempre completa, e ciò ad evitare successive richieste del collaudatore e inevitabile perdita di tempo.

3) Qualora il collaudatore prescriva all'impresa appaltatrice, in sede di visita, l'esecuzione di lavori di riparazione o di sistemazione o qualsiasi altro adempimento, le Amministrazioni o gli Enti appaltanti dovranno vigilare affinchè le prescrizioni stesse siano eseguite nel più breve tempo possibile.

4) Il disbrigo delle formalità e delle procedure riguardanti le operazioni di collaudo dovrà essere sempre improntato a criteri di praticità, che ne consentano la massima speditezza.

Si confida sulla efficace collaborazione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo per eliminare gli accennati inconvenienti che, oltre a ripercuotersi sfavorevolmente sull'attività di questa « Cassa », provocano le vive lamentele delle imprese appaltatrici, per il danno economico che anche ad esse ne deriva.

Resta inteso che gli eventuali interessi di mora che si dovessero liquidare alle imprese per ritardo nei collaudi imputabile alle stazioni appaltanti saranno posti a carico delle Amministrazioni o dei funzionari responsabili.

§ 104 - Prot. n. 1/1106/AGC/MS

13 Gennaio 1955

Compenso spettante ai collaudatori ai quali sia stata affidata la revisione degli atti di contabilità. Misura del rimborso delle spese di viaggio ai collaudatori.

In relazione a disposizioni del Consiglio di Amministrazione, si comunicano, qui di seguito, taluni chiarimenti e modifiche alle norme sui collaudi, diramate con la circolare n. 021657 del 18 giugno 1954 (1).

(1) Cfr. § 101.

1) Il compenso forfettario da liquidarsi, nella misura prevista nell'art. 13 delle citate norme, al collaudatore di opere finanziate da questa « Cassa » al quale sia stata affidata anche la revisione degli atti di contabilità, non deve essere in alcun caso inferiore a L. 4.000.

L'attuale testo del predetto art. 13 deve pertanto intendersi integrato dalle parole: « con un minimo di L. 4.000 ».

2) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, lett. c), delle norme diramate con la menzionata circolare, e cioè che al collaudatore — oltre al compenso forfettario previsto, nella lettera b) dello stesso articolo, a titolo di rimborso delle spese varie — spetta il rimborso, *in misura integrale*, delle spese di viaggio dal medesimo sostenute per l'espletamento dell'incarico, si precisa che la liquidazione di quest'ultimo rimborso va commisurata, nell'ipotesi che il collaudatore abbia usufruito:

a) *di mezzi ferroviari dello Stato*: al prezzo del biglietto di I classe, a tariffa ridotta, se si tratti di funzionario statale in attività di servizio, ovvero a tariffa ordinaria, se si tratti di libero professionista o di pensionato statale (e ciò in considerazione del limitato numero di scontrini per la riduzione ferroviaria di cui quest'ultimo dispone);

b) *di altri servizi pubblici*: al prezzo effettivo del biglietto di viaggio;

c) *di mezzi propri*: (qualora la spesa non sia accertabile) ad un importo non superiore a quello del biglietto ferroviario di I classe, a tariffa ordinaria, per il corrispondente percorso.

§ 105 - Prot. n. 1/26524/AGC/FDB

1° Agosto 1955

Ritardo nell'inizio e nell'espletamento delle operazioni di collaudo.

Ho avuto modo di constatare che, nonostante le numerose raccomandazioni rivolte ai dipendenti Servizi e alle Amministrazioni e agli Enti concessionari e affidatari di lavori di competenza della « Cassa », perchè le pratiche relative alla collaudazione dei lavori siano curate con maggiore sollecitudine e diligenza in modo che le medesime siano sempre ultimate entro i termini contrattualmente stabiliti, i casi di ingiustificato ritardo nell'inizio e nell'espletamento delle operazioni di collaudo continuano a verificarsi, con ritmo allarmante, ed essi ingenerano giustificate apprensioni e lamentele da parte degli assuntori dei lavori per il danno economico che da tale ritardo ad essi deriva, con conseguente sovvertimento dei piani finanziari aziendali e continua contrazione delle potenzialità di ciascuno di essi.

Non occorre mettere in rilievo che la sollecitudine nell'espletamento delle operazioni di collaudo e la conseguente liquidazione dei crediti degli appaltatori, non solamente rappresenta una condizione di correttezza am-

(1) Cfr. § 101.

ministrativa, ma costituisce anche una salvaguardia degli interessi della « Cassa » e delle Amministrazioni e degli Enti concessionari che sono esposti, nel caso in cui il collaudo avvenga oltre il termine contrattuale, a richieste di maggiori compensi per la protratta manutenzione delle opere e al pagamento dei prescritti interessi di mora.

Desidero, pertanto, che gli inconvenienti anzidetti, la cui gravità è di facile intuizione per i conseguenti riflessi di varia natura, abbiano presto a cessare e desidero, altresì, che per l'avvenire, sia assolutamente evitata ogni eventuale richiesta alle Imprese interessate di dichiarare che le medesime non hanno altro a pretendere, oltre la rata di saldo, dall'Amministrazione, essendo illegittima, oltre che poco corretta, ogni azione, diretta o indiretta, intesa ad ottenere la rinuncia a diritti patrimoniali consolidatisi per colpa dell'Amministrazione appaltante o dei suoi agenti.

Rivolgo, pertanto, la più viva preghiera ai Sigg. Capi dei Servizi della « Cassa » e delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo perchè esplichino una maggiore e più intensa azione di controllo, intesa ad eliminare ogni possibile causa di intralcio alla normale speditezza delle procedure stabilite per la collaudazione delle opere, in modo che questa avvenga, per l'avvenire, entro i termini contrattuali appositamente stabiliti.

Tengo in modo particolare a raccomandare di invigilare perchè la compilazione e l'invio degli atti di contabilità finale e del verbale di ultimazione dei lavori siano espletati con la dovuta tempestività ed, inoltre, perchè l'approntamento e la presentazione alla « Cassa » di eventuali perizie suppletive, connesse con le opere in corso di esecuzione, siano accelerati al massimo, in modo da non produrre ingiustificati ritardi nella collaudazione del complesso delle opere approvate.

Rivolgo viva, particolare raccomandazione ai Signori Capi Servizio e Capi Ufficio della « Cassa » perchè curino personalmente che le nomine dei collaudatori avvengano con la maggiore sollecitudine e mi segnalino, per l'intervento sia presso i collaudatori che presso le Amministrazioni statali competenti, quei casi nei quali le operazioni di collaudo non vengano iniziate e svolte con la dovuta sollecitudine.

Allo scopo, inoltre, di rendere più agevoli le operazioni di cui trattasi e per dirimere eventuali intralci ed ostacoli che insorgessero durante la loro esecuzione, i Signori Capi Servizio disporranno che un funzionario della « Cassa » assista alle varie operazioni e riferisca immediatamente in merito.

Nel mentre rammento che eventuali danni e interessi di mora da liquidarsi alle Imprese per il ritardo nei collaudi imputabili alle stazioni appaltanti saranno posti a carico delle Amministrazioni e dei funzionari responsabili, confido nella personale sensibilità dei Signori Capi Servizio e Capi Ufficio della « Cassa », nonchè delle Amministrazioni e degli Enti ai quali è diretta la presente circolare, e resto in attesa di un cortese cenno di assicurazione che, per l'avvenire, le pratiche in argomento saranno curate con maggior diligenza e speditezza e che tutti gli intralci, che eventualmente dovessero frapporsi, saranno subito eliminati allo scopo di con-

seguire, anche in questo importante e delicato settore, quella normalità e correntezza che costituiscono i presupposti indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali della « Cassa ».

§ 106 - Prot. n. 2/4323/SBT/FRA

31 Gennaio 1956

Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Cartografia.

Ad integrazione delle « Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla « Cassa » diramate con circolare n .021657 del 18-6-1954 (1), allo scopo di poter disporre di adeguati elementi cartografici, si invitano gli Enti concessionari ed affidatari a voler produrre al collaudatore oltre ai documenti previsti negli artt. 65 - 81 e 82 del Regolamento 25-5-1895, n. 350 e successive modificazioni, anche una corografia al 25.000 con la esatta indicazione delle opere eseguite e collaudate.

Tale corografia, vistata dal collaudatore, sarà, a sua cura, trasmessa a questa « Cassa » unitamente ai documenti di cui all'art. 6, II capoverso, delle citate « Norme ».

§ 107 - Prot. n. 1/9329/AGC/MS

7 Marzo 1956

Norme per il collaudo - Determinazione del compenso forfettario spettante, a titolo di rimborso spese, ai collaudatori di opere d'importo superiore a L. 500 milioni. Percentuale da applicare per il calcolo degli onorari alle Commissioni collaudatrici.

Allo scopo di dissipare talune perplessità manifestatesi, in sede di applicazione delle « norme per il collaudo » diramate con la circolare n. 021657 del 18 giugno 1954 (1), relativamente agli argomenti di cui è cenno in oggetto, il Consiglio di Amministrazione di questa « Cassa », nella seduta del 7 febbraio c.a., ha precisato quanto segue.

1) *Determinazione del compenso forfettario spettante, a titolo di rimborso spese, nel caso di collaudatori di opere di importo superiore a L.* 500 *milioni.*

Con l'art. 11, lett. a), delle citate « Norme » si è stabilito che l'onorario spettante ai collaudatori di opere finanziate dalla « Cassa » è quello previsto dagli artt. 19 e seguenti della tabella C della tariffa allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, *con la riduzione di 1/3* (ai sensi dell'art. 62 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537) *se si tratti di funzionari* dell'Amministrazione statale *in attività di servizio*, o con la *riduzione di 1/5* (ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646) *se si tratti di funzionari in quiescenza* od, eventualmente, di liberi professionisti.

(1) Cfr. § 101.

Poichè nella predetta tabella della tariffa nazionale sono compresi soltanto i coefficienti per importi di opere fino a L. 500 milioni, si è provveduto, con il secondo comma dell'art. 11, ad indicare — distintamente per i collaudatori che siano funzionari in attività di servizio e per i collaudatori che siano funzionari statali in pensione o liberi professionisti — i coefficienti relativi ad importi di opere di L.1.000, 1.500 e 2.000 milioni (precisando che, per importi intermedi, si adottano coefficienti per interpolazione).

Per ovvie ragioni di praticità, tali coefficienti sono stati indicati *al netto delle citate riduzioni di 1/3 e di 1/5*, previste, nel primo comma del medesimo art. 11, con riferimento all'una o all'altra categoria di collaudatori, come si può, del resto, agevolmente dedurre dal fatto che, per ogni singolo importo, siano previsti, nelle « norme » suddette, due distinti coefficienti (anzichè uno, come si sarebbe verificato nel caso di coefficienti al lordo delle anzidette riduzioni).

Di ciò va quindi tenuto conto nella determinazione del *compenso forfettario* spettante, *a titolo di rimborso spese*, a collaudatori di opere di importo superiore alle L. 500 milioni. Poichè, infatti, ai sensi dell'art. 11, lett. b), tale compenso è stato fissato *nella misura del 30%* (se nominati a lavori ultimati) *e del 60%* (se nominati all'inizio o in corso d'opera) *dell'onorario che ad essi spetterebbe in base alla tariffa nazionale*, ne consegue che i coefficienti indicati nel menzionato secondo comma dell'art. 11, *debbano*, ai fini della determinazione del compenso forfettario in parola, *essere riportati al lordo delle citate riduzioni*, ottenendosi così, per ciascun importo di opere, i seguenti coefficienti unici (arrotondati):

— per L. 1.000 milioni = 0,036
— » » 1.500 » = 0,033
— » » 2.000 » = 0,030

2) *Percentuale da applicare per la determinazione degli onorari spettanti alle commissioni collaudatrici.*

Come è noto, il penultimo comma dell'art. 11 delle citate « norme » dispone che « nel caso in cui il collaudo sia stato eseguito da una Commissione, l'onorario spettante, in base a detto articolo, ove non sia diversamente disposto all'atto dell'incarico, *è aumentato del 70%* se la Commissione è composta di due membri, *e del 120%* se la Commissione è composta di tre membri ».

L'applicazione di tale disposto, mentre non ha dato luogo ad alcuna difficoltà nell'ipotesi di Commissioni collaudatrici omogenee (composte cioè di collaudatori che siano tutti funzionari in attività di servizio, ovvero tutti pensionati e liberi professionisti) ha dato origine, nel caso di composizione mista, a qualche perplessità sui coefficienti da applicare per la determinazione dell'ammontare complessivo spettante alla Commissione, stante il più favorevole trattamento previsto, per motivi di equità, in favore dei funzionari in pensione e dei liberi professionisti, nei confronti dei funzionari in attività di servizio.

Per adottare, in casi del genere, un indirizzo unico ed obiettivo, e non interferire, al tempo stesso, nella ripartizione interna dei compensi spettanti ai singoli membri della Commissione, affidata alla competenza del Presidente della Commissione medesima, debbono essere osservati i seguenti criteri.

Premesso che, in caso di composizione non omogenea della Commissione, *si deve sempre fare riferimento ai coefficienti della tariffa nazionale* (al lordo cioè delle riduzioni di 1/3 e di 1/5, e, per gli importi superiori alle L. 500 milioni, ai suindicati coefficienti, lordi, di 0,036, per L. 1.000 milioni, di 0,033 per L. 1.500 milioni, di 0,030 per L. 2.000 milioni) per ricavare il coefficiente da applicare per la determinazione del compenso spettante alla Commissione collaudatrice (nei casi, si ripete, di composizione non omogenea) si applicano — sui rispettivi coefficienti lordi di cui sopra — le sottoindicate aliquote:

A) Nel caso di Commissione di 2 membri (che comporta una maggiorazione dell'onorario spettante al collaudatore unico del 70%)

	Per il Presidente	*Per il membro collaboratore*
— se libero professionista o pensionato:	0,80 (pari a 4/5 del coeff. lordo	0,56 (pari al 70% di 0,80)
— se funzionario in servizio attivo:	0,6666 (pari a 2/3 del coeff. lordo)	0,4666 (pari al 70% di 0,6666)

B) Nel caso di Commissione di 3 membri (che comporta una maggiorazione dell'onorario spettante al collaudatore unico del 120%)

	Per il Presidente	*Per il membro collaboratore*
— se libero professionista o pensionato:	0,80 (pari a 4/5 del coeff. lordo	0,48 (pari al 60% di 0,80)
— se funzionario in servizio attivo:	0,6666 (pari a 2/3 del coeff. lordo)	0,40 (pari al 60% di 0,6666)

Il compenso complessivo, che si ottiene sommando i compensi parziali determinati in base alle suddette aliquote, deve poi — come già previsto nelle « norme » — essere ripartito, a cura del Presidente della Commissione, fra i componenti della Commissione stessa.

§ 108 - Prot. n. 1/31831/AGC/MS

21 Agosto 1956

Determinazione delle competenze spettanti ai collaudatori di opere finanziate dalla « Cassa » e date in concessione o in affidamento.

Come è noto, ai sensi del quarto comma dell'art. 11 delle « norme per il collaudo », diramate con la circolare n. 021657 del 18 giugno 1954 (1),

(1) Cfr. § 101.

questa « Cassa », nel determinare le competenze spettanti ai collaudatori di opere da essa date in concessione o in affidamento si è, fin qui, riferita all'importo complessivo della concessione o dell'affidamento, sia nel caso di opere appaltate con un solo contratto e che abbiano richiesto un solo collaudo, sia nel caso di opere che, in relazione a distinti appalti, abbiano richiesto più collaudi.

Ai fini di tener conto della maggiore onerosità delle prestazioni di quei collaudatori che, in relazione a distinti appalti, debbano procedere a più collaudi e a più revisioni di contabilità finale dei lavori, il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha deliberato che, per l'avvenire, la determinazione delle competenze spettanti, in detti casi, ai collaudatori venga effettuata secondo il criterio indicato nella nota d) della tabella D della legge 2 marzo 1949, n. 143 sulle tariffe per le prestazioni professionali.

Il menzionato quarto comma dell'art. 11 delle « norme per il collaudo » dei lavori finanziati da questa « Cassa » deve, quindi, intendersi integrato dal seguente disposto: « Qualora, peraltro, l'opera data in concessione o in affidamento dalla « Cassa » comprenda varie parti, distinte per contratti e contabilità, le quali richiedano separati collaudi, le competenze stesse vanno commisurate all'importo lordo di ogni singolo appalto, ivi comprese le forniture e gli eventuali lavori in economia che vi siano connessi ».

§ 109 - Prot. n. 2/37396/SBT/GIM

5 Novembre 1957

Dichiarazione di compimento delle opere di bonifica finanziate dalla « Cassa ».

(Diramata agli Enti concessionari e affidatari di opere pubbliche di bonifica).

Questa « Cassa » ha da tempo interessato il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'adozione — in ordine alle opere suddette, che risultino collaudate e suscettibili di utile funzionamento — dei provvedimenti relativi alla dichiarazione di compimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 e segg. del R.D. 13-2-1933, n. 215.

Risulta alla scrivente che taluni Enti concessionari, invitati dai competenti Organi statali a fornire i necessari elementi, non corrispondono tempestivamente alle richieste loro rivolte.

Questa « Cassa », pur rendendosi conto delle difficoltà che possono ostacolare i predetti adempimenti ma tenuta presente la necessità di procedere con la massima speditezza allo svolgimento delle pratiche attinenti alle ricordate dichiarazioni di compimento, rivolge premura agli Enti concessionari di voler aderire alle richieste di cui sopra e definire con sollecito interessamento quanto di loro competenza ai fini suindicati, comunicando di volta in volta a questa « Cassa » le opportune notizie al riguardo.

§ 110 - Prot. n. 2/13854 — SBT/SL 18 Marzo 1958

Liquidazione competenze ai collaudatori.

E' stato segnalato che qualche Ente avrebbe invitato le Imprese esecutrici dei lavori ad essa affidati da questa « Cassa » a rimborsare, in tutto o in parte, le competenze liquidate direttamente o tramite la scrivente ai Sigg. Collaudatori.

Si richiamano in proposito le tassative disposizioni impartite sui collaudi finanziati da questa « Cassa » con la circolare 021657 del 18 giugno 1954 (1).

Con le predette norme è stato, tra l'altro, chiaramente sancito il principio che le competenze spettanti ai Collaudatori sono a totale carico dell'Ente concessionario od affidatario, in quanto tali oneri sono stati compresi fra i compensi corrisposti in aliquote varie per le spese generali.

Nel richiamare l'attenzione dei Sigg. Dirigenti degli Enti in indirizzo sulla precisa formulazione delle cennate disposizioni, si prega voler impartire agli Uffici dipendenti opportune direttive affinchè sia evitata ogni richiesta di rimborso delle spese di che trattasi alle Imprese esecutrici, salvo i casi in cui nel Capitolato Speciale di appalto, sia stata consentita dalla scrivente apposita ed inequivocabile clausola che prescriva diversamente. In caso di dubbi in proposito, prima di inoltrare richieste all'Impresa, ad evitare incresciose controversie, dovrà essere richiesto il preventivo benestare di questa « Cassa ».

§ 111 - Prot. n. 2/49918 — SBT/NA 20 Ottobre 1958

Verbali di regolare esecuzione delle opere di preparazione ai rimboschimenti.

Nei provvedimenti di concessione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, finanziate da questo Istituto, è generalmente previsto che i concessionari provvedano all'esecuzione dei lavori, per una parte, in appalto e, per l'altra, in amministrazione.

Poichè la parte da eseguire in appalto comprende le opere per preparare i terreni ai lavori di rimboschimento, si verifica assai spesso che, procedendosi all'esecuzione di questi, si apportino modifiche tali allo stato dei luoghi da rendere poco riconoscibili o non più riconoscibili le opere preparatorie eseguite in appalto.

Per ovviare in qualche modo a questo inconveniente e all'impossibilità in cui vengono a trovarsi i collaudatori di assoggettare a concrete verifiche anche i lavori preparatori, si dispone che, una volta ultimata la loro esecuzione e prima di passare alle opere di rimboschimento, si proceda dai concessionari alla ricognizione dei lavori eseguiti ai fini della redazione di verbali di regolare esecuzione da porre a corredo degli atti per il collaudo.

Questo Istituto desidera di essere tempestivamente informato delle date stabilite per l'espletamento delle ricognizioni e la redazione dei verbali.

(1) Cfr. § 101.

Sez. 5ª - ARGOMENTI VARI D'INTERESSE GENERALE

§ 112 - Prot. n. 5291/UGC/AL

7 Febbraio 1952

Documentazione fotografica delle opere.

Questa « Cassa » desidera avere una documentazione fotografica delle opere finanziate, per meglio seguire l'avanzamento dei lavori in corso ed avere a disposizione materiale da utilizzare per mostre, pubblicazioni, interviste od altro.

Gli Enti concessionari sono pertanto pregati di voler, con cortese sollecitudine, provvedere alle fotografie delle singole opere inviandone due copie a questa « Cassa », formato 18 x 24 apponendo a tergo l'indicazione delle opere stesse e della data del rilievo.

Periodicamente, in media ogni 3 - 4 mesi, ed alla ultimazione dei lavori, dovranno essere qui rimesse altre fotografie, salvo, s'intende, il caso in cui i lavori siano sospesi.

§ 113 - Prot. n. 015781/AGC/FDB

7 Maggio 1954

Adeguamento degli originari limiti di somma di cui alla legge sulla contabilità generale dello Stato e disposizioni correlative.

La Legge 10 dicembre 1953, n. 936, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 30 dicembre stesso ed entrata in vigore il 14 gennaio c.a., ha elevato, come è noto, di sessanta volte i limiti originari di somma previsti nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative, nonchè quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Nel richiamare l'attenzione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo sulla predetta legge, si ritiene opportuno trascrivere uno stralcio delle disposizioni impartite al riguardo dal Ministero dei lavori pubblici, applicabili ai lavori finanziati dalla scrivente:

1) L'espressione « originari » applicata ai limiti di somma che vengono elevati di sessanta volte, va intesa nel senso che la legge in parola, oltre che per i limiti indicati nella legge e nel regolamento di Contabilità generale dello Stato, vale soltanto per quegli altri limiti stabiliti da altre disposizioni correlative, che non costituiscano aggiornamento di limiti preesistenti, e che comunque non siano posteriori al maturarsi della svalutazione monetaria.

2) Fra i vari casi interessati dalla nuova legge, giova tener particolarmente presenti quelli appresso indicati:

a) *adeguamento del limite di cui all'art. 48 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato,* riguardante i pagamenti in acconto nei contratti di lavori e forniture.

In detto articolo, da porsi in relazione col terzo comma dell'art. 38 del Capitolato generale d'appalto di cui costituiva modifica, era prescritto che i pagamenti in corso d'opera non potevano eccedere i nove decimi sulle prime L. 300.000. Detta cifra, già elevata a lire 6.000.000 in forza del D.L. 20 gennaio 1948, n. 18, viene ora portata a L. 18.000.000: cosicchè per lavori aggiudicati successivamente al 14 gennaio 1954, i pagamenti in acconto non possono superare i nove decimi sulle prime L. 18.000.000 e i diciannove ventesimi sulla eccedenza. In tal senso debbono quindi essere stilate le relative clausole di capitolato e di contratto.

Per quanto riguarda i lavori per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 936 era bensì intervenuta l'aggiudicazione ma non si era ancora provveduto alla stipula del contratto, si ritiene che le trattenute debbano essere effettuate nella misura indicata nel Capitolato speciale d'appalto comunicato alle imprese prima dell'aggiudicazione. Ciò poichè altrimenti verrebbe a modificarsi a vantaggio dell'Amministrazione una delle condizioni dell'appalto, di cui la ditta aveva tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

A maggior ragione, le ritenute debbono essere effettuate nella stessa misura per la esecuzione di contratti stipulati prima della entrata in vigore della nuova legge.

b) *Adeguamento dei limiti di cui all'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.* Le norme contenute in detto articolo si debbono ritenere correlative a quelle della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in quanto attengono alle modalità per la gestione dei lavori affidati a Cooperative e Consorzi di Cooperative (ed anzi la legge 11 luglio 1889, n. 6216 che per prima contiene disposizioni del genere ha per titolo: modifiche alla legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla contabilità generale dello Stato) ed i limiti ivi indicati possono considerarsi originari in quanto anteriori alla svalutazione conseguita alla guerra 1940-45 e posti nello stesso anno, 1923, cui risalgono quelli contenuti nella legge di contabilità generale dello Stato.

Gli importi massimi di cui al 1° ed al penultimo comma di detto articolo, sono pertanto elevati rispettivamente da L. 1 milione a lire 60 milioni per le Cooperative e da L. 5 milioni a L. 300 milioni per Consorzi di Cooperative, restando così sostituiti gli analoghi limiti di 20 e 100 milioni, di cui al D.C.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048.

E' inoltre, elevato da L. 100.000 a L. 6.000.000 il limite di cui al terzo comma dell'articolo stesso. Pertanto la cauzione provvisoria per le Cooperative resta fissata nell'uno per cento fino a un importo da appaltare di L. 6.000.000 e nel ½ per cento sull'eventuale eccedenza.

§ 114 - Prot. n. 1/509/AGC/FDB

10 Dicembre 1955

Applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835, sulla riserva del quinto delle forniture e delle lavorazioni agli stabilimenti industriali e alle industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare.

La legge 6 ottobre 1950, n. 835, fa obbligo, come è noto, alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali e alle piccole industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare una quota del quinto delle forniture e delle lavorazioni artigiane ed industriali e di bandire una gara a parte, per la quota anzidetta, riservata agli stabilimenti ed alle industrie sopra cennate, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, con circolare 17 giugno c.a., n. 12346/41340, ha disposto che anche gli Enti ed Istituti a carattere nazionale ottemperino alle prescrizioni della succitata legge, disponendo a tale fine, in conformità a quanto viene effettuato dalle Amministrazioni dello Stato, la riserva del quinto delle forniture e lavorazioni a favore delle aziende industriali ed artigiane meridionali, insulari e del Lazio.

La « Cassa » è vincolata, più degli altri Enti, al rispetto dell'obbligo anzidetto in quanto le sue finalità sono intese ad elevare il livello economico e le condizioni sociali del Meridione ed, in pari tempo, a facilitare, per effetto delle leggi 22 marzo 1952, n. 166 e 11 aprile 1953, n. 298 (che hanno demandato alla sua competenza i provvedimenti in materia di finanziamenti industriali), il processo di industrializzazione del Mezzogiorno. E' di tutta evidenza, quindi, l'interesse che la scrivente annette a che le aziende in argomento siano messe in grado di collocare, nel modo più agevole, i loro prodotti, per cui si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo sull'esigenza del rispetto delle disposizioni legislative e delle direttive governative di cui sopra è cenno, le quali, in sostanza, integrano gli scopi di generale valorizzazione del Meridione che la « Cassa » persegue e rendono più agevole il conseguimento delle proprie finalità.

Si dispone, pertanto, che per le opere da eseguirsi in economia, specie per quanto concerne forniture di macchinari e di altre apparecchiature eventualmente da impiantare a completamento e per la efficienza delle opere realizzate (idrovore, pompe, contatori, apparecchi di controllo, etc.), sia data — entro i limiti della convenienza economica — una netta preferenza ai prodotti del Mezzogiorno e, in ogni caso, quando le forniture anzidette si prestino, dal punto di vista tecnico, a frazionamento in unità più o meno omogenee e distinte e comunque tali da consentirne l'esecuzione in quote separate, sia proceduto alla riserva prevista nella sopra menzionata legge.

Per le opere da eseguirsi mediante appalto, la scrivente, pur rendendosi conto dell'impossibilità di obbligare le imprese assuntrici dei relativi

lavori ad impiegare materiali e manufatti prodotti nell'Italia meridionale ed insulare, anche perchè un'imposizione del genere, per la grande facilità di evasione, non conseguirebbe l'effetto voluto e, oltre a determinare un aumento dei prezzi unitari e, quindi, del costo complessivo delle opere, annullerebbe completamente la responsabilità dell'assuntore dei lavori, prega le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di adoperarsi affinchè, quando le industrie locali siano in grado di apprestare i materiali ed i manufatti da impiegare nelle varie opere costruttive e il loro prezzo sia contenuto entro i limiti della convenienza economica, le imprese appaltatrici dei lavori diano a tali industrie una giusta preferenza.

§ 114 *bis* - Prot. n. 1/15068/SAGP/MS

12 Marzo 1959

Riserva del quinto delle forniture e delle lavorazioni agli stabilimenti industriali e alle industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare.

Con la circolare n. 1/509 del 10 dicembre 1955 sono state diramate istruzioni per la precisa osservanza dell'obbligo, sancito dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835, di riservare agli stabilimenti industriali e alle piccole industrie artigiane dell'Italia meridionale e insulare una quota, pari ad un quinto, delle forniture e delle lavorazioni artigiane ed industriali e di indire, per quelle forniture e lavorazioni che siano tecnicamente scindibili, apposite gare, riservate alle sole ditte del Mezzogiorno, per l'aggiudicazione di tale quota.

Nel raccomandare nuovamente alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo di volersi attenere, con ogni cura, alle accennate istruzioni, si prega di tener presente quanto segue:

1) Ogni qual volta si proceda ad una gara per l'aggiudicazione di forniture che siano state scorporate dall'appalto dei lavori di esecuzione di una determinata opera, deve essere data alla gara medesima la massima pubblicità, affinchè ad essa possano partecipare, ove lo desiderino e siano in possesso dei necessari requisiti, tutte le imprese del ramo.

2) La partecipazione di ditte del Mezzogiorno alle gare che siano state loro riservate per l'aggiudicazione della quota del quinto, non esclude il loro diritto — ove ne facciano richiesta — ad essere invitate, entro i limiti della loro specifica idoneità, anche alla gara libera per l'aggiudicazione della fornitura principale.

3) Qualora alle gare riservate partecipino imprese operanti principalmente nel Nord ed aventi stabilimenti anche nel Mezzogiorno, dovrà porsi in atto una particolare vigilanza per evitare che le imprese stesse, una volta conseguita l'aggiudicazione delle forniture per il detto titolo preferenziale, ne affidino poi l'esecuzione ai propri stabilimenti del Nord.

Si fa pieno affidamento sul senso di responsabilità delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo per la più larga ed esatta osservanza delle

prescrizioni anzidette, che sono state emanate nell'intento di agevolare, anche con questo mezzo, l'auspicato sviluppo industriale delle regioni meridionali.

§ 115 - Prot. n. 1/625/AGC/MS

5 Gennaio 1956

Inaugurazione di opere di pubblico interesse, finanziate dalla « Cassa ».

Si pregano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di voler *sempre* comunicare a questa « Cassa » la notizia di eventuali iniziative, anche di carattere locale, dirette ad organizzare pubbliche cerimonie inaugurali di opere finanziate dalla scrivente e di non dar corso alle stesse, senza l'autorizzazione di questa « Cassa ».

§ 116 - n. 1/8290/AGC/MS

6 Maggio 1957

Fotografie illustranti le realizzazioni della Cassa.

Il Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — il quale cura, tra l'altro, la distribuzione alla stampa nazionale ed estera di fotografie illustranti le opere finanziate da questa Cassa — ha segnalato che una notevole parte del materiale fotografico finora ad esso fornito non ha potuto essere utilizzato, in quanto la stampa in genere, e quella estera in particolare, riproduce soltanto foto che, oltre ad essere tecnicamente perfette, siano riprese con senso artistico e con la presenza di elementi umani in primo piano, che rendano vivi ed attraenti i vari soggetti.

Allo scopo di eliminare, per quanto possibile, l'accennato inconveniente, si prega, per i futuri servizi di documentazione fotografica delle singole opere eseguite od in corso di esecuzione, di voler dare precise istruzioni ai fotografi affinchè, nell'espletamento dell'incarico loro affidato, tengano conto anche delle esigenze sopra prospettate.

§ 117 - Prot. n. 1/37408/SAGP/NA

30 Giugno 1958

Classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico.

La nuova legge 12 febbraio 1958, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo, n. 62, sulla classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, presenta alcuni aspetti che interessano in modo particolare l'attività di questo Istituto.

a) *Viabilità ordinaria*

Poichè l'art. 2 ha ampliato la classe delle strade statali, può verificarsi che una strada, di cui sia prevista la sistemazione o la costruzione per cura di questo Istituto come strada non statale, debba assumere nel nuovo ordinamento la qualifica di strada statale. Sorge perciò la questione se

la « Cassa » possa ugualmente procedere al suo intervento con le modalità e i fondi pertinenti alla viabilità ordinaria non statale. Al riguardo giova rilevare che per il disposto dell'art. 11 della stessa legge, le strade, che non siano già statali, ancor quando vengano comprese nel « piano di classificazione delle strade statali », non passano nella nuova classe finchè il passaggio non venga disposto con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Per conseguenza la sistemazione e costruzione delle strade per cura della « Cassa » continuerà ad essere disciplinata dalle norme anteriori, essendo che il Ministero dei Lavori Pubblici ne disporrà l'eventuale passaggio fra le statali all'atto del collaudo relativo. Resta ugualmente fermo che in attesa delle nuove classificazioni l'esercizio e la manutenzione delle strade non statali si effettuano a cura e spese degli enti concessionari, ai quali compete di promuovere gli eventuali provvedimenti per il passaggio ad altre classi.

b) *Viabilità di bonifica*

L'art. 10 della nuova legge apporta notevoli innovazioni agli articoli 16 e 17 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 sulle opere di bonifica, stabilendo che la classifica delle strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica per cura dello Stato o di questa « Cassa » si effettui non più dopo la dichiarazione di compimento, ma all'atto del collaudo. La classificazione fra le strade provinciali o comunali è effettuata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, sentite rispettivamente le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, nonchè il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato. Le strade non classificate come sopra sono vicinali.

L'art. 24 dispone inoltre che con gli stessi procedimenti si provveda alla classificazione delle strade già costruite e collaudate.

Affinchè queste nuove norme possano raggiungere in pieno l'effetto desiderato che è di assicurare la più sollecita assunzione dell'esercizio e della manutenzione da parte dei competenti Organi, questa « Cassa » si prefigge di promuovere le istruttorie di classificazione delle strade contemporaneamente allo svolgimento dei lavori.

Per conseguenza si invitano gli enti concessionari o affidatari a trasmettere a questa « Cassa », insieme con le domande di concessione o di affidamento e con i relativi progetti, appropriate relazioni comprensive degli elementi essenziali — come da bozza All. A. — atti a determinare le proposte di classifica riferite alle funzioni delle strade, in rapporto alle previsioni della nuova legge. Le relazioni dovranno essere corredate da corografie relative alla scala 1:100.000.

Per le strade di bonifica già concesse in passato da questa « Cassa », si pregano gli Enti concessionari di inviare analoga documentazione, distinguendo, in appositi elenchi, quelle già collaudate; quelle in corso di collaudo; quelle in corso di costruzione. Tale documentazione dovrà pervenire a questa « Cassa » in duplice copia con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il 30 luglio p.v.

Le relazioni riflettenti le strade di qualsiasi genere direttamente costruite dalla « Cassa » saranno compilate per cura dei dipendenti Servizi.

Ente: .....
Sede in .....

Relazione ai termini della Legge 12-2-1958 *n.* 126 *per la classificazione strade di uso pubblico.*
Strada .....

Progetti « Cassa » n. .....
Provincie interessate: .....
Comuni territorialmente interessati: .....

Caratteristiche tecniche principali:

Lunghezza ml.: .....
Larghezza sede stradale: .....
Larghezza massicciata: .....
Varie (copertura, opere d'arte importanti, ecc.): .....

Caratteristiche funzionali:

La strada collega .....
(i due centri A e B, oppure le due strade x e y, etc.) .....
Zona servita .....
(zona agraria Ha ..... etc., frazioni x e y, etc.)

Parere conclusivo:

La strada risulta pertanto presentare le caratteristiche di strada .....
a norma dell'art. ..... comma ..... della Legge n. 126.
Collaudo: .....

PARTE TERZA

GLI ALTRI INTERVENTI DELLA "CASSA,,

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Sez. 1ª - SUSSIDI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED INTERVENTI CREDITIZI

Sono state emanate, sulla materia, le seguenti disposizioni:

§ 118 - Zone di intervento e aree di competenza.

Le zone nelle quali possono attuarsi opere di miglioramento fondiario con i contributi della Cassa per il Mezzogiorno sono:

a) i comprensori di bonifica classificati ai sensi del D. L. 13-2-1933, n. 215;

b) i bacini montani;

c) i comprensori di bonifica montana classificati in base alla legge 25-7-1952, n. 991;

d) la parte delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, esterna ai comprensori di bonifica di competenza « Cassa », limitatamente alle opere irrigue ed a quelle direttamente con queste connesse;

e) l'intero territorio indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di Cooperative e di Consorzi di cooperative di produttori.

I comprensori ed i bacini di intervento sono quelli compresi nell'elenco allegato alla presente circolare.

Gli Ispettorati Agrari Compartimentali, gli Ispettorati Agrari Regionali, gli Ispettorati Regionali delle Foreste, sono delegati ad accettare, con le modalità di cui alle presenti norme, le domande di contributo per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, che pervengono da parte degli agricoltori a vantaggio di aziende ubicate nei perimetri di cui alle voci *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Per l'accettazione delle domande dovranno rispettarsi i seguenti limiti di territorio:

— gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali agiranno nei comprensori di bonifica, nella parte dei bacini montani il cui territorio non è classificato montano ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991;

— gli Ispettorati Regionali delle Foreste agiranno nei comprensori di bonifica montana ed in quella parte dei bacini montani il cui territorio è classificato montano ai sensi della predetta legge n. 991.

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, istruiranno tutte le domande ed i progetti che perverranno, trasmettendo alla « Cassa », con circostanziate proposte, quelli che esulano dalla loro competenza. Per questi ultimi la « Cassa » si riserva le successive determinazioni.

Circa la competenza ad accogliere ed istruire i progetti relativi ad aziende costituite da due o più appezzamenti di terreno ricadenti parte in zona di competenza degli Ispettorati Agrari, parte in zona di competenza degli Ispettorati Forestali, si dispone che questa sia dell'Ispettorato nella cui giurisdizione ricade la maggior parte del terreno costituente l'azienda.

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, sono competenti ad approvare i progetti e delegati ad emettere e predisporre i relativi provvedimenti di concessione, di revoca, di collaudo e di liquidazione nei casi e nelle misure specificati al paragrafo che segue.

Il limite entro il quale gli Ispettorati sono competenti ad approvare i progetti, ad emettere i relativi provvedimenti di concessione e ad esplicare tutti i conseguenti atti tecnici ed amministrativi fino alla liquidazione del contributo, è fissato in lire 10 milioni.

Il limite di cui sopra si riferisce all'importo originario del progetto e deve riguardare aziende che non hanno l'obbligo della presentazione del piano aziendale di trasformazione, di cui si dirà in seguito, ed aziende il cui piano aziendale di trasformazione è di importo non superiore a 20 milioni.

Ogni qualvolta l'importo originario del progetto supera i 10 milioni, oppure il progetto stesso costituisce stralcio di un piano aziendale superiore a 20 milioni, la competenza ad emettere i provvedimenti di concessione è riservata alla « Cassa ». Riservata alla « Cassa » è pure l'approvazione dei progetti successivi al primo, quando la somma degli importi, ivi compreso il primo, supera i 10 milioni. Di competenza « Cassa » è inoltre l'approvazione di tutti i progetti relativi ad impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di quelli che prevedono l'acquisto di trattori e di apparecchiature per il dissodamento e la sistemazione del terreno, dei laghetti collinari, delle serre, delle attrezzature ortofrutticole e vivaistiche, degli allevamenti speciali, degli impianti avicoli che non appaiono di stretto carattere aziendale e non si inquadrino nell'economia delle aziende interessate, nonchè di quelli presentati da Comuni od Enti, qualunque sia l'importo, che riguardino elettrodotti, acquedotti, strade, e comunque opere interessanti più fondi. A quelli di cui sopra vanno aggiunti i progetti che prevedono la irrigazione mediante la utilizzazione di acque provenienti da trivellazioni sperimentali eseguite dalla « Cassa ».

§ 119 - Coordinamento tra opere pubbliche di onifica e opere di competenza privata.

Per una organica impostazione delle opere pubbliche (reti irrigue ed elettriche, viabilità, acquedotti, sistemazioni idrauliche, ecc.) è necessario che l'Organo che le progetta ed esegue abbia una chiara visione delle esigenze delle singole proprietà private; viceversa i privati, nel progettare le opere di loro competenza, debbono avere una conoscenza precisa del complesso delle opere pubbliche interessanti la propria zona.

Diversi sono stati infatti i casi nei quali, per mancanza di coordinamento tra opere pubbliche ed opere private, specialmente nel settore irriguo, si sono sovrapposte iniziative di carattere collettivo ad iniziative

private, con evidente danno per l'attività pubblica e per quella privata. Per ovviare a tali inconvenienti, si dispone che ai progetti debba essere allegato un certificato del Consorzio di Bonifica, o dell'Ente che in mancanza ne assolva i compiti, attestante non solo che l'azienda ricade in zona di competenza « Cassa », ma che le opere progettate non sono in contrasto col programma di opere pubbliche del territorio.

E' qui però il caso di sottolineare il fatto che l'organicità degli interventi non deve peraltro portare alla concentrazione di mezzi in poche aziende a scapito di altre; all'opposto è necessario che i benefici degli interventi finanziari e tecnici abbiano la massima diffusione possibile, ancor quando ne risulti una minore intensità.

§ 120 - **Piani aziendali di trasformazione.**

Altra esigenza pregiudiziale per svolgere una organica attività nel settore della trasformazione fondiaria è quella di formulare per le aziende di una certa ampiezza i piani aziendali di trasformazione. Ciò d'altronde è chiaramente prescritto quando si tratti di opere di bonifica di competenza privata da realizzare in dipendenza di un piano generale di bonifica approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Gli Organi istruttori escluderanno pertanto dall'approvazione tutti i progetti che non risultino inquadrati in un piano di massima di trasformazione. Dalla presentazione di tale piano sono esonerate:

a) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari, le aziende irrigue di superficie non superiore a 10 ettari e le aziende asciutte non superiori a 20 ettari;

b) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Forestali, le aziende irrigue di superficie non superiore a 15 ettari, le aziende asciutte non superiori a 30 ettari, nonchè quelle silvo-pastorali non superiori a 100 ettari, escludendo dal computo, in questi ultimi due casi, l'eventuale superficie boscata.

Qualora non si ritenga opportuno presentare il piano aziendale di trasformazione, in calce alla domanda che accompagna l'unico progetto esecutivo, dovrà apporsi, da parte del richiedente, la dichiarazione che per la stessa azienda si rinunzia a chiedere alla « Cassa » ulteriori sussidi. Tale dichiarazione, a cura degli Organi istruttori, sarà riportata sul provvedimento di concessione e successivamente su quello di liquidazione.

Il piano di massima deve essere costituito da:

a) una corografia che permetta l'individuazione dell'azienda nell'ambito del comprensorio;

b) una planimetria della stessa con la ubicazione dei fabbricati, delle principali altre opere fondiarie esistenti, delle zone a colture legnose, nonchè delle opere previste nel piano;

c) una relazione succinta sulla situazione attuale dell'azienda e sull'indirizzo della trasformazione fondiaria;

d) una descrizione delle opere che occorre eseguire con un preventivo di massima per ciascuna di esse, unitamente ad uno schema cronologico, che però non è vincolativo, dei relativi stralci esecutivi.

Tale piano di massima va presentato unitamente al primo stralcio esecutivo delle opere.

La presentazione del piano di massima non è richiesta nel caso in cui il progetto esecutivo comprenda tutte le opere occorrenti per la trasformazione dell'azienda e quindi con esso si esauriscano gli interventi della « Cassa ».

Si precisa che per azienda deve intendersi l'intero fondo cui le opere di trasformazione progettate si riferiscono e non già la quota parte di esso (podere, appezzamento, ecc.) ove le opere saranno realizzate o che di esse direttamente ne beneficia.

Nel caso di progetti riguardanti proprietà Comunali o di Enti soggetti ad Autorità tutoria, è stata prospettata qualche difficoltà da parte delle Autorità stesse ad approvare piani di trasformazione di importo notevole. Si chiarisce in proposito che la presentazione del piano non impegna ad eseguire tutte le opere ivi previste, ma costituisce soltanto la necessaria premessa per la razionale impostazione della trasformazione, la quale può essere attuata anche mediante più « stralci esecutivi ».

Il problema del finanziamento sorge quindi soltanto con l'approvazione dei singoli stralci esecutivi. Per quanto si riferisce ai piani aziendali si raccomanda in modo particolare di prevedere complessi di opere che portino un effettivo contributo alla formazione di aziende organiche e consentano un notevole incremento della produzione e dell'impiego di manodopera.

Nel caso di impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi, ove si dovessero prevedere ampliamenti, insieme al primo progetto esecutivo, dovrà presentarsi quello di massima, senza il quale l'intervento della « Cassa » si riterrà esaurito col primo progetto.

Il progetto di massima oltre le opere murarie dovrà prevedere il macchinario e le attrezzature occorrenti per il completamento dell'impianto.

§ 121 - **Natura degli interventi.**

Gli interventi della « Cassa » si concretano nella ammissione a sussidio delle opere di trasformazione fondiaria previste dall'art. 43 del D. L. 13 febbraio 1933, n. 215; dall'art. 9 della legge 23-4-1949, n. 165, nonchè dall'articolo 3 della legge 15-7-1952, n. 991. I sussidi saranno corrisposti nelle misure di cui all'art. 44 della legge 13-2-1933, n. 215, all'art. 3 della legge 25-7-1952, n. 991 ed all'art. 4 della legge 26-11-1955, n. 1177.

Per gli impianti però di fertirrigazione ed irrigazione a pioggia, di cui al predetto art. 3 della legge 991 ed all'art. 4 della legge 1177, il contributo può essere elevato fino ad un massimo rispettivamente del 50% e del 60%.

Negli altri casi sarà fatta salva la maggiore misura del sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere (acquedotti rurali legge 215 del 1933 — opere di irrigazione in Puglia e Lucania — art. 9 del D.L.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281).

Qualora però le opere da ammettere a contributo non rispondano pienamente allo scopo per il quale vengono progettate, la misura del sussidio è stabilita in rapporto alla maggiore o minore loro razionalità ed economia, poichè i criteri di razionalità ed economia sono indispensabili per un armonico sviluppo della trasformazione.

Per quanto concerne gli Ispettorati Forestali si richiama l'attenzione degli stessi sull'ultimo comma dell'art. 3 della legge 991, e si dispone che quando le opere da sussidiare non sono tipicamente montane e quando riguardano aziende la cui fisionomia, sotto l'aspetto economico e colturale, non è perfettamente montana, la misura del sussidio dovrà essere congruamente ridotta.

Oltre a quanto sopra, si applicheranno le facilitazioni creditizie di cui si dirà in seguito, secondo le quali, qualora la ditta interessata ne faccia richiesta all'atto della presentazione del progetto, sarà possibile utilizzare il sussidio sotto forma di concorso nel pagamento di interessi in operazione di mutuo.

I mutui avranno durata variabile secondo la categoria delle opere. Per quelli non eccedenti il 60% dell'importo delle opere approvate, sarà corrisposto inoltre il sussidio integrativo previsto al terzo comma dell'art. 46 del D. L. 13-2-1933, n. 215. Tale sussidio è in funzione della durata del mutuo e dell'entità dello stesso.

Quando le proprietà da migliorare appartengono a Comuni, Università, Comunanze agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti in genere, e le stesse ricadano in comprensorio di bonifica montana ed in bacini montani il cui territorio sia classificato montano, come sarà meglio specificato in seguito, potrà essere concesso il cumulo del sussidio in capitale col concorso nel pagamento degli interessi.

§ 122 - **Costo della trasformazione e percentuale di sussidio.**

Gli importi massimi per ettaro di superficie ammissibili a contributo col pieno sussidio, nel caso di progetti che prevedano la integrale trasformazione dell'azienda interessata e l'azienda stessa sia, del tutto o quasi, priva di investimenti fondiari sono:

a) *trasformazione asciutta*

1) aziende grandi o medie da L. 550 a 600 mila a secondo della ampiezza;

2) aziende piccole da L. 650 a 700 mila a secondo dell'ampiezza.

b) *trasformazione irrigua in zone di pianura*

1) aziende grandi o medie da L. 750 mila ad 850 mila a seconda dell'ampiezza e della provenienza dell'acqua;

2) aziende piccole da L. 850 mila a 950 mila a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua.

c) *trasformazione irrigua in zone da terrazzare, gradonare o ciglionare*

1) aziende grandi e medie da L. 950 a 1.050 mila a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua;

2) aziende piccole da L. 1.050 mila a 1.150 mila a seconda della ampiezza e della provenienza dell'acqua.

I limiti massimi di cui sopra potranno essere superati solo quando la trasformazione assuma aspetti specifici di colonizzazione e nelle zone sismiche ove bisogna tener conto del maggior costo delle costruzioni. In tutti gli altri casi, se superati, il sussidio dovrà essere congruamente ridotto.

Per quanto concerne le costruzioni rurali nelle aziende che ne siano del tutto o quasi sprovviste, si dispone che gli importi relativi ammissibili a contributo col pieno sussidio non debbano superare: il 40-45% di quelli unitari massimi innanzi indicati per le aziende medie e grandi e il 50% per quelle piccole. Nelle aziende sino ad Ha. 2.50 di superficie, tali importi massimi saranno invece quelli di cui al prodotto:

Trasformazione irrigua: superficie totale dell'azienda per 950.000, per il corrispondente coefficiente di riduzione indicato nel prospetto che segue;

Trasformazione asciutta: superficie totale dell'azienda per 700.000, per il corrispondente coefficiente di riduzione indicato nel prospetto che segue:

Superficie dell'azienda Ha.	Nei territori di competenza degli Ispettorati Agrari		Nei territori di competenza degli Ispettorati Forestali	
	Trasformazione		Trasformazione	
	Irrigua	Asciutta	Irrigua	Asciutta
Fino a 0,50	0,80	—	0,80	—
» » 1,00	0,70	0,80	0,70	0,80
» » 1,50	0,60	0,70	0,60	0,70
» » 2,00	0,55	0,60	0,55	0,60
» » 2,50	—	0,55	—	0,55

Quando gli importi da ammettere a contributo sono superiori a quelli cui può essere concesso il sussidio massimo (38%-50% e nel caso della Calabria 60%-75%), tali percentuali massime dovranno ridursi di una unità man mano che l'importo da sussidiare aumenta di L.50.000 o frazione di 50.000 per i progetti di competenza degli Ispettorati Agrari, e di una unità per ogni 40.000 lire o frazione di 40.000 per quelli di competenza degli Ispettorati Forestali (vedi tabelle in appendice). Oltre a quanto sopra si dispone di non concedere sussidi per costruzioni rurali alle aziende irrigue inferiori ad ettari 0,20 ed a quelle asciutte inferiori ad ettari 0,50 ricadenti nelle zone di competenza degli Ispettorati Agrari, ed alle aziende irrigue inferiori ad ettari 0,30 ed asciutte inferiori ad ettari 0,75 ricadenti nelle zone di competenza degli Ispettorati Forestali.

Nel caso di piccole e piccolissime proprietà formate da due o più appezzamenti, questi vanno considerati come costituenti unica azienda soltanto se vicini tra loro, ubicati nello stesso territorio comunale ed appartenenti ad unico proprietario. In tal caso le costruzioni rurali dovranno essere ubicate nell'appezzamento di maggiore ampiezza. Solo in casi particolarissimi potrà essere consentita l'ubicazione in altro appezzamento.

§ 123 - **Interventi nei terreni assegnati per effetto della legge di riforma.**

Nei terreni assegnati per effetto della legge di « Riforma » che ricadono nei comprensori di bonifica, nei bacini montani o nei comprensori di bonifica montana di competenza « Cassa », possono essere ammesse a sussidio opere di trasformazione fondiaria integrative di quelle predisposte o fatte eseguire dagli Enti di Riforma. In tal caso l'istanza di sussidio degli interessati dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione dell'Ente Riforma competente, con la quale si attesti che per le opere di cui si chiede l'ammissione a sussidio non sono stati concessi sussidi o mutui direttamente o comunque a carico dello Stato. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non avvalersi di altre eventuali provvidenze previste a favore della proprietà a lui assegnata per effetto della Legge di Riforma.

§ 123 bis - **Interventi irrigui nella Penisola Salentina.**

Nei territori delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, esterni ai comprensori di bonifica di intervento « Cassa » sono sussidiabili le opere irrigue e quelle con queste direttamente connesse e dalle stesse rese indispensabili: quali stalle, sistemazione idraulico-agraria dei terreni, ecc. Queste ultime però dovranno essere proporzionate alla attività irrigua realizzabile.

Il collaudo ed il pagamento del sussidio delle opere connesse è subordinato all'esecuzione delle opere irrigue vere e proprie.

§ 124 - Principali opere da ammettere a sussidio.

Le opere da ammettere a sussidio oltre che rientrare tra quelle di cui all'art. 43 del R. D. L. 13-2-1933, n. 215, all'art. 9 della legge 23-4-1949, n. 165 e all'art. 3 della legge 25-7-1952, n. 991, devono rispondere agli obiettivi di un concreto sviluppo dell'economia delle aziende interessate, contribuendo altresì a realizzare i presupposti e le condizioni per un reale aumento e miglioramento della produzione.

Premesso quanto sopra è evidente che non vi sarebbe bisogno di particolari direttive se per i singoli comprensori fossero stati approvati e resi esecutivi i piani generali di bonifica, e altresì fossero state indicate le categorie di opere da approvare in conformità di quanto prescritto dall'art. 8 del D. L. 13-2-1933, n. 215. Nei comprensori, o parte di essi, che trovansi nelle dette condizioni, la concessione dei sussidi dovrà perciò essere regolata dalle norme suddette. Man mano poi che le direttive della trasformazione saranno approvate e rese esecutive anche per altri comprensori, la sussidiabilità delle opere dovrà essere disciplinata dalle stesse norme.

Nelle zone non soggette ad obblighi di bonifica la preferenza va data alle seguenti categorie di opere:

a) sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi;

b) ricerca e distribuzione di acque a scopo irriguo;

c) strade di raccordo alla viabilità pubblica e strade interpoderali e poderali;

d) approvvigionamento idrico per uso potabile;

e) costruzione e riattamento di case rurali;

f) costruzione e riattamento di ricoveri per il bestiame;

g) costruzione di sili per foraggi, fienili, concimaie;

h) impianto di cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo;

i) impianti arborei;

l) impianti e attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi;

m) miglioramento di pascoli;

n) laghetti collinari.

Per quanto riguarda le opere sopra elencate si fanno presenti alcuni particolari criteri da seguire nella istruttoria dei progetti.

Sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi

Le opere di sistemazione idraulico-agraria necessarie alla eliminazione del dissesto idrogeologico e alla conservazione del suolo debbono essere

considerate in tutti i casi in cui le stesse si rendano necessarie. La loro esecuzione deve avere carattere di priorità ed essere realizzata possibilmente col primo lotto di lavori ammessi a sussidio.

Si sottolinea la necessità di tali sistemazioni in quanto complementari alle opere di bonifica idraulica di pubblico interesse.

Al fine di conservarle efficienti si stabilisce che nel provvedimento di concessione debba essere prescritto l'obbligo, da parte del richiedente, di curarne la manutenzione per un periodo non inferiore a 5 anni, e, nella domanda, sottoscritto l'impegno di restituire alla « Cassa » il sussidio fruito per le stesse in caso di inadempienza.

I dissodamenti, intendendo per tali le arature non inferiori a 50-60 cm., e le scarificature sono sussidiabili per i terreni da mettere a coltura per la prima volta, per quelli con presenza di cappellaccio o crosta e per quelli incolti da un notevole numero di anni.

Per quanto concerne gli scassi, le arature cioè che oscillano dai 70 ai 100 cm. di profondità, si precisa invece che possono essere ammessi a sussidio solo se nel terreno vi sia presenza di cappellaccio o crosta a notevole profondità ed allorquando il terreno stesso sia destinato ad impianti arborei in coltura asciutta.

I lavori di cui sopra dovranno in ogni caso essere abbinati alla sistemazione idraulico-agraria ogni qualvolta questa si renda necessaria, ed inquadrati con le altre opere di trasformazione fondiaria da eseguire nell'azienda, non essendo sussidiabili a se stanti.

Il sussidio dovrà essere congruamente ridotto quando l'azienda interessata abbia beneficiato di sussidi anche per l'acquisto di trattori.

Opere di ricerca e distribuzione di acqua a scopo irriguo

Questa categoria di opere deve essere considerata con particolare attenzione. Innanzi tutto si prescriverà che siano messe in valore tutte le risorse idriche praticamente utilizzabili, talchè non dovrà essere consentito di prevedere una trasformazione asciutta laddove esista una concreta possibilità di irrigazione.

Quando la irrigazione è fatta con acque sotterranee, pur riconoscendo che rendere irrigua una parte anche modesta dell'azienda reca notevoli benefici all'intero fondo, in sede di istruttoria si dovrà tener presente che non è conveniente andare oltre certi limiti di spesa unitaria. L'opera perciò dovrà essere esaminata attentamente onde stabilirne la reale convenienza.

In ogni caso l'impianto irriguo va considerato nel suo complesso (sollevamento dell'acqua, cabina di protezione, eventuali impianti elettrici necessari per azionare le pompe, ecc. ...) e sussidiato con un'unica percentuale di contributo.

Al fine di accelerare l'istruttoria dei progetti che prevedono l'irrigazione con acque sotterranee, gli Ispettorati, previo sopraluogo, possono autorizzare preventivamente la ricerca dell'acqua e, a presentazione del

certificato di portata rilasciato da un organo competente, istruire ed ammettere a sussidio contemporaneamente tanto le opere di ricerca che quelle di distribuzione.

In tal caso il certificato di portata dovrà essere allegato al progetto.

Strade di raccordo alla viabilità pubblica, strade poderali e interpoderali

La progettazione delle strade va fatta con criteri di economia e prevedendo tracciati che assicurino stabilità all'opera e servano adeguatamente le varie parti dell'azienda.

La carreggiata, salvo le strade sulle quali è previsto il traffico con automezzi di notevole portata e quelle aventi carattere pubblico, per le quali si possono superare i ml. 3 di larghezza, dovrà aggirarsi intorno ai ml. 3 oltre le banchine laterali ed il fondo essere massicciato (cm. 20 circa di ossatura e 10 di pietrisco), non essendo ammesse le strade a fondo naturale. Viene fatta eccezione per la montagna date le sue particolari caratteristiche.

Per quanto concerne le opere d'arte connesse alle strade si raccomanda che siano di estrema semplicità e scelte tra quelle più economiche, senza pregiudicare la staticità e la rispondenza.

Il moltiplicarsi delle richieste di sussidio da parte di enti cooperativi e consortili, nonchè da parte di amministrazioni comunali per la costruzione di strade aventi carattere più o meno pubblico, ha messo in evidenza il fatto che mentre nel caso di enti cooperativi e consortili il presupposto della realizzazione delle opere per le quali si chiede il sussidio e il conseguimento del massimo beneficio degli associati e l'interesse a mantenerle è manifesto, nel caso di iniziative di amministrazioni comunali, invece, non sempre sono evidenti gli effettivi interessi delle zone di influenza delle opere.

Da quanto sopra l'esigenza che l'attività in questione sia consona agli scopi perseguiti dalla « Cassa », in modo che i benefici derivanti all'agricoltura da un equilibrato sviluppo della rete stradale siano il più possibile sensibili e durevoli.

Per conseguenza occorre determinare quel minimo di caratteri tecnico-economici e funzionali che, in rapporto all'estrema variabilità degli ambienti interessati, costituiscano chiari ed obiettivi paramenti per la individuazione di quelle effettivamente utili.

Inoltre la zona di diretta influenza deve avere una adeguata superficie che può essere calcolata in circa Ha. 150 per Km. di strada, per le zone accidentate e sprovviste di piste carrabili, od a prevalente piccola proprietà; ed in circa Ha. 300 per Km. di strada negli altri casi.

Dalla relazione di progetto dovrà inoltre risultare la situazione della viabilità esistente nel territorio comunale interessato, e devono essere spe-

cificati i criteri in base ai quali si dà preminenza alla costruzione di una data strada rispetto ad altre eventualmente occorrenti per adeguare la viabilità minore alle esigenze del traffico agricolo.

Approvvigionamento idrico per uso potabile

Può essere realizzato mediante pozzi, captazione di sorgenti, piccoli acquedotti, ecc.

Per gli acquedotti il contributo può elevarsi fino al 75%, se con essi oltre a fornire di acqua potabile le aziende interessate, si alimentano uno o più fontanini lungo le strade di pubblico transito e la spesa per i lavori di conduzione sia prevalente rispetto a quella di eduzione e di raccolta dell'acqua.

Si chiarisce che non sono ammissibili a contributo come opera di miglioramento fondiario gli acquedotti a servizio dei centri urbani e delle frazioni di comune.

Per gli acquedotti che non presentano i requisiti di cui sopra e sono di esclusivo uso privato, la percentuale di sussidio è quella normale.

La dichiarazione di potabilità delle acque, mentre non è prescritta per le piccole opere di provvista di stretto uso aziendale, è invece necessaria per gli acquedotti.

Nel caso di acquedotti le zone da servire devono essere caratterizzate da insediamenti rurali sparsi con un sufficiente grado di residenzialità e l'acqua da distribuire non deve superare i l/sec. 4 e non essere inferiore a l/sec. 0,200. Negli atti di progetto occorre sia specificata la situazione delle preesistenti opere di approvvigionamento idrico-potabile, con la precisa localizzazione delle condotte e dei fabbisogni erogati e delle sorgenti eventualmente esistenti. Tale indicazione deve riguardare anche gli schemi acquedottistici programmati nell'ambito comunale con finanziamento in corso.

Costruzione e riattamento di case rurali e di ricoveri per il bestiame

Le costruzioni rappresentano indubbiamente la categoria di opere più estesa e di minore rendimento diretto; si raccomanda perciò di ottenere i relativi oneri nei limiti consentiti dal tipo di trasformazione attuabile e dalla intensità colturale che sarà possibile raggiungere.

Dovrà inoltre esaminarsi nelle singole situazioni ambientali, la opportunità o meno di prevedere un diffuso insediamento umano in campagna, che, pur rappresentando nella maggioranza dei casi un indubbio vantaggio, può costituire talvolta un onere insopportabile o che comunque può essere evitato o rinviato nel tempo.

In linea di massima sono da sussidiarsi sempre le costruzioni che rispondano a necessità funzionali delle aziende; quelle che rappresentano invece un miglioramento fondiario utile ma non indispensabile, dovranno trovare incoraggiamento di più modesta portata.

Per quanto riguarda le case di abitazione, esse dovranno essere ammesse a sussidio per tutte le proprietà ed imprese contadine, purchè l'impresa agricola interessata presenti un minimo requisito di organicità e di estensione. Su tale punto si richiama l'attenzione degli Ispettorati competenti specie per quei casi nei quali la proprietà polverizzata non giustifica onerose costruzioni.

Per le aziende di maggiore ampiezza per le quali sia previsto un vero e proprio appoderamento, la residenza in campagna dei lavoratori potrà essere condizionata alla distanza dei più vicini centri abitati ed alla possibilità di rapido e comodo accesso all'azienda stessa. Sarà infine da approvare, in casi particolari, la costruzione di piccoli locali per il personale e per gli attrezzi da lavoro, particolarmente nelle aziende specializzate che consentano la normale residenza nei centri urbani e rurali dislocati nella zona.

Per quanto concerne il riattamento e la trasformazione di vecchi fabbricati, poichè non è sempre possibile valutare con esattezza ciò che deve essere eseguito, essendo anzi talvolta conglobati nelle stime lavori di vera e propria manutenzione, che vanno comunque esclusi dal sussidio, mentre si richiama l'attenzione sulla precisa valutazione della convenienza economica dei riattamenti rispetto alle costruzioni ex novo, convenienza che deve essere veramente evidente, e nel mentre si precisa che la trasformazione deve risultare tecnicamente razionale nonchè funzionale, si stabilisce di concedere la percentuale massima di sussidio solo in via del tutto eccezionale.

Cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo

Le linee elettriche ed i relativi allacciamenti dovranno favorirsi al massimo, semprechè consentano la fornitura di energia elettrica anche per l'azionamento di motori di apprezzabile potenza. Sono escluse pertanto le linee atte alla sola illuminazione.

Le linee elettiche per essere sussidiate debbono però risultare a servizio dell'agricoltura e non dei centri urbani o delle frazioni di comune.

Essendo prevista la sussidiabilità anche di gruppi elettrogeni e di aereogeneratori di elettricità, si raccomanda di ammetterli a contributo solo quando la costruzione della linea elettrica e delle opere ad essa connesse costituiscano un onere di gran lunga superiore.

Per le linee elettriche a carattere collettivo, qualora la gestione non venga effettuata dalla società fornitrice della energia, il richiedente (comune, cooperativa, consorzio, associazione, ecc.) dovrà presentare, congiuntamente al resto degli atti di progetto, il regolamento di gestione approvato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste ai sensi dell'art. 45 della legge 13-2-1933, n. 215, nonchè una dichiarazione con la quale si impegna ad effettuare la manutenzione degli impianti per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il pagamento del sussidio nel caso di queste ultime linee, è subordinato alla avvenuta stipula del contratto di fornitura dell'energia elettrica da parte della società erogatrice.

Impianti arborei

Non devono trovare incoraggiamento nei terreni irrigui a meno che non siano previsti come rete frangivento (realizzabili anche mediante essenze fruttifere), o come piantagione di fruttiferi a filari connessi alla sistemazione idraulico-agraria, perciò convenientemente distanziati.

Per le zone asciutte, invece, la coltivazione arborea rappresenta talvolta l'unica possibilità di economica trasformazione ed in ogni caso un aspetto di trasformazioni più complesse che non può essere sottovalutato.

Nessun dubbio può sussistere sulla convenienza dell'estendimento della coltura dell'ulivo, sia per ciò che riguarda nuovi impianti (anche mediante la trasformazione delle zone olivastrate), come per le operazioni di ricostituzione degli oliveti esistenti (slupatura, scasso con esplosivi, ecc. ...).

Per i fruttiferi occorrerà considerare caso per caso le varie situazioni, anche in vista della modesta gamma di possibilità che si hanno in questo settore nelle zone asciutte del Mezzogiorno. Essi potranno essere ammessi a sussidio prescrivendo il sesto, la specie e la varietà, da scegliersi in base a convenienti criteri tecnico-economici.

Le spese sussidiabili sono soltanto quelle relative all'impianto; restano perciò escluse quelle di coltivazione.

Le valutazioni sulla scelta della specie sono di competenza degli Ispettorati in relazione alle esigenze locali e in base a considerazioni oggettive.

Sistemazioni idraulico-agrarie di pubblica utilità ed impanti arborei

La « Cassa », avvalendosi del disposto degli articoli 3 e 7 della legge 13-2-1933, n. 215 attua a totale suo carico le opere di sistemazione idraulico-agraria, aventi la finalità pubblica della stabilità del terreno e del buon regime delle acque.

Al riguardo si è avuto però modo di rilevare che, per assicurare la conservazione delle opere compiute, riuscirebbe particolarmente giovevole l'intervento dei privati attraverso la piantagione di idonee essenze arboree che, nel caso in ispecie, potrebbero anche essere ulivi o fruttiferi in genere.

Per favorire tali interventi e creare le premesse atte ad incoraggiare lo sviluppo di tali impianti nelle zone oggetto di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato e particolarmente in quelle ubicate nelle immediate adiacenze di importanti opere pubbliche, la « Cassa » ha disposto che agli impianti eseguiti da privati sia concesso, oltre al normale contributo previsto dalla legislazione vigente, un premio del 20% per le zone di montagna, del 32% per quelle di pianura e del 10% per il territorio della regione Calabrese sotto i 300 m.s.l.m.

Pertanto il sussidio complessivo riconoscibile per pianta attecchita sarà del 70% della spesa ammessa. Di tale sussidio, due terzi potranno essere corrisposti subito dopo la messa a dimora delle piante, previo collaudo parziale.

I progetti relativi dovranno pervenire alla « Cassa » tramite l'Ispettorato competente per la zona, essendo riservata alla « Cassa » la loro approvazione.

Nel caso di interventi ancora da progettare, lo studio relativo agli anzidetti impianti dovrà essere fatto preliminarmente ed inserito, a cura dell'Ente preposto, nella progettazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato. Ciò al fine di conseguire un indirizzo unitario e coordinato tra opere pubbliche ed opere private.

Impianti ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi.

Un settore di speciale interesse nel quadro delle opere di bonifica di competenza privata, al quale la legge istitutiva della « Cassa » fa specifico riferimento, è quello degli impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi in tale settore sono peraltro particolarmente complessi per le caratteristiche di miglioramento fondiario non attinenti a singole proprietà, ma prevalentemente riguardanti più aziende e interferenti con iniziative al di fuori delle categorie agricole, pertanto di carattere sostanzialmente industriale. Ciò impone di tenere conto del complesso delle attività esistenti nei singoli comprensori, di quelle che si vanno determinando nell'ambito delle provvidenze per la industrializzazione del Mezzogiorno, nonchè delle iniziative che partono dagli Enti di Riforma, che hanno compiti e finanziamenti specifici in materia.

Tale coordinamento è fondamentale perchè gli interventi della «Cassa» siano organici e tempestivi sia nel settore delle trasformazioni fondiarie che in quello industriale.

Come già detto in precedenza, per garantire il coordinamento delle iniziative relative agli impianti di conservazione e trasformazione, l'approvazione dei progetti e la concessione del sussidio è avocata alla « Cassa » qualunque sia l'importo del progetto.

Fermo restando il principio che gl'impianti debbono essere in ogni caso di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende cui sono destinati, si stabilisce di prendere in considerazione solo quelli relativi alle aziende singole od associate che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: una adeguata consistenza di capacità lavorativa; una prevista dotazione di macchinario completo e capace di assicurare la migliore e più razionale trasformazione del prodotto; una idonea ed adeguata attrezzatura per la conservazione del prodotto stesso; costo di impianto che non superi un determinato limite per ettaro servito; ciclo di lavorazione anch'esso di basso costo.

In conseguenza di quanto sopra per gli impianti oleari ed enologici resta fissato in particolare:

Oleifici aziendali: la capacità lavorativa non deve essere inferiore ai 100 q.li giornalieri con due turni di lavorazione di otto ore ciascuno, congiuntamente ad un costo, riferito al macchinario di frangitura, pressatura e separazione, non superiore alle lire 300.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, o rapportata a tale, in fase di produttività.

Per l'utilizzazione dovrà prevedersi un periodo di almeno una trentina di giorni all'anno. Nei casi in cui ciò non risulti possibile si dovrà fare ricorso ad impianti di carattere associativo. L'attrezzatura per la conservazione del prodotto dovrà essere di entità tale da permettere l'immagazzinamento di buona parte dell'olio.

Per l'ammissione a contributo dell'impianto le ditte dovranno documentare in ogni caso di non essere in possesso della licenza di frantoiano.

Oleifici a carattere associativo: la potenzialità lavorativa giornaliera dovrà essere almeno doppia di quella minima prevista per gli aziendali.

Cantine: quelle aziendali debbono avere una capacità di conservazione non inferiore ai 500 ettolitri e quelle sociali a 10.000. Il loro costo, compreso il macchinario, non deve superare le lire 250.000 per ettaro di vigneto in coltura specializzata o rapportata a tale.

Per quanto concerne la ubicazione degli impianti aziendali, siano essi oleari o vinicoli, resta confermato che di norma essi debbono essere ubicati in campagna, e nel caso di fondi formati da più appezzamenti in quello più idoneo sotto il profilo organizzativo. Qualora peraltro ciò non risulti assolutamente possibile, per comprovata mancanza di fondamentali servizi, potrà ammettersene la ubicazione alla periferia dei centri abitati. In tali casi e qualora i richiedenti posseggano in essi edifici atti allo scopo, potrà consentirsene la utilizzazione, a condizione che risultino veramente rispondenti e le eventuali opere di riattamento siano di modesta entità.

Per le iniziative interessanti Cooperative, Enti di Colonizzazione, Consorzi Agrari, il sussidio verrà concesso anche sulla spesa per l'acquisto del suolo necessario per la realizzazione dell'impianto.

Non è escluso però che a fianco delle Cooperative, degli Enti di Colonizzazione, dei Consorzi Agrari, dei quali si fa specifica menzione nella legge n. 165 del 23-4-1949 e n. 634 del 29-7-1957, artt. 15 e 16, possono essere prese analoghe iniziative da parte dei Consorzi di Bonifica e dei Consorzi dei produttori.

I Consorzi di Bonifica potranno prendere le iniziative di cui sopra ove però manchi la possibilità di promuovere idonei Organismi cooperativi fra gli agricoltori interessati che possano costruire gli impianti: in ogni caso dovrà assicurarsi, da parte di Organismi di tal genere, la gestione degli impianti stessi, anche se realizzati dai Consorzi, e a tale adempimento è subordinata la liquidazione del sussidio da parte della « Cassa ».

Gli Ispettorati istruiranno e inoltreranno alla « Cassa », con il proprio parere, i progetti aventi i requisiti di cui sopra.

Relativamente agli impianti di lavorazione del latte si precisa che sono sussidiabili anche quelli che prevedono la conservazione e l'imbottigliamento del prodotto come tale. E' però esclusa dal sussidio la spesa per l'acquisto delle bottiglie, dei cestelli e dei mezzi di trasporto del latte.

I progetti relativi ad impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di tipo diverso da quelli sopra indicati saranno inoltrati con le proposte che ciascun Ispettorato riterrà più opportuno fare. Per questi la « Cassa » si riserva di ammettere a contributo quelli che riterrà meritevoli di incoraggiamento.

Per le centrali ortofrutticole, infine, promosse e gestite da Consorzi di cooperative di produttori o da Consorzi di secondo grado comprendenti anche cooperative, operanti in servizio pubblico, ai sensi dell'art. 40 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, potrà essere concesso un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo delle opere approvate, ed in caso di « forma mista », il mutuo esser pari al 60% della spesa. La durata di quest'ultimo potrà raggiungere gli anni 25.

Miglioramento dei pascoli

Il miglioramento dei pascoli interessa tanto i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari che quelli di competenza degli Ispettorati Forestali, ma è ovvio che in montagna tale categoria di opere troverà maggiore diffusione.

Particolare cura dovrà essere rivolta da parte dei singoli Ispettorati al miglioramento dei pascoli, tenendo soprattutto presente che l'incremento della produzione foraggera è fattore determinante per l'economia delle zone pascolive e per il miglioramento del patrimonio zootecnico delle stesse. Collateralmente al miglioramento dei pascoli dovranno svilupparsi le opere di approvviggionamento idrico ed i ricoveri per gli uomini e gli animali.

Dall'esame dei progetti sinora pervenuti si è rilevato che talvolta, nel predisporre la progettazione, non si è tenuto giusto conto del carico di bestiame che il pascolo può sopportare e si è ecceduto in ricoveri non sempre previsti consoni alle zone interessate; talaltra, invece, non si è disciplinato sufficientemente l'esercizio dei pascoli stessi, ragione per cui, specialmente nel caso di grosse aziende di proprietà comunale, si è stati costretti a fare rielaborare i progetti.

Si raccomanda perciò di fare studiare attentamente i progetti e, per quanto concerne quelli dei ricoveri per gli animali e delle abitazioni del

personale addetto, di non perdere di vista l'economia e la razionalità evitando, ove possibile, forti concentramenti di bestiame non sempre raccomandabili.

Per le opere specifiche di miglioramento della flora pabulare, si ritiene che sia opportuno affrontare il problema con gradualità e quindi procedere per zone, affinchè i lavori risultino di sicura riuscita.

Laghetti collinari

I laghetti collinari rappresentano indubbiamente una delle opere di raccolta d'acqua a scopo irriguo di più facile realizzazione e più economiche. A tal fine è stato previsto un particolare premio di incoraggiamento. Tale premio ha carattere temporaneo e si aggiunge al normale sussidio contemplato dalle vigenti leggi in materia di miglioramento fondiario.

La somma dei due interventi non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa ammessa a sussidio.

Il premio è concesso per le opere di invaso e per quelle direttamente con esso collegate, quali le sistemazioni idraulico-agrarie a difesa del bacino. Sono invece esclusi dal premio gli impianti di sollevamento e di distribuzione.

Alle aziende che non hanno la possibilità di attuare l'irrigazione con invasi ubicati nel proprio perimetro e che vi provvedono acquistando il terreno nelle immediate vicinanze, nonchè a quelle che si associano per la realizzazione degli invasi stessi, verrà concesso il premio del 25% anche per le opere di presa e di distribuzione dell'acqua aventi carattere comune, nonchè, entro congrui limiti, sulla spesa per l'acquisto del terreno sotteso dall'invaso e su quella eventualmente occorrente per le permute dei terreni interessati allo stesso.

Al fine di accelerare la utilizzazione dell'acqua, nel caso di collaudo del lago separato da quello dell'impianto irriguo, metà del sussidio verrà corrisposto al collaudo dell'invaso e metà dopo quello degli impianti di sollevamento e distribuzione.

Il premio viene concesso nella misura massima quando il costo dell'acqua invasata non supera le L. 100 per mc.

§ 125 - **Altre opere sussidiabili.**

Si elencano qui di seguito alcune opere di minore importanza che possono essere sussidiate:

Spietramenti

Lo spietramento è una delle opere ammissibili a contributo talvolta indispensabile per migliorare i terreni e renderli atti alla coltura. In alcuni casi trattasi di asportare materiale (cappellaccio o crosta) portato in super-

ficie con le lavorazioni, in altri invece di raccogliere il pietrame sparso o proveniente da banchi di roccia superficiali preventivamente rimossi. Nel primo caso è evidente che data la natura friabile del materiale stesso, non tutto potrà essere asportato; nel valutarne perciò il quantitativo occorrerà tenere presente che una parte cospicua rimane in sito.

Allorchè trattasi di spietrare terreni particolarmente pietrosi e soprattutto con banchi di roccia affiorante è necessario valutare attentamente sino a qual punto è economicamente conveniente prevederne la totale asportazione. Nei casi in cui il lavoro di spietramento si appalesa troppo oneroso è bene limitarlo alle zone meno rocciose o pietrose.

Nei provvedimenti di concessione dovrà comunque essere fissato il prezzo per metro cubo del pietrame e si dovrà prescrivere che esso venga accatastato in cumuli misurabili per una giusta valutazione in sede di collaudo.

Quando il pietrame raccolto è destinato alla formazione di muri paraterra, di vespai, oppure alla costruzione di strade o di fabbricati, nel determinare il prezzo di tali opere va tenuto conto del fatto che lo spietramento è stato ammesso a contributo.

Drenaggi

Nei riguardi dei drenaggi si stabilisce che gli stessi debbano essere ammessi a contributo solo quando si tratta di terreni estremamente bisognosi e soggetti a ristagni profondi di acqua, ed allorquando si dispone sul fondo del materiale pietroso occorrente per la formazione della vespaiatura.

Livellamenti

Per i terreni ondulati da irrigare nei quali occorre un preventivo livellamento, i movimenti di terra per essere ammessi a sussidio debbono risultare da un regolare piano quotato. E' evidente che qualora trattasi di appezzamenti molto estesi, per economia di spesa, dovranno prevedersi campi aventi quote differenti.

Frangiventi

I frangiventi sono sussidiabili solo quando sono previsti in modo da rispondere allo scopo ed attuati con essenze adatte (cipressi, eucalipti, ecc. ...).

Trattori e apparecchiature connesse

Si conferma la sussidiabilità dei trattori e delle apparecchiature meccaniche per il dissodamento e la sistemazione del terreno, e l'approvazione dei progetti che ne prevedono l'acquisto è riservata alla « Cassa ».

Allo scopo di estendere i vantaggi della meccaniccazione, l'ammissione al beneficio del contributo per l'acquisto del suddetto macchinario

viene esteso anche alle piccole aziende, intendendo per tali quelle di almeno una trentina di ettari, nei terreni di competenza degli Ispettorati Agrari, e di una ventina, in quelli nei quali operano gli Ispettorati Forestali, in unico corpo.

Nel caso di cooperative, consorzi, associazioni, il terreno posseduto dovrà essere di almeno una ottantina di ettari.

Il sussidio è del 20% nel primo caso e del 25% nel secondo e si riferisce tanto alle macchine che alle attrezzature. Per la Calabria tale sussidio è rispettivamente del 30 e 35%.

La potenza minima dei trattori da ammettere a sussidio è di 50 HP, misurati alla puleggia, per le zone ove si applica la legge n. 215 e di 25 HP, pure alla puleggia, dove invece si opera con la legge n. 991.

L'acquisto dovrà essere inquadrato con le opere di trasformazione da eseguire nell'azienda.

Tutte le volte che la richiesta di sussidio è avanzata prima di avere eseguito opere di trasformazione, il pagamento del sussidio è subordinato alla realizzazione di un complesso di lavori, approvati dalla Cassa, di importo non inferiore a quello ammesso a contributo per il trattore.

Si precisa che per le macchine di provenienza estera è ammissibile a contributo l'importo di una macchina nazionale di eguale potenza, ferme restando però le percentuali di sussidio sopradette.

Per le attrezzature meccaniche acquistate a cura dei Consorzi di Bonifica, in considerazione del notevole apporto che le stesse possono dare allo sviluppo della trasformazione fondiaria ed all'economia del comprensorio, la misura del sussidio è elevato al 30% della spesa.

Per i centri di meccanizzazione istituiti dai Consorzi, occorre però che lo schema di gestione sia sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il quale, come è noto, è tenuto anche ad approvare le deliberazioni adottate dai Consorzi di Bonifica relative alla istituzione dei centri stessi.

Serre

Le serre ed i relativi impianti sono sussidiabili come opere di miglioramento fondiario; debbono però inserirsi nella struttura dell'azienda agricola in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario e rappresentare uno degli ultimi stadi della trasformazione. Esse non sono sussidiabili se a sè stanti e se rivolte ad attività prevalentemente industriali e commerciali.

L'approvazione degli impianti in questione è riservata alla « Cassa ».

L'incidenza di spesa per ettaro di superficie aziendale, non dovrà superare le 200 - 250 e 300 mila lire, rispettivamente per piccole, medie e grandi aziende, mentre l'importo potrà sommarsi a quello riconosciuto per la trasformazione del corrispondente tipo di azienda.

§ 126 - Opere sussidiabili solo in montagna.

Gli Ispettorati Forestali nelle aree di loro competenza possono ammettere a sussidio anche le recinzioni, le strade a fondo naturale, i rimboschimenti e la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, gli impianti di prati poliennali e le concimazioni di fondo.

Recinzioni

Le recinzioni saranno prese in considerazione solo quando destinate alla formazione di grandi settori pascolativi ed alla trasformazione di olivastreti, ed il progetto preveda contemporaneamente il decespugliamento, il dicioccamento e lo spietramento dei terreni interessati e le recinzioni siano realizzate col pietrame di risulta.

Strade a fondo naturale

Le strade a fondo naturale possono essere ammesse a fruire del sussidio semprechè però lo consenta la natura dei terreni sui quali s'intende svilupparle.

Rimboschimenti

In merito ai rimboschimenti ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati si dispone che, nel provvedimento di concessione, debba tenersi conto delle norme dettate dal II comma dell'art. 79 e dell'art. 80 del R. D. 16-5-1926, n. 1126, che prevedono come è noto, la liquidazione in tempi diversi del sussidio; cioè un acconto dopo il primo biennio di impianto ed il saldo dopo 5 anni.

Prati poliennali

Il massimo impulso è bene sia dato oltre che al miglioramento dei pascoli, all'impianto dei prati poliennali specie se irrigui. Tali prati dovranno possibilmente comparire tra le opere di miglioramento di tutte le grandi aziende pascolive e per una adeguata superficie. A tal fine può essere sussidiato l'acquisto delle sementi relative, da giustificare con fattura e da spargere alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

Concimazioni

Le concimazioni possono essere sussidiate limitatamente ai pascoli da ricostituire ed ai prati poliennali nelle zone in cui vengono introdotti per la prima volta. Anche per i concimi occorrerà esibire le relative fatture di acquisto e lo spargimento dovrà essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

Bestiame selezionato

Per quanto concerne l'acquisto di bestiame si dispone che esso debba

riferirsi unicamente ad aziende che diano garanzia di poterlo allevare in maniera razionale.

Gli acquisti dovranno in ogni caso effettuarsi in forma organizzata e sotto il controllo della « Cassa » e riguardare bestiame selezionato da importare da zone tipiche di allevamento, oppure proveniente da nuclei di selezione eventualmente esistenti in loco.

In tale settore di attività per i piccoli agricoltori occorrerà considerare con particolare interesse le iniziative a carattere associativo o cooperativo. Tali associazioni o cooperative dovranno allo scopo organizzare interventi attraverso la istituzione di centri di fecondazione artificiale e sanitari e fare obbligo agli aderenti di sottoporre il bestiame acquistato ai controlli funzionali e sanitari che verranno stabiliti.

Ogni iniziativa riguardante l'acquisto di bestiame deve essere sottoposta all'esame preventivo della « Cassa ».

§ 127 - Limite di spesa per alcune categorie di opere.

Premesso che in sede di istruttoria dovranno tenersi presenti gli importi massimi ammissibili a contributo col pieno sussidio in precedenza indicati, si precisano quelli che per talune opere particolarmente onerose si ritengono invece approvabili col pieno sussidio.

Terrazzamenti

Tra le opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni ve ne sono alcune particolarmente onerose, come ad esempio i terrazzamenti con muri di sostegno. Poichè non è possibile ammettere a sussidio col pieno contributo l'intera spesa occorrente per la loro realizzazione, ciò per ovvie ragioni di economia nel costo delle trasformazioni, si prescrive che l'importo massimo da ammettere a contributo col pieno sussidio non dovrà superare le L. 500 mila per ettaro effettivamente sistemato come sopra. Ove tale importo sia maggiore il contributo sarà proporzionalmente diminuito. Siccome poi tali tipi di sistemazione spesso sono destinati a colture arboree, il contributo si subordinerà alla rispondenza della piantagione a sani criteri di razionalità, sia per quanto riguarda le varietà che per quanto si riferisce al sesto di impianto.

Irrigazione con acque sotterranee

Come già detto in precedenza la irrigazione con acque sotterranee va tenuta nella massima considerazione date le non trascurabili disponibilità idriche del sottosuolo meridionale. Non essendo però possibile superare certi limiti di spesa, per il complesso delle opere di provvista, sollevamento e distribuzione, si concederà il sussidio nella misura massima limitatamente a 500 mila lire ad ettaro. Quando la spesa unitaria supererà detto limite la aliquota del sussidio dovrà essere proporzionalmente ridotta.

Opere di distribuzione dell'acqua

Onde evitare richieste eccessive, quali spesso si sono verificate nei casi di irrigazione di impianti arborei specializzati preesistenti (o da realizzare senza sussidio) e di orti, non dovrà ammettersi a sussidio uno sviluppo di condotte o canalette irrigue di adduzione e di distribuzione superiore a ml. 200 per ettaro.

Strade

Il costo delle strade, come è noto, varia moltissimo a seconda delle zone ove si realizzano ed a seconda della disponibilità o meno di pietrame nelle vicinanze. In relazione a tale opera si raccomanda di non superare la spesa di L. 700 per mq. di capostrada nelle zone di pianura e di L. 1.000 in quelle di collina e montagna compresi eventuali muri di sostegno, esclusi ponti e tombini.

Spietramenti

La spesa relativa allo spietramento oscilla di solito entro limiti molto ampi, e dipende dal quantitativo di materiali da rimuovere. Al riguardo si indicano i limiti di spesa ammissibili a contributo e che si raccomanda di non superare:

a) nel caso di terreno pietroso: mc. 300 a L. 300/400 mc. per un totale di L. 90.000 - L. 120.000 ad ettaro;

b) nel caso di terreni con crosta o cappellaccio mc. 800/1.200 a L. 100 al mc. per un totale di L. 80.000 - L. 120.000 ad ettaro.

Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

Per gli oleifici il costo del macchinario per la frangitura, pressatura e separazione non dovrà superare le L. 300 mila per ettaro di oliveto in coltura specializzata o rapportata a tale.

Il costo delle cantine, compreso il macchinario, non dovrà superare le L. 250 mila per ettaro di vigneto in coltura specializza o rapportata a tale.

Serre

Per le serre il costo non dovrà superare le 200 - 250 e 300 mila lire per ettaro di superficie aziendale, rispettivamente per aziende piccole, medie e grandi.

§ 127 bis - **Opere non sussidiabili.**

Non sono comunque da sussidiare le seguenti opere:

a) impianti arborei irrigui in coltura specializzata, compresi gli agrumeti;

b) vigneti per uve da tavola e per uve da vino;

c) ripristino e manutenzione di strade poderali;

d) abitazioni rurali, magazzini, impianti di trasformazione di prodotti, ecc., di richiedenti singoli nei centri urbani, salvo per gli impianti, nei casi di comprovata impossibilità a realizzarli in azienda;

e) irrigazione dei vigneti;

f) acquisto di sementi.

§ 128 - **Credito agrario di miglioramento.**

Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria la « Cassa » ha messo a disposizione degli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento i fondi necessari per la concessione di mutui in applicazione del R. D. 13-2-1933, n. 215 e successive leggi integrative.

Gli Istituti di credito con i quali è stata stipulata apposita convenzione sono:

Banco di Napoli (per l'Italia Meridionale)
Banco di Sicilia (per la Sicilia)
Banca Nazionale dell'Agricoltura (per tutta la zona di intervento)
Banca Nazionale del Lavoro (per tutta la zona d'intervento)
Banco di Sardegna (per la Sardegna)
Cassa di Risparmio di Calabria (per la Calabria e la Lucania)
Cassa di Risparmio V. E. (per la Sicilia)
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (per tutta la zona d'intervento)
Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (per l'Italia Centrale)
Istituto Federale di Credito per la Toscana (per l'Isola d'Elba)

Coloro che per la esecuzione delle predette opere intendono avvalersi del credito, potranno godere dei benefici di seguito indicati secondo le modalità che qui si espongono:

1) Gli aspiranti alla concessione del mutuo con i benefici di legge, nel presentare le relative domande ai competenti Ispettorati, indicheranno l'Istituto bancario da essi prescelto e l'importo per il quale intendono contrarre mutuo di miglioramento con il concorso della « Cassa » sugli interessi.

E' in facoltà dei richiedenti scegliere:

a) un mutuo, con il concorso sugli interessi, per l'intero importo delle opere da compiere (100%);

b) un mutuo non eccedente il 60% del costo delle opere per le zone di competenza degli Ispettorati Agrari ed il 50% per quelle in comprensorio di bonifica montana ed in bacino montano, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di competenza degli Ispettorati Forestali; in Calabria, in relazione alle maggiori percentuali di sussidio di cui alla Legge Speciale, il mutuo, nel caso di contributo massimo, non potrà superare il 40% e 20% dell'importo approvato, rispettivamente per le zone sotto e sopra i 300 metri.

c) quando le proprietà da migliorare appartengono a Comuni, Università o Comunanze agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti morali in genere e le stesse ricadono in comprensorio di bonifica montana, od in bacini montani il cui territorio sia classificato montano, potrà essere concesso, a norma degli articoli 79 e 80 del D.L. 13-2-1933, n. 215, il cumulo del sussidio in capitale con il concorso nel pagamento degli interessi. In tal caso però l'importo del mutuo da concedersi non potrà oltrepassare la differenza risultante tra l'importo della spesa approvata per la esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio in capitale concesso.

Nessun maggiore importo rispetto al costo dell'opera, come stabilito dalla « Cassa », potrà essere riconosciuto dall'Istituto di Credito agli effetti del mutuo.

2) Ottenuto dalla « Cassa » il provvedimento di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, i richiedenti dovranno presentare all'istituto di Credito prescelto regolare domanda corredata dei prescritti documenti, inviando copia della domanda stessa alla « Cassa per il Mezzogiorno » - Servizio C.I.F.T.

La facoltà di contrarre il mutuo dovrà essere esercitata entro otto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Trascorso tale termine il diritto ad avvalersi del beneficio di cui sopra decade automaticamente.

Per agevolare lo svolgimento dell'istruttoria bancaria delle domande di mutuo, mentre si raccomanda agli Ispettorati ed ai Consorzi ed Enti di bonifica di coadiuvare gli interessati nella compilazione delle stesse e di facilitarli nell'approntamento della relativa documentazione da presentare alle Banche, si da facoltà ai richiedenti di inoltrare la domanda all'Istituto prescelto, contemporaneamente a quella indirizzata alla « Cassa » per l'approvazione del progetto, affinchè la Banca possa iniziare l'istruttoria di sua competenza, rinviando, s'intende, la stipulazione del contratto di mutuo al momento in cui la « Cassa » emetterà il provvedimento di ammissione dell'opera alle agevolazioni di legge. In tal caso all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti i mutui dovranno costituire presso la Banca un deposito di L. 10 mila, non rimborsabile se la « Cassa » non ammetta l'opera a godere del contributo sugli interessi.

E' da tener presente che la facoltà assentita con l'atto di concessione del sussidio di richiedere il mutuo di credito agrario non può essere esercitata, in quanto essa viene a perdere ogni validità, qualora le opere ammesse siano già state eseguite alla data di presentazione della domanda agli Istituti convenzionati con la « Cassa ».

Qualora la domanda di contributo e di mutuo venga accolta, le spese notarili e di istruttoria rimarranno a carico della « Cassa » ad eccezione delle spese di bollo, ipotecarie, di registro e dei diritti erariali che saranno a carico del mutuatario.

3) La durata dei mutui resta stabilita come segue:

Anni 8: acquisto di macchinari elettrici per l'utilizzazione dell'energia a scopo agricolo
acquisto di apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;

Anni 10: dissodamento dei terreni saldi con mezzi meccanici e con esplosivi
ricerca, sollevamento e distribuzione di acque a scopo irriguo;

Anni 12: scasso e scarificazione dei terreni
piantagione di olivi e di frutteti, formazione di alberature e fasce frangivento, chiudende;

Anni 15: sistemazione idraulica ed idraulico-agraria dei terreni
opere di costruzione ed ampliamento di fabbricati destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dell'azienda
costruzioni di sili per la conservazione dei foraggi
cabine di trasformazione e linee fisse e mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo ed in genere le installazioni elettro-agricole;

Anni 18: opere di costruzione e riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi
costruzione di strade poderali e interpoderali;

Anni 20: miglioramento di pascoli montani
ricerca, provvista e distribuzione di acque potabili compresi gli acquedotti rurali.

E' in facoltà del mutuatario chiedere alla Cassa il nulla osta per la riduzione del periodo di ammortamento.

Per i progetti di trasformazione che si riferiscono a più categorie di opere, sarà fissato un unico periodo di ammortamento, tenendo presente la media delle durate sopra indicate.

In allegato si riporta un esempio per la determinazione della durata media riferita ad opere aventi diversi periodi di ammortamento.

Il tasso delle operazioni di mutuo è del 5,50% annuo netto, comprensivo delle spese di istruttoria e di ogni altra spesa ed onere di qualsiasi natura.

La « Cassa » concorrerà al pagamento degli interessi con un contributo del 2,50% di modo che l'effettivo carico degli interessi per mutuatari si ridurrà al 3% annuo netto.

Gli interessi di preammortamento del mutuo saranno conteggiati dal giorno dell'erogazione delle singole somministrazioni fino alla data di inizio dell'ammortamento.

L'ammortamento avverrà in quote semestrali costanti posticipate con decorrenza dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello in cui sia avvenuta l'erogazione dell'ultima quota di mutuo.

E' facoltà del mutuatario chiedere alla « Cassa », tramite l'Istituto di credito, il nulla osta per ridurre il periodo di preammortamento.

4) L'erogazione delle somme al mutuatario avverrà secondo le seguenti modalità:

A) nel caso di mutuo non eccedente il 60% del costo delle opere:

a) la prima somministrazione, in misura non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, entro due mesi dalla stipula del contratto;

b) la seconda somministrazione, in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo, dietro presentazione da parte del mutuatario dello stato di avanzamento che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno un terzo dei lavori sussidiati e che porti la convalida della « Cassa » o altro Organo a ciò delegato dalla « Cassa » stessa;

c) l'ultima somministrazione, dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo rilasciata ai termini dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

B) Nel caso di mutuo al 100%:

a) la prima somministrazione in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo entro due mesi dalla stipula del contratto;

b) le altre somministrazioni, in misura complessiva non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, calcolato in base a stati di avanzamento vistati dalla « Cassa », o da altro Organo a ciò delegato dalla « Cassa » stessa: il primo dopo l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori sussidiati, il secondo dopo il 50% ed il terzo dopo il 70%.

c) l'ultima somministrazione dietro presentazione del certificato di collaudo, rilasciato a termini dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

5) Nel caso di ritardato pagamento delle somme dovute dai mutuatari alle singole scadenze, questi dovranno corrispondere alla Banca gli interessi di mora fissati nel contratto di mutuo, salvo il diritto della Banca

medesima di rescindere il contratto e procedere agli atti necessari per il recupero delle somme mutuate.

6) Il sussidio integrativo sarà erogato dalla « Cassa » a collaudo delle opere secondo la prassi in uso per i sussidi in conto capitale.

In allegato si indicano le rate semestrali costanti ed il valore attuale della partecipazione « Cassa » sugli interessi conteggiati su un mutuo di L. 1.000.000.

Sez. 2' - MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PRIVATA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

§ 129 - **Finanziamento della quota privata delle opere pubbliche di bonifica.**

Allo scopo di garantire il finanziamento della quota a carico dei privati consorziati nella spesa per le opere pubbliche di bonifica, la Cassa per il Mezzogiorno ha messo a disposizione degli Istituti bancari — autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento — i fondi necessari alla concessione dei mutui per le dette operazioni.

A tal fine sono state stipulate apposite convenzioni con i seguenti Istituti di credito:

— *Banca Nazionale dell'Agricoltura*
— *Banca Nazionale del Lavoro*
— *Banco di Napoli*
— *Banco di Sardegna*
— *Banco di Sicilia*
— *Cassa di Risparmio di Calabria*
— *Cassa di Risparmio V.E.*
— *Cassa di Risparmio di Roma*
— *Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento*
— *Istituto Federale di credito agrario per l'Italia Centrale*
— *Istituto Federale di credito agrario per la Toscana.*

Nelle convenzioni è stabilito che i Consorzi che abbiano ottenuto un provvedimento di concessione dalla « Cassa » per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, possono rivolgere domanda ad uno degli Istituti predetti per ottenere un mutuo corrispondente alla quota a carico dei privati.

L'Istituto di credito, dopo aver approvato la domanda di finanziamento ed esaminato la documentazione relativa, procede alla stipula del contratto di mutuo; l'utilizzo del finanziamento ha luogo in base agli stati di avanzamento ed allo stato finale dei lavori.

Il Consorzio di bonifica deve garantire il servizio del mutuo rilasciando all'Istituto mutuante tante delegazioni bimestrali sui contributi consortili a carico dei proprietari interessati, quante sono le rate di ammortamento del mutuo.

Le delegazioni devono avere la forma prescritta secondo la prassi normale in uso.

I mutui sono concessi al tasso annuo del 5,80%.

L'ammortamento dei mutui contratti ha inizio — di regola — con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato stipulato l'atto definitivo di quietanza.

La durata dell'ammortamento è stabilita in 15 *anni mediante il versamento di* 90 *rate bimestrali costanti posticipate.*

Su domanda dei Consorzi mutuatari la « Cassa » può consentire la proroga del predetto ammortamento fino ad un massimo di 25 *anni pari a* 150 *rate bimestrali.*

Gli interessi maturati sulle somministrazioni percepite durante il periodo precedente l'inizio dell'ammortamento, devono essere restituiti in 9 *rate bimestrali costanti aventi eguali scadenze con le prime nove rate di ammortamento del mutuo.*

Sez. 3ª - FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI MAGAZZINI GRANARI

§ 130 - **Finanziamento per la costruzione di magazzini granari.**

Sullo schema delineato dalla legge 30 maggio 1932, n. 720, la « Cassa » opera in duplice senso, corrispondendo un contributo di capitale (nella misura del 25% della spesa prevista in progetto), inteso ad assicurare la convenienza economica delle costruzioni di magazzini granari e somministrando un mutuo di importo pari al 50% del costo dell'opera all'interesse del 4,50% annuo, per la durata di 13 anni, da concedere ai Consorzi Agrari provinciali, od alla « S.A.I.I.M. », disposti ad assumere l'iniziativa delle costruzioni stesse.

Per i magazzini da costruire nei comprensori di bonifica e nelle zone di riforma soggette allo scorporo, o che siano nelle loro adiacenze e vengano costruiti essenzialmente in servizio dei comprensori stessi e delle dette zone, i finanziamenti sono accordati in base a piani approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sez. 4ª - CONTRIBUTI, A FONDO PERDUTO PER L'IMPIANTO DI PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

§ 131 - Contributi per l'impianto di piccole e medie industrie (artt. 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634).

Con circolare n. 5/10158/CIFT del 6 maggio 1958 — oltre ad alcune istruzioni agli Istituti abilitati ai finanziamenti a medio termine per le attività industriali nel Mezzogiorno — sono state diramate, sulla materia, le seguenti norme.

SCOPO DEL CONTRIBUTO

Scopo del contributo è (art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634) di agevolare il *sorgere di iniziative industriali* nel territorio dell'Italia meridionale di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

In relazione a quanto sopra sono ammissibili a contributo le nuove iniziative (1).

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione è rivolta ad iniziative dirette a costituire:

— piccole e medie industrie;

— nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 75.000 abitanti.

CARATTERISTICHE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

Per essere ammissibili a contributo le iniziative industriali devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *Struttura.*

Deve trattarsi di una iniziativa che si sostanzi in un vero e proprio opificio tecnicamente organizzato, che dia luogo ad uno o più cicli di trasformazione di materia prima o di apprestamento di prodotti.

b) *Dimensioni.*

L'iniziativa deve avere effettivo carattere industriale; deve cioè diffe-

(1) Con successivo provvedimento (cfr. § 132) sono stati ammessi al contributo anche gli ampliamenti degli stabilimenti industriali esistenti.

renziarsi dalle aziende artigiane, definite secondo le caratteristiche fissate dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per converso non saranno prese in considerazione le iniziative che non si inquadrino nel concetto della media industria. E' considerato attinente al concetto di media industria l'investimento di capitale non superiore ai 1.500 milioni di lire (1), con una occupazione massima permanente di 500 unità dipendenti fra dirigenti, impiegati ed operai.

LOCALITA' DI UBICAZIONE

Per quanto riguarda la *località di ubicazione*, deve trattarsi di comune con popolazione legale (riferita cioè al censimento del novembre 1951) non superiore ai 75.000 abitanti, in cui vi sia difetto di attività industriali.

Poichè lo spirito di questa ultima disposizione tende particolarmente a stimolare e sorreggere lo sviluppo di attività industriali nelle zone naturalmente meno favorite, saranno particolarmente considerate le situazioni della regione, della provincia e del comune in cui sorge il nuovo impianto, in rapporto all'addensamento delle industrie.

OPERE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le opere e le spese ammissibili a contributo sono specificamente previste dagli articoli 18, 19 della citata legge n. 634 del 1957, e possono raggrupparsi nelle seguenti voci:

1) *Opere murarie:*

a) per la costruzione degli stabilimenti industriali e loro pertinenze;

b) per l'installazione ed il sostegno dei macchinari;

c) per le costruzioni destinate a fini sociali.

2) *Opere di allacciamento degli stabilimenti:*

a) alle strade ordinarie;

b) alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari);

c) ad acquedotti e fognature;

d) alle reti di distribuzione di energia elettrica;

e) a metanodotti od oleodotti;

f) a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali;

g) a fonti di energia geotermica.

3) *Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate;*

(1) Con successivo provvedimento (cfr. § 132) questo limite è stato portato a 3.000 milioni di lire.

4) *Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;*

5) *Impianto di cabine di trasformazione;*

6) *Macchinari ed attrezzature:*
(impianti fissi) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal pagamento del dazio doganale.

MISURA DEL CONTRIBUTO

La citata legge (art. 18) stabilisce che il contributo può essere concesso:

— *fino al 20%* della spesa documentata per le opere e spese elencate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, del precedente punto VI;

— *fino al 10%* della spesa documentata per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) sempre che non abbiano beneficiato della esenzione dal dazio doganale.

Dette percentuali rappresentano un limite massimo, e pertanto la misura concreta del contributo sarà determinata caso per caso in rapporto alla combinata risultanza dei seguenti elementi:

a) sviluppo industriale della località di ubicazione dell'impianto e difficoltà iniziali dell'iniziativa nella zona ove si realizza, anche sotto il profilo della formazione tecnica della mano d'opera;

b) importanza dello stabilimento in relazione al concorso che esso porta all'economia della zona ove si realizza ed all'apporto che potrà dare all'incremento del reddito nel Mezzogiorno, considerando in ordine di priorità:

— le industrie per la produzione di beni strumentali;

— le industrie che presentino fondate prospettive di esportazione dei loro prodotti;

— le industrie, specie di manufatti e di merci di nuovo tipo, di cui sia prevedibile il collocamento diffuso, nonchè sul mercato meridionale, anche su quello nazionale in genere;

— le industrie che utilizzino e valorizzino prodotti locali minerali e agricoli;

— le industrie che soddisfino comprovate esigenze della regione per l'apprestamento di materiali utili agli sviluppi strutturali della stessa;

— gli opifici che, per il carattere preparatorio o di complementarietà delle loro lavorazioni, contribuiscano all'incremento del fattore agglomerativo industriale nella zona;

c) attitudine dell'opificio a concorrere all'assorbimento della mano

d'opera locale, e documentabile in base al diagramma annuale di lavorazione ed alle caratteristiche stagionali dello stesso;

d) efficienza degli impianti fissi, particolarmente per quanto riguarda la graduazione del contributo sui macchinari, in aderenza allo spirito della legge che tende a creare adeguate possibilità di vendita all'industria italiana a fronte di quella straniera.

CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO CON IL FINANZIAMENTO OD ALTRI CONCORSI

Il contributo concedibile dalla Cassa a norma dell'art. 18 è cumulabile con il finanziamento a medio termine e con altri eventuali concorsi.

DATA UTILE PER FRUIRE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge n. 634, il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima del 18 agosto 1957, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

La procedura da seguire per ottenere il contributo previsto dagli articoli 18, 19, 20 della legge è la seguente:

1) *Domanda.*

La domanda deve essere diretta alla Cassa per il Mezzogiorno in doppia copia (Roma, piazza dei Congressi, 20) e deve essere sempre inviata dagli interessati direttamente alla Cassa stessa.

Inoltre, e contemporaneamente, *copia di detta domanda deve essere inviata*:

a) *all'Istituto finanziatore*:

— nel caso di iniziative per le quali venga anche, e principalmente, richiesto il finanziamento a medio termine (mutuo) per l'impianto dell'attività industriale;

— nel caso di iniziative le cui opere abbiano avuto inizio dal 17 settembre 1956 in poi e che, al momento della richiesta alla Cassa, abbiano già ottenuto od abbiano già in corso il finanziamento a medio termine;

b) all'*I.SV.E.I.MER* (Napoli, via S. Giacomo, 19) od all'*I.R.F.I.S.* (Palermo, via Generale Magliocco, 1) od al *C.I.S.* (Cagliari, via Sassari, 77) a seconda della loro competenza territoriale:

— nel caso di iniziative per le quali non sia stato richiesto, nè si intenda richiedere, il finanziamento ad un istituto di credito a medio termine.

La domanda dovrà essere stilata attenendosi al seguente schema:

Data, ...

Cassa per il Mezzogiorno

Roma

Il sottoscritto .....
nella sua qualità di .....
della Ditta .....
con sede in ..... Via .....
rivolge istanza affinchè sia concesso il contributo previsto dall'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sulle voci di spesa in seguito descritte, relative al seguente stabilimento industriale: .....
.....
.....

sito nel Comune di .....

Località .....

Dichiara:

a) di aver $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$ in data ..... $\frac{\text{all'}}{\text{dall'}}$ Istituto .....
..... un finanziamento di L. .....
da usufruire per l'impianto di detto stabilimento;

b) che le opere relative a detto stabilimento $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$ iniziate in data .....

e $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$ ultimate in data .....

c) di non aver chiesto nè ottenuto alcun altro contributo oppure:
— di aver $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$ i seguenti altri contributi .....

.....

(Firma)

.....

La predetta domanda dovrà essere integrata dalla specificazione delle voci di spesa e relativi importi su cui è richiesto il contributo. Detta specificazione, da compilarsi a parte, e da inviarsi assieme alla domanda tanto alla Cassa quanto all'Istituto istruttore, dovrà essere formulata avvalendosi del seguente schema:

DITTA .....

VOCI DI SPESA
SULLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Opere murarie:

— per la costruzione dello stabilimento e sue pertinenze	L.	
— per l'installazione e il sostegno dei macchinari	»	
— per le costruzioni destinate a fini sociali	»	

Opere di allacciamento:

— alle strade ordinarie	L.	
— alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari)	»	
— ad acquedotti e fognature	»	
— alle reti di distribuzione di energia elettrica	»	
— a metanodotti od oleodotti	»	
— a centri di raccolta o deposito di metano od olii minerali	»	
— a fonti di energia geotermica	»	
Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate	L.	
Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni .	L.	
Impianto di cabine di trasformazione . .	L.	
		L. .....

Macchinari ed attrezzature:

— di produzione nazionale	L.	
— di produzione estera che abbiano assolto il dazio doganale	»	
		L. .....
	TOTALE GENERALE	L. .....

2) *Documentazione.*

La documentazione *deve essere inviata esclusivamente all'Istituto competente*, in numero di copie sufficiente affinchè l'Istituto stesso possa poi trasmettere, a suo tempo, copia alla Cassa.

La documentazione (progetto tecnico, relazioni illustrative, ecc.) è quella prescritta dai singoli Istituti per le domande di finanziamento. In ogni caso però dovrà essere tale da consentire una chiara visione degli scopi e della portata della iniziativa, delle sue basi finanziarie, delle sue

prospettive economiche e di gestione ecc., con particolare riguardo agli elementi che saranno presi a base per la determinazione della misura del contributo (vedi punto VII « Misura del contributo »).

E' interesse dei richiedenti che la documentazione e la previsione di spesa siano il più possibile aderenti alla realtà specialmente per le opere e per le spese sulle quali viene richiesto il contributo. Tali documentazioni e previsioni serviranno infatti di base per la determinazione sia della misura percentuale sia dell'ammontare massimo del contributo che sarà concesso.

3) *Istruttoria.*

L'istruttoria delle domande di concessione di contributo sarà svolta:

— per tramite degli Istituti finanziatori, per le iniziative per le quali sia stato richiesto il finanziamento;

— per il tramite degli Istituti ISVEIMER, od IRFIS, o C.I.S., a seconda della rispettiva competenza territoriale per le iniziative per le quali non sia stato richiesto il finanziamento.

In ogni caso gli Istituti suddetti, ad istruttoria ultimata, riferiranno alla Cassa mediante apposita relazione, accompagnata da copia del progetto.

4) *Concessione del contributo.*

Il contributo è concesso con determinzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il relativo provvedimento di concessione viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero industria e commercio nonchè allo Istituto istruttore.

Tale provvedimento stabilisce la misura o le misure percentuali del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo stesso, nonchè le relative condizioni.

Tra le condizioni predette *saranno in ogni caso* incluse, oltre la previsione del termine entro il quale l'impianto dovrà essere ultimato, anche le seguenti clausole:

— divieto di distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'impianto, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, senza il preventivo benestare dell'Istituto finanziatore, o, in mancanza, della Cassa;

— obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

5) *Ultimazione dell'impianto - Documentazione - Collaudo.*

Ultimato l'impianto, il beneficiario del contributo ne darà comunica-

zione all'Istituto istruttore e per conoscenza alla Cassa, indicando anche la data di entrata in produzione dell'impianto stesso.

In seguito a tale segnalazione l'Istituto procederà al proprio collaudo e, comunque, all'accertamento di ultimazione e di entrata in funzione dell'impianto, e successivamente darà comunicazione alla Cassa dell'avvenuto collaudo od accertamento. Unitamente a tale comunicazione, l'Istituto trasmetterà alla Cassa tutta la necessaria documentazione di spesa.

Tale documentazione dovrà essere costituita:

— nel caso di impianti che abbiano ottenuto il finanziamento: da copia di tutta la documentazione riguardante la spesa effettivamente sostenuta per la attuazione delle opere e spese ammesse a contributo, vistata dall'Istituto stesso a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originali di spesa;

— nel caso di impianti per i quali non sia stato richiesto nè si intenda richiedere il finanziamento: da copia di tutta la documentazione di spesa riguardante le opere e spese ammesse al contributo (stati di avanzamento quietanzati dalle imprese per i lavori eseguiti in appalto od a cottimo, fatture quietanzate dei materiali impiegati ed estratti notarili dei libri paga per i lavori eseguiti in economia, fatture quietanzate dai fornitori per macchinari ed impianti, ecc.) portanti sempre il visto dell'Istituto a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originali di spesa.

In relazione a quanto sopra, i beneficiari del contributo dovranno approntare e mettere a disposizione dell'Istituto istruttore apposita copia per la Cassa della documentazione descritta, seguendo le istruzioni che all'uopo avrà impartite l'Istituto predetto.

Si raccomanda nell'interesse stesso dei beneficiari che detta documentazione sia effettivamente specifica per le opere ammesse a contributo, allo scopo di facilitare la determinazione della spesa finale relativa alle opere stesse.

Non appena ricevuta dall'Istituto la comunicazione di collaudo o di accertamento di ultimazione dell'impianto, corredata della copia vistata della documentazione di spesa, la Cassa disporrà per il collaudo voluto dall'art. 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Poichè il collaudo (circa il quale saranno date dirette istruzioni dalla Cassa al collaudatore) potrà richiedere anche saggi, scavi, ecc. per quanto riguarda le opere edili, ed esami, prove, ecc. per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, gli interessati dovranno far trovare a disposizione del collaudatore tutti i mezzi ed il personale necessari per l'effettuazione di quanto sopra.

Dopo ultimato il collaudo, il collaudatore rilascerà alla Cassa il certificato di avvenuto collaudo.

6) *Liquidazione ed erogazione del contributo.*

A collaudo avvenuto la Cassa procederà alla definitiva liquidazione del contributo.

In nessun caso detta liquidazione potrà superare l'ammontare stabilito dal provvedimento di concessione; detto ammontare sarà proporzionalmente ridotto ove, dal collaudo o dalla documentazione, la spesa effettiva risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo avvenuta tale liquidazione, sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita, previa trattenuta della spesa di collaudo.

Del pagamento sarà data notizia al Ministero dell'industria e commercio ed all'Istituto istruttore.

§ 132 - Prot. n. 5/2260/CIFT/RE

21 Gennaio 1959

Contributi per l'impianto di piccole e medie industrie.

Si fa seguito alla circolare n. 5/10158 del 6 maggio 1958, relativa alle incombenze di codesto Istituto in merito alla istruttoria delle domande di contributo di cui agli artt. 18 e seguenti della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Si comunicano con la presente le seguenti nuove direttive ed istruzioni date in proposito dall'On. Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con nota n. 20223 del 24 dicembre u.s.

1) *Ampliamenti di aziende già esistenti.*

Considerato il quadro delle finalità generali della legge 29 luglio 1957, n. 634, e di quelle specifiche dell'art. 18, i contributi da questo previsti debbono ritenersi applicabili anche ad ampliamenti di aziende già esistenti, *in quanto costituiscono quell'incremento di « attività industriale » cui è diretta la richiamata disposizione della legge n.* 634. Di conseguenza, potranno essere ammesse a contributo le opere effettuate posteriormente al 17 settembre 1956, indipendentemente dall'epoca di inizio di costruzione degli stabilimenti.

2) *Dimensione aziendale.*

Il limite massimo di investimento è stato elevato da L. 1.500 a L. 3.000 milioni, fermo restando il limite di 500 unità permanentemente occupate (fra tecnici, impiegati e operai).

In caso di ampiamento, entrambi detti limiti vanno naturalmente riferiti alle dimensioni complessive dell'azienda, tenuto conto cioè del totale degli investimenti (quelli precedenti, al valore attuale, più quelli per l'ampliamento cui è riferito il contributo) nonchè del totale degli addetti (quelli precedenti, più quelli determinati dall'ampliamento).

3) *Entità massima degli interventi.*

Nel caso di iniziativa per la quale sia stato concesso dall'ISVEIMER,

dall'IRFIS e dal CIS nonchè da uno degli altri istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine apposito finanziamento o che, comunque, possa usufruire anche di altri analoghi concorsi, la somma dei vari apporti, compreso il contributo della Cassa, non potrà superare l'85% (ottantacinque per cento) del capitale investito o da investirsi nella nuova iniziativa (impianto di nuova azienda o ampliamento di azienda già esistente).

Sez. 5ª - CONTRIBUTI, A FONDO PERDUTO, PER L'ARTIGIANATO

§ 133 - **Contributi per l'artigianato (art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634).**

Con la circolare 5/15572/CIFT/BM *del* 12 *luglio* 1958 *sono state diramate, sulla materia, le seguenti istruzioni.*

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, od organizzate in forma associativa, che:

— abbiano la loro residenza o sede nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno;

— siano regolarmente iscritte nell'apposito albo, istituito presso le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla « Disciplina giuridica delle imprese artigiane »;

— appartengano ad uno dei settori artigiani elencati nel paragrafo successivo.

SETTORI ARTIGIANI AMMESSI A CONTRIBUTO

I settori delle attività artigiane ammessi a beneficiare del contributo sono i seguenti:

a) arredamento;

b) abbigliamento (compreso calzature, guanti ed ogni altro accessorio);

c) meccanica e officine per apparecchiature idrauliche, elettriche e radiotecniche;

d) artigianato artistico;

e) servizi connessi alle attività turistiche (trasporti esclusi).

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo *le spese per acquisto di macchinari ed attrezzature.*

Deve trattarsi di spese da effettuarsi. L'ammissibilità si estende alle spese effettuate in data non anteriore al 18 agosto 1957, giorno di entrata in vigore della legge.

I progetti, per i quali la spesa è avvenuta, devono realizzare:

— l'effettiva trasformazione e l'ammodernamento dell'azienda artigiana, con l'avvio o il potenziamento della sua meccanizzazione e, comunque, con l'adozione di utili strumenti produttivistici.

MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo è stabilita in relazione all'ammontare della spesa ed al tipo (figura giuridica) dell'azienda artigiana richiedente, e cioè:

a) per acquisti di macchinari ed attrezzature *sino al valore complessivo di L.* 500.000: il 30 per cento, qualunque sia la struttura della azienda;

b) per acquisti di macchinari ed attrezzature del *valore complessivo di oltre L.* 500.000: il 30 per cento alle aziende artigiane organizzate in forma cooperativa; il 25 per cento alle aziende individuali.

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

PROCEDIMENTO

Gli interessati, per ottenere i beneficiari previsti dall'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, debbono presentare apposita domanda.

Domanda.

La domanda di ammissione al contributo, da compilarsi in duplice copia, deve essere diretta alla Cassa per il Mezzogiorno, Roma. Tale domanda deve contenere le generalità o l'indicazione sociale del richiedente, l'indirizzo ed ogni altro dato utile per la sua esatta individuazione.

Documentazione.

Alla suddetta domanda dovrà essere acclusa la seguente documentazione:

a) relazione che descriva:

— nella parte tecnica: la struttura tecnica dell'azienda all'atto della richiesta; le trasformazioni ed ammodernamenti che si intende

apportare ai fini di avviare o potenziare la meccanizzazione; i risultati presumibili, sotto l'aspetto tecnico, derivanti dall'introduzione dei nuovi macchinari ed attrezzature;
— nella parte economica: i vantaggi economici che si conseguiranno con l'acquisto dei suddetti macchinari ed attrezzature;
— nella parte finanziaria: i mezzi con i quali il richiedente si propone di far fronte alla parte di spesa che resta a suo carico.

b) preventivi delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi delle caratteristiche dei macchinari ed attrezzature, rilasciati dalle stesse case fornitrici;

c) certificato di iscrizione all'albo delle Aziende artigiane e di appartenenza ad uno dei settori artigiani ammessi a contributo (vedi n. 4).

Istruttoria della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La domanda e la documentazione di cui sopra debbono essere presentate dagli interessati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio.

La Commissione predetta accerta la regolarità e la completezza delle domande e della relativa documentazione, nonchè la effettiva appartenenza dell'impresa ad uno dei settori artigiani ammessi a contributo.

Espleta quindi la propria istruttoria, al termine della quale redige apposita relazione contenente il proprio motivato parere sulla opportunità degli acquisti proposti e sulla rispondenza dei preventivi ai prezzi di mercato.

Ad istruttoria ultimata la Commissione Provinciale trasmette:

— alla Cassa per il Mezzogiorno la domanda di contributo in uno con tutta la relativa documentazione e con la propria relazione;
— al Ministero Industria e Commercio — Direzione Generale dell'Artigianato — copia, per conoscenza, di detta relazione.

Concessione del contributo da parte della « Cassa ».

La Cassa per il Mezzogiorno, ricevuto dalla Commissione Provinciale la documentazione indicata nel punto precedente, delibera la concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione determina la misura percentuale del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo medesimo, nonchè le relative condizioni.

Il provvedimento stesso viene comunicato all'azienda artigiana interessata, all'E.N.A.P.I. e, per conoscenza, alla Commissione Provinciale per l'artigianato ed al Ministero dell'industria e commercio.

Comunicazione di avvenuto acquisto ed installazione dei materiali.

Non appena ricevuti ed installati i macchinari e le attrezzature, ai

quali si riferisce il contributo, l'azienda beneficiaria ne dà comunicazione all'E.N.A.P.I. (Roma, via della Consulta, 50) e per conoscenza alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con detta comunicazione l'azienda è tenuta anche a dare notizia delle modalità degli acquisti:

— se in contanti,
— a rate,
— mediante finanziamento dell'ArtigianCassa,
— mediante il ricorso a diverse delle precedenti modalità.

Si riporta qui di seguito un modello della comunicazione:

Data .....

E.N.A.P.I.

Roma

copia per conoscenza
Cassa per il Mezzogiorno

Roma

In relazione al provvedimento n. ..... in data ..... con il quale la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso un contributo di Lire ..... ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, Vi comunichiamo che i materiali oggetto del contributo sono stati completamente installati e resi funzionanti in data .....

Mentre Vi preghiamo di voler disporre per il prescritto collaudo, Vi informiamo che la spesa di acquisto di detti materiali ammonta a complessive Lire .....; e che la spesa stessa è stata coperta come segue:
(*indicare come si è fatto fronte alla spesa: se in contanti o mediante pagamento rateale, o mediante finanziamento dell'Artigian-Cassa, ecc.*).

Teniamo a Vostra disposizione presso di noi la seguente documentazione di spesa, che Vi consegneremo all'atto del collaudo: (*elencare la documentazione che sarà esibita*: fatture quietanzate, dimostrazione dell'acquisto rateale, contratto di mutuo Artigian-Cassa, ecc.).

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Collaudo.

L'E.N.A.P.I., in possesso della comunicazione di cui al punto precedente, disporrà per il collaudo dei materiali oggetto del contributo.

In sede di collaudo, l'azienda artigiana consegnerà all'incaricato dell'E.N.A.P.I. la seguente documentazione, in copia fotostatica o copia autenticata:

a) nel caso di acquisti per contanti: fatture regolarmente quietanzate;

b) nel caso di acquisti a rate: l'eventuale contratto di vendita rateale ed il piano di pagamento indicante l'importo delle singole rate e le relative scadenze;

c) nel caso di finanziamento ArtigianCassa: i documenti di spesa relativi all'acquisto dei materiali, nonchè il contratto di mutuo stipulato con l'Istituto finanziatore ed il piano di ammortamento dello stesso;

d) una propria dichiarazione contenente l'impegno di non distogliere dalla loro destinazione — senza il preventivo benestare della « Cassa » — i macchinari e le attrezzature che formano oggetto del contributo, quali sono descritti nel certificato di collaudo, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della dichiarazione stessa;

e) quant'altro possa essere richiesto dall'atto di concessione o dall'E.N.A.P.I.

Liquidazione e pagamento del contributo.

A collaudo eseguito l'E.N.A.P.I. trasmetterà alla « Cassa »: il certificato di collaudo; tutta la documentazione indicata al punto precedente; nonchè la precisa indicazione degli aventi diritto al pagamento del contributo.

In base a detti elementi, la « Cassa » effettuerà la liquidazione del contributo.

Il contributo da erogare sarà proporzionalmente ridotto ove la spesa documentata risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Il pagamento del contributo sarà effettuato:

— per gli acquisti avvenuti per contanti, direttamente all'azienda artigiana;

— per gli acquisti effettuati a rate oppure a seguito di finanziamento ArtigianCassa, il contributo verrà versato all'avente diritto in computo rateale.

Il pagamento sarà effettuato al netto dello 0,25 per cento, che sarà devoluto in quote eguali alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio e all'E.N.A.P.I. a titolo di rimborso delle spese generali di istruttoria e di collaudo.

DIRITTO DI ISPEZIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO

La « Cassa » ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le aziende artigiane beneficiarie del contributo.

Qualora si riscontri che il macchinario e le attrezzature che hanno goduto del suddetto beneficio siano stati distolti, in modo anche parziale, dalla loro destinazione, l'azienda sarà tenuta a restituire alla « Cassa » una quota parte del contributo. Questa si calcolerà in rapporto al materiale mancante e in ragione del tempo ancora occorrente al compimento del quinquennio; a tal fine, l'anno viene convenzionalmente diviso in semestri ed ogni semestre non scaduto vale per intero.

Sez. 6ª - CONTRIBUTI, A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLA PESCA

§ 134 - **Contributi in favore della pesca (art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634).**

Con circolare del 15 *novembre* 1957 *sono state diramate, sulla materia, le seguenti istruzioni.*

Entro i limiti della spesa che sarà autorizzata ad assumere dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, la Cassa per il Mezzogiorno potrà concedere contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40% della spesa documentata, relativa a determinate categorie di opere e di attrezzature di cui appresso.

Tali contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16; non sono invece cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

Analogo trattamento deve intendersi riservato ai concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci ed ai contributi a fondo perduto erogati dalle Regioni Siciliana e Sarda in base a norme emanate dai rispettivi Governi regionali, nel senso che i primi sono cumulabili con i contributi concessi dalla Cassa, e i secondi non sono cumulabili.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIAIE DEL CONTRIBUTO

Il contributo fino al 40% della spesa documentata potrà essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno:

— alle cooperative di pescatori;
— ai consorzi fra cooperative di pescatori;
— ai singoli pescatori esercenti la pesca direttamente su scafi di loro proprietà;
— ad imprese non organizzate in cooperative.

Condizione essenziale è che cooperative, consorzi, e singoli pescatori abbiano rispettivamente la loro sede o la loro residenza nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

CATEGORIE DI OPERE E DI ATTREZZATURE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Si elencano qui di seguito le opere e le attrezzature che in base all'art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, possono essere ammesse a contributo:

— provvista e miglioramento di scafi;
— provvista e miglioramento di attrezzatura da pesca e di bordo;
— impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche;

— costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodoti e sottoprodotti della pesca;
— costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la produzione del ghiaccio;
— costruzione, ampliamento, acquisto di opere ed attrezzature per la riparazione o fabbricazione di reti od altri attrezzi;
— acquisto di mezzi per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti della pesca.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

La procedura da seguire per ottenere i benefici previsti dall'art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è la seguente:

1) *Domanda*, in carta semplice, in duplice copia, contenente la richiesta di ammissione al contributo, diretta alla Cassa per il Mezzogiorno - Roma, e presentata alla competente Capitaneria di Porto, che ne curerà l'inoltro con le modalità di cui al seguente punto 3). Tale domanda dovrà altresì contenere le precise generalità o denominazione del richiedente, l'indirizzo ed ogni altro dato necessario per la sua esatta individuazione.

2) *Documentazione preventiva.*

Alla suddetta domanda dovrà essere acclusa la seguente documentazione:

a) *Programma di spesa*, cioè un elenco analitico delle opere che si intendono eseguire e delle attrezzature che si intendono acquistare, con la indicazione — voce per voce — della relativa spesa prevista, nonchè dell'ammontare globale della spesa stessa.

b) *Relazione tecnico-finanziaria*, che nella parte tecnica illustrerà le caratteristiche tecniche delle opere e delle attrezzature proposte per il contributo, la loro capacità di produzione o di lavorazione, ecc., e nella parte finanziaria indicherà in che modo e con quali mezzi il richiedente si propone di far fronte alla parte di spesa che resterà definitivamente a suo carico perchè non coperta da contributo.

Detta relazione dovrà essere più o meno particolareggiata in rapporto all'importanza delle opere ed attrezzature che i richiedenti si propongono di effettuare.

c) *Documentazione tecnica specifica delle singole opere e spese*, e in particolare:

Nuovi natanti: progetto e disegni indicanti caratteristiche ed attrezzature dello scafo da costruire. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore.

Miglioramento natanti: estratto matricolare del natante. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore.

Installazione o sostituzione motori: preventivo dettagliato del cantiere o del fornitore con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case produttrici. Dichiarazione del RINa attestante la convenienza della installazione o sostituzione del motore, ed indicante altresì i lavori di rinforzo dello scafo ritenuti necessari.

Attrezzature da pesca o di bordo: preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case fornitrici.

Impianti di conservazione e lavorazione pesce e sottoprodotti; Impianti produzione ghiaccio; Impianti per reti ed attrezzature:

Progetto dettagliato comprendente:

— *per il terreno su cui dovrà sorgere l'impianto:*
  — planimetria del terreno;
  — certificazione di libertà e disponibilità del terreno;

— *per i fabbricati ed opere connesse:*
  — disegni, piante, sezioni;
  — computo metrico estimativo munito del visto dell'Ufficio del Genio Civile competente. Tale visto dovrà essere richiesto a detto Ufficio direttamente dagli interessati.

— *per i macchinari ed attrezzature:*
  — preventivi dettagliati dalle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case fornitrici.

Mezzi di trasporto: preventivi dettagliati dalle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case produttrici.

d) *Documentazione legale ed amministrativa,* come qui di seguito specificato:

Per quanto riguarda cooperative e consorzi:

— atto costitutivo;
— statuto;
— certificato di iscrizione nei Registri prefettizi;
— ultimo bilancio e conto perdite e profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

— estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese;
— numero dei natanti di proprietà, numero dei soci, ecc.

Per quanto riguarda singoli pescatori:

— estratto matricolare relativo al richiedente;
— estratto matricolare dei natanti di proprietà.

Per quanto riguarda imprese non cooperative:

— certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
— estratto matricolare relativo ai natanti di proprietà.

ed inoltre, se trattasi di società legalmente costituite:

— atto costitutivo;
— statuto;
— ultimo bilancio e conto perdite profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
— estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese.

3) *Istruttoria di competenza della Capitaneria di Porto.*

La domanda di cui al punto 1) e la documentazione di cui al punto 2) saranno presentate dagli interessati alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

La Capitaneria di Porto accerta la regolarità e la completezza delle domande e della relativa documentazione, e quindi trasmette la pratica al Ministero della Marina Mercantile — Direzione Generale della Pesca e Demanio Marittimo — accompagnandola con una propria relazione in duplice copia circa la congruità della spesa e circa l'opportunità e la convenienza dei lavori e degli acquisti progettati.

4) *Istruttoria di competenza del Ministero della Marina Mercantile.*

Il Ministero della Marina Mercantile effettua, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, la istruttoria delle singole domande e successivamente le trasmette — complete di tutta la documentazione — alla Cassa predetta.

Per ogni singola domanda il Ministero provvede a compilare una propria relazione istruttoria, esprimendo motivato parere circa la accoglibilità totale o parziale, o la non accoglibilità della istanza, nonchè circa le condizioni alle quali il contributo potrà essere accordato.

Nella relazione è altresì specificamente espressa una dichiarazione del Ministero circa eventuali contributi a fondo perduto od eventuali finanziamenti già conseguiti dai richiedenti per le stesse o per altre voci di spesa, nonchè la misura e la entità di detti contributi o finanziamenti.

5) *Atti di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.*

La decisione circa l'accoglimento delle domande e circa i contributi da concedere spetta alla Cassa per il Mezzogiorno, che potrà procedere — se lo riterrà necessario — ad ulteriori accertamenti.

Il contributo è concesso mediante determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Il provvedimento di concessione del contributo viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Tale provvedimento stabilisce la misura percentuale del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo stesso nonchè le relative condizioni.

6) *Documentazione finale della spesa e certificato di regolare esecuzione.*

Ultimate le opere e le spese, il beneficiario del contributo compilerà una domanda su carta semplice, in duplice copia, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, di liquidazione del contributo.

A tale domanda dovrà essere allegato quanto segue:

a) tutti i documenti originali di spesa (o copie fotostatiche o copie autentiche degli stessi) inerenti alle opere e forniture ammesse a contributo;

b) un atto di certificazione delle stesse opere e forniture ammesse a contributo, e precisamente:

— quando trattasi di opere od impianti: un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile. Tale certificato dovrà essere richiesto a detto Ufficio dagli interessati;

— quando trattasi di nuovi natanti: un certificato rilasciato dal RINa attestante che il natante è stato costruito a regola d'arte;

— quando trattasi di lavori inerenti alla sostituzione od installazione di motori, o di lavori relativi agli scafi: un certificato rilasciato dal RINa attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

— per tutte le altre forniture: una attestazione dell'Autorità marittima locale attestante l'avvenuto acquisto e l'utilizzazione delle forniture medesime;

c) infine, qualora la domanda sia presentata da cooperative, da consorzi, da imprese sociali, e comunque da beneficiari che non siano singole persone, dovrà altresì essere allegato alla stessa un certificato notarile o del Tribunale dal quale risulti il legale rappresentante o comunque la persona delegata a riscuotere e rilasciare quietanze.

7) *Liquidazione e pagamento del contributo.*

La domanda e la documentazione di cui al precedente punto 6) saranno presentate dal beneficiario alla Capitaneria di Porto competente. Detta Capitaneria accerterà la regolarità della pratica e quindi la trasmetterà direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno.

La determinazione finale dell'ammontare del contributo sarà effettuata dalla Cassa.

In nessun caso il contributo finale potrà superare l'ammontare stabilito dal provvedimento di concessione; potrà per contro essere proporzionalmente ridotto ove la spesa documentata risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo emesso il provvedimento di liquidazione sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita.

Di tale pagamento sarà data notizia al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto.

Sez. 7ª - FINANZIAMENTI INDUSTRIALI A MEDIO TERMINE (ed altre agevolazioni per l'industrializzazione meridionale)

§ 135 - Finanziamenti industriali a medio termine.

Gli interventi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, oltre che nella concessione, da parte della «Cassa» di contributi a fondo perduto, secondo le norme indicate ai paragrafi 131 *e* 132, *si concretano, inoltre, nei:*

A) Finanziamenti di impianto, *a medio termine ed a tasso agevolato, per la realizzazione, l'ampliamento, il rammodernamento ecc., di stabilimenti industriali.*

A queste operazioni di finanziamento, che si effettuano, di norma, ad un tasso variante dal 4 *al* 5,50% *annuo, con ammortamento anche superiore ai* 10 *anni, provvedono:*

— *l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) con sede in Napoli, Via S. Giacomo,* 19, *per l'Italia meridionale continentale;*

— *l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) con sede in Palermo, via Generale Magliocco,* 1, *per la Sicilia;*

— *e il Credito Industriale Sardo (CIS) con sede in Cagliari, via Sassari, 77, per la Sardegna.*

Possono, altresì, concedere mutui d'impianto, sempre a tasso agevolato, secondo la rispettiva competenza territoriale i seguenti altri Istituti di credito a medio termine:

— *Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale — con sede in Napoli, via Roma, per l'Italia meridionale continentale;*

— *Banco di Sicilia — Sezione di Credito Industriale — con sede in Palermo, via Roma, per la Sicilia;*

— *Istituto Regionale per il credito alle medie e piccole industrie del Lazio, con sede in Roma, Piazza Belle Arti, 2, per le zone del Lazio incluse nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno;*

— *Istituto Mobiliare Italiano (« IMI ») con sede in Roma, via Quattro Fontane, per tutto il Mezzogiorno;*

— *Banca di Credito Finanziario (« Mediobanca ») con sede in Milano, via Filodrammatici, 10, per tutto il Mezzogiorno;*

— *Banca Centrale di Credito Mobiliare (« Centrobanca ») con sede in Milano, via Broletto, 37, per tutto il Mezzogiorno;*

— *Ente Finanziario Interbancario (« EFI ») con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino, 5, per tutto il Mezzogiorno;*

— *Banca Nazionale del Lavoro — Sezione di Credito Industriale — con sede in Roma, via Veneto, per tutto il Mezzogiorno.*

B) Finanziamenti per acquisto di macchinari *da installare in impianti industriali.*

Tali finanziamenti, effettuati, secondo la competenza territoriale, dagli anzidetti Istituti ISVEIMER, IRFIS e CIS, vengono concessi in ragione del 75% del costo dei macchinari e fino ad un massimo di costo di L. 10 milioni.

I finanziamenti stessi sono effettuati contro rilascio di cambiali da parte dei mutuatari.

C) Finanziamenti di esercizio *per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.*

Questi finanziamenti, che possono essere cumulati con i finanziamenti di impianto, sono concessi:

— *dal Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale — con sede in Napoli, via Roma, per l'Italia meridionale continentale;*

— *dal Banco di Sicilia — Sezione di Credito Industriale, con sede in Palermo, via Roma, per la Sicilia;*

— *dall'IRFIS, con sede in Palermo, via Generale Magliocco, 1, per la Sicilia;*

— *dal CIS, con sede in Cagliari, via Sassari, per la Sardegna.*

Sez. 8ª - FINANZIAMENTI SU PRESTITI ESTERI DI PROGETTI INDUSTRIALI MANUFATTIERI ED ELETTRICI

§ 136 - Finanziamenti su prestiti esteri (fondi BIRS, B.E.I. ed altri) di progetti industriali manufattieri ed elettrici.

Ai sensi delle leggi 22 marzo 1952, n. 166 e 11 aprile 1953, n. 298, il controvalore dei prestiti esteri stipulati dalla « Cassa » viene devoluto al finanziamento di iniziative industriali ed elettriche di grossa mole, che richiedano cioè l'investimento di cifre rilevanti, nonchè all'ulteriore sviluppo dei programmi finanziati dalla « Cassa » stessa per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario nel Mezzogiorno.

Finanziamenti di progetti industriali manufattieri.

Si effettuano tramite:

— l'ISVEIMER, con sede in Napoli, per le iniziative che interessano l'Isola d'Elba e l'Italia meridionale continentale;
— l'IRFIS, con sede in Palermo, per le iniziative che interessano la Sicilia;
— e il CIS, con sede in Cagliari, per le inziative che interessano la Sardegna.

Finanziamento di progetti elettrici e nucleari.

Si effettuano direttamente dalla « Cassa », la quale, per il servizio dei mutui, si avvale dell'opera della Soc. « FINELETTRICA ».

Clausole Finanziarie.

L'ammontare dei singoli finanziamenti e la loro durata vengono previamente concordati con la BIRS, la BEI ecc.

Il tasso d'interesse è applicato in relazione al costo che la « Cassa » sopporta sui singoli prestiti che la Banca concede.

Le garanzie che i beneficiari debbono fornire sono stabilite, di volta in volta, in rapporto all'entità degli specifici finanziamenti.

Il piano di ammortamento di ogni singolo contratto di mutuo viene elaborato in relazione alla durata del finanziamento concordato con la BIRS, la BEI ecc.

Oltre all'interesse, i beneficiari sono tenuti a corrispondere una commissione (normalmente dello 0,75%) sull'ammontare del finanziamento concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli Accordi di Prestito CASSA/BANCA e fino al termine del prelevamento del finanziamento stesso. Tale commissione grava scalarmente sulle somme del finanziamento non prelevate dai beneficiari.

Sez. 9ª - FINANZIAMENTI PER IMPIANTI DI CENTRALI DEL LATTE E DI CENTRALI ORTOFRUTTICOLE
(non a carattere agricolo)

§ 137 - **Finanziamenti per la realizzazione di centrali del latte e di centrali ortofrutticole, non a carattere agricolo.**

A) FINANZIAMENTI PER LE CENTRALI DEL LATTE, NON A CARATTERE AGRICOLO.

a) *Norme per ottenere l'autorizzazione alla costruzione delle centrali.*

L'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte sono regolati dalla legge 16 *giugno* 1938 *n.* 851 *e dalla Circolare n.* 43 *del* 22-2-1938 *del Ministero dell'Interno — Direzione Generale della Sanità Pubblica — contenenti le « norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte ».*

In base a tali disposizioni, è necessario in primo luogo che si tratti di Comuni e di Consorzi di Comuni nei quali il consumo del latte alimentare non sia inferiore ai cento ettolitri giornalieri.

Qualora tale condizione si verifichi, il Comune od i Comuni interessati e riuniti in Consorzio, debbono svolgere — tramite la Prefettura — la pratica col Ministero dell'Interno per l'ottenimento del nulla osta da parte di quest'ultimo. La pratica, pertanto, deve essere preceduta da regolare deliberazione comunale — convalidata dall'autorità tutoria — con cui il consiglio del Comune o dei Comuni interessati decidano di istituire la centrale.

La domanda al Ministero deve essere corredata da opportune notizie sull'approvvigionamento del latte, sul relativo numero delle vaccine ecc., nonchè del parere dell'Ispettorato Provinciale Agrario e dei veterinari dei Comuni interessati all'approvvigionamento ed al consumo.

Deve essere altresì corredata da un preventivo di larga massima delle spese di primo impianto e di quelle di funzionamento della Centrale ed, infine, da un piano sommario dell'organizzazione che sarà data alla Centrale stessa.

La Prefettura, ricevuta la domanda come sopra documentata, deve chiedere il parere del Medico provinciale, dell'Ispettorato Agrario Regionale, dell'Ingegnere Capo del Genio Civile — ognuno per la rispettiva competenza — e sottoporre quindi tutti gli atti all'esame del Consiglio Provinciale di Sanità.

La domanda deve poi essere inoltrata per il nulla osta prescritto, con i predetti pareri e con tutti gli atti ad essa relativi, al Ministero dell'Interno — Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità — e questi è tenuto a sentire in merito il parere del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero per l'Industria e Commercio.

Ottenuto il nulla osta, il Consiglio Comunale, o i Consigli Comunali dei Comuni consorziati debbono — con nuova deliberazione — stabilire se provvedere direttamente alla istituzione della centrale o per mezzo di terzi. In tale secondo caso, che è quello finanziabile con fondi della « Cassa », *la delibera deve stabilire la concessione (a privati - società - cooperative, ecc.) della privativa dell'impianto e dell'esercizio della centrale stessa. In questo secondo e più comune caso, inoltre, il Consiglio ed i Consigli Comunali debbono contemporaneamente deliberare le condizioni della concessione dell'impianto e dell'esercizio.*

La deliberazione, munita dell'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, deve poi, sempre tramite Prefettura, essere trasmessa ancora al Ministero dell'Interno per la prescritta omologazione.

Dopo aver ottenuto tale omologazione, il Comune o il Consorzio dei Comuni debbono far redigere dal concessionario il progetto esecutivo e stipulare con lo stesso la regolare convenzione di concessione.

A questo punto la pratica può entrare in fase esecutiva: tra l'altro, il Prefetto deve, con proprio Decreto, provvedere a delimitare la zona di produzione e la zona di consumo che rientrano nell'influenza della centrale.

b) *Norme per ottenere il finanziamento dalla « Cassa ».*

Quando la pratica sia stata munita di tutte le deliberazioni, approvazioni ed omologazioni sopra indicate, e cioè quando il privato, società, cooperativa, ecc. abbia stipulata la relativa convenzione di concessione e questa sia stata approvata, la « Cassa » può esaminare la concessione di un finanziamento che, tenuto conto della particolare natura della iniziativa e delle sue prevalenti finalità sociali, è effettuato a speciali condizioni.

Per ammettere, però, ad istruttoria la relativa domanda di finanziamento, la « Cassa » deve ottenere, di volta in volta, la specifica autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Le condizioni speciali di finanziamento sono state così predeterminate, in via di massima, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con lettera n. 04357 *del* 4 *agosto* 1957: Ammontare: *non oltre i due terzi del capitale occorrente all'impianto dello stabilimento, escluso il capitale circolante d'esercizio.* Tasso d'interesse: 3,50% *annuo. Durata massima:* 18 *anni. L'ammortamento, cioè, avviene — previo un congruo periodo di preammortamento per la effettuazione dell'impianto — con un massimo di* 36 *rate semestrali costanti, comprensive di rateo di capitale e del suddetto interesse.*

Le domande di finanziamento debbono essere presentate direttamente alla « Cassa », in doppia copia e in carta semplice, e debbono essere corredate della necessaria documentazione.

La durata del finanziamento, compreso il periodo di preammortamento, non può essere superiore alla durata della concessione comunale.

A garanzia dell'operazione è richiesta la prima ipoteca sullo stabilimento istituendo e l'intervento fidejussorio del Comune e Consorzio dei Comuni interessati, per il caso di revoca della concessione.

B) FINANZIAMENTI PER LE CENTRALI ORTOFRUTTICOLE, NON A CARATTERE AGRICOLO.

La « Cassa » può concedere finanziamenti per la realizzazione di centrali ortofrutticole nel Mezzogiorno.

Le condizioni dei mutui sono state così determinate, in via di massima, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con lettera n. 04357 *del* 4 *agosto* 1952:

— *Ammontare del finanziamento: non oltre i due terzi del capitale occorrente all'impianto dello stabilimento, escluso il capitale di esercizio.*
— *Tasso d'interesse:* 3,50% *annuo.*
— *Durata dell'ammortamento: massimo anni* 18, *in rapporto alle garanzie conseguibili sulle diverse parti dell'impianto.*

Sez. 10 - FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI ALBERGHI

§ 138 - **Finanziamenti per la costruzione di alberghi.**

I sottoindicati Istituti bancari, appositamente convenzionati con la « Cassa », possono concedere, con fondi di quest'ultima, finanziamenti per la costruzione di alberghi:

— *Banca Nazionale del Lavoro — Sezione Autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico — per tutto il territorio dell'Italia meridionale e insulare;*
— *Banco di Napoli, per l'Italia meridionale continentale;*
— *Banco di Sicilia, per la regione siciliana;*
— *Banco di Sardegna, per la regione sarda.*

Il finanziamento può essere concesso nella misura massima del 50% *del costo della costruzione, compresi gli impianti, riconosciuto dall'Istituto bancario prescelto dal richiedente ed autorizzato all'istruttoria della pratica.*

Per la concessione del finanziamento occorre:

1) *che da parte dell'Istituto bancario sia deliberato l'accoglimento della richiesta e stabilito l'importo massimo del mutuo concedibile;*

2) *che da parte del Consiglio di Amministrazione della « Cassa » sia aprovata l'operazione.*

L'erogazione dei fondi, in conto del mutuo, avviene, da parte dell'Istituto bancario, gradualmente, dietro provvista dei fondi stessi da parte della « Cassa », dopo che l'interessato abbia investito nella costruzione la parte di spesa a proprio carico.

L'operazione è garantita da ipoteca di primo grado e da altre garanzie collaterali, in rapporto all'entità del finanziamento ed al rischio dell'operazione.

L'ammortamento del mutuo, sul quale grava l'interesse del 2% annuo, più l'1% di commissione, fisso, avviene in 20 anni.

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE OPERE IGIENICHE

Sez. 11ª - CONTRIBUTI ED ANTICIPAZIONI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ED INTERVENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI ASILI INFANTILI CON IL SISTEMA DEI CANTIERI DI LAVORO

Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia scolastica nell'Italia meridionale e insulare.

§ 139 - Prot. 5/3520/CIFT

1° Marzo 1956

(*Diramata ai Comuni dell'Italia meridionale ed insulare*)

Con la legge 9 agosto 1954, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 17 agosto 1954, recante provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica, all'art. 1, lett. a), è stata autorizzata la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di un contributo trentacinquennale nella misura del 6%, per la costruzione, il completamento, il riattamento e l'arredamento principale di scuole materne e dell'obbligo (elementari e dell'avviamento) a favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, i quali sono autorizzati a contrarre mutui garantiti dallo Stato.

Con la successiva legge 19 marzo 1955, n. 105 — art. 3 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 1955, è stato disposto che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni dell'Italia Meridionale e Insulare con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole *materne ed elementari* per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lett. *a*), della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Tale intervento ha carattere accessorio onde non può verificarsi, ove manchi, la concessione principale. Ne deriva che il concorso può essere

concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore di quei Comuni per i quali sia stato emesso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici il decreto concessivo del contributo erariale del 6% secondo la citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Con la stessa legge 19 marzo 1955, n. 105, la Cassa per il Mezzogiorno è stata inoltre autorizzata a provvedere direttamente alla redazione dei progetti delle opere innanzi previste.

Le provvidenze di cui alla legge n. 105, sono anche applicabili a favore di quei Comuni i quali, già ammessi al beneficio del contributo statale nella misura del 5% di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, abbiano ottenuto la maggiorazione del contributo medesimo dal 5% al 6% ai sensi dell'art. 4 (quarto capoverso) della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Allo scopo di facilitare ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, l'ammissione alle maggiori provvidenze previste dalle ripetute leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 19 marzo 1955, n. 105, si comunicano i seguenti chiarimenti circa le procedure da seguire per ottenere i benefici da tali leggi previsti.

1. - *Procedura per ottenere il contributo statale.*

Le domande, redatte in carta da bollo da lire 200, intese ad ottenere il contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, debbono essere dirette al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del Provveditore agli Studi della provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnate dai seguenti documenti:

a) relazione sulla necessità dell'opera, precisando la sede in cui l'edificio deve sorgere;

b) indicazione del numero delle aule necessarie ed eventualmente degli alloggi occorrenti;

c) statistica degli alunni frequentanti la scuola, nell'ultimo quinquennio, redatta dal Direttore Didattico con l'indicazione del numero degli insegnanti;

d) dichiarazione concernente il terreno, precisando se è già in possesso del Comune, se è stato acquistato o meno;

e) preventivo della spesa occorrente;

f) possibilmente, una copia del progetto di massima o meglio del progetto esecutivo, quando quest'ultimo sia stato già compilato.

2. - *Corresponsione dei contributi e pratiche da svolgere per ottenere la concessione del mutuo.*

I programmi delle opere da eseguire con i benefici di legge, sono redatti in ogni esercizio finanziario, dal Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con quello dei Lavori Pubblici.

I Comuni, non appena avvenuta l'inclusione nel programma dell'opera per la cui esecuzione si è richiesto il contributo dello Stato devono:

a) ottenere l'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo, inviando al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile:

— copia della deliberazione con la quale il Comune determina di provvedere all'esecuzione dell'opera e stabilisce di contrarre il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Con la stessa deliberazione il Comune dovrà assumere l'obbligo di destinare l'edificio in perpetuo ad esclusivo uso scolastico. Tale deliberazione dovrà risultare approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa;

— progetto esecutivo, corredato del parere tecnico del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per i progetti che non superino l'importo di 100 milioni e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici se trattasi di progetti il cui importo superi i 100 milioni.

Si ritiene opportuno far presente che tutte le spese per la progettazione, la costruzione (o il completamento, l'ampliamento, il riattamento) l'arredamento principale (compresi i sussidi audiovisivi) sono ammesse al contributo; ed è nel loro ammontare complessivo che deve essere richiesto il mutuo. (Il progetto deve essere redatto in base alle norme di cui al paragrafo 4);

b) ottenere la concessione del mutuo inviando apposita domanda, in carta libera, alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti per l'adesione di massima alla concessione del mutuo medesimo.

A norma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 645, i mutui richiesti dai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per la costruzione di edifici destinati alle scuole materne ed elementari, sono garantiti dallo Stato.

Lo svolgimento delle pratiche presso detta Cassa Depositi e Prestiti avrà luogo nei seguenti momenti:

a) la Cassa Depositi e Prestiti esaminerà la richiesta del Comune e darà l'adesione inviando nel contempo le istruzioni per l'allestimento degli atti occorrenti;

b) la concessione del mutuo avrà luogo dopo l'emissione del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concessione del contributo statale;

c) dopo il perfezionamento dell'operazione si potranno inviare gli atti per la somministrazione del mutuo che avverrà su nulla osta del Prefetto da rilasciarsi con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio Civile.

3. - *Maggiori agevolazioni.*

Per le opere già ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (contributo del 5%), potrà essere richiesto, con

domanda indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici, il contributo nella misura del 6% previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, purchè alla data di entrata in vigore di quest'ultima (1° settembre 1954) non sia stato ancora emesso il decreto ministeriale.

Anche in tal caso il contributo della Cassa per il Mezzogiorno sarà concesso allorquando i Comuni interessati abbiano ottenuto i maggiori vantaggi previsti dalla legge n. 645, conseguendo cioè una maggiorazione del contributo dal 5% al 6%.

Tale maggiorazione dovrà risultare da apposito decreto da emettersi dal Ministero dei Lavori Pubblici, copia del quale dovrà essere trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione del contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73% in concorso con quello del 6% a carico dello Stato.

4. - *Progettazione delle opere.*

I Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, oltre che provvedervi direttamente, potranno richiedere la redazione dei progetti delle scuole materne ed elementari da costruirsi, anche alla Cassa per il Mezzogiorno.

E' però da avvertire, per quanto riguarda la progettazione che oltre la Cassa per il Mezzogiorno, i Comuni possono interessare, a termine dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 645, anche altri organi tra cui gli Uffici del Genio Civile.

Circa le modalità da seguire per la compilazione dei progetti di edifici per le scuole elementari e materne, si fa riferimento alle istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con le circolari n. 3729 del 22 marzo 1955 e n. 4246 del 2 aprile 1955.

5. - *Intervento della Cassa per il Mezzogiorno.*

Come già accennato nelle premesse, a termine della legge 19 marzo 1955, n. 105, l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in materia di edilizia scolastica, si esplica, nei confronti del fabbisogno relativo a fabbricati per scuole materne ed elementari, soltanto per i Comuni dell'Italia Meridionale e Insulare con popolazione fino a 5.000 abitanti mediante la concessione di un contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73% in concorso con quello del 6% a carico dello Stato.

In tal guisa è interamente coperta la spesa relativa all'opera da eseguire, esonerando i Comuni beneficiari da qualsiasi onere.

Alla concessione del contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73% la «Cassa» provvede, senza alcuna ulteriore formalità dei Comuni, non appena viene in possesso di copia del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che concede il contributo erariale trentacinquennale del 6% o dei decreti concessivi del contributo erariale del 5%, a termini della legge n. 589, integrato al 6%, ai sensi della legge n. 645.

Il contributo « Cassa » viene assolto direttamente nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti in unica soluzione cioè al suo valore attuale. I mutui che saranno assunti dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti sono quindi corrispondenti all'importo capitale coperto dall'accennato contributo statale.

Copia del provvedimento concessivo del contributo « Cassa » viene trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti, ai Ministeri interessati, alla competente Prefettura ed ai Comuni beneficiari. Questi ultimi possono quindi fornire all'Autorità tutoria la dimostrazione della totale copertura della spesa e conseguentemente richiedere l'autorizzazione ad indire l'appalto in modo da assicurare la sollecita esecuzione delle opere.

E' quindi opportuno che i Comuni, non appena in possesso del decreto ministeriale che concede il contributo erariale ne diano immediata comunicazione alla « Cassa » indicandone gli estremi o, ancor meglio, allegandone copia conforme all'originale.

Infine, allo scopo di vieppiù facilitare i Comuni beneficiari, la Cassa per il Mezzogiorno provvederà a prestare un'adeguata assistenza amministrativa per l'espletamento delle pratiche presso i Dicasteri interessati e la Cassa Depositi e Prestiti.

§ 140 - Agevolazioni aggiuntive contenute nella legge n. 634 del 29 luglio 1957.

Dopo l'emanazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, che ha apportato nuove agevolazioni in tale materia, sono state diramate le seguenti altre istruzioni.

Con circolare n. 5/3520 del 1° marzo 1956 (1), furono precisate agli enti ed alle Autorità interessati le pratiche modalità per ottenere, in aggiunta al contributo statale, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo integrativo della Cassa per il Mezzogiorno previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 105, per la costruzione di edifici scolastici nei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Con la legge 29 luglio 1957, n. 634, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 1957, recante « Provvedimenti per il Mezzogiorno », sono state emanate altre norme, che contengono ulteriori provvidenze per i Comuni già agevolati per effetto delle citate leggi n. 645 e n. 105, con l'esonero totale da qualsiasi onere finanziario per la realizzazione dei predetti edifici scolastici.

La nuova legge n. 634 all'art. 7 prevede che:

A) *l'assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dell'onere a carico dei Comuni beneficiari ai sensi dell'art. 3 della legge 19 marzo*

(1) Cfr. § precedente.

1955, *n.* 105, *comporta l'impegno della Cassa Depositi e Prestiti a concedere il mutuo occorrente;*

B) *la Cassa per il Mezzogiorno* cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi per l'esecuzione dei lavori.

A) Mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Il beneficio sub A) *non esonera i Comuni dall'approntare ed inviare alla Cassa Depositi e Prestiti, oltre alla domanda di mutuo, anche la conseguente documentazione prescritta dalle norme che regolano l'attività della stessa Cassa Depositi e Prestiti. Per altro, esso assicura ai Comuni che il mutuo richiesto sarà concesso, in quanto la Cassa Depositi e Prestiti vi è impegnata per legge.*

B) Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno.

Il beneficio sub B) *è sostanzialmente costituito dalla somministrazione di anticipazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno, in pendenza del perfezionamento dell'operazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.*

I Comuni interessati hanno sinora ottenuto il contributo «integrativo» della Cassa previo invio:

a) *di una richiesta fatta senza l'osservanza di alcuna formalità;*

b) *di copia del decreto concessivo del contributo statale.*

Per ottenere ora, in aggiunta al citato contributo «integrativo», anticipazioni onde spesare stati di avanzamento relativi all'edificio scolastico ammesso ai contributi sia dello Stato che della Cassa, è necessario che i Comuni interessati inviino alla Cassa medesima, oltre ai documenti di cui alle lettere a) *e* b) *anche delibera comunale, debitamente approvata dall'Autorità tuttoria, con la quale il Comune, oltre ad impegnarsi a chiedere tempestivamente alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione del mutuo occorrente per l'esecuzione del progetto, si obbliga a riconoscere alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di riscuotere, in luogo e vece dell'Amministrazione comunale, le somme che saranno somministrate in conto mutuo dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione del progetto medesimo, somme che s'intendono quindi cedute alla Cassa per il Mezzogiorno.*

La somministrazione delle anticipazioni si effettuerà in base ad ordinativi da rilasciarsi dal competente Prefetto ai sensi dell'art. 187 *del Regolamento della Cassa DD.PP. approvato con il D.L.L.* 23-3-1919 *n.* 1058 *e dell'art.* 251 *del Regolamento Generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con il r.d.* 26-4-1928 *n.* 1297 *corredati delle richieste di pagamento del Comune medesimo, sempre che non risulti ancora perfezionata l'operazione di mutuo da parte della cassa DD.PP.*

Successivamente, la stessa Cassa per il Mezzogiorno, ai fini del rimborso, inoltrerà alla Cassa DD.PP., gli ordinativi del Prefetto spesati.

Nel caso in cui l'operazione di mutuo sia già stata perfezionata, gli ordinativi del Prefetto e le richieste del Comune, dovranno essere trasmessi dal Prefetto medesimo direttamente alla Cassa DD.PP.

§ 141 - Costruzione di asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro.

AVVERTENZA: *Le norme che seguono si riferiscono ad interventi della « Cassa » che possono aver luogo, non in tutti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, ma soltanto nei Comuni inclusi negli appositi programmi, approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.*

La Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105, è autorizzata ad intervenire a favore degli asili infantili, da costruirsi — in determinati Comuni dell'Italia meridionale ed insulare — con il sistema dei cantieri di lavoro, assumendosi gli oneri che, a norma di legge, spettano all'Ente gestore dei cantieri.

1 — ENTE GESTORE

Ente gestore è l'organismo che aspira ad ottenere dalla « Cassa » l'affidamento della costruzione e della gestione dell'asilo infantile.

Ente gestore potrà essere, a seconda dei casi, il Comune, l'E.C.A., il Patronato Scolastico, un Istituto assistenziale locale, regionale o nazionale, la Parrocchia, l'Opera Diocesana d'Assistenza, ecc.

Salvo che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno non abbia già provveduto direttamente, la scelta dell'Ente gestore va fatta localmente e va comunicata alla « Cassa » dalla competente Prefettura.

La scelta dell'Ente gestore dovrà cadere sull'organismo locale più qualificato allo scopo, che disponga inoltre dell'area edificatoria sulla quale dovrà essere costruito l'asilo.

E' stabilito, infatti, che il terreno necessario deve essere messo a disposizione dell'Ente gestore, a carico del quale ricade la relativa spesa.

2 — ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore localmente prescelto è tenuto ad ottemperare ai seguenti adempimenti:

a) *mettere a disposizione un suolo idoneo alla costruzione dell'asilo, provvedendo a proprie spese al relativo acquisto quando non ne sia già proprietario (vedere successivo punto A);*

b) *predisporre tutta la documentazione che dovrà corredare la domanda con la quale viene avanzata la richiesta di beneficiare della*

costruzione e della gestione dell'asilo infantile. Detta documentazione dovrà comprendere tutti gli atti d'impegno ed illustrativi indicati al seguente punto B);

c) *predisporre la progettazione esecutiva dell'asilo infantile, in conformità alle istruzioni indicate al seguente punto C).*

A) Suolo

Il terreno su cui dovrà essere costruito l'asilo dovrà avere una estensione proporzionata al tipo di asilo che verosimilmente sarà costruito, ed ogni tipo di asilo sarà a sua volta in relazione alla entità della popolazione infantile che, in ciascun Comune, potrà fruire dell'asilo stesso.

Più precisamente potrà essere costruito uno dei seguenti quattro tipi di asilo, e l'area occorrente è segnata indicativamente a fianco di ciascun tipo:

— *asilo ad una sezione senza alloggio*	*da*	400	*a*	500	*mq.*
— » *a due sezioni senza alloggio*	»	700	»	1100	»
— » » *due sezioni con alloggio*	»	800	»	1200	»
— » » *tre sezioni con alloggio*	»	1200	»	1500	»

Ogni sezione (od aula) è prevista per 30-35 bambini.

Come già detto, la spesa per detta area è a totale carico dell'Ente gestore. Il terreno dovrà essere idoneo allo scopo, e tale idoneità dovrà essere dichiarata — su richiesta dell'Ente gestore — dalla apposita Commissione provinciale tecnico-didattico-sanitaria.

B) Documentazione da predisporre

La documentazione da predisporre dovrà comprendere:

a) *il verbale d'idoneità dell'area edificatoria rilasciato dall'apposita Commissione provinciale;*

b) *la dichiarazione dell'Ente gestore firmata dal responsabile dell'Ente stesso attestante la proprietà e libera disponibilità dell'area edificatoria sulla quale dovrà essere costruito l'asilo infantile;*

c) *l'impegno di destinare l'edificio da costruire ad uso esclusivo e permanente di asilo infantile;*

d) *l'impegno di assicurare la confacente gestione dell'asilo infantile;*

e) *una relazione che specifichi come s'intende provvedere alla gestione dell'asilo infantile dal punto di vista didattico e finanziario; in particolare dovrà essere predisposto un preventivo di massima delle presumibili spese che dovranno sostenersi per il funzionamento dell'asilo, e dovranno essere indicate le fonti di entrate previste per coprire tali spese.*

Gli impegni di cui ai punti c) - d) *debbono risultare da regolari delibere degli organi dell'Ente prescelto, competenti ad assumere oneri ed impegni. Tali delibere debbono essere debitamente legalizzate o vistate dalle superiori Autorità tutorie.*

Tutta la documentazione sopra indicata va predisposta in duplice copia: una dovrà essere formata da documenti originali autentici e legali, l'altra anche da sole copie conformi.

C) Progettazione esecutiva

Si premette che i lavori per la costruzione dell'asilo infantile dovranno essere organizzati e condotti in modo da tenere nettamente distinte le opere da eseguirsi esclusivamente dal cantiere di lavoro, da quelle da affidarsi per l'esecuzione esclusivamente ad una impresa.

Tale netta distinzione sarà ottenuta assegnando al cantiere la esecuzione soltanto delle opere esterne, e lasciando alla totale ed esclusiva responsabilità dell'Ente gestore la esecuzione della costruzione vera e propria, che va affidata in appalto ad una impresa.

Le opere esterne di possibile esecuzione da parte del cantiere di lavoro, salvo particolarissime esigenze locali, sono da individuarsi nelle seguenti:

1) *scavi di sbancamento;*

2) *scavi di fondazione;*

3) *trasporto ed accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; oppure trasporto, spandimento e configurazione del materiale di risulta, sempre nell'ambito del cantiere;*

4) *allacciamenti e raccordi alle strade principali dell'area destinata all'asilo;*

5) *opere di recinzione dell'area destinata all'asilo;*

6) *opere di sistemazione dell'area non edificata (stradelle interne, accessi, ecc.).*

Per l'esecuzione delle restanti opere, attinenti esclusivamente alla costruzione dell'edificio, sarà da provvedersi, come sopra accennato, da parte di un'impresa mediante appalto.

Il Ministero del Lavoro, nel concordare su quanto sopra, ha avvertito che i lavori da eseguirsi mediante cantiere dovranno, nel tempo, procedere o seguire *quelli da affidarsi in appalto ad imprese private e soltanto eccezionalmente potranno svolgersi contemporaneamente, purchè non si dia luogo ad alcuna interferenza tra la manodopera dei cantieri e quella della impresa.*

Lo stesso Ministero del Lavoro autorizzerà, secondo le locali esigenze, la sospensione e successiva ripresa dell'attività del cantiere in relazione alle esigenze dei lavori da eseguire, purchè le giornate lavorative complessive non superino quelle stabilite.

La progettazione esecutiva va predisposta in cinque copie, *e dovrà essere elaborata in conformità allo Schema di progetto tipo redatto dalla « Cassa » ed ai Regolamenti edilizi, di igiene, di Piano regolatore del luogo.*

Detto Schema di progetto tipo è stato studiato dalla « Cassa » in modo da consentire, nella elaborazione del progetto esecutivo, una opportuna varietà di applicazioni, sia in pianta che in alzato, ispirate anche da esigenze locali dovute alle caratteristiche del suolo prescelto, al clima, ai materiali da costruzione, a necessità urbanistiche, etc.

La redazione del progetto esecutivo sarà affidata a liberi professionisti con apposita lettera d'incarico. Qualora, detti professionisti non intendessero eseguire il progetto gratuitamente, l'onere potrà far carico alle spese tecniche, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici; tali spese gravano sulla « Cassa ».

Ciascuna delle cinque copie della progettazione esecutiva dovrà contenere tutti gli elaborati indicati al successivo punto 6.

3 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Predisposta in duplice copia tutta la documentazione necessaria ed elaborata in cinque copie la progettazione esecutiva, l'Ente gestore localmente prescelto compilerà in cinque copie (ed in carta semplice) una domanda, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, intesa ad ottenere la concessione per la costruzione e la gestione dell'asilo infantile.

Le cinque copie della domanda suddetta, unitamente alle due copie complete della documentazione ed alle cinque copie complete del progetto esecutivo, vanno presentate dall'Ente gestore all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

4 — ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE

L'Ufficio provinciale del lavoro, *ricevute le domande ed i relativi allegati, provvederà a richiedere all'Ufficio del genio civile, competente nel territorio, il visto e la relazione tecnica previsti dalle istruzioni sui cantieri di lavoro.*

L'Ufficio del genio civile *provvederà a redigere detta relazione tecnica in almeno due copie ed a vistare tutte le cinque copie del progetto esecutivo.*

Successivamente l'Ufficio provinciale del lavoro, *ricevuto di ritorno tutto quanto sopra, munirà del proprio visto le cinque copie del progetto esecutivo; e quindi trasmetterà alla « Cassa » tutto il materiale (cinque copie della domanda, due copie della documentazione, cinque copie del progetto esecutivo, due copie della relazione tecnica dell'Ufficio del genio civile).*

E' opportuno che pervenga alla « Cassa » un materiale completo in tutti i suoi aspetti.

Pertanto, qualora dall'esame del progetto e della documentazione, gli Uffici del lavoro e del genio civile rilevassero deficienze che — a loro giudizio — rendano necessaria la rielaborazione del progetto o la integrazione della documentazione, tutto il materiale, anzichè essere trasmesso alla « Cassa », sarà restituito all'Ente gestore affinchè provveda al suo perfezionamento.

In tal caso l'Ente gestore, dopo d'avervi provveduto, rimetterà nuovamente tutto il materiale predetto all'Ufficio provinciale del lavoro per il benestare dello stesso e dell'Ufficio del Genio civile.

5 — ESAME ED APPROVAZIONE « CASSA »

Ricevuto dall'Ufficio provinciale del lavoro tutto il materiale precedentemente indicato la « Cassa » procederà all'esame del progetto e della documentazione pervenuti, ed in quella sede potrà disporre le integrazioni e le varianti che riterrà necessarie.

L'approvazione definitiva dell'Ente gestore, dell'area, del progetto e della spesa è di competenza della « Cassa ».

Dopo la deliberazione che adotterà il suo Consiglio di Amministrazione, la « Cassa » utilizzerà il materiale pervenutole come segue:

— tratterrà per i propri atti una copia del progetto esecutivo e della documentazione (originale);

— trasmetterà al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una copia della progettazione e della documentazione pervenutele, nonchè gli estremi del provvedimento concessivo adottato per la costruzione dell'asilo infantile, affinchè detto Ministero possa disporre quanto di sua competenza ed in particolare il Decreto per l'istituzione del cantiere di lavoro.

Successivamente all'emissione del Decreto ministeriale istitutivo del cantiere:

— restituirà all'Ente interessato una copia del progetto approvato, rimettendogli contemporaneamente, con il provvedimento di concessione, le particolareggiate istruzioni sugli adempimenti a suo carico per l'esecuzione dei lavori e circa le modalità che regolano i lavori stessi;

— rimetterà le restanti due copie del progetto approvato, unitamente a copia del provvedimento di concessione, rispettivamente all'Ufficio provinciale del lavoro ed a quello del Genio civile competenti.

6 — PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati richiesti

Gli elaborati esecutivi richiesti sono i seguenti:

1) *Planimetria scala* 1:2000 *della zona nella quale dovrà sorgere l'edificio, chiaramente delimitando sulla stessa l'area scelta.*

2) *Planimetria scala* 1:100 *dell'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio, con piano quotato e sezioni.*

3) *Piante della costruzione della copertura, prospetti e sezioni* « accuratamente quotati » *in scala* 1:50.

4) *Disegni dei tipi di infissi, esterni ed interni, in scala* 1:10 *con dettagli costruttivi al vero e indicazione dei materiali.*

5) *Disegni delle eventuali opere metalliche (infissi, cancelli, ringhiere, etc.) in scala* 1:10, *con dettagli e sagomature al vero e indicazione dei materiali scelti.*

6) *Due prospettive esterne dell'edificio, da punti di vista reali.*

7) *Disegni dei particolari costruttivi e decorativi riguardanti le opere accessorie, completi dei dettagli al vero e delle indicazioni dei materiali scelti.*

8) *Relazione illustrativa del progetto, dei materiali e delle opere decorative previste.*

9) *Schemi degli impianti tecnologici (elettrici e idrico-sanitari) riportati su pianta in scala* 1:50.

10) *Computo metrico estimativo particolareggiato di tutte le opere, redatto in maniera da consentire la individuazione esatta ed immediata delle suddette opere preventivate.*

11) *Dettagliata relazione tecnico-finanziaria nella quale — sulla base del computo metrico — siano in particolare indicate separatamente le opere che saranno eseguite dal cantiere di lavoro, e quelle che saranno eseguite mediante appalto, ed i relativi costi.*

12) *Prezziario completo per tutte le voci adottate nel computo metrico estimativo.*

13) *Analisi delle voci di maggiore applicazione.*

14) *Preventivo di spesa a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, compilato secondo le vigenti norme per la esecuzione delle opere di pubblica utilità, da eseguirsi con cantieri di lavoro, in applicazione della legge* 29 *aprile* 1949, *n.* 264 *e successive modifiche. Detto preventivo dovrà essere riferito esclusivamente al fabbisogno della mano d'opera occorrente per la esecuzione delle opere che non sono attinenti alla costruzione dell'edificio.*

15) *Elenco dei materiali e mezzi d'opera occorrenti per la esecuzione dei lavori di pertinenza del cantiere di lavoro, specificati al n.* 13.

Per ciascuna voce dovranno essere specificati i quantitativi e relativi prezzi.

Avvertenze

a) *Il progetto esecutivo dev'essere elaborato sulla base dello Schema di progetto predisposto dalla « Cassa »; peraltro è consentita una opportuna varietà di applicazioni, così come già detto al Capitolo 2-C.*

Dev'essere altresì elaborato in armonia con i Regolamenti edilizi, di igiene, e di piano regolatore del luogo.

b) *Per quanto riguarda l'elaborato n.* 14) *si ricorda che le opere di pertinenza del cantiere di lavoro sono da individuarsi, salvo particolarissime esigenze locali, nelle seguenti:*

1) *scavi di sbancamento;*

2) *scavi di fondazione;*

3) *trasporto ed accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; oppure trasporto, spandimento o configurazione del materiale di risulta, sempre nell'ambito del cantiere;*

4) *allacciamenti e raccordi alle strade principali dell'area destinata all'asilo;*

5) *opere di recinzione dell'area destinata all'asilo;*

6) *opere di sistemazione dell'area non edificata (stradelle interne, accessi, ecc.).*

c) *Per quanto riguarda l'Elaborato n.* 15, *si ricorda che le disposizioni che regolano i cantieri di lavoro fanno obbligo agli Enti gestori di provvedere alla attrezzatura (mezzo d'opera) del cantiere.*

Qualora l'Ente disponga già di tale attrezzatura, non conteggerà a detto titolo alcuna spesa; qualora viceversa non ne disponga in tutto od in parte, dovrà tenere conto anche della spesa stessa.

In quest'ultimo caso, peraltro, si fa presente che a dette attrezzature di cantiere dovrà normalmente provvedersi mediante noleggio, cosicchè l'onere relativo dovrà generalmente corrispondere alla spesa per l'affitto degli attrezzi necessari.

d) *Qualora la progettazione venga affidata ad un libero professionista, l'elenco di cui all'Elaborato n.* 15 *dovrà essere incluso integralmente nella lettera d'incarico.*

Sez. 12ª - CONTRIBUTI E ANTICIPAZIONI PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE

§ 142 - **Assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, degli oneri a carico dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, per la costruzione o il completamento delle reti di acquedotti e fognature.**

Sull'argomento sono state emanate le seguenti istruzioni.

Con la legge 29 luglio 1957, n. 634, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 1957, recante « Provvedimenti per il Mezzogiorno », agli articoli 6 e 7 sono state disposte particolari provvidenze a favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, con popolazione fino a 75.000 abitanti, allo scopo di agevolare la costruzione o il completamento delle reti di acqeudotti e fognature la cui spesa sia stata ammessa ai benefici di cui agli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

I Comuni interessati dovranno quindi richiedere innanzitutto al Ministero dei Lavori Pubblici di essere ammessi al beneficio del contributo trentacinquennale del 5% previsto dalla citata legge, attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso Ministero; istruzioni che, ove non siano in possesso dei Comuni medesimi, potranno senz'altro richiedersi ai competenti Uffici del Genio Civile.

L'intervento della Cassa è complementare rispetto a quello dello Stato, in quanto può aver luogo solo nei confronti di quei Comuni, ricadenti nelle zone di competenza della Cassa stessa, per i quali dai competenti organi del Ministero dei Lavori Pubblici sia già stato emesso il provvedimento che concede il contributo statale trentacinquennale di cui alla citata legge n. 589.

Inoltre l'intervento della Cassa è subordinato all'accertamento dell'impossibilità in cui si trovano detti Comuni di garantire in tutto o in parte, con la sovraimposta fondiaria, i mutui occorrenti, ad essi concedibili dalla Cassa Depositi e Prestiti.

1 — COMUNI ED OPERE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO « INTEGRATIVO » DELLA CASSA.

L'art. 6 della citata legge n. 634 consente che da parte della Cassa, sempre che sussistano le condizioni precedentemente esposte, sia concesso il contributo « integrativo » relativamente alle seguenti spese, già ammesse al contributo statale:

A) *per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti,* l'intera spesa *occorrente alla costruzione o completamento delle reti di* distribuzione interna *degli acquedotti e degli impianti e* reti *di fognature;*

B) *per i Comuni con popolazione superiore ai* 10.000 *abitanti e sino ai* 75.000, *la spesa relativa alla rete* primaria *di acquedotti e fognature.*

L'accertamento della popolazione dei Comuni sarà fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento (popolazione legale) in data 4 *novembre* 1951, *approvati con decreto presidenziale* 3 *novembre* 1954, *n.* 1149, *e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.* 287 *del* 15 *dicembre* 1954.

La spesa ammissibile ai benefici del contributo « integrativo » della Cassa sarà determinata sulla base del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

2 — MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL « CONTRIBUTO » E DELLE ANTICIPAZIONI DELLA CASSA.

Una volta emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici il decreto che concede il contributo statale, i Comuni interessati presentano domanda alla Cassa per il Mezzogiorno, chiedendo la concessione del contributo « integrativo » per la parte di spesa che farebbe ad essi carico per la realizzazione del progetto.

A tale richiesta dovranno essere allegati:

a) *copia del decreto concessivo del contributo statale;*

b) *dichiarazione dei competenti organi regionali (per la Sicilia e la Sardegna) o, in loro mancanza, del competente Prefetto, che attesti la impossibilità per il Comune di garantire con la sovraimposta fondiaria il mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;*

c) *delibera comunale, debitamente approvata dalla Autorità tutoria, con la quale il Comune prende impegno di chiedere tempestivamente alla Cassa Depositi e Prestiti, non appena intervenuta la concessione dei contributi dello Stato e della Cassa, il mutuo occorrente, corrispondente alla spesa ammessa per il progetto da realizzare, in base al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.*

Inoltre, ai fini della concessione delle « anticipazioni » della Cassa, nella stessa delibera dovrà riconoscersi alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di riscuotere, in luogo e vece dell'Amministrazione comunale, le somme che saranno somministrate in conto muto dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione del progetto medesimo, somme che s'intendono quindi cedute alla Cassa per il Mezzogiorno.

Non appena in possesso dei documenti sopra specificati, e riscontratane la regolarità, la Cassa per il Mezzogiorno emetterà il provvedimento con il quale concede il proprio contributo al Comune richiedente. Copia di tale provvedimento sarà inoltrata al Comune beneficiario, alla Prefettura della corrispondente Provincia, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Cassa Depositi e Prestiti ed all'Ufficio del Genio Civile competente.

Con tale invio il Comune sarà senz'altro nelle condizioni volute per ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti il mutuo occorrente per l'attuazione del progetto.

Per la effettuazione della gara di appalto potrà richiedere senz'altro le necessarie autorizzazioni in base alle norme vigenti per i lavori pubblici.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà al versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, in una unica soluzione. del contributo concesso al Comune; e pertanto il mutuo concesso dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti rimarrà praticamente limitato al solo importo coperto dal contributo statale.

3 — REGOLAZIONE DEI MUTUI ED INVIO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO.

Per il perfezionamento delle pratiche relative ai mutui da contrarre dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti, varranno le disposizioni che la stessa Cassa Depositi e Prestiti comunicherà di volta in volta agli Enti interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno interverrà per il più sollecito corso delle relative operazioni e fornirà una adeguata assistenza amministrativa. Tuttavia, i Comuni interessati dovranno adoperarsi affinchè le eventuali richieste che la Cassa Depositi e Prestiti effettuerà in base al proprio ordinamento, abbiano il più sollecito corso.

Poichè, con la concessione dei contributi dello Stato e della « Cassa », dovrebbe essere assicurato il sollecito espletamento della gara di appalto e l'inizio dei lavori, qualora i Comuni interessati non siano stati ancora ammessi al beneficio del mutuo, ed abbiano altresì provveduto all'invio della apposita delibera di cui al precedente paragrafo, potranno richiedere a questa « Cassa » medesima le anticipazioni necessarie alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

Le somministrazioni delle anticipazioni saranno effettuate in base ad ordinativi da rilasciarsi dal competente Prefetto, a norma dell'articolo 168 del regolamento della Cassa Depositi e Prestiti approvato con D.L.L. 23-3-1919 n. 1058, corredati dalle richieste di pagamento dei Comuni interessati.

Al recupero delle somme anticipate la Cassa per il Mezzogiorno provvederà a sua volta nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, dopo che sarà stata regolarizzata la concessione del mutuo.

Sez. 13ª - INTERVENTI PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRARIA

§ 143 - Prot. n. 2/17492 — SBT/dB

3 Maggio 1956

(*Diramata agli Enti di Riforma e agli Istituti Professionali Agrari nel Mezzogiorno*)

Interventi finanziari della « Cassa » per arredamento e attrezzatura degli Istituti e Scuole Professionali Agrarie nel Mezzogiorno.

Come è noto, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha approvato. e a suo tempo comunicato agli Enti interessati, il programma base concernente la costituzione di Istituti e Scuole Professionali Agrarie nelle regioni meridionali, precisando gli interventi finanziari rispettivamente della « Cassa » e degli Enti di Riforma competenti per territorio.

Detto programma pone a carico della « Cassa » le spese relative all'arredamento degli Istituti, all'arredamento delle scuole, ai sussidi scolastici, all'attrezzatura dei poderi, alle scorte vive e morte, nonchè il capitale circolante.

Allo scopo di fornire chiarimenti in argomento ed uniformare le modalità necessarie per richiedere i finanziamenti alla « Cassa », si ritiene opportuno rendere noti alcuni criteri fondamentali da seguirsi:

1) Le richieste di finanziamento dovranno essere formulate dall'Ente Riforma competente per territorio in collaborazione con i Presidi degli Istituti interessati;

2) Esse dovranno essere contenute nei limiti previsti dal programma base e dovranno essere accompagnate da copia della delibera emanata in argomento dall'Ente Riforma interessato e dal preventivo di spesa che dovrà uniformarsi a quella fra le offerte che risulterà più conveniente sia economicamente che qualitativamente;

3) I preventivi di cui trattasi dovranno essere sfrondati delle voci concernenti arredamenti e attrezzature superflue o eccessivamente onerose, curando soprattutto la funzionalità del materiale da acquistarsi, tenendo presente che la « Cassa » potrà intervenire con riduzioni o variazioni sui preventivi, a suo giudizio insindacabile, qualora lo ritenga opportuno;

4) Le richieste d'intervento per arredamento, attrezzature, sussidi scolastici, ecc. saranno prese in esame dalla « Cassa » solamente se concernenti sedi di Istituti o scuole già acquistate, o costruite, o comunque fun-

zionanti e definitivamente approvate dal Comitato Centrale di Coordinamento dell'Istruzione Professionale Agraria presso il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

5) Con l'approvazione dei preventivi la « Cassa » emetterà apposito provvedimento formale di concessione in base al quale gli Enti di Riforma saranno autorizzati a provvedere direttamente all'acquisto delle attrezzature e materiali che rimarranno, però, di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno.

All'uopo gli Enti concessionari dovranno provvedere all'impianto di apposito registro di carico e scarico per i materiali di rapido consumo acquistati ed impiegati ed alla presa in carico, con conseguente inventariazione, di tutti gli altri beni mobili (mobilia, attrezzature, macchinari ecc.).

Con successiva lettera circolare saranno emanate al riguardo precise istruzioni onde uniformare la tenuta di dette contabilità.

6) Con la concessione sarà erogata dalla « Cassa » una prima anticipazione di importo pari alla metà della spesa complessiva approvata.

Il residuo importo, sarà liquidato nella misura e con le modalità che verranno precisate di volta in volta nell'atto di concessione;

7) Le anticipazioni già corrisposte in passato ad alcuni Enti di Riforma per facilitare l'inizio dell'attività saranno, ovviamente, computate in sede di emanazione dei provvedimenti di concessione definitiva;

8) Quando gli Istituti di cui trattasi avranno ottenuto il riconoscimento giuridico, agli Enti Riforma si sostituiranno le Amministrazioni degli Istituti stessi legalmente costituite;

9) La « Cassa » si riserva di variare insindacabilmente le modalità enunciate dalla presente circolare, qualora lo ritenga opportuno.

§ 144 - Prot. n. 2/3603 — SBT/GdB

1 Aprile 1957

(*Diramata agli Enti di Riforma e agli Istituti Professionali per l'Agricoltura nel Mezzogiorno*).

Norme esplicative per la richiesta dei finanziamenti « Cassa » per la costituzione delle Scuole Professionali Agrarie.

Facendo seguito alla lettera circolare « Cassa » n. 2/17492 SBT/ del 3-5-1956 e ad integrazione di quanto in essa contenuto, si rendono note le sotto indicate norme esplicative, intese ad ottenere un più sollecito svol-

gimento delle pratiche relative alle richieste di finanziamenti di competenza « Cassa » concernenti le Scuole Professionali Agrarie e la Trasformazione dei poderi dimostrativi annessi:

1) Contemporaneamente all'invio dei progetti relativi alla costruzione degli edifici scolastici e dei fabbricati colonici delle Scuole P.A. al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, gli Istituti P.A. interessati dovranno inoltrare alla « Cassa per il Mezzogiorno », in triplice copia e tramite gli Enti di Riforma competenti per territorio:

a) il progetto di massima per le opere di trasformazione agraria del podere dimostrativo (piantagioni legnose, sistemazioni terreni, ecc. esclusi i fabbricati colonici);

b) il preventivo di acquisto delle scorte morte;

c) il preventivo di acquisto delle scorte vive;

d) il preventivo per la costituzione del capitale circolante;

e) il preventivo per l'arredamento della sede scolastica;

f) il preventivo concernente i sussidi scolastici.

2) L'importo complessivo di spesa, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), previsto per ogni singola Scuola P.A. dovrà formare oggetto di delibera da parte dell'Ente di Riforma competente, che ne disporrà l'inoltro alla « Cassa » unitamente ai citati preventivi.

§ 145 - Prot. n. 2/41665 — SBT/GdB

30 Novembre 1957

(*Diramata agli Istituti Professionali per l'Agricoltura, agli Enti e Sezioni Speciali per la Riforma Agraria e alle Amministrazioni Provinciali Latina - Frosinone - Campobasso*).

Arredamento ed attrezzatura delle sedi degli Istituti Professionali per l'Agricoltura e delle Scuole P.A. da essi coordinate.

A seguito delle determinazioni adottate nella riunione del 26-11-57 dal Comitato Centrale di Coordinamento per l'Istruzione Professionale Agraria presso il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, si comunica che i preventivi e la documentazione a corredo delle richieste di finanziamento « Cassa » per l'arredamento ed attrezzatura degli Istituti e Scuole Professionali Agrarie, dovranno essere inoltrati tramite il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica e Professionale.

Per tutte le altre richieste di finanziamento di competenza della « Cassa » dovranno essere osservate le disposizioni in precedenza diramate.

Sez. 14ª — INTERVENTI PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE INDUSTRIALE.

§ 146.

Non si pubblicano le istruzioni per la realizzazione del primo programma d'intervento della « Cassa » nel settore dell'istruzione professionale industriale (acquisto di macchinari ed attrezzature per il potenziamento o per l'istituzione di corsi professionali presso Scuole ed Istituti del Mezzogiorno; finanziamento di corsi di aggiornamento pedagogico e tecnico di docenti e istruttori; istituzione di scuole professionali a carattere sperimentale) in quanto il programma stesso è ormai quasi completamente attuato.

Avvalendosi dei più larghi mezzi offerti dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 28 dicembre 1957, n. 1349, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sta ora approntando un nuovo, vasto programma d'intervento nel settore.

INDICE ANALITICO

Accesso nelle proprietà private . . . . . cfr. § 35

Acconti per i movimenti di terra . . . . . » » 86

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge sulla contabilità generale dello Stato . . . . » » 113

Agevolazioni fiscali:

— per le opere date in concessione o in affidamento . » » 1 - 2 - 7

— per gli appalti e le forniture finanziati sulla legge speciale per la Calabria . . . . . » » 7

— per le opere pubbliche di bonifica eseguite con quota a carico dei privati . . . . . » » 9

— previste nella legge n. 634 del 1957 . . . . . » » 10 - 11

Approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti . . . . . » » 61 - 62 - 63

Assicurazione delle maestranze . . . . . » » 89 - 93 - 95 - 97 - 98

Attraversamenti di linee ferroviarie . . . . . » » 37

Avvisi « ad opponendum » (pubblicazione degli) » » 102

Cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo . . . . . » » 124

Capitolati speciali d'appalto . . . . . » » 15 - 16 - 17

Capitolato generale d'appalto . . . . . » » 14

Case rurali (costruzione e riattamento di) . . . . . » » 124

Cauzioni (provvisorie e definitive):

— Modi di costituzione . . . . . » » 40 - 41

— Svincolo . . . . . » » 42

— Esonero . . . . . » » 44

— Enti autorizzati a prestare fideiussioni . . . . . » » 43-45

Certificati di consistenza dei lavori . . . . . » » 56

Classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico . » » 117

Collaudo dei lavori:
— Norme . . . . . cfr. § 101 - 102 - 104 - 107 - 108 - 110
— Nomina dei collaudatori . . . . . » » 103
— Espletamento delle operazioni di collaudo . . . » » 103 - 105
Concimaie (costruzione di) . . . . . » » 124
Consegna dei lavori . . . . . » » 55
Contabilizzazione dei lavori . . . . . » » 57 - 58
Contrassegni sulle opere pubbliche: vedi « Tabelle indicative dei lavori » . . . . . .
Contratti di appalto:
— Norme per la stipulazione . . . . . » » 23 - 24 - 28
— Comunicazioni relative alla stipulazione dei contratti di appalto . . . . . » » 31 - 59
Contributi a favore dell'artigianato . . . . . » » 133
Contributi a favore dell'edilizia scolastica . . . . . » » 139 - 140
Contributi a favore della pesca . . . . . » » 134
Contributi per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna di acquedotti e fognature . . » » 142
Contributi per l'impianto di piccole e medie industrie . . » » 131 - 132
Costruzione di asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro . . . . . » » 141
Credito agrario di miglioramento . . . . . » » 130
Danni da cause di forza maggiore (Accertamento dei) » » 76 - 77
Denuncia dei lavori ai fini dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione . . . . . » » 6
Dichiarazione di compimento delle opere . . » » 109
Direzione dei lavori:
— Incarichi per la direzione dei lavori . . . . . » » 12 - 13
— Personale della direzione lavori . . . . . » » 60
— Prescrizioni varie . . . . . » » 54 - 64
Documentazione fotografica delle opere . . . . . » » 112 - 116
Elenchi delle imprese da invitare alle gare: vedi « Licitazioni private »
Esclusione dalle gare d'appalto . . . . . » » 92
Espropriazione per pubblica utilità . . . . . » » 35 - 36 - 38 - 39
Esecuzione dei lavori in concessione . . . . . » » 54
Fienili (costruzione di) . . . . . » » 124

Finanziamenti industriali a medio termine . . . . . cfr. § 135

Finanziamenti per la costruzione di alberghi . . . . . » » 138

Finanziamenti per la costruzione di magazzini granari . » » 130

Finanziamenti per la realizzazione di centrali del latte e di centrali ortofrutticole non a carattere agricolo . . . » » 137

Finanziamenti su prestiti esteri di progetti industriali manufattieri ed elettrici . . . . . » » 136

Finanziamento della quota privata nelle opere pubbliche di bonifica . . . . . » » 129

Impianti arborei . . . . . » » 124

Impianti ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi . . » » 124

Imposta di consumo sui materiali da costruzione . . . » » 4 - 6 - 7 - 8

Imposta generale sull'entrata sugli onorari dei collaudatori » » 4

Imprevisti (impiego delle somme per) . . . . . » » 54

Inaugurazione di opere pubbliche . . . . . » » 115

Incarichi da conferirsi ai liberi professionisti . . . . » » 12 - 13

Inquadramento previdenziale ed assicurativo delle maestranze forestali . . . . . » » 97 - 98

Interventi per l'istruzione professionale . . . . . » » 143 - 144 - 145 - 146

Interventi per miglioramento fondiario dei terreni assegnati in dipendenza della riforma . . . . . » » 123

Laghetti collinari per l'irrigazione (premi per la costruzione di) . . . . . » » 124

Lavori di sistemazione idraulica (norme per l'appalto e l'esecuzione di) . . . . . » » 18 - 23

Licitazioni private:

— Norme per l'esperimento di . . . . . » » 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28

— Richieste di partecipazione alle . . . . . » » 21 - 22 - 24 - 25

— Elenchi delle imprese da invitare alle . . . . » » 28 - 30 - 32

— Sistema del ribasso massimo e minimo . . . . » » 24

Limite territoriale degli interventi della « Cassa » . . . » » 5

Magazzini granari . . . . . » » 130

Miglioramento fondiario: vedi « opere di miglioramento fondiario ».

Miglioramenti dei pascoli . . . . . cfr. § 124

Movimenti di terra (misura degli acconti per i) . . . » » 86

Mutui per il finanziamento della quota privata nelle opere pubbliche di bonifica . . . . . » » 129

Occupazione temporanea di beni . . . . . » » 35 - 36

Opere di miglioramento fondiario . . . . . » » da 118 a 128

(Zone di intervento ed aree di competenza: § 118; Coordinamento tra le opere pubbliche di bonifica e opere di competenza privata: § 119; Piani aziendali di trasformazione: § 120; Natura degli interventi di miglioramento fondiario: § 121; Costo della trasformazione e percentuale di sussidio: § 122; Interventi nei terreni assegnati per effetto della legge di riforma: § 123; Principali opere da ammettere a sussidio: §124; Altre opere sussidiabili: § 125; Opere sussidiabili solo in montagna: § 126; Limite di spesa per alcune categorie di opere: § 127; Credito agrario di miglioramento: § 129).

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali:

— da parte delle imprese appaltatrici: » » 87 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 100

— da parte delle ditte fornitrici di manufatti o di impianti alle imprese . . . . . » » 99

Pagamento dei lavori . . . . . » » 82 - 83 - 84 - 85 - 86

Pagamento diretto delle mercedi agli operai . . . . » » 92 - 100

Penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori . . . » » 67 - 68

Perizie suppletive . . . . . » » 72 - 73 - 74 - 75

Piani aziendali di trasformazione fondiaria . . . . . » » 120

Prevenzione infortuni sul lavoro . . . . . » » 88 - 94 - 96

Progettazione dei lavori (norme per il conferimento di incarichi di) . . . . . » » 12 - 13

Proroghe del termine di ultimazione dei lavori . . . . » » 65 - 66 - 67 - 69 - 70

Pubblicazione degli avvisi « ad opponendum » . . . . » » 102

Revisione dei prezzi contrattuali . . . . . » » 69 - 78 - 79 - 80 - 81

Ricerca e distribuzione di acque a scopo irriguo . . . . » » 124

Ricoveri per il bestiame (costruzione o riattamento di) . . » » 124

Riserva del quinto delle forniture e delle lavorazioni agli stabilimenti del Sud . . . . . » » 114 - 114 bis

Ritenuta del 20% sui mandati di pagamento (quale sanzione per inadempienze salariali) . . . . . » » 92 - 100

Sili per foraggi (costruzione di) . . . . . » » 124

Sistemazioni idraulico-agrarie ammesse a sussidio . . . » » 124

Sospensione dagli inviti alle gare d'appalto (quale sanzione per inadempienze salariali) . . . . . » » 92

Sospensione dei lavori . . . . . » » 65 - 67

Stato di avanzamento dei lavori . . . . . » » 54

Strade interpoderali e poderali . . . . . » » 124

Supplente nell'appalto dei lavori . . . . . » » 28

Sussidi per opere di miglioramento fondiario: vedi « opere di miglioramento fondiario ».

Tabelle indicative dei lavori e contrassegni delle opere . » » da 46 a 53

Varianti e addizioni dell'opera . . . . . » » 54 - 74 - 75

Verbale di nuovi prezzi . . . . . » » 54 - 71

Verbale di regolare esecuzione delle opere . . . . . » » 111

Versamento diretto dei contributi sociali (quale sanzione contro le imprese inadempienti) . . . . . » » 92 - 100

Vertenze con le imprese appaltatrici . . . . . » » 20 - 54

Vigilanza sui lavori . . . . . » » 54

INDICE CRONOLOGICO

DELLE CIRCOLARI PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME

1 9 5 1

17 FEBBRAIO - N. 6042/GAB/lo - Dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere - Interpretazione art. 4, ultimo comma della legge 10 agosto 1950, n. 646. . . . . pag. 96

13 APRILE - N. 10920/SBT/cm - Disposizioni in merito ai lavori in concessione . . . . . » 121

22 MAGGIO - N. 15051/SBT/cm - Pagamenti agli appaltatori. . . . » 146

5 GIUGNO - N. 16552/SBT/lm - Verbali nuovi prezzi . . . . . » 138

7 NOVEMBRE - N. 35669/UGC/AL - Revisione dei prezzi contrattuali. » 142

8 NOVEMBRE - N. 35891/UGC/al - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro . . . . . » 149

20 NOVEMBRE - N. 37211/UGC/al - Cauzioni provvisorie e definitive. » 109

27 DICEMBRE - N. 46626/SBT/fc - Perizie suppletive. . . . . » 138

27 DICEMBRE - N. 46628/SBT/na - Comunicazione alle imprese della avvenuta emissione dei mandati di pagamento . . . . . » 146

28 DICEMBRE - N. 47.090/SBT/na - Consegna dei lavori all'impresa. » 123

28 DICEMBRE - N. 47010/SBT/na - Liquidazione dei acconti agli appaltatori . . . . . » 147

1 9 5 2

12 GENNAIO - N. 1019/UGC/fdb - Prevenzione infortuni. . . . . » 150

5 FEBBRAIO - N. 4741/UGC/al - Legge 22 dicembre 1951, n. 1575 - Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno . . . . . » 1

7 FEBBRAIO - N. 5291/UGC/al - Documentazione fotografica delle opere . . . . . » 180

14 MARZO - N. 11784/SBT/fc - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione delle opere pubbliche di bonifica . . . . . » 133

17 MARZO - N. 12021/UGC/gc - Rilascio di certificati di consistenza dei lavori . . . . . » 124

5 GIUGNO - N. 27907/UGC/al - Legge 22 dicembre 1951, n. 1575 - Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno . . . . . » 3

26 AGOSTO - N. 3879/GAB/al - Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori . . . . . pag. 134

4 SETTEMBRE - N. 44785/UGC/fdb - Obblighi assicurativi . . . » 150

19 SETTEMBRE - N. 68642/SBT/dc - Contabilità lavori in concessione - Contabilizzazione di quantità provvisorie di lavori . . » 124

28 OTTOBRE - N. 55445/DG/pl - Contabilizzazione provvisoria dei lavori . . . . . » 125

6 NOVEMBRE - N. 80952/SBT - Norme per gli appalti e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dati in gestione agli Uffici del Genio Civile. » 73

9 DICEMBRE - N. 64059/UL/fdb - Cauzioni provvisorie . . . . » 111

10 DICEMBRE - N. 64399/UL/al - Sospensione dei lavori - Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori - Penali per ritardo . » 134

13 DICEMBRE - N. 65021/UL/fdb - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro . . . . . » 152

23 DICEMBRE - N. 67609/GAB/LO/au - Regime giuridico delle proprietà in zone militari importanti - Applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886. . . . . » 100

1 9 5 3

2 FEBBRAIO - N. 03575/UL/fdb - Accesso nelle proprietà private, occupazione temporanea ed espropriazione di beni per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Cassa . . . . . » 100

4 FEBBRAIO - N. 3903/UL/fdb - Pagamento penali per ritardo nella esecuzione di lavori finanziati dalla Cassa . . . . . » 136

13 APRILE - N. 012363/UL/fdb - Comunicazioni circa i lavori appaltati . . . . . » 126

9 GIUGNO - N. 20615/UL/fdb - Osservanza da parte degli assuntori di lavoro delle prescrizioni contenute nelle convenzioni stipulate fra la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti affidatari e concessionari . . . . . pag. 76

9 GIUGNO - N. 20613/UL/fdb - Occupazione terreni per esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei rimboschimenti litoranei finanziati dalla Cassa . . . » 105

22 GIUGNO - N. 19575/SDG/af - Esonero del deposito cauzionale per la concessione di attraversamenti di linee ferroviarie . . . » 106

26 GIUGNO - N. 22899/UGC/fdb - Imposta di consumo . . . . » 6

22 LUGLIO - N. 35978/IA/mp - Eventuali questioni con le imprese appaltatrici . . . . . » 76

22 SETTEMBRE - N. 33201/UGC/fdb - Rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese assuntrici di opere finanziate dalla Cassa . . . . . » 153

26 OTTOBRE - N. 37797/UGC/fdb - Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere finanziate dalla Cassa . . . . . pag. 154

28 DICEMBRE - N. 45661/UGC/fdb - Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere finanziate dalla Cassa. . . . . » 157

1954

12 GENNAIO - N. 1019/UGC/fdb - Prevenzione infortuni. . . . » 158

15 GENNAIO - N. 1405/AGC/fdb - Pagamento lavori. . . » 147

28 APRILE - N. 14591/AGC/ms - Svincolo delle cauzioni relative a lavori per i quali siano state ultimate le operazioni di collaudo. » 113

7 MAGGIO - N. 15781/AGC/fdb - Adeguamento degli originari limiti di somma di cui alla legge sulla contabilità generale dello Stato e disposizioni correlative. . . . . » 180

14 GIUGNO - N. 21233/DG/al - Richiesta nominativi personale (delle Direzioni lavori). . . . . » 126

18 GIUGNO - N. 21657/AGC/ms - Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. . . . . » 165

25 GIUGNO - N. 22641/AGC/fdb - Concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori e revisione prezzi. . . . . » 136

20 SETTEMBRE - N. 34049/AGC/fdb - Capitolato Generale d'appalto. » 53

24 SETTEMBRE - N. 34791/AGC/al - Pubblicazione degli avvisi « ad opponendum ». . . . . » 171

25 NOVEMBRE - N. 43249/AGC/fdb - Violazione delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese appaltatrici di opere di competenza della Cassa. . . . . » 159

1955

4 GENNAIO - N. 1/190/AGC/ms - Nomina dei collaudatori ed espletamento delle operazioni di collaudo di opere finanziate dalla Cassa.. . . . . » 171

13 GENNAIO N. 1/1106/AGC/ms - Compenso spettante ai collaudatori ai quali sia stata affidata la revisione degli atti di contabilità - Misura del rimborso delle spese di viaggio ai collaudatori. » 172

13 GENNAIO - N. 1/1148/AGC/fdb - Occupazione temporanea ed espropriazione di beni occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dalla Cassa. . . . . » 106

13 GENNAIO - N. 1/1149/AGC/fdb - Prevenzione infortuni. . . » 161

17 GENNAIO - N. 1/20/AGC/fdb - Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 77

20 GENNAIO - N. 1/13/AGC/ms - Imposta generale entrata sugli onorari spettanti ai collaudatori di opere finanziate dalla Cassa - Esenzione. . . . . » 6

27 GENNAIO - N. 1/47/AGC/ms - Perizie suppletive. . . . . » 139

16 MARZO - N. 1/4414/AGC/ms - Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione di opere finanziate dalla Cassa . . . . . » 39

29 MARZO - N. 1/183/AGC/ms - Lavori in concessione - Accertamento dei danni dipendenti da forza maggiore - Convalida dell'Ufficio del Genio Civile. . . . . » 141

6 APRILE - N. 1/197/AGC/fdb - Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione dei contratti d'appalto di lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 81

26 APRILE - N. 1/14094/AGC/ms - Lavori in concessione - Accertamento dei danni dipendenti da forza maggiore . . . . . pag. 142

1 LUGLIO - N. 1/325/AGC/fdb - Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 115

21 LUGLIO - N. 1/357/RP/na - Disposizioni sulla revisione dei prezzi. » 143

21 LUGLIO - N. 1/358/RP/na - Integrazione della clausola sulla revisione dei prezzi. . . . . » 145

1 AGOSTO - N. 1/26524/AGC/fdb - Ritardo nell'inizio e nell'espletamento delle operazioni di collaudo. . . . . » 173

14 SETTEMBRE - N. 1/413/RP/na - Documentazione degli elaborati revisionali. . . . . » 145

27 OTTOBRE - N. 1/462/AGC/ms - Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 118

10 DICEMBRE - N. 1/509/AGC/fdb - Applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835, sulla riserva del quinto delle forniture e delle lavorazioni agli stabilimenti industriali e alle industrie artigiane dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 182

1 9 5 6

5 GENNAIO - N. 1/625/AGC/ms - Inaugurazione di opere di pubblico interesse finanziate dalla Cassa. . . . . » 184

31 GENNAIO - N. 2/4323/SBT/fra - Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Cartografia. . . » 175

1 MARZO - N. 5/3520/CIFT - Intervento della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia scolastica nell'Italia meridionale e insulare. . . . . » 242

7 MARZO - N. 1/9329/AGC/ms - Norme per il collaudo - Determinazione del compenso forfettario spettante, a titolo di rimborso spese, ai collaudatori di opere d'importo superiore a L. 500 milioni - Percentuale da applicare per il calcolo degli onorari alle Commissioni collaudatrici. 175

15 MARZO - N. 1/10669/AGC/ms - Perizie suppletive. . . . . pag. 140

3 APRILE - N. 2/13052/SBT/af - Lavori di sistemazione idraulico-connessa di bacini montani finanziati dalla Cassa. . . « 89

22 APRILE - N. 2/16311/SBT/af - Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale. . . . . » 162

3 MAGGIO - N. 2/17492/SBT/db - Interventi finanziari della Cassa per arredamento e attrezzatura degli Istituti e Scuole Professionali Agrarie nel Mezzogiorno. . . . . » 258

25 MAGGIO - N. 1/19987/AGC/fdb - Esperimento gare con il sistema del ribasso massimo e minimo. . . . . » 90

29 MAGGIO - N. 2/21471/SBT/af - Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale. . . . . » 163

12 LUGLIO - N. 1/26861/AGC/ms - Concessione di proroga per la ultimazione dei lavori . . . . . » 137

4 AGOSTO - N. 1/30156/AGC/fdb - Cauzioni provvisorie e definitive. » 113

21 AGOSTO - N. 1/31831/AGC/ms - Determinazione delle competenze spettanti ai collaudatori di opere finanziate dalla Cassa e date in concessione o in affidamento. . . . . » 177

5 OTTOBRE - N. 1/685/AGC/na - Domande delle imprese per l'invito alle gare di appalto dei lavori. . . . . » 91

29 OTTOBRE - N. 1/40732/AGC/ms - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte delle ditte fornitrici di manufatti o di impianti alle imprese appaltatrici di opere finanziate dalla Cassa. » 163

19 NOVEMBRE - N. 1/43673/AGC/fdb - Cauzione definitiva a garanzia degli appalti dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . » 114

1 9 5 7

26 FEBBRAIO - N. 3/22619/SAF/cm - Ordinamento del servizio di approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla Cassa - Norme per la richiesta di materiali. » 127

1 APRILE - N. 2/3603/SBT/gdb - Norme per la richiesta dei finanziamenti per la costituzione delle Scuole Professionali Agrarie. » 259

5 APRILE - N. 1/4241/AGC/fdb - Lettere di invito a partecipare alle gare per l'appalto di lavori di competenza della Cassa. . . . » 91

18 APRILE - N. 1/6344/AGC/fdb - Tabelle indicative di lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 198

6 MAGGIO - N. 1/8290/AGC/ms - Fotografie illustranti le realizzazioni della Cassa. . . . . » 184

11 MAGGIO - N. 3/4237/SAF/cm - Approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla Cassa. . » 130

17 MAGGIO - N. 1/10375/AGC/na - Denuncia dei lavori ai fini della imposta comunale di consumo sui materiali. . . . . » 7

10 GIUGNO - N. 1/14407/AGC/fdb - Provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere finanziate dalla Cassa. . . » 67

13 GIUGNO - N. 15221/AGC/na - Licitazioni per l'appalto dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 92

25 GIUGNO - N. 1/16980/AGC/fdb - Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 119

12 AGOSTO - N. 1/25181/AGC/na - Presentazione dei progetti ed esezione delle opere. . . . . » 140

19 AGOSTO - N. 1/25606/AGC/na - Elenchi delle imprese da invitare alle gare di appalto. . . . . » 93

21 AGOSTO - N. 1/25971/AGC/fdb - Supplente nell'appalto dei lavori. » 95

24 OTTOBRE - N. 1/36091/AGC/na - Art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 634. . . . . » 8

31 OTTOBRE - N. 1/37067/AGC/na - Misura degli acconti per i movimenti di terra. . . . . » 148

5 NOVEMBRE - N. 2/37396/SBT/gim - Dichiarazione di compimento delle opere di bonifica finanziate dalla Cassa. . . . » 178

30 NOVEMBRE - N. 2/41665/SBT/gdb - Arredamento e attrezzatura delle sedi degli Istituti professionali per l'agricoltura e delle Scuole Professionali Agrarie da essi coordinate. . . . » 260

9 DICEMBRE - N. 2/43262/SBT/en - Acceleramento gare di appalto. » 95

1 9 5 8

18 MARZO - N. 2/13854/SBT/sl - Liquidazione competenze ai collaudatori. . . . . » 179

2 APRILE - N. 4813/SAF/cm - Approvvigionamento dei materiali per la costruzione di acquedotti finanziati dalla Cassa. . . » 131

22 APRILE - N. 2/19639/SBT/en - Modifiche ed integrazioni da apportare ai capitolati speciali d'appalto. . . . . » 68

28 APRILE - N. 1/24408/SAGP/fdb - Legge 29 luglio 1957, n. 634 - Imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati in lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 13

30 APRILE - N. 2/21553/SBT/ap - Manuale del direttore dei lavori e giornale dei lavori. . . . . » 132

8 MAGGIO - N. 2/22943/SBT/en - Espropriazioni. . . . . » 107

18 GIUGNO - N. 1/34792/SAGP/fdb - Comunicazioni relative alla stipulazione dei contratti di appalto dei lavori finanziati dalla Cassa. . . . . » 96

30 GIUGNO - N. 1/37408/SAGP/na - Legge 12 febbraio 1958, n. 126 - Per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico. . . . . » 184

2 LUGLIO - N 2/32530/SBT/af - Modifiche ed integrazioni da apportare ai capitolati speciali d'appalto . . . . . » 72

12 LUGLIO - N. 5/15572/CIFT/bm - Contributi per l'artigianato (art. 11 della legge n. 634 del 1957). . . . . pag. 226

23 LUGLIO - N. 1/42248/SAGP/fdb - Elenchi delle imprese da invitare alle gare di appalto. . . . . » 96

5 AGOSTO - N. 1/44944/SAGP/fdb - Appalti con corrispettivo parzialmente a carico di enti e privati. . . . . » 14

9 OTTOBRE - N. 1/56245/SAGP/fdb - Vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro e sull'osservanza delle leggi sociali vigenti. . . . . » 164

20 OTTOBRE - N. 2/49918/SBT/na - Verbali di regolare esecuzione delle opere di preparazione ai rimboschimenti. . . . . » 179

20 NOVEMBRE - N. 1/64986/SAGP/na - Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa. . . . . » 119

26 NOVEMBRE - N. 1/66199/SAGP/fdb - Fideiussioni assicurative. » 115

1959

14 GENNAIO - N. 1/2115/SAGP/na - Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa. . . . . » 120

20 GENNAIO - N. 1/3480/SAGP/ms - Nuovo disciplinare relativo agli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione di opere finanziate dalla Cassa. . . . » 41

21 GENNAIO - N. 5/2260/CIFT/re - Contributi per l'impianto di piccole e medie industrie (artt. 18-19-20 della legge n. 634 del 1957). » 225

26 GENNAIO - N. 2/4303/SBT/en - Apposizione di contrassegni alle opere di bonifica finanziate dalla Cassa. . . . . » 120

4 FEBBRAIO - N. 1/6810/SAGP/na - Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa. . . . . » 121

12 MARZO - N. 1/15068/SAGP/ms - Riserva del quinto delle forniture e delle lavorazioni agli stabilimenti industriali e alle industrie artigiane dell'Italia meridionale e insulare. . . « 183

13 MARZO - N. 1/15658/SAGP/ms - Apposizione di contrassegni alle opere pubbliche finanziate dalla Cassa. . . . . « 121

INDICE CRONOLOGICO

DELLE CIRCOLARI NON PUBBLICATE

(ma consultabili presso l'Ufficio Affari Generali e Contratti)

1 9 5 0

18 DICEMBRE - N. 2161/B.M. - Progettazione delle opere idrauliche di sistemazione montana. Es. 1950-51.

1 9 5 1

2 GENNAIO - N. 2857/SBT - Compilazione progetti di opere pubbliche.

12 GENNAIO - N. 3472/SBT/ar - Formulazione dei programmi esecutivi.

26 GENNAIO - N. 4389/B.M. - Progettazione opere idrauliche connesse alla sistemazione idraulico-forestale dei b.m. compresi nel programma decennale - Es. 1950-51.

10 FEBBRAIO - N. 5474/SBT/ar - Richiesta di notizie sulla istruttoria per derivazioni d'acqua.

15 FEBBRAIO - N. 5848/SBT - Programmi di opere pubbliche di bonifica.

17 FEBBRAIO - N. 5985/SBT/an - Situazione mensile dei lavori.

17 FEBBRAIO - N. 5986/SBT/na - Opere in concessione - Richiesta di documenti e di informazioni.

21 FEBBRAIO - N. 6239/SBT/fc - Progettazione opere idraulico-forestali per sistemazioni bacini montani compresi nel programma decennale - Es. 1950-51.

26 FEBBRAIO - N. 6594/SVCC/pg - Nuove strade: progettazioni.

26 FEBBRAIO - N. 6595/SBT/vc/B.M. - Esito gare relative a cottimi fiduciari per lavori idraulico-forestali finanziati dalla Cassa.

28 FEBBRAIO - N. 6767 - Trattamento da riservarsi agli Enti cooperativi, nell'appalto di lavori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

3 MARZO - N. 7151/SBT/na - Limite di somministrazione dei fondi per opere idraulico-forestali affidate agli Ispettorati Forestali.

9 MARZO - N. 7011/SBT/vc/B.M. - Progettazione delle opere idrauliche connesse alla sistemazione idraulico-forestale dei b.m. compresi nel programma decennale della Cassa - Es. 1950-51.

11 MARZO - N. 10991/SDG/lo - Documentazione fotografica delle opere.

13 MARZO - N. 7998/SBT/cv - Situazione mensile dello sviluppo delle opere di sistemazione idraulico-forestale finanziate con i fondi della Cassa.

14 MARZO - N. 8091/SVCC/pg - Sistemazioni stradali - Perizie - Larghezza del capostrada.

20 MARZO - N. 8544/SVCC/pg - Elenco strade da sistemare.

28 MARZO - N. 9230/SVCC/pg - Sistemazioni stradali - Modalità di compilazione dei progetti-perizie.

28 MARZO - N. 9232/SBT/ct - Opere di sistemazione idraulico-forestale - Notizie sulle spese rendicontate.

31 MARZO - N. 9545/SBT/na - Situazione mensile dei lavori.

31 MARZO - N. 9566/SVCC/pg - Provvista leganti per lavori di sistemazione stradale.

3 APRILE - N. 9787/SBT/cv - Lavori di sistemazione idraulico-forestale nei b.m. - Rendiconti di spesa.

5 APRILE - N. 10016 - Richiesta di dati statistici.

5 APRILE - N. 10031/SBT/na - Fabbisogno materiali ferrosi per l'anno 1951.

6 APRILE - N. 10220/SBT/na - Richiesta di documenti e di dati.

11 APRILE - N. 10614/SVCC/pg - Sistemazioni stradali: strade da stabilizzare: affidamento ANAS.

13 APRILE - N. 9855/SBT/cv - Situazione mensile sullo sviluppo delle opere di sistemazione idraulico-forestale finanziate con i fondi della Cassa.

20 APRILE - N. 11608/SVCC/mg - Trasmissione convenzione di affidamento sistemazioni strade.

21 APRILE - N. 11745/SBT/cm - Norme sulle licitazioni private.

24 APRILE - N. 12165/SBT/vc - Cartello indicatore dell'Ente finanziatore.

26 APRILE - N. 12232/SBT/cv - Richiesta di documenti e dati.

27 APRILE - N. 12333/SBT/pv - Sussidi per i miglioramenti fondiari - Programma 1950-51.

8 MAGGIO - N. 13345/SBT/cm - Norme sui lavori in concessione.

11 MAGGIO - N. 13605/SBT/vc - Elenco delle ditte idonee ed abilitate per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulico- forestale.

12 MAGGIO - N. 13780/SVCC/pg - Acceleramento gare di appalto.

14 MAGGIO - N. 14021/SBT/na - Indicazione di lavori adatti alla ripresa cinematografica.

16 MAGGIO - N. 14247/SVCC/ac - Modifiche ai progetti di sistemazione.

28 MAGGIO - N. 15651/SVCC/mg - Costituzione di cauzioni.

28 MAGGIO - N. 15652/SVCC/mg - Agevolazioni fiscali in favore di Enti locali che provvedono all'esecuzione di oo.pp.

1 GIUGNO - N. 16160/SBT/gc - Dati statistici mensili per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1 GIUGNO - N. 16172/SBT/pa - Imprese appaltatrici - Richiesta di notizie.

5 GIUGNO - N. 16595/SVCC/ac - Verbali di aggiudicazione.

7 GIUGNO - N. 16840/SBT/na - Segnalazione in caso di ritardo nell'inizio dei lavori o di sospensione.

11 GIUGNO - N. 17245/SVCC/ac - Lavori stradali - Gare appalto - Lettere di invito.

15 GIUGNO - N. 17778/SBT/vc - Progettazione delle opere idrauliche connesse alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

15 GIUGNO - N. 17780 - Costituzione cauzioni a garanzia da parte di imprese appaltatrici.

21 GIUGNO - N. 18660/SBT/pb - Sussidi per opere di miglioramento fondiario - Disposizioni suppletive.

22 GIUGNO - N. 18897/SVCC/pg - Sistemazioni stradali - Gare di appalto: agevolazioni finanziarie.

25 GIUGNO - N. 18938/SBT/if - Piano generale di bonifica.

4 LUGLIO - N. 19822/SBT/cm - Norme sulle licitazioni private.

4 LUGLIO - N. 19824/SBT/na - Norme sull'esecuzione dei lavori. Stati di avanzamento.

6 LUGLIO - N. 21122/SBT/vc - Lavori di sistemazione idraulico-forestale in applicazione della legge 10-8-50, n. 646 - Straordinarietà delle opere.

12 LUGLIO - N. 21181/SVCC/pg - Costruzione di nuove strade: parziale attuazione mediante cantieri di lavoro.

13 LUGLIO - N. 21413/SVCC/ap - Provvista bitume.

23 LUGLIO - N. 23188/SBT/na - Costituzione delle cauzioni nella forma della polizza fideiussoria.

23 LUGLIO - N. 23190/SBT/fc - Progettazioni.

25 LUGLIO - N. 22699/SVCC/ac - Verbali di aggiudicazione.

27 LUGLIO - N. 22921/SVCC/ac - Verbali di consegna dei lavori.

6 AGOSTO - N. 21122/SBT/vc - Progettazione lavori di sistemazione idraulico-forestale - Straordinarietà delle opere.

9 AGOSTO - N. 24515/SVCC/sl - Norme per la contabilità dei lavori.

18 AGOSTO - N. 25059/SVCC/pg - Sistemazioni stradali affidate all'A.N.A.S.

18 AGOSTO - N. 25061/SVCC/pg - Fornitura di bitume: libera disponibilità sul mercato.

18 AGOSTO - N. 25063/SVCC/pg - Sistemazioni stradali e nuove strade: comunicazioni al G.C.

29 AGOSTO - N. 25751/SVCC/pg - Sistemazioni e nuove costruzioni stradali: numero dei cantieri - Tabelloni.

18 SETTEMBRE - N. 31930/SBT/pv - Modalità per accelerare le procedure di appalto delle opere pubbliche di bonifica.

29 SETTEMBRE - N. 33360/SBT/pv - Pratiche per miglioramento fondiario finanziate dalla Cassa - Elenchi di trasmissione e modelli statistici.

1 OTTOBRE - N. 30893/UGC/al - Appalti di lavori ad imprese di Cooperative.

10 OTTOBRE - N. 32211/SVCC/pg - Sistemazioni stradali: stati di avanzamento: norme aggiuntive di compilazione in relazione al sorvegliato sviluppo dei lavori.

10 OTTOBRE - N. 35080/SBT/if - Piani generali di bonifica e progetti di massima. Studi e ricerche. Progetti esecutivi.

11 OTTOBRE - N. 32385/SVCC/pg - Sistemazioni stradali: trattamenti protettivi: tempestività.

22 OTTOBRE - N. 33869/SVCC/ac - Bitume.

7 NOVEMBRE - N. 35639/SVCC/sl - Riconoscimento di atti di cessione di crediti e di procure.

7 NOVEMBRE - N. 39028/SBT/pa - Rivestimenti dei canali - Notizie.

9 NOVEMBRE - N. 35973/SVCC/sl - Invio progetti.

19 NOVEMBRE - N. 34964/SBT/vc - Progettazione delle opere idrauliche connesse alla sistemazione idraulico-forestale dei b.m. di intervento della Cassa.

26 NOVEMBRE - N. 42160/SBT/pl - Tabella da esporre nei cantieri ove si costruiscono opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

30 NOVEMBRE - N. 38931/SVCC/pg - Segnalazioni stradali.

1 DICEMBRE - N. 38831/SVCC/pg - Tabelle indicatrici delle opere.

3 DICEMBRE - N. 38991/SVCC/sl - Elenco imprese.

6 DICEMBRE - N. 39919/SVCC/pg - Strade provinciali che passeranno in manutenzione dell'ANAS: strade non in sistemazione: manutenzione.

11 DICEMBRE - N. 39857/UGC/al - Comunicazioni agli Uffici delle Imposte Dirette dei contratti di appalto di opere finanziate dalla Cassa.

11 DICEMBRE - N. 42866/SBT/pv - Ripartizione oneri di funzionamento degli Ispettorati Compartimentali Agrari incaricati di attuare per conto della Cassa per il Mezzogiorno programmi di miglioramento fondiario.

14 DICEMBRE - N. 45256/SBT/bv - Opere di competenza privata iniziate prima del 1° settembre 1950.

1 9 5 2

3 GENNAIO - N. 21/SVCC/ac - Bitume.

18 GENNAIO - N. 2025/UGC/al - Agevolazioni fiscali per opere concesse o affidate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

8 FEBBRAIO - N. 3595/SVCC/ps - Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno: legge 22 dicembre 1951, n. 1575.

14 FEBBRAIO - N. 6391/SVCC/ps - Contabilizzazione e riscontro forniture di bitume.

14 FEBBRAIO - N. 8316/SBT/ - Situazione mensile progetti di opere pubbliche di bonifica - Trasmissione moduli.

16 FEBBRAIO - N. 6771/SVCC/ps - Trasmissione della circolare numero 3595 dell'8 febbraio 1952 - (agevolazioni fiscali).

25 FEBBRAIO - N. 10252/SBT/pb - Fiera di Verona.

26 FEBBRAIO - N. 10424/SBT/if - Riunione per esame generale attività Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia.

3 MARZO - N. 11484/SBT/pv - Pubblicazione di progetti di opere di bonifica.

4 MARZO - N. 11782/SBT/fc - Acceleramento progettazione ed appalti.

8 MARZO - N. 12732 - Assistenza vittuaria ai lavoratori impiegati nelle opere finanziate dalla Cassa.

12 MARZO - N. 13608/SBT/nf - Coordinamento del programma dei borghi di bonifica ed altre opere pubbliche in Puglia fra l'Ente per la Riforma Fondiaria e i Consorzi di Bonifica.

16 MARZO - N. 14720 - Distretti di trasformazione integrale.

21 MARZO - N. 15848/SBT/gc - Corso di cultura per la preparazione dei funzionari amministrativi dei Consorzi di bonifica.

25 MARZO - N. 13443/CIFT - Finanziamento quota privata nella spesa per opere pubbliche di bonifica.

31 MARZO - N. 11811/SVCC/af - Applicazione legge 3 giugno 1950, n. 375 (assunzione invalidi di guerra).

1 APRILE - N. 18782/SBT/pv - Opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dalla guerra.

3 APRILE - N. 19480/SBT/fc - Consegna dei lavori alle imprese.

9 APRILE - N. 21282/UGC/al - Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

28 APRILE - N. 19721/CIFT/GA - Credito agrario di miglioramento.

4 MAGGIO - N. 27666/SBT/pf - Piani generali di bonifica.

8 MAGGIO - N. 28862/SBT/vc - Anticipazioni per funzionamento degli uffici del Genio Civile.

10 MAGGIO - N. 22389/SVCC/pg - Sistemazioni stradali e nuove costruzioni: direzione lavori, contabilizzazione, sorveglianza.

14 MAGGIO - N. 23627/SBT (già CIFT) - Finanziamento della quota privata nella spesa per opere pubbliche di bonifica.

20 MAGGIO - N. 23029/DG/lo - Norme definitive per l'attuazione dell'assistenza vittuaria ai lavoratori impiegati nelle opere finanziate dalla Cassa.

5 GIUGNO - N. 37632/SBT/pv - Programma terzo anno.

13 GIUGNO - N. 29313/SBT - Mutui di credito agrario di miglioramento.

18 GIUGNO - N. 41318/SBT/pb - Sussidi per opere di miglioramento fondiario - Norme aggiuntive per la istruttoria delle pratiche.

14 LUGLIO - N. 35269/UGC/al - Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

21 LUGLIO - N. 51452/SBT/fc - Progettazione delle opere idrauliche nei b.m. e relativa rendicontazione.

21 LUGLIO - N. 51454/SBT/fc - Oneri di progettazione delle opere idrauliche nei b.m.

21 LUGLIO - N. 51456/SBT/fc - Maggiori oneri istruttoria progetti opere di bonifica.

31 LUGLIO - N. 38861/SVCC/ - Tabelle indicatrici delle opere.

4 AGOSTO - N. 39487 - Inadempienza in materia di paghe agli operai.

5 AGOSTO - N. 55894/SAF/if - Stato di conservazione del rivestimento fibro cementizio protettivo « Dalmine » dei tubi di acciaio.

11 AGOSTO - N. 40863/SDG/lo - Assistenza vittuaria.

28 AGOSTO - N. 43487/UGC/fdb - Norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

1 SETTEMBRE - N. 63202/SBT/if - Uffici Agrari.

4 SETTEMBRE - N. 4013/DG/lo - Assistenza vittuaria ai lavoratori.

5 SETTEMBRE - N. 45359/CIFT/a - Credito agrario di miglioramento.

13 SETTEMBRE - N. 46655/SAF/pc - Lesioni longitudinali rivestimenti Dalmine di tubi di acciaio.

23 SETTEMBRE - N. 4307/DG/lo - Assistenza vittuaria ai lavoratori.

13 OTTOBRE - N. 75000/SAF/mp - Giornate operaie e percentuale avanzamento lavori.

16 OTTOBRE - N. 53151/SVCC/pg - Strade provinciali da statizzarsi: accertamento delle effettive lunghezze.

17 OTTOBRE - N. 53401/SVCC/pg - Segnalazioni stradali.

21 OTTOBRE - N. 56121/SVCC/pg - Trattamenti protetti: condizioni climatiche.

22 OTTOBRE - N. 77552/SBT/GC - Richiesta documenti e dati.

23 OTTOBRE - N. 77762/SBT/gl - Rendiconti spese per maggiori oneri istruttoria progetti opere di bonifica - Versamento ritenute erariali.

6 NOVEMBRE - N. 56961/UB/au - Approvvigionamento cemento.

7 NOVEMBRE - N. 56985/SVCC/gl - Elenchi imprese: svolgimento gare d'appalto - Consegna dei lavori.

19 NOVEMBRE - N. 84442/SAF/cel - Lesioni longitudinali rivestimenti Dalmine di tubi di acciaio.

22 NOVEMBRE - N. 85522/SBT/mm - Richiesta elenco prezzi.

3 DICEMBRE - N. 44781/SVCC/pg - Soprastruttura e pavimentazioni stradali: norme tecniche di esecuzione.

16 DICEMBRE - N. 65593/SVCC/ps - Strade di nuova costruzione: pagamento competenze e spese di progettazione.

29 DICEMBRE - N. 67923/SVCC/ps - Schemi di opere d'arte tipo per lavori stradali.

1 9 5 3

13 GENNAIO - N. 1808/SBT/mi - Situazione mensile dei lavori e dei progetti di opere pubbliche di bonifica.

31 GENNAIO - N. 03405/SVCC/lf - Applicazione della legge 1-6-31, n. 886: « Regime giuridico delle proprietà in zone militari importanti (G.U. 164 del 18-7-1931 e G.U. 225 del 27-9-1933).

4 FEBBRAIO - N. 5408/SBT/fc - Rilevamenti topografici e pedologici.

4 FEBBRAIO - N. 5410/SBT/ms - Sussidi per gli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli - Mutui di miglioramento fondiario: norme aggiuntive.

5 FEBBRAIO - N. 4873/DG/ub - Approvvigionamento cemento.

13 FEBBRAIO - N. 5297/SVCC/wu - Completamento del programma sistemazioni stradali.

19 FEBBRAIO - N. 7914/SBT/ta - Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione montana.

3 APRILE - N. 15902/SBT/ta - Appalti di lavori di sistemazione idraulica dati in gestione agli Uffici del Genio Civile.

12 APRILE - N. 11263/SVCC/gl - Ripresa dei lavori di sistemazioni e costruzioni stradali.

20 APRILE - N. 13211/GAB/lo - Assistenza vittuaria ai lavoratori impiegati nelle opere finanziate dalla Cassa.

24 APRILE - N. 14119/SVCC/ps - Strade di nuova costruzione: liquidazione compenso di progettazione.

2 MAGGIO - N. 20784/SBT/ms - Progettazione esecutiva del programma 1952-1953 per i bacini montani.

12 MAGGIO - N. 22742/SBT/fc - Norme in materia di opere di bonifica di competenza privata e di miglioramento fondiario.

29 MAGGIO - N. 26282/SVCC/ - Termini per l'esperimento di gare.

9 GIUGNO - N. 20617/UGC/fdb - Collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa.

9 GIUGNO - N. 27942/SBT/adl - VIII Fiera del Mediterraneo: Giornata della trasformazione fondiaria.

23 GIUGNO - N. 22491/UGC/al - Collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa.

27 GIUGNO - N. 31342/SBT/pb - Rendiconti spese di funzionamento al 30 giugno 1953 e compensi speciali al personale.

13 LUGLIO - N. 34162/SBT/en - Opere di bonifica già in esercizio.

30 LUGLIO - N. 30482/SAF/cel - Lesioni longitudinali rivestimenti Dalmine di tubi di acciaio.

31 LUGLIO - N. 37804/SBT/fc - Progettazione di opere irrigue in Puglia e Lucania.

13 AGOSTO - N. 40262/SBT/ms - Compilazione perizie esecutive.

14 AGOSTO - N. 032666/SAF/lb - Giunzioni di tubazioni in acciaio.

24 AGOSTO - N. 33688/SAF/aa - Fornitura materiali per condutture.

24 AGOSTO - N. 029785/SVCC/gp - Riferimento nella corrispondenza al relativo numero di progetto assegnato dall'Archivio Cassa.

25 AGOSTO - N. 42002/SBT/fb - Miglioramento dei pascoli montani.

20 SETTEMBRE - N. 46502/SBT/fc - Studi ed esperienze sull'irrigazione.

26 SETTEMBRE - N. 27029/UGC - Incarichi ai liberi professionisti.

7 OTTOBRE - N. 27905/GAB/af - Tabelloni dei lavori finanziati dalla Cassa.

14 DICEMBRE - N. 61786/SBT/pv - Progettazione di borgate rurali.

1 9 5 4

22 GENNAIO - N. 2243/SVCC/gp - Capitolato speciale per appalti di lavori stradali (trasmissione).

4 FEBBRAIO - N. 5510/SAF/bf - Prova in opera di tubazioni fibro cementizie.

23 FEBBRAIO - N. 10262/SBT/af - Spese collaudo lavori di sistemazione idraulico-connessa alle sistemazioni idraulico-forestali dei b.m.

3 MARZO - N. 11700/SBT/gc - Manutenzione delle strade di bonifica.

5 MARZO - N. 7625/AGC/ms - Dati occorrenti per la pubblicazione di un « Bollettino » quindicinale.

9 MARZO - N. 12678/SBT/fc - Esercizio delle opere irrigue finanziate dalla Cassa.

16 MARZO - N. 14072/SBT/af - Lavori di sistemazione idraulico-forestale di b.m. - Anticipazioni di fondi.

29 MARZO - N. 1421/AGC/ms - Dati sulle gare indette da pubblicare sul « Bollettino ».

8 MAGGIO - N. 1/22898/UGC/rb - Gestione dei fondi a disposizione per l'esecuzione dei lavori dati in concessione.

1 GIUGNO - N. 027172/SAF/UA/mt - Lavori di costruzione di acquedotto eseguiti in concessione. Comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno della data relativa all'esperimento delle gare ed invio dello schema della lettera di invito.

24 GIUGNO - N. 21165/AGC/ms - Corresponsione indennità di caropane.

30 GIUGNO - N. 34662/SBT/ps - Elettrificazione.

9 SETTEMBRE - N. 49958/SBT/pv - Progetti di opere di bonifica inclusi nel piano dodecennale.

11 SETTEMBRE - N. 50406/SBT/gbl - Opere di miglioramento fondiario - Maggiori oneri per spese di funzionamento - Inventario beni mobili.

27 NOVEMBRE - N. 2078/SAF/UA/dl - Osservanza contratti collettivi di lavoro - Obblighi assicurativi. Comunicazione al Prefetto stipulazione contratti di appalto. Prevenzione infortuni.

9 DICEMBRE - N. 23803/GAB/lo - Assistenza vittuaria.

1955

3 GENNAIO - N. 2/1/SBT/gla - Espropriazioni.

14 GENNAIO - N. 1/19/DG/lo - Assistenza vittuaria.

15 FEBBRAIO - N. 1/5383/DG/ugc - Documentazione stati di avanzamento.

5 MARZO - N. 2/8403/SBT/fc - Gestione ed esercizio delle opere irrigue finanziate dalla Cassa.

20 APRILE - N. 2/13770/SBT/pb - Premi di incoraggiamento per la costruzione nel Mezzogiorno di laghetti collinari per la irrigazione.

20 APRILE - N. 3/3222/SAF/UA/mal - Studi ed esecuzione di opere di acquedotti - Gestione di beni mobili.

5 MAGGIO - N. 1/244/DG/lo - Assistenza vittuaria agli operai impiegati nei cantieri finanziati dalla Cassa.

7 MAGGIO - N. 2/15961/SBT/pb - Miglioramenti fondiari in comprensori di bonifica montana e in bacini montani.

2 LUGLIO - N. 2/22651/SBT/af - Lavori di sistemazione idraulico-connessa alle sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani - Capitolato speciale di appalto.

8 LUGLIO - N. 1/22739/DG/UGC/rb - Gestione fondi a disposizione per l'esecuzione dei lavori dati in concessione.

23 LUGLIO - N. 1/25746/R.P./na - Disposizioni sulla revisione prezzi.

1 SETTEMBRE - N. 2/29730/SBT/bf - Norme per la gestione dei campi sperimentali di proprietà della Cassa.

12 SETTEMBRE - N. 2/31340/SBT/ala' - Appalti dei lavori di sistemazione idraulico-forestale-agraria, idraulico-connessa e valliva, dati in concessione ai Consorzi di bonifica ed enti di riforma.

14 SETTEMBRE - N. 1/414/R.P./na - Disposizioni sulla revisione dei prezzi.

19 SETTEMBRE - N. 1/32489/R.P./na - Revisione dei prezzi contrattuali - Tabelle dei prezzi correnti.

22 SETTEMBRE - N. 2/32932/SBT/mp - Sussidio per opere di miglioramento fondiario - Spese attrezzature mobili - Termine esecuzione lavori.

24 SETTEMBRE - N. 1/33367/AGC/fdb - Norme per l'esperimento di licitazioni private e per la stipulazione di contratti d'appalto di lavori finanziati dalla Cassa.

7 DICEMBRE - N. 3/10121/SAF/cel - Inaugurazione opere acquedotti.

14 DICEMBRE - N. 2/44251/SBT/ - Miglioramenti fondiari in comprensori di bonifica montana e in bacini montani.

29 DICEMBRE - N. 2/45911/SBT/gb - Misura delle anticipazioni da erogarsi in favore degli enti concessionari di opere pubbliche di bonifica finanziate dalla Cassa.

1956

27 GENNAIO - N. 2/3819/SBT/csg - Premi di incoraggiamento per la costruzione nel Mezzogiorno di laghetti collinari per la irrigazione.

3 MARZO - N. 3/2762/SAF/UL/dc - Ordinazione materiali compresi tra le somme a disposizione dei lavori in concessione.

12 MARZO - N. 3/3120/SAF/cel - Accertamento di eventuali movimenti lungo i tracciati di acquedotti in progetto o in esecuzione.

26 MARZO - N. 2/12301/SBT/GB - Norme per l'ordinazione di materiali ed apparecchiature.

29 MARZO - N. 2/12820/SBT/mp - Sussidio per opere di miglioramento fondiario in comprensori di bonifica montana e in bacini montani - Collaudi - Stati di avanzamento.

29 MARZO - N. 2/12891/SBT/db - Richiesta autovettura.

3 APRILE - N.2/13051/SBT/mp - Sussidio per opere di miglioramento fondiario - Provvedimenti di concessione.

16 APRILE - N. 1/14799/AGC/ms - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

11 MAGGIO - N. 2/17432/SBT/pv - Contributi di miglioramento fondiario, in relazione alla legge n. 1177 del 27 novembre 1955 (legge speciale per la Calabria).

16 GIUGNO - N. 1/22492/AGC/ms - Norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

19 GIUGNO - N. 2/24321/SBT/vc - Istruttoria dei progetti di opere pubbliche di bonifica per l'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177 contenente provvedimenti straordinari per la Calabria.

20 GIUGNO - N. 2/24471/SBT/pg - Legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria - Primo programma annuale (es.: 1956-57) per il settore delle opere pubbliche di conservazione del suolo.

23 GIUGNO - N. 1/23451/DG - Gestione fondi erogati alle Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti.

17 SETTEMBRE - N. 35265/AGC/fdb - Determinazione delle competenze spettanti ai collaudatori di opere finanziate dalla Cassa e date in concessione o in affidamento.

15 OTTOBRE - N. 2/40951/SBT/AS - Rilevamento statistico opere miglioramenti fondiari.

15 OTTOBRE - N. 3/14905/SAF/UA/ur - Gare ufficiose per l'acquisto di apparecchi di misura, tubazioni, macchinari, ecc.

10 NOVEMBRE - N. 1/42257/AGC/fdb - Esperimento di licitazioni private per l'appalto dei lavori finanziati dalla Cassa.

16 NOVEMBRE - N. 2/45521/SBT/mp - Opere di miglioramento fondiario - Varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione.

29 NOVEMBRE - N. 2/47531/SBT/gr - Applicazione della legge speciale per la Calabria: avviamento programma esecutivo 2° anno.

1 9 5 7

4 GENNAIO - N. 2/52143/SBT/as - Moduli e istruttoria progetti.

11 GENNAIO - N. 1/50990 - Gestione dei fondi erogati dalla Cassa (per il turismo) - Spese generali - (Circ. diretta alle Sovrintendenze Ant.).

12 GENNAIO - N. 2/53106/SBT/as - Premio di incoraggiamento per la costruzione dei laghi collinari.

31 GENNAIO - N. 2/56337/SBT/mp - Sussidio per opere di miglioramento fondiario - Mutui di credito agrario.

14 FEBBRAIO - N. 1/55950/RP/ft - Revisione dei prezzi contrattuali - Tabelle dei prezzi correnti.

23 FEBBRAIO - N. 60167/SBT/en - Compiti degli Uffici speciali previsti dalla legge n. 1177 per la istruttoria e l'esecuzione delle opere incluse nel piano di intervento.

5 APRILE - N. 1/4240/AGC/fdb - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

21 MAGGIO - N. 2/10962/SBT/gb - Consegna dei lavori alle imprese.

22 GIUGNO - N. 2/16251/SBT/gr - Premio di incoraggiamento per la costruzione di laghetti collinari.

9 LUGLIO - N. 2/18870/SBT/gb - Manutenzione temporanea delle opere idrauliche finanziate dalla Cassa.

19 LUGLIO - N. 2/20644/SBT/ram - Gestione dei campi sperimentali di proprietà della Cassa.

4 SETTEMBRE - N. 1/25900/AGC/ms - Nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme.

22 OTTOBRE - N. 1/35643/AGC/na - Tabelle indicative dei lavori finanziati dalla Cassa.

25 NOVEMBRE - N. 2/40573/SBT/gbl - Sussidi per opere di miglioramento fondiario. Provvedimenti ispettoriali di concessione e di liquidazione.

11 DICEMBRE - N. 2/43406/SBT/fve - Lavori di sistemazione montana finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia.

1958

23 GENNAIO - N. 2/3426/SBT/gb - Manutenzione temporanea delle opere stradali di bonifica finanziate dalla Cassa. Proroga al termine per la manutenzione.

12 FEBBRAIO - N. 1/8040/SAGP/ms - Documentazione da allegare ai rendiconti.

22 FEBBRAIO - N. 2/9117/SBT/gbl - Mutui di credito di miglioramento. Contratti definitivi di mutuo.

24 FEBBRAIO - N. 2/6831/SBT/gm - Lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Rendiconti di spesa.

24 MARZO - N. 2/14704/SBT/en - Indagine nel settore elettrico per l'ulteriore unificazione tariffaria.

28 MARZO - N. 2/15540/SBT/bf - Corsi di specializzazione professionale per tecnici agricoli nella campagna irrigua 1958.

31 MARZO - N. 2/15915 - 15916/SBT/en - Adduzione di energia elettrica ai centri rurali (art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297).

8 APRILE - N. 1/20209/SAGP/ms - Documentazione de allegare ai rendiconti.

17 APRILE - N. 2/18841/SBT/as - Importi ammissibili a contributo col pieno sussidio per opere di miglioramento fondiario.

23 APRILE - N. 2/20170/SBT/as - Oneri di funzionamento per l'istruttoria e il collaudo delle opere di miglioramento fondiario.

6 MAGGIO - N. 5/10158/CIFT - Contributi per l'impianto di piccole e medie industrie (articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634) (circolare con allegato opuscolo a stampa « *bianco* »).

12 MAGGIO - N. 1/27380/SAGP/ms - Tabelle indicative dei lavori.

22 MAGGIO - N. 1/29821/SAGP/ms - Cerimonie inaugurali di opere finanziate dalla Cassa.

20 GIUGNO - N. 2/30381 - 2/30380/SBT/bf - Secondo corso per dottori in scienze agrarie.

12 LUGLIO - N. 5/15572/CIFT/bm - Contributi per l'artigianato.

31 LUGLIO - N. 1/44151/SAGP/na - Cerimonie inaugurali di opere finanziate dalla Cassa.

2 AGOSTO - N. 5/18544/CIFT/sf - Contributi per l'artigianato (art. 11 della legge n. 634 del 1957).

4 AGOSTO - N. 2/37845/SBT/csg - Premi di incoraggiamento per la costruzione di laghetti collinari.

15 SETTEMBRE - N. 2/43867/SBT/sp - Opere di sistemazione idraulico-agraria nei perimetri d'intervento della Cassa. Premi di incoraggiamento per impianti arborei.

1 9 5 9

15 GENNAIO N. 2/2153/SBT/en - Incremento occupazione mano d'opera.

26 GENNAIO - N. 2/4304/SBT/en - Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli: caratteristiche degli oleifici ed enopoli aziendali e interaziendali.

30 GENNAIO - N. 2/5049/SBT/anf - Programmi impianti conservazione e trasformazione prodotti:

a) criteri generali ed estensione degli interventi Cassa a tutto il territorio del Mezzogiorno;

b) programma Enti di Riforma;

c) programma Federconsorzi;

d) finanziamento centrali ortofrutticole.

27 FEBBRAIO - N. 2/10601/SBT/en - Criteri per la progettazione di opere di miglioramento fondiario.

2 MARZO - N. 2/10950/SBT/pv - Aliquote spese generali e quote di concorso dello Stato nei progetti di competenza della Cassa.

3 MARZO - N. 2/11333/SBT/gbl - Credito agrario di miglioramento.

4 APRILE - N. 1/19710/SAGP/fdb - Liquidazione aliquota forfettaria delle spese generali.

8 APRILE - N. 2/17125/SBT/fiv - Manutenzione temporanea delle opere finanziate dalla Cassa. Presentazione perizie per il 1959.

9 APRILE - N. 3/6215/SAF/PD/gm - Comuni serviti con opere finanziate dalla Cassa.

8 MAGGIO - N. 2/22236/SBT/md - Apposizione contrassegni alle opere eseguite con fondi della « Cassa ».

9 MAGGIO - N. 2/22586/SBT/mp - Sussidio per opere di miglioramento fondiario di competenza ispettoriale. Fatture.

10 GIUGNO - N. 1/35510/SAGP/na - Inaugurazione delle opere finanziate dalla « Cassa ».

19 GIUGNO - N. 1/37797/SAGP/ap - Mozione votata dal Convegno Nazionale degli Ingegneri liberi professionisti tenutosi a Taranto.